

LIMINA

7

Direttori

Adriano BALLARINI
Università degli Studi di Macerata

Carla FARALLI
Alma mater studiorum — Università di Bologna

Eugenio RIPEPE
Università di Pisa

Francesco RICCOBONO
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato scientifico

Giovanni MARINO
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Alberto SCERBO
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Massimo LA TORRE
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Paolo SAVARESE
Università degli Studi di Teramo

Giorgio TORRESETTI
Università degli Studi di Macerata

Franco BONSIGNORI
Università di Pisa

Tommaso GRECO
Università di Pisa

Francesco ROMEO
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Enrico FERRI
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Limina è il plurale di *limen* che nella lingua latina significa architrave, soglia, casa, entrata, ma anche confine, frontiera, fino a inizio o compimento. Secondo questi significati, *Limina* vorrebbe essere una piccola collana di progetti e ricerche il cui contenuto è espresso dal termine latino. Così potranno esserci planimetrie di quello che, scientificamente, è l'ambito di una disciplina, progetti che si pongono sulla soglia, o che vogliono essere un inizio, ma anche ricerche capaci di indicare l'architrave di una disciplina, ovvero, al contrario, le sue frontiere, così come anche il punto di compimento. È in questo senso una collana che intende segnare dei limiti e mantenersi sul limite. Limiti delle singole discipline, limite sul quale le discipline si intersecano con altre, varcando il loro proprio *limen*. La casa ospitante, il *limen* della collana, è la filosofia del diritto in tutti i suoi ambiti di ricerca, dalla teoria generale alla bioetica, dalla teoresi all'informatica. I progetti e le ricerche ospitati nella collana sono tutti quelli che la filosofia del diritto è in grado di impostare esplorando i campi che il sociale storico ed istituzionale ad essa impone attraverso le proprie trasformazioni. Sono anche i progetti e le ricerche che con la filosofia del diritto condividono i punti cardine, i limiti, le frontiere, gli inizi e i compimenti, a qualunque disciplina questi progetti e queste ricerche appartengano. Conoscere ed esplorare il proprio *limen*, la propria casa, senza tuttavia aver timore di varcarne la soglia, portando la propria disciplina al limite e, se necessario, oltrepassandolo: questa è l'identità che la collana assume dandosi *Limina* come nome. La collana nasce su iniziativa di alcuni Dottorati di ricerca. Ne costituiscono le fondamenta i curricula riconducibili alle discipline filosofico giuridiche attivi nelle Scuole di dottorato dell'università di Bologna, di Macerata, di Pisa e di Napoli. Nata da Dottorati di ricerca, di questi conserva anche in parte la struttura. I progetti e le ricerche pubblicati hanno prevalentemente la forma di lezioni o di materiale utile alla didattica. Del Dottorato mantiene inoltre l'aspetto di promozione della ricerca scientifica. La Collana ha, non da ultimo, tra i suoi obiettivi quello di permettere a giovani studiosi di pubblicare le loro ricerche anche quando queste sono agli inizi, o in fase preparatoria, seppure progettuale o schematica.

Nella collana "Limina" sono pubblicate opere sottoposte a valutazione con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che sono stati scelti dal Comitato scientifico della collana.

I revisori sono professori di provata esperienza scientifica italiani o straniere o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; b) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; c) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; d) rigore metodologico; e) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; f) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell'archivio del direttore e dell'editore.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

Questo volume è stato pubblicato grazie ad un contributo nell'ambito del PRIN 2015 "Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione".

Thomas Casadei

Diritto e (dis)parità

Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0882-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2017

*Alle mie nonne, Norma e Giuditta,
e al loro modo di dire “parità”*

Indice

- 11 *Introduzione*
Teoria e prassi del giusfemminismo
- 27 *Ringraziamenti*
- 33 *Capitolo I*
Il giusfemminismo: uno sguardo “d’insieme”
- 1.1. La riflessione giusfemminista tra scenario internazionale e contesto italiano: una storia recente (e le sue potenzialità), 33 – 1.2. Antiche questioni e nuovi dilemmi, 48 – 1.3. La persistente rilevanza delle istituzioni e le possibilità del mutamento, 60.
- 73 *Capitolo II*
Dai profili teorici ai provvedimenti legislativi: prospettive di genere “in azione” contro le discriminazioni
- 2.1. Una teoria degli stereotipi e la possibilità dell’“unità androgina”, 73 – 2.2. Contro gli stereotipi: il giusfemminismo come “pratica diffusa” (e la prospettiva della democrazia paritaria), 78 – 2.3. Un esempio concreto: la prima “legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” in Italia (2014), 90 – 2.4. Azioni e alleanze per un approccio sistemico, 99.
- 103 *Capitolo III*
La democrazia paritaria: tra istituzioni e società
- 3.1. La democrazia paritaria come questione controversa: dalle radici storiche al presente, 103 – 3.1.1. *L’interpretazione (prevalente) della democrazia paritaria: il caso italiano*, 107 – 3.1.2. *Uno sguardo differente: la critica alla democrazia paritaria*, 118 – 3.2. “Indizi di possibilità” nel presente: oltre l’opposizione tra eguaglianza e differenza?, 126 – 3.3. Non una semplice questione di quote (né tanto meno “rosa”). Un’altra idea di democrazia paritaria, 135.

- 143 Capitolo IV
 Che “genere” di costituzionalismo?
- 4.1. Costituzionalismi, 143 – 4.2. “Ampliare lo sguardo”: genere e costituzioni nell’approccio giusfemminista, 152 – 4.3. Il caso della nuova Costituzione tunisina (2014), 160 – 4.4. La forza del diritto e il suo valore simbolico, 166.
- 171 *Approfondimenti bibliografici*
- 187 *Indice dei nomi*

Introduzione

Teoria e prassi del giusfemminismo

Discriminazione, asimmetria, diseguaglianza, sottomissione, subordinazione, subalternità, soggezione, dipendenza, svantaggio sistematico, sfruttamento, oppressione, dominio, servitù e schiavitù, e, ancora, inferiorità, debolezza, vulnerabilità, marginalizzazione, segregazione, rimozione.

Sono, questi, alcuni dei fondamenti di quella “grammatica della disparità e della gerarchia” che ha strutturato e orientato la vita di bambine, ragazze e donne in ogni società e in ogni età, fino al Novecento e che, in numerosi contesti, è ancora oggi vigente.

Come è stato osservato, «[o]gni età si è espressa anche attraverso il diritto, perché il diritto non è soltanto il risultato di una qualificazione del pensiero dei giuristi o dei filosofi, ma è anche, in primo luogo, un modo di essere e di divenire della società e trova la sua prima ed essenziale qualificazione nella coscienza sociale»¹.

La “coscienza sociale”, d’altro canto, intrattiene uno strettissimo legame con l’«immaginario giuridico», come lo definirebbe François Ost², con le sue fonti, i suoi atti, i suoi attori, ciò che, attraverso percorsi complessi, va a comporre e costruire le identità giuridiche³, i sistemi politici ed economici, gli ordinamenti istituzionali.

La coscienza sociale rinvia, al contempo, alla «morale sociale»; riprendendo in questo caso una distinzione suggerita da Herbert Hart, quest’ultima può tuttavia essere distinta dagli «ideali morali». Questi ultimi conducono «oltre i limiti degli obblighi e ideali riconosciuti

1. B. PARADISI, *Questioni fondamentali per una moderna storia del diritto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1, 1972, pp. 7–43, p. 28.

2. F. OST, *Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique*, Odile Jacob, Paris, 2004.

3. Significativo, a questo riguardo, è il progetto sulla storia della costruzione dell’identità giuridica delle donne e degli uomini portato avanti da “Donne&Diritti. Osservatorio di storiografia giuridica” <http://www1.unipa.it/storichedeldiritto/index.html>.

in particolari gruppi sociali, fino ai principi e ideali usati nella *critica morale della società stessa*»⁴.

Per comprendere, ed eventualmente accogliere, un approccio di questo tipo, di critica (ossia di messa in discussione) dei contesti e degli assetti, nonché, conseguentemente degli obblighi e delle logiche normative che li connotano (ossia, in altri termini, per svolgere un esercizio di critica del diritto e delle istituzioni), occorre posizionarsi all'interno dei contesti stessi, acquisire uno sguardo sui soggetti, sulle relazioni, sulle cose e sul mondo, mettere in atto gesti e pratiche di ascolto nonché, più in generale, di "riconoscimento"⁵.

La questione delle condizioni e dei diritti delle donne, dei significati della differenza (a cominciare da quella sessuale), del ruolo del genere nei mondi della vita e delle istituzioni, e dunque del rapporto tra sesso/genere e organizzazione della società, e, ancora, le potenziali forme della democrazia orientata in senso "paritario", hanno rappresentato per me la possibilità di assumere una posizione, appunto, una postura – proprio a partire, prima di tutto, dall'"ascolto" – rispetto ai nodi della giustizia e del diritto, nonché di elaborare un approccio specifico alle questioni filosofiche e, più in particolare, filosofico-pratiche (siano esse giuridiche, politiche, etico-morali).

Ciò mi ha consentito di acquisire, nel corso del tempo, un peculiare modo di intendere il lessico giusfilosofico, gli ordinamenti, le costituzioni, le finalità del diritto, le esperienze e l'immaginario giuridici e anche di interpretare, più in particolare, alcuni dilemmi controversi (rileggendoli, per così dire, sin dalla radice) o di provare a fare i conti con problemi inediti.

A partire da questo ascolto, collegato anche ad un peculiare sguardo – che non è affatto da nessun luogo⁶, bensì situato in precisi contesti e consapevole delle trame latenti della riflessione femminile e della critica femminista del diritto, spesso rimossa e marginalizzata – sono scaturite, alla luce di numerosissime esperienze di discussione e confronto⁷,

4. H.L.A. HART, *Il concetto di diritto* (1961), Einaudi, Torino, 1991, p. 214 (il corsivo è mio).

5. Cfr. su questo aspetto cruciale GF. ZANETTI, *Riconoscimento e vulnerabilità. I cinque sensi come figure della vulnerabilità situata*, dattiloscritto.

6. Da ultimo: S. POZZOLO, *Lo sguardo neutrale del diritto e le inspiegabili scelte delle donne. Riflessioni intorno a una sentenza della Cassazione*, in «Ragion pratica», 2, 2017, pp. 575-599.

7. Un primo esito è rappresentato dal volume, a mia cura, *Donne, diritto, diritti*.

le ragioni e le intenzioni di un libro dedicato al giusfemminismo e alle sue possibili implicazioni sul piano istituzionale.

Esso costituisce l'esito di un lavoro, non privo di fatica, di acquisizione degli strumenti e della sintassi per mettere in atto, concretamente, tali capacità, ossia, una verifica relativa al fatto di averle effettivamente acquisite.

L'idea di sfondo, come ha suggerito di recente Gianfrancesco Zanetti, è che queste capacità, queste abilità, non sono affatto moralmente neutrali e gettano luce su aspetti decisivi della condizione umana. Esse hanno a che fare con la nozione di *giustizia* e, al contempo, con quella di *vulnerabilità*⁸.

Non si tratta di un'idea nuova; come scrisse Jean-François Lyotard⁹, in un passaggio ripreso dalla prima autrice femminista che mi è capitato di leggere, Iris Marion Young:

Per noi il linguaggio è in primo luogo ed essenzialmente una persona che parla. Ma esistono giochi linguistici nei quali l'importante è ascoltare, nei quali la regola riguarda l'ascolto. Tale è il gioco della giustizia.¹⁰

Lo sguardo che scaturisce ha una specificità e consente esiti "imprevisti", così come "imprevisti" sono i soggetti che consente di riconoscere; il richiamo è a questo proposito, ovviamente, ai "soggetti imprevisi" di cui parlò per prima Carla Lonzi con l'intento di riscrivere le regole della grammatica delle relazioni umane, scardinando una lunghissima tradizione giuridica e politica.

Il riferimento metodologico è, più precisamente, alla *Feminist Standpoint Theory* di Susan Harding, posizione epistemologica da cui muove la critica alla pretesa oggettività del pensiero e del fare filosofia¹¹.

Lo sguardo basato sul genere, che lo prende sul serio, muove allora da un preciso "punto di vista" che può costituire un "privilegio

Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 1981.

8. GF. ZANETTI, *Riconoscimento e vulnerabilità. I cinque sensi come figure della vulnerabilità situata*, cit.

9. J. F. LYOTARD, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, Milano, 1984, pp. 71-72.

10. Mette a fuoco questo aspetto decisivo, I.M. YOUNG, *Le politiche della differenza* (1990), a cura di L. Ferrajoli, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 7, la quale mutua, appunto, il nesso giustizia-ascolto da Lyotard.

11. Cfr., sul punto, A. LENCI, A. CARNEVALE, *Il «sociale» della giustizia. Questioni di genere e questioni di riconoscimento*, Pensa Multimedia, Lecce, 2008, pp. 65-78.

epistemico”¹² e che è stato, peraltro, sancito in occasione della Quarta Conferenza mondiale sulla donna svoltasi a Pechino nel 1995. Dopo quella di Nairobi del 1985 (alla quale parteciparono per la prima volta, mediante la Conferenza alternativa del Forum delle Ong, 15.000 rappresentanti di organizzazioni non governative), questo evento è da più parti considerato l’atto di nascita di un “nuovo femminismo su scala internazionale e globale”.

Sulla base del più antico pregiudizio¹³, le donne nella tradizione occidentale¹⁴ – ma il discorso vale, in questo caso universalmente e concretamente, per ogni altra tradizione¹⁵ – sono state rappresentate dallo sguardo maschile – che è, a sua volta, uno sguardo determinato, ma che si pone come neutro e universale – non come soggetti universali, dunque non “in alto” dove sta per definizione l’universale, ma sempre situate in una collocazione particolare, uno spazio diverso, inferiore entro una rigida struttura gerarchica.

A supportare l’argomento dell’inferiorità naturale, secondo cui le donne sono giuridicamente incapaci, a causa della debolezza complessiva del loro corpo e della loro mente, è stata una «figura vaga e onnicomprensiva, buona per tutti gli usi, mutuata dalla tradizione giuridica romanistica»: il concetto, persistente, a lungo adottato per «accreditare sul piano teorico ogni tacito pregiudizio nei confronti delle donne», di *fragilitas sexus* o *infirmetas sexus* o *imbecillitas sexus*¹⁶.

12. Così ANNA LORETONI in *Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica*, Donzelli, Roma, 2014, p. 27. Il testo, che si snoda a partire da un approccio filosofico-politico attento ai profili giuridico-istituzionali, ha costituito, in queste pagine, un riferimento importante per un esercizio che, inversamente, prova a sviluppare un approccio filosofico-giuridico cimentandosi anche con la dimensione (e alcuni nodi teorici) della prassi politica. Per una discussione del metodo di Loretoni sia consentito rinviare alla mia nota di discussione *Traiettorie per un femminismo intersezionale*, in «La società degli individui», 58, 2017, pp. 75–79.

13. Per una recente e approfondita disamina si veda P. ERCOLANI, *Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio*, Marsilio, Venezia, 2016.

14. Per un’ampia ricostruzione, che accoglie la nozione di “genere” nel senso precisato da JOAN SCOTT (*Gender. A Useful Category of Historical Analysis*, in «American Historical Review», 5, 1986, pp. 1053–1075), si veda G. DUBY, M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne in Occidente*, Laterza, Roma–Bari, 1989.

15. Già Montesquieu osservava, nell’*Esprit des lois*, che la condizione della donna appariva una costante in tutte le società e che, nella varietà dei costumi e dei paesi, la sua subordinazione era l’unico elemento fisso. Lo “spirito delle leggi” che riguardava le donne, dovunque, era la necessità di contenerle, di reprimere, di controllare i loro istinti e i loro gusti.

16. M. GRAZIOSI, “*Fragilitas sexus*”. *Alle origini della costruzione giuridica dell’inferiorità*

Le lotte delle donne hanno progressivamente consentito di fare di questa posizione di inferiorità la leva per una visione diversa.

Da siffatta posizione, proprio per la sua particolarità e angolazione prospettica, si scorge il non visto, che assume la forma della relazione di discriminazione, oppressione, dominio, il rovescio dell'universalismo preteso neutro e neutrale: in termini più strettamente giusfilosofici, quello che potremmo definire il "rovescio dei diritti umani"¹⁷.

A partire da questa prospettiva le donne hanno messo in crisi gli schemi teoretici classici, i paradigmi della politica e del diritto, gli assetti sociali e giuridici, le forme di organizzazione dell'economia e della cultura, perché sono divenute, come ha affermato Anna Loretoni, *outsiders within*: hanno cioè acquisito una posizione ossimorica, *in e out* al tempo stesso, che «significa poter osservare le cose da più punti di vista, producendo un differente modo di conoscere il mondo»¹⁸.

Un tale approccio ha condotto in talune fasi fuori dalle istituzioni e lontano da una dimensione giuridica¹⁹. La riflessione di genere può, tuttavia, orientare un altro tipo di scelta: quella di non fuggire dalla "città" e dalle sue contraddizioni (per rifugiarsi in un mondo *altro, separato*), ma di stare al suo interno, ossia facendo i conti con le istituzioni, con la strutturazione degli ordinamenti, con le dinamiche e i conflitti della dimensione politica. In anni recenti si è così passati seguendo questo approccio dalle "questioni delle donne" alle "questioni di genere", sottolineando la necessità di politiche sistemiche e superando le concezioni meramente protezionistiche e di tutela del solo genere femminile.

delle donne, in N.M. FILIPPINI, T. PLEBANI, A. SCATTIGNO (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 2002, pp. 19–38.

17. Sia consentito in proposito rinviare al mio *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, con un dialogo con É. Balibar, DeriveApprodi, Roma, 2016.

18. Cfr. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 3.

19. La convinzione che il diritto sia una «realtà estranea alla donna», che sta alla base delle posizioni di rifiuto della dimensione del giuridico, ha caratterizzato fortemente il «femminismo della differenza» italiano degli anni Settanta. Emblematiche, in tal senso, le affermazioni contenute nell'*Introduzione* al primo volume, dedicato proprio al diritto, dell'opera *Lessico politico delle donne*, a cura di M. Fraire, 6 voll., Gulliver, Milano, 1978, pp. 5 ss. Sul punto, cfr. C. GIORGI, G. BONACCHI, *Due di diritto. Differenza sessuale e cittadinanza*, in A. PRITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata. Un'analisi interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 101–113, pp. 103–104.

Ciò implica il collocarsi nel campo di quella che Pierre Bourdieu definisce come «“lotta cognitiva” sul senso delle cose del mondo e in particolare delle realtà sessuali»²⁰. Una “lotta cognitiva” che non può esimersi dal cimentarsi con il sistema giuridico, con il diritto nella sua interezza, ma che impone un’analisi anche degli assetti culturali, sociali, politici, di ciò che ha precise ricadute sull’immaginario giuridico stesso, oltre che sulle aspettative e sui progetti di vita delle persone in carne ed ossa.

Quel che infatti ha determinato, per tantissimo tempo, l’accondiscendenza delle donne al dominio maschile – e alla grammatica della disparità e della gerarchia – è un processo pervasivo di educazione che ha a lungo comportato una forma di assoggettamento come “abdicazione di ogni volontà”²¹, un sistema culturale e simbolico al quale è stato assai (e ancora in parte è) difficile sottrarsi. Con le parole di Bourdieu: «La forza dell’ordine che da siffatto dominio deriva si misura in base alla constatazione che esso non deve giustificarsi, proprio perché si impone come neutro, naturale e perciò inevitabile»²², ossia come specifica modalità di “violenza simbolica”²³.

Si tratta di una forma di “violenza mite” che si istituisce attraverso l’adesione che chi è dominato non può non accordare al dominante allorché, «per pensare quella relazione, ha a disposizione solo gli strumenti concettuali che ha in comune con lui, cosicché gli schemi per valutare e valutarsi sono l’effetto di quella divisione, gerarchizzazione, classificazione»²⁴ che produce, mediante la discriminazione, il prodotto della dominazione. Esempio emblematico, a tal proposito, è la figura del *pater familias*, padre o marito che «ha avuto lunga-

20. P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 22.

21. Ivi, p. 23. Sulla questione dell’educazione e sul suo rilievo sia in termini di costruzione degli *habitus* sia in termini di loro “sovertimento” si veda, da ultimo, S. VANTIN, *Prospettive di genere: l’educazione da attività filantropica a diritto universale*, in «La società degli individui», 58, 2017, pp. 43–55.

22. *Ibid.* È la stessa lettura offerta da THEODOR W. ADORNO, laddove, nei *Minima moralia* (Einaudi, Torino, 1954), critica il passo di Nietzsche sulla donna: «di qui il perfido consiglio di non dimenticare la frusta: quando la donna è già l’effetto della frusta» (p. 89).

23. Cfr. P. BOURDIEU, J.C. PASSERON, *La riproduzione del sistema scolastico ovvero della conservazione dell’ordine culturale* (1970), Guaraldi, Rimini, 1972. Più in generale, sulla storia della violenza contro le donne, si veda da ultimo, S. FECCI, L. SCHETTINI (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV–XXI)*, Viella, Roma, 2017.

24. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 24.

mente il ruolo non solo di tutore ma anche di severo guardiano, alla cui giustizia domestica era di fatto affidato il compito della punizione di comportamenti che, ove fossero stati resi pubblici, avrebbero potuto pesare sull'onore dell'intera famiglia»²⁵. In questa logica si inscrivono le diverse fattispecie giuridiche del reato di adulterio, del delitto d'onore, dello *ius corrigendi*, segni tangibili della persistenza di disuguaglianze e discriminazioni fino a tempi recenti.

Se il concetto di *status*, ad esempio, sorto con il Codice Napoleonico nel 1804, attribuiva, per la prima volta, alle donne il ruolo di madri e mogli, di fatto stigmatizzandole e costringendole ad essere solo "soggetti-oggetti" del diritto di famiglia, il concetto bourdieusiano di *habitus* – inteso come l'introiezione delle strutture mentali in grado di posizionarsi all'interno dello spazio sociale²⁶, segnato dal rapporto tra dominati e dominanti – può essere adottato per segnalare quanto, di fatto, il diritto ricorra a forme di identitarismo stigmatizzanti nei confronti di tutte le differenze, a cominciare da quelle sessuali.

Nonostante risponda, comunque e in ogni caso, al bisogno classificatorio dell'ordine sociale e della sua traduzione nell'ordinamento giuridico, l'*habitus*, tuttavia, a differenza dello *status*, può assumere anche «una funzione conflittuale e generativa»²⁷.

25. M. GRAZIOSI, "Fragilitas sexus", cit., p. 20.

26. Come ha osservato Bruno Celano, l'*habitus* non costituisce un insieme di regole ma un complesso di azioni, credenze, modalità, «disposizioni acquisite» che si sono trasformate in "naturali" fissando culturalmente o incorporando la norma nel modo di procedere che si ritiene corretto (*Pre-convenzioni: un frammento dello sfondo*, in «Ragion pratica», 43, 2014, pp. 605–629). Per una ripresa di questo aspetto si veda S. POZZOLO, *Lo sguardo neutrale del diritto e le inspiegabili scelte delle donne. Riflessioni intorno a una sentenza della Cassazione*, cit.

27. Riprendo qui alcune considerazioni da A. SIMONE, *Bourdieu e il Femminismo giuridico. Note su P. Bourdieu, La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico* (a cura di C. Rinaldi, Armando, Roma, 2017), in «Atelier Femminismo giuridico-IAPh-Italia», luglio 2017: <http://www.iaphitalia.org/bourdieu-e-il-femminismo-giuridico-note-su-la-forza-del-diritto-elementi-per-una-sociologia-del-campo-giuridico-di-pierre-bourdieu-a-cura-di-cirus-rinaldi-armando-editore-pp-12/>, che riconduce le prospettive del femminismo giuridico «all'interno del variegato arcipelago dell'anti-formalismo». Tra i vari contributi, nella letteratura dichiaratamente giusfemminista, oltre a quelli di Catharine A. MacKinnon che saranno richiamati in diversi punti nei vari capitoli, richiamo quelli che, in forme diverse, hanno maggiormente influenzato la prospettiva qui elaborata: K.T. BARTLETT, *Feminist Legal Methods*, in «Harvard Law Review», 4, 1990, pp. 829–888; M.C. NUSSBAUM, *Sex and Social Justice*, Oxford University Press, New York, 1999; M.A. FINEMAN, N.S. THOMADSEN (eds.), *At the Boundaries of Law: Feminism and Legal Theory*, Routledge, New York, 1991; M.A. FINEMAN, *Gender and Law. Feminist Legal Theory's Role in New Legal*

Il giusfemminismo ha colto bene questo punto nodale. Per “giusfemminismo” intendo quella teoria femminista del diritto che «mira a svelare l’origine “sessista–maschile–sessuata” del diritto e a proporre una riarticolazione dell’impianto teorico e pratico che regge i concetti e gli strumenti giuridici in un’ottica inclusiva delle diverse soggettività»²⁸.

Preciso sin d’ora che utilizzerò prevalentemente l’espressione “giusfemminismo”, anziché quella pressoché interscambiabile di “femminismo giuridico”, poiché l’intento precipuo è quello di collocare la riflessione femminista sul diritto non tanto nell’alveo dell’articolatissimo dibattito sul femminismo quanto, piuttosto, nell’orizzonte di riflessione filosofico–giuridica: da questo punto di vista, le teorizzazioni e le prassi che ne scaturiscono paiono andare oltre i più consolidati filoni del “giusnaturalismo”, del “giuspositivismo” e anche del “giusrealismo” (per quanto con alcune interpretazioni di quest’ultimo il giusfemminismo intrattenga un significativo legame) e fornire le basi per un’operatività innovativa, oltre che su quello giurisprudenziale, sul piano legislativo e istituzionale, come si cercherà di mostrare nei capitoli di questo libro (in particolare nel secondo e nel terzo)²⁹.

Realism, in «Wisconsin Law Review», vol. 405, 2005, pp. 405–431; M.C. QUINN, *Feminist Legal Realism*, in «Harvard Journal of Law and Gender», 35, 2012, pp. 1–55. Al di fuori del contesto anglosassone, spunti molti utili sono contenuti anche in M.A. BARRÈRE UNZUETA, *Iusfeminismo y derecho antidiscriminatorio: hacia la igualdad por la discriminación*, in R.M. MESTRE I MESTRE (dir.), *Mujeres, derechos y ciudadanías*, Tirant lo Blanc, Valencia, 2008, pp. 45–72, e in D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Es@, Pesaro, 2004. Più in specifico, per quanto riguarda i riferimenti e i percorsi del giusfemminismo in Italia e la ricezione del più ampio dibattito internazionale, rinvio al capitolo I.

28. COSÌ ORSETTA GIOLO, *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture*, in TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 41–60. Prosegue poi l’autrice: «L’obiettivo di questo orientamento giusfilosofico, dunque, è quello di smascherare l’ipocrisia che sta alla base della presunta neutralità del materiale giuridico offrendo una costruzione teorica critica nei confronti di quella classica, più rispettosa delle differenze e più efficace nel riconoscimento dell’eguaglianza delle persone. Dunque, l’approccio giusfemminista si caratterizza per la sua radicalità – per taluni versi sovversiva – e per la sua forte carica “politica” e “normativa”, non solo perché propone una politica del diritto e una teoria normativa del diritto alternative a quella dominante, ma anche perché riqualifica la visione – fintamente neutra – propria del pensiero giuridico classico come una teoria del diritto – in verità – fortemente intrisa a sua volta di ideologia e politicità» (ivi, pp. 41–42).

29. Riprendo qui alcune considerazioni sviluppate in TH. CASADEI, *Postfazione. Itinerari della parità*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., p. 149, e frutto del dialogo con Susanna Pozzolo e con

È mediante siffatta prospettiva che, a mio avviso, è possibile mettere in questione efficacemente la struttura di relazioni – imperniata nella dimensione oscura e impenetrabile degli *habitus* – che il femminismo ha denominato come “patriarcato”, svelandone codici e modalità di reiterazione, ma non fermandosi tuttavia a quest’opera – pur essenziale – di decostruzione critica.

Tale prospettiva implica un sforzo che tenga insieme (ciò vale in chiave giusfilosofica ma, nei fatti, anche teorico-politica, come avviene per tutte le teorie critiche) un’analisi e un intento improntati al “realismo” e una propensione e un’intenzionalità “normative”.

Se sul piano teorico-politico, questa opzione si colloca al di là della dicotomia tra il classico realismo politico e le istanze della decostruzione per approdare ad un realismo “forte”, sul piano giusfilosofico³⁰, è possibile, attingendo per esempio alle riflessioni di Catharine A. MacKinnon, mirare ad un’analisi della realtà e dell’esperienza giuridica, delle norme e dei sistemi normativi (e delle loro ambivalenze e contraddizioni interne), strutturando, al contempo, ipotesi e indirizzi normativi in grado di modificare la realtà stessa³¹.

Questo tipo di approccio fa proprio il potenziale della critica, decisiva nel disvelare stereotipi, pregiudizi e occultamenti ma non si ferma all’opera di «decomposizione» del quadro d’insieme: esso ricerca pratiche e strumenti per muovere ad una sua «ricomposizione», misurando la sua efficacia nel mettere in atto la trasformazione del diritto, delle istituzioni e della realtà.

Quello che ne scaturisce è una forma di *realismo di genere* che non teme di misurarsi con le strutture politiche e giuridico-istituzionali, oltre che con quelle culturali, economiche e sociali.

Su siffatta «visione propulsiva del diritto»³², sul suo carattere istitutivo, sulla potenza creativa delle operazioni giuridiche rispetto alla realtà³³, fa perno la valorizzazione delle *potenzialità del giusfemminismo*

Orsetta Giolo.

30. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., pp. 20–22.

31. Sul rilievo delle posizioni di MacKinnon all’interno della teoria giuridica femminista, si sofferma BRIAN H. BIX, *Teoria del diritto. Idee e contesti* (2015), ed. it. a cura di A. Porciello, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 305–312.

32. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., Cfr., per una disamina delle potenzialità di tale approccio, pp. 81–89.

33. Nel senso indicato da YAN THOMAS, *Il valore delle cose* (2002), a cura di M. Spanò, con

che si cercherà di illustrare nel corso del primo capitolo, prestando attenzione anche al suo emergere, sul finire del secolo scorso, nel contesto del dibattito filosofico-giuridico italiano³⁴.

La sua «prospettività» è il frutto, oltre che dell'influenza di nuove concezioni di critica femminista al diritto, dell'«articolazione» e della «complessità del discorso sulla soggettività femminile»³⁵ e sul rapporto che questa intrattiene con le istituzioni.

Mettendo all'opera questo impianto è possibile cimentarsi, come si vedrà nel secondo capitolo, con la questione degli *stereotipi che strutturano le discriminazioni di genere*, ma anche intravedere le modalità con cui si generano altre forme di discriminazione, come suggerisce l'«approccio intersezionale» elaborato in maniera sistematica da Kimberlé Crenshaw in seno alla riflessione femminista e di recente approdato anche nel contesto italiano³⁶.

In tal senso questioni rimaste a lungo sullo sfondo – come la violenza domestica, le molestie sessuali, le discriminazioni nei luoghi di lavoro – sono divenute rilevanti entro gli spazi di *public reasoning* sulla cittadinanza e le sue configurazioni³⁷ ma anche, come si cercherà di mostrare, in contesti istituzionali; questo processo prende forma all'interno di una discussione che tende a valicare i confini degli stati nazionali per aprirsi alla dimensione “europea” (si pensi alla Carta di Nizza del 2000 o alla Convenzione di Istanbul del 2011) e “globale” (a cominciare dalla già menzionata Conferenza di Pechino del 1995) ma avendo, allo stesso tempo, di mira le condizioni e le pratiche “locali”, “comunitarie”, “territoriali”.

Un caso di studio, a questo riguardo, sarà la prima “legge quadro contro le discriminazioni di genere e per la parità” (2014) in Italia, maturata in un contesto istituzionale territoriale ma fortemente ra-

un saggio di G. Agamben, Quodlibet, Macerata, 2015.

34. Cfr., per un primo inquadramento, S. COLOMBO, *Femminismo giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, UTET, Torino, 1992, vol. VIII, pp. 247–252.

35. M.R. MARELLA, *Le donne*, in L. NIVARRA (a cura di), *Gli anni Settanta del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 341–398, p. 341.

36. Il dibattito italiano è, in larga misura, scaturito dalle riflessioni di KIMBERLÉ CRENSHAW, della quale si vedano *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 6, 1991, pp. 1241–1299 e la recentissima raccolta di *On Intersectionality: The Essential Writings of Kimberlé Crenshaw*, The New Press, New York, 2017.

37. Cfr. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 90.

dicato nello spazio giuridico europeo e nella più ampia dimensione internazionale. Si tratta di un esempio di quanto gli strumenti della riflessione giusfemminista, così come sviluppatasi in anni recenti, possano orientare la produzione normativa.

A questo proposito è possibile rilevare uno snodo centrale nel quadro dell'argomentazione complessiva condotta in queste pagine.

Le teoriche del giusfemminismo statunitensi hanno di solito preferito, allo strumento legislativo, la via giurisprudenziale, che opera notoriamente sui singoli casi, senza mirare a generalizzazioni³⁸. Nel contesto di un percorso evolutivo, tuttavia, in casi significativi alcune di loro (Catharine A. MacKinnon e Martha A. Fineman su tutte) sono giunte a combinare l'approccio critico con una teorizzazione dei diritti e una prospettiva filosofico-politica attenta agli assetti istituzionali, al fine di conciliare metodologia giuridica femminista e spinta riformatrice orientata in senso radicale e trasformativo³⁹.

Il fatto che alcuni percorsi nella direzione delle riforme possano partire dai livelli territoriali può costituire un antidoto al rischio di

38. Per la struttura del processo, ad un certo punto, ha optato anche il femminismo italiano della differenza, «nella convinzione che una significazione della differenza femminile nel diritto passi principalmente per le relazioni tra donne»: cfr. C. GIORGI, G. BONACCHI, *Due di diritto. Differenza sessuale e cittadinanza*, cit., p. 107.

39. Sono indicative, a tal riguardo, le parole di MacKinnon in un suo scritto della metà degli anni Ottanta: «L'obiettivo di questo approccio dissidente non è fare sì che le categorie giuridiche corrispondano allo stato delle cose e lo riconfermino, né elaborare norme che si adeguino alla realtà. Esso critica la realtà. Il suo compito non è formulare concetti astratti che producano risultati determinati in casi specifici. Il suo progetto è più sostanziale; più giurisprudenziale che astrattamente definitorio ed è per questa ragione che il discorso dominante ha difficoltà a dargli dignità come approccio alla dottrina e a considerarlo come un principio giuridico» (C.A. MACKINNON, *Differenza e dominio sulla discriminazione sessuale* [1984], in EAD., *Le donne sono umane*, a cura di A. Besussi, A. Facchi, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 36-37). Cfr., sul punto, O. GIOLO, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, Ospedaletto (PI), 2017. Tuttavia, come si cercherà di mostrare, la filosofa e giurista americana è venuta via via articolando il suo ragionamento, approdando ad una diversa concezione delle istituzioni, in funzione per così dire "promozionale". Un percorso analogo mi pare caratterizzi l'elaborazione di Fineman che nelle sue ultime opere è approdata all'idea di un «responsive State». Entrambe sembrano pertanto aver instaurato, come ha osservato LUCIA RE non mancando dal canto suo di rilevare anche alcuni possibili rischi, «un dialogo con la teoria dei diritti e con la filosofia politica attenta agli assetti giuridici e istituzionali, al fine di conciliare metodologia femminista e spinta riformatrice» (*Femminismi e diritti: un rapporto controverso*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO [a cura di], *Teorie critiche del diritto*, cit., pp. 179-205; la citazione è da p. 193).

“grandi narrazioni” o pretese sistemiche. Resta il fatto che, superando forme di «cittadinanza dimidiata, dimezzata, incompiuta, incompleta», l’esito può essere la realizzazione di una sorta di «cittadinanza plurale» (mutuando un’espressione di Tamar Pitch), ove spazio privato e spazio pubblico sono strettamente interconnessi come del resto hanno suggerito, in anni recenti, gli approcci ispirati al *gender mainstreaming* e volti alla *piena parità* tra donne e uomini⁴⁰.

Seguendo questo approccio, sarà possibile misurare la tenuta di una prospettiva di *democrazia paritaria* come progetto condiviso per l’intera società; ciò che costituisce – come si vedrà nel corso del terzo capitolo – un fecondo esito del patrimonio di lotte e rivendicazioni, ma anche di pratiche teoriche, da parte delle donne, da due secoli a questa parte.

Porre il tema di una «piena cittadinanza in ottica di genere» e argomentare a sostegno di una prospettiva di democrazia paritaria non significa limitarsi a porre – come da diverse parti si è invece teso ad evidenziare – una mera questione “di pari opportunità”⁴¹ (né tantomeno di “quote”), né rivendicare solo un accrescimento di *empowerment* femminile, come sembra suggerire un certo approccio femminista liberale e *liberal*, dal taglio esclusivamente “istituzionalistico”.

La democrazia paritaria, che può adottare «azioni positive» senza per questo esaurirsi (come sembrano volere le sue interpretazioni prevalenti) nella loro percentuale o quota di attuazione, consente di «ampliare lo sguardo» così da poter immaginare, seguendo gli «indizi del possibile», un «mutamento del piano complessivo – materiale e immateriale – dei sistemi democratici»⁴². Di fatto essa costituisce un progetto, imperniato su una *diversa idea di eguaglianza*, che si nutre delle acquisizioni delle diverse correnti del femminismo e che teoricamente, nel nostro paese, dichiara il suo debito rispetto alle formulazioni giusfilosofiche messe a punto da Letizia Gianformaggio

40. Cfr. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 88. Per una prima trattazione, in chiave giuridica, si vedano: M. FORTINO, *Parità dei sessi*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. XXXI: § 5, pp. 696–723; E. PALICI DI SUNI, *Parità di genere*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 2008, tomo II (L–Z), pp. 593–609 (aggiornato nel 2013).

41. Per un primo inquadramento si veda G. MONTELLA, *Pari opportunità*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 2008, tomo II (L–Z), pp. 585–593.

42. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 89.

e riprese da Tecla Mazzaresse e da Alessandra Facchi⁴³.

L'analisi può così svolgersi a vari livelli: dallo Stato nazionale – e dalle tensioni insite nella «cittadinanza dimezzata» che lo ha a lungo caratterizzato – si allarga allo spazio giuridico europeo fino ad arrivare al contesto internazionale. Infatti, per «cartografare» «sia le costanti della struttura del dominio, la gerarchia al vertice della quale sta la legge del Padre», che connota il patriarcato, «sia i meccanismi attraverso i quali essa si riproduce in forme inedite»⁴⁴, è necessario che l'ambito del pensiero si ampli e vada verso le reti globali, transnazionali e sovranazionali, non tralasciando – ma al contrario valorizzando – tanto nell'analisi dei problemi quanto nella ricerca e formulazione delle soluzioni, buone pratiche, nonché iniziative, indirizzi, linee-guida, provvedimenti, istituzionali e legislativi, che sorgono dal basso, *bottom-up*.

Assumere il genere come «prisma», oltre che come «lente di indagine», consente di vedere il funzionamento del diritto, oltre che la realtà, nei dettagli, come fa una lente, ma anche di vedere e concepire il diritto stesso e la dimensione istituzionale «in quanto dimensione intimamente sfaccettata»⁴⁵. Se la realtà che passa attraverso il prisma risulta sfaccettata, allo stesso modo lo sguardo che incontra la realtà attraverso il prisma del genere si sfaccetta, mostrando i diversi colori e le diverse movenze che la compongono. Di qui la scaturigine di quel diverso modo di osservare le forme e le pratiche del diritto di cui si faceva cenno nelle battute iniziali e che costituirà il filo rosso della

43. Cfr., rispettivamente, T. MAZZARESE, *Un monito a prendere sul serio l'eguaglianza*, in L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianze, donne e diritti*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 15–29. Per un ulteriore sviluppo, cfr. anche EAD., *Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove sfide e crisi dello Stato costituzionale di diritto*, in TH. CASADEI (a cura di), *Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni*, Diabasis, Reggio Emilia, 2008, pp. 206–231; A. FACCHI, *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in «About Gender – International Journal of Gender Studies», 1, 2012, pp. 118–150. Di quest'ultima si veda anche *Diritto e potere nel femminismo*, in G. BONGIOVANNI, G. PINO, C. ROVERSI (a cura di), *Che cosa è il diritto. Ontologie e concezioni del giuridico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 475–500. Sulla riflessione di GIANFORMAGGIO, si veda O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, Jovene, Napoli, 2016, in part., su eguaglianza/diseguaglianza, i contributi di C. Faralli, F. Poggi, D. Morondo Taramundi.

44. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. 97. Cfr. W.S. HESFORD, W. KOZOL (eds.), *Just Advocacy? Women's Human Rights, Transnational Feminisms, and the Politics of Representation*, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 2005.

45. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo*, cit., p. VII.

trattazione.

Questo “ampliamento”, che scaturisce dal genere considerato non come essenza quanto piuttosto come categoria critica e costruttiva, ha una portata inedita perché permette di vedere *dal margine* qualcosa che chi sta al centro non riesce a vedere, e che dunque rivoluziona al tempo stesso anche lo spazio del margine (il luogo dello spazio politico dove tradizionalmente stanno le donne): da spazio di privazione esso diventa, come hanno insegnato bell hooks e il femminismo *black*, «vantaggio epistemico», ambito che diviene, per effetto di un processo di ribaltamento, privilegiato⁴⁶.

Un vantaggio effettivo, quello generato, che permette di assumere la situazione reale delle donne reali come punto di interrogazione e smontaggio dell’apparato categoriale della politica e delle sue configurazioni giuridiche e, anche, di comprendere quanto i quesiti posti da quella che è stata a lungo definita *outsider jurisprudence* siano divenuti cruciali: centrali, a tal punto, da sfidare i paradigmi teorici consolidati, la forma stessa del diritto, nonché le forme tradizionali della politica. La discussione, sotto questo profilo, tende ad andare anche al di là della cerchia abituale degli addetti ai lavori e favorisce lo sviluppo di un “diverso senso comune giuridico”, nonché di un diverso “immaginario giuridico”.

Un esperimento in questa direzione viene messo in atto, nel corso del quarto capitolo, con specifico riguardo al *costituzionalismo*, al suo statuto attuale, ai suoi linguaggi, alle sue potenzialità con riferimento al presente e al futuro.

L’utilizzo del prisma del genere offre, in questo caso, la possibilità di leggere la realtà costituzionale in maniera più complessa e di comprendere come questa sia fatta, oltre che di antichi e nuovi dilemmi, anche di inedite sperimentazioni (quali quelle che vengono esaminate mediante la nuova Costituzione tunisina approvata nel 2014).

Si tratta di un percorso che arriva ad intersecare le più recenti – e controverse – questioni in tema di relazioni tra principi e carte costituzionali, di rapporti tra culture e istituzioni, di impostazioni rispetto a pratiche antichissime, come quelle delle violenze sessuali e domestiche, che hanno trovato, solo di recente, forme di contrasto con forza giuridica vincolante: il riferimento è qui alla Convenzione

46. Cfr. *ivi*, pp. VII–XI.

del Consiglio d'Europa “sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, conosciuta quale Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011 ed entrata in vigore per i primi Stati che l'hanno ratificata, pure in questo caso, nel 2014⁴⁷.

Nel corso dei capitoli, come si cercherà di mostrare, il genere – attivato entro la peculiare prospettiva giusfemminista – consente di cogliere nelle analisi del sistema giuridico e istituzionale l'importanza tanto dei fattori immateriali e simbolici quanto dei fattori materiali ed economici che stanno alla base di diseguaglianze, pratiche di dominazione e di violenza, discriminazioni (ossia di quella “grammatica della gerarchia e della disparità” che ha scandito, e spesso ancora scandisce, la vita di uomini e donne)⁴⁸. Queste ultime espressioni ricorrono proprio nel *Preambolo* della Convenzione di Istanbul: «la violenza contro le donne è una manifestazione dei *rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi*, che hanno portato alla *dominazione* sulle donne e alla *discriminazione* nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro emancipazione»⁴⁹.

Assumere la modalità critica che lo sguardo di genere permette, facendola reagire in maniera intersezionale con gli altri concetti propri degli studi critici sul soggetto (classe, razza, cultura, religione, ecc.), permette di comprendere con più profondità la complessità della posizione delle donne ma anche di altri soggetti che vivono condizioni di discriminazione (sovente sovrapposte: basti pensare alle condizioni di discriminazione, a un tempo di genere e di razza, che milioni di donne migranti vivono quotidianamente sulla propria pelle, anche all'interno dei sistemi democratici), e, più in generale, la condizione sociale dei soggetti vulnerabili del nostro tempo⁵⁰.

Mettere in risalto gli elementi unificanti della riflessione femminista, ricercando in questo (nelle diverse articolazioni) un nucleo di condivisione sul diritto, anziché enfatizzare le *coupsures*, le cesure, i

47. Significativa, nel percorso di firma, ratifica ed entrata in vigore del testo, è stata la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Unione Europea, il 13 giugno 2017.

48. Cfr. M. MESTER, *Lecod Women and Wicked Witches: A Study of the Dynamism of Male Domination*, Routledge, London, 1992.

49. I corsivi sono miei.

50. Utili in questa direzione le osservazioni di S. ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra “pretese di giustizia” e “pretese di diritto”*. Alcune considerazioni critiche, in «Politica del diritto», 2016, pp. 475–508.

tagli, le divaricazioni e i punti di rottura, così come argomentare a sostegno di un approccio che interpreta il diritto stesso come “vivente”, ricco di tensioni e, al contempo, potenzialmente produttivo (in una prospettiva *de jure condendo*, di statuizione delle regole), così come, ancora, immaginare uno sguardo di genere come prospettiva condivisa e spazio di incontro tra donne *nuove* e uomini *nuovi* (o, perfino, il femminismo come possibile “causa comune”), è indubbiamente frutto di un orientamento e di un posizionamento.

Aver cercato di metterlo in forma, profilandone dimensioni teoriche e possibili implicazioni giuridico-istituzionali, al fine di sottoporlo, a sua volta, a critica, ha rappresentato il costante obiettivo di queste pagine.

Ringraziamenti

Questo libro costituisce l'ideale e concreto sviluppo del lavoro che ha generato, grazie ad un dialogo a più voci, l'opera *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo* (pubblicata, a mia cura, dalla casa editrice Giappichelli di Torino nel 2015), collegata *ab origine* alle attività di riflessione, con uno sguardo alle implicazioni giuridiche, del "Laboratorio su discriminazioni, istituzioni e positive" (LABdi), e a quanto ne è seguito, nonché alle attività del "Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica".

La discussione che ne è scaturita in numerosi contesti, accademici e di dibattito pubblico e culturale, mi ha consentito di mettere a fuoco ulteriori aspetti che sono stati poi affrontati nei capitoli che compongono il volume.

Il primo capitolo costituisce una rielaborazione della *Postfazione, Itinerari del giusfemminismo*, che tiene conto, per così dire, dei *luoghi* in cui mi sono confrontato sui temi lì trattati e degli approfondimenti che ho potuto svolgere grazie a osservazioni, critiche, suggerimenti e proposte.

Per queste e altre occasioni di dialogo ringrazio Luana Maria Alagna, Rosa M. Amorevole, Claudia Atzori, Luca Baccelli, Raffaella Baccolini, Maria Cristina Barbieri, Fabrizio Battistelli, Desiree Bazzocchi, Barbara Giovanna Bello, Maria Giulia Bernardini, Vera Bessone, Francesco Bilotta, Ilaria Boiano, Patrizia Borsellino, Nadia Caraffi, Brunella Casalini, Anna Cavaliere, Daniela Ciani, Valentina Contadini, Ombretta Cortesi, Emilio D'Orazio, Mirella Dal Fiume, Corrado Del Bò, Marianna Esposito, Manuela Fabbri, Alessandra Facchi, Federica Falchi, Isabel Fanlo Cortés, Carla Faralli, Cristina Federici, Lucia Frasanni, Annalisa Furia, Nicoletta Giardini, Orsetta Giolo, Elisa Giovannetti, Alessandra Grompi, Donatella Guerini, Marisa Iannucci, Maria Laura Lanzillo, Giuliana Laschi, Manuela Liverani, Annamaria Loche, Anna Loretoni, Vittorina Maestroni, Letizia Mancini, Martina Marras, Valeria Marzocco, Roberta Mori, Mara Morini, Giuseppe Moscati, Piera Nobili, Paola Patuelli, Gian Piero Pedretti, Paola Persano, Maria Grazia Piscaglia, Francesca Poggi, Susanna Pozzolo, Lucia Re, Francesca Rescigno, Enrica Rigo, Elisa Rossi, Filippo Ruschi, Emilio Santoro, Alessandra Sciarba, Chiara Sgarbi, Nadia Somma, Barbara Spinelli, Rita Valducci, Veronica Valenti, Gabriella Valera, Annalisa Verza, Silvia Vida, Milli Virgilio, Giovanna Visani.

Le argomentazioni sviluppate nel secondo capitolo sono state illustrate, in una forma embrionale, nell'ambito del Convegno "Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano. Seconda edizione" organizzato il 14-15 gennaio 2016 presso l'Univ. di Milano Statale da Francesca Poggi, alla quale sono grato per l'invito e per lo spirito di confronto che ha saputo suscitare in quella occasione; una prima strutturazione delle idee presentate in quella sede è stata pubblicata all'interno del

forum “Questioni di genere nel diritto italiano vigente” (a cura di F. Poggi) sulla rivista «Notizie di Politeia» (124/2016).

Alcune considerazioni contenute nel terzo capitolo sono maturate grazie ad una relazione presentata al Convegno internazionale su “Democrazia radicale e politica dell’ordinario/ Radical Democracy and The Politics of the Ordinary” organizzato, il 26–27 settembre 2016, all’Univ. di Roma La Sapienza da Piergiorgio Donatelli. Oltre a quest’ultimo, ringrazio Sarin Marchetti, Caterina Botti, Mariano Croce, Sandra Laugier per gli spunti offerti in quell’occasione.

Il quarto capitolo trae origine da una relazione presentata nell’ambito del Convegno nazionale organizzato, il 17–18 novembre 2016, all’Univ. di Palermo da Aldo Schiavello e Giorgio Scichilone su “Costituzionalismo e futuro”. Oltre ai promotori, ringrazio Isabel Trujillo, che ha presieduto la sessione dedicata a “Costituzionalismo e questioni pubbliche”, Francesco Viola ed Emilio Santoro per le osservazioni alle mie riflessioni, nonché Luigi Ferrajoli, Elena Pariotti, Dario Castiglione, Tommaso E. Frosini per il più ampio confronto su problemi e prospettive del costituzionalismo in una chiave *multilevel*.

Altri momenti sono stati importanti per affrontare singole questioni trattate in alcune parti del volume.

Ho potuto svolgere alcune riflessioni sulla specificità del caso della Tunisia nel corso di due Seminari dedicati a “Un altro costituzionalismo? Le basi filosofiche e giuridico-politiche della Costituzione tunisina del 2014” e organizzati dal CRID — Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia il 4 e il 6 aprile 2017. Ringrazio Abdelhakim Bouchraa per aver contribuito all’ideazione di questi appuntamenti e per il suo intervento, nel corso del primo seminario, su “Le radici giusfilosofiche e il contesto storico”; ringrazio Imen Ben Mohamed, parlamentare e già componente dell’Assemblea costituente tunisina, e Orsetta Giolo, da anni impegnata nello studio dei percorsi del femminismo islamico, per il dialogo, nel corso del secondo seminario, su “Eguaglianza, laicità, parità tra i generi”.

Al confronto sviluppato con Maria Vittoria Ballestrero e con Maria del Carmen Barranco Avilés, a partire da Anna Kuliscioff e la questione della cittadinanza delle donne, durante un incontro del XXI ciclo del “Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica”, svoltosi il 28 marzo 2017, devo la messa a punto di alcune idee in tema di legislazione sociale relativa alla condizione femminile e alcuni parallelismi, nel più ampio contesto europeo, tra Italia e Spagna, nonché vari passaggi relativi all’ordinamento internazionale in tema di diritti sociali e donne. Carmen Barranco è stata, inoltre, interlocutrice costante durante un suo soggiorno di ricerca, di tre mesi, presso il nostro Dipartimento: la ringrazio per i suggerimenti e per lo scambio intellettuale che prosegue, sulla teoria giuridica femminista in relazione ai diritti umani, alla vulnerabilità, al costituzionalismo.

Sono grato poi a Gabriele Maestri, Anna Lisa Somma e al Centro Documentazione Donna di Modena per l’invito ad organizzare insieme la Giornata di studi del 30 marzo 2017 su “Il sessismo nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini; linguaggio, diritto, politica e società”, in cui ho coordinato una sessione dedicata

a “Il linguaggio tra diritto, politica e società”: è stata un’utilissima occasione per mettere ulteriormente a punto alcuni profili d’analisi sul tema del linguaggio in relazione al genere e, più in generale, sulla costruzione giuridica dei generi.

Altre occasioni di confronto sono state quelle promosse grazie al Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia su “La violenza contro le donne: dati statistici e amministrativi, analisi dei costi e azioni di *policies*” (29 novembre 2016) e su “Eguaglianza vs Discriminazioni di genere nel lavoro” (7 marzo 2017). Sono molto grato a Tindara Addabbo, nella sua veste di Presidente del CUG, per aver creato queste occasioni. Un ringraziamento devo anche al nuovo Presidente Alberto Tampieri, collega attento e sensibile al tema delle discriminazioni, per il dialogo che stiamo svolgendo anche in relazione ai temi dello sfruttamento del lavoro minorile.

Poter ragionare del tema delle discriminazioni, a partire da quelle di genere, a diretto confronto con alcune classi della scuola primaria e secondaria, “di ogni ordine e grado”, è stata una bella sfida e per questo sono molto grato a insegnanti e rappresentanti istituzionali, nonché di associazioni e Ong internazionali, che ancora credono nel ruolo cruciale delle istituzioni educative nel promuovere pratiche di educazione al rispetto e alle differenze.

Di estrema utilità è stato anche il dialogo che ho potuto svolgere, a partire dalle “basi filosofiche del costituzionalismo”, con studenti e studentesse nell’ambito del corso di Filosofia del diritto (M–Z) nell’aa. 2015–2016 e 2016–2017. Il dibattito generatosi in alcune lezioni mi ha permesso di cogliere l’impatto dei temi presi in esame dalle prospettive giusfemministe e, più generale, dal femminismo nelle sue diverse articolazioni.

Un incontro promosso dall’Associazione “Gruppo Donne e Giustizia” di Modena presso la Fondazione San Carlo, coordinato da Giovanna Zanolini, il 26 gennaio 2016, mi ha consentito di approfondire, in chiave giuridico–istituzionale, le implicazioni connesse al reato di femminicidio e, più in generale, ai crimini domestici, consentendomi al contempo di prendere in esame le situazioni di bambini e bambine che si ritrovano, in questi contesti, vittime.

Il “Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne”, coordinato da Orsetta Giolo e Lucia Re, è divenuto per me un luogo imprescindibile per il confronto sulle discriminazioni e il farne parte un autentico onore.

L’esperienza da poco avviata del “Gruppo di ricerca su Generi e Religioni” (GeR), coordinato a Modena con grande passione da Elisa Rossi, nell’ambito di una Convenzione che mette in rete diversi Atenei italiani, costituisce un nuovo stimolo di approfondimento, anche in terreni inediti.

Sono altresì grato al “Centro Documentazione Donna”, a Vittorina Maestroni, Natascia Corsini, Caterina Liotti, per avermi dato la possibilità di introdurre e coordinare, il 2 giugno 2016, le celebrazioni del 70° anniversario del voto alle donne in Italia organizzate insieme alle istituzioni modenesi.

Il Centro Documentazione Donna è, peraltro, un luogo per me ormai familiare: la cura che mette nell’aggiornamento bibliografico e nella promozione dei diritti delle donne è davvero esemplare. Al nostro dialogo si lega anche il progetto

“Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere”, nell’ambito del quale sono componente del Nucleo di valutazione di attività promosse da diverse realtà territoriali e associazioni in tema di *contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere*. A queste tematiche sono stati dedicati anche alcuni incontri, cui ho preso parte, della rassegna “Per un alfabeto della parità” (I edizione: 2016; II edizione: 2017).

Gli uffici della Biblioteca Giuridica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e chi vi opera, sono stati e sono altrettanto d’esempio nel reperimento, quasi quotidiano, di tutto ciò che attiene al recente dibattito, nazionale e internazionale, in tema di discriminazioni.

Alcuni degli argomenti di ricerca trattati nel volume si collegano direttamente a due progetti che mi consentono di affrontare temi e problemi in un ambiente ricco di stimoli e continuamente in movimento: si tratta del progetto PRIN 2015 “Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione” (coordinato da Baldassare Pastore), nell’ambito del quale l’unità di ricerca dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia di cui faccio parte si occupa, in specifico, di “vulnerabilità ed eguaglianza”, e del progetto EQUAL-IST, Horizon 2020 “Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research Institutions” (coordinato da Claudia Canali).

Non sarebbe possibile prendere parte a queste attività senza il supporto del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità che abbiamo istituito, dopo quasi quindici anni di studi e ricerche sulle discriminazioni, il 27 giugno 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di concerto con colleghi e colleghe dei Dipartimenti di Ingegneria “E. Ferrari” e di Economia “M. Biagi”.

Per questa nuova, intensissima, esperienza di impegno non posso far altro che ringraziare il Direttore del Centro, Gianfrancesco Zanetti (cui devo, oltre a tante altre cose, il mio iniziale interesse per il giusfemminismo a metà degli anni Novanta), i colleghi componenti della Giunta Tindara Addabbo e Michele Colajanni, nonché Francesco Belvisi, Simone Scagliarini, Claudia Canali, e, ancora, Alessandro Di Rosa, Manuela Tagliani, Matteo Zattoni.

Un ringraziamento particolare devo a Serena Vantin, che del CRID coordina le attività sul piano scientifico e organizzativo: questo libro deve molto alle sue ricerche e alla sua dedizione nell’affrontare tematiche controverse con equilibrio e lungimiranza, nonché alle nostre discussioni a partire dal pensiero di MacKinnon, originatesi nel mio corso di Teoria e prassi dei diritti umani e poi proseguite negli anni.

Sono grato a Piero Venturelli e a Gianmaria Zamagni, che accompagnano ogni mia impresa editoriale, a Marina Lalatta Costerbosa, Alessandra Facchi e Maria Laura Lanzillo che, in forme diverse, hanno seguito e sempre supportato, con benevolenza, la mia ostinazione nel cimentarmi con le “questioni di genere”, a Francisco Javier Ansuátegui Roig per alcuni importanti suggerimenti relativi a recenti fonti normative in cui il genere gioca un ruolo chiave.

Ringrazio Adriano Ballarini, Carla Faralli, Francesco Riccobono ed Eugenio Ripepe per aver accolto questo volume nella collana *Limina* da loro diretta.

Le ultimissime pagine di questo libro, e le prime, sono state scritte in prossimità della seconda edizione della “Summer School di Marsala”, dedicata al tema dell’Europa, cui ho preso parte con due lezioni ispirate da una prospettiva di genere, prestando specifica attenzione ai profili della sicurezza (*sociale*) e del dialogo (*interculturale*).

Averle potute discutere “a caldo” con i partecipanti e le partecipanti ha costituito un esercizio assai utile e per questo li ringrazio, unitamente agli organizzatori, Giorgio Scichilone e Luana Maria Alagna, e ad Orsetta Giolo interlocutrice preziosa anche in questa occasione.

Averle scritte in compagnia di mia figlia Caterina è stato certamente qualcosa di non previsto, ma un indizio della *bellezza del possibile che diviene realtà che cambia*.

A lei e a mia moglie Welia rivolgo un ringraziamento che ne raccoglie tanti, insieme alle scuse per aver violato i loro diritti per un’estate intera.

Il giusfemminismo

Uno sguardo “d’insieme”

1.1. La riflessione giusfemminista tra scenario internazionale e contesto italiano: una storia recente (e le sue potenzialità)

Il complesso di ricerche e di riflessioni sovente rubricato come “pensiero delle donne” — generato da concrete esperienze di rivendicazione di diritti, di impegno pubblico, di mobilitazione politica — ha non solo prodotto conoscenze importanti e trasformazioni sociali ma anche posto interrogativi cruciali ai saperi costituiti, agli ordinamenti giuridici vigenti, all’organizzazione socio-istituzionale e alle strutture di potere.

Una serie di interrogativi dunque ha sia sfidato tradizioni, abitudini e prassi consolidate, cornici di riferimento, più in generale visioni del mondo e della società, del diritto e della politica, dell’etica, sia riguardato, con sempre maggiore frequenza e intensità, anche la riflessione giusfilosofica: che cosa significa “genere” e di conseguenza “approccio di genere” (secondo le prospettive dei *Gender Studies* o *Women’s Studies*)¹; quale rapporto sussiste tra “genere” e “diritto”²;

1. Cfr. M.C. NUSSBAUM, *Coltivare l’umanità: i classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea* (1997), ediz. it. a cura di Gf. Zanetti, Carocci, Roma, 1999; il capitolo *Women’s Studies* mostra come il “prisma del genere” sia applicato in diverse materie – dalla biologia al diritto, dalla scienza politica all’economia – e come il nuovo sapere sulle donne abbia profondamente trasformato la formazione degli studenti e, più in generale, studi e organizzazione accademica.

2. Si vedano, nell’ambito degli studi italiani più recenti (anche per il loro utile intento manualistico), B. PEZZINI (a cura di), *Corso di analisi di genere e diritto antidiscriminatorio*, 2 voll., Bergamo University Press, Bergamo, 2012 (vol. I: *La costruzione del genere: norme e regole. Studi*; vol. II: *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*); S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, CEDAM, Padova, 2014, 2016²; F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, prefazione di L. Carlassare,

quali relazioni intercorrono tra “genere” e “diritti”³.

Si tratta di quesiti che rimandano ad una più ampia visione – dai contorni filosofico-politici⁴ ma pure etico-pratici – del femminismo e delle sue articolazioni (i cosiddetti “femminismi”⁵).

È alla luce delle intersezioni tra questi piani che è scaturita la possibilità di definire una serie di teorizzazioni femministe sul diritto, ossia di definire, più in specifico, le prospettive del giusfemminismo o femminismo giuridico.

Se in Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e nei paesi scandinavi la scienza giuridica femminista è ampiamente diffusa, elaborata, consolidata e nelle *Law School* sono frequentemente presenti corsi di *Feminist Jurisprudence*, *Feminist Legal Theory*, *Women’s Law*⁶, in Italia gli

Giappichelli, Torino, 2016. Su un altro versante si veda anche L. PALAZZANI, *Sex/gender. Gli equivoci dell’uguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2011. Come è noto è stata GAYLE RUBIN, nel 1975, a fornire una prima trattazione della coppia concettuale *sex/gender: The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex*, in R. REITER (ed. by), *Toward an Anthropology of Women*, Monthly Review, New York, 1975, pp. 157–210. Sulla complessità semantica del termine “gender” si vedano, più in generale (e per due contrapposte letture interpretative), L. BERNINI, *Uno spettro si aggira per l’Europa... Sugli usi e abusi del concetto di “gender”*, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 8, 2014, pp. 81–90 e L. PALAZZANI, L. NEPI (a cura di), *La questione gender: riflessioni filosofiche e giuridiche*, in «Studium. Rivista di vita e di cultura», 4, 2015, pp. 481–640.

3. L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, cit. Per alcune implicazioni in chiave sociale: cfr. S. PETILLI (a cura di), *Mutamento sociale, diritti, parità di genere*, LED, Milano, 2004.

4. W. KYMLICKA, *Il femminismo*, in ID., *Introduzione alla filosofia politica contemporanea* (1990), Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 262–319. Cfr. A.E. GALEOTTI, *Teorie politiche femministe*, in S. MAFFETTONI, S. VECA (a cura di), *Manuale di filosofia politica*, Donzelli, Roma, 1997, pp. 47–67.

5. Per una ricognizione in merito alla c.d. “ondate” del femminismo e alle molteplici ispirazioni che animano il dibattito femminista rinvio a A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Bruno Mondadori, Milano, 2002; C. ARRUZZA, L. CIRILLO, *Storia delle storie del femminismo*, Alegre, Roma, 2017. In una chiave filosofico-giuridica si vedano: F.E. OLSEN, *Feminist Legal Theory*, 2 voll., Aldershot, Dartmouth, 1995, e, per l’Italia, *I nuovi femminismi*, fascicolo monografico di «Ragion pratica», 2, 2011 (a cura di B. Pastore, O. Giolo), nonché D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Aras Edizioni, Pesaro, 2004, e A. VERZA, *Le correnti femministe. Il difficile equilibrio tra eguaglianza e differenza*, in G. CAMPESI, I. PUPOLIZIO, N. RIVA (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, 2009, pp. 257–296; L. RE, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche dei diritti*, cit., pp. 173–199.

6. Come ha osservato Lucia RE, «alla base del metodo proposto originariamente da autrici quali Martha Minow, Robin West e la stessa Ann Scales – che è stata la prima a usare

studi di genere – come ha segnalato Carla Faralli – hanno faticato ad istituzionalizzarsi specie in ambito giuridico⁷.

Nel settore disciplinare della filosofia del diritto sono state Letizia Gianformaggio e Tamar Pitch, negli anni Novanta, non solo ad introdurre alcune questioni e dibattiti ma anche ad elaborare vere e proprie teorie femministe, con particolare riguardo, rispettivamente, al rapporto tra eguaglianza e differenza⁸ e alle varie forme di normazione sul corpo femminile (aborto e nuove tecnologie riproduttive; violenza sessuale; rapporti familiari)⁹.

Negli stessi anni, quando il dibattito nordamericano è ormai penetrato nella discussione accademica, è un filosofo del diritto autorevole, nonché in dialogo con le due studiose menzionate, come Luigi Ferrajoli, a presentare al pubblico italiano, dopo alcuni studi sul tema della «differenza sessuale» e un confronto con le teorie del “femminismo della differenza” di ispirazione francese apparsi sulla rivista «Democrazia e Diritto»¹⁰, un testo importante che sin dal titolo delinea, lungo l’asse

il termine “feminist jurisprudence” (teoria del diritto femminista) – vi erano (e in gran parte ancora sono) la contestazione di ogni forma di “grand theory” e l’interesse per la vita concreta, per un discorso “esperienziale”. I testi a cui si riferisce Re sono, in particolare, M. MINOW, *Law Turning Outward*, in «Telos. Critical Theory of the Contemporary», vol. 73, 1987, pp. 79–100; R. WEST, *Jurisprudence and Gender*, in «The University of Chicago Law Review», 1, 1988, pp. 1–72; A. SCALES, *Towards a Feminist Jurisprudence*, in «Indiana Law Journal», 3, 1981, pp. 375–444.

7. C. FARALLI, *Women’s studies e filosofia del diritto*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2, 2012, pp. 297–312. Cfr. anche EAD., *Donne e diritti: un’introduzione storica*, in TH. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti*, cit., p. 13.

8. Si veda, L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne, diritto*, cit., e EAD., *Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, in part. la seconda parte.

9. T. PITCH, *Un diritto per due: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998; EAD., *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino, 2004. Si veda anche EAD., *Diritto e rovescio: studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1987.

10. L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell’uguaglianza*, in «Democrazia e Diritto», 2, 1993, pp. 49–73 (il fascicolo – dedicato al “Diritto sessuato” – contiene contributi, tra altri, di T. Pitch, L. Cigarini, M. Graziosi, H. Petersen, C.A. MacKinnon, M. Boccia, A. Cavarero); ID., *Il significato del principio di uguaglianza*, in «Democrazia e Diritto», 2–3, 1994, pp. 476–488. Entro questo contesto di discussione, originatosi presso il Centro per la Riforma dello Stato fondato da Pietro Ingrao, si veda anche il fascicolo n. 1 del 1996 (“La legge e il corpo”), ove nel dibattito sul tema “Corpo e soggettività” interviene L. GIANFORMAGGIO con il saggio *Correggere le disuguaglianze, valorizzare le differenze: superamento o rafforzamento dell’eguaglianza?* (pp. 53–72). Sulle pagine della rivista già con “Le nuove frontiere del diritto” (1988) era stata sviluppata questa attenzione ai temi più complessi e, all’epoca, nuovi per la riflessione femminista sul diritto: dall’eutanasia, alle nuove tecnologie

del genere, l'inedito orizzonte di confronto per la teoria giuridica e politica: *Le politiche della differenza* di Iris Marion Young¹¹.

L'elaborazione di Young nasce come risposta alle teorie normative sulla giustizia e si propone di superare la secca dicotomia tra *liberals* e *communitarians*, articolando – a partire da un orientamento radicale e pluralista¹² – i principi di pari dignità, rispetto, autonomia ed esaminando il «funzionamento patriarcale» della società organizzata sui due generi. Una via questa che, a partire da un orientamento *liberal*, segue anche Susan Moller Okin nei suoi studi sulla famiglia come contesto di giustizia e sul multiculturalismo¹³.

Sul finire degli anni Novanta si colloca anche un primo studio di inquadramento complessivo del pensiero femminista sul diritto ad opera di Alessandra Facchi: esso trova spazio all'interno di un manuale, significativamente intitolato *Filosofi del diritto contemporanei*¹⁴, e

riproduttive, dalla violenza sessuale all'aborto, dal "diritto leggero" ai limiti del diritto. Su questi temi cfr. anche U. GERHARD, *Femminismo e diritto: verso una concezione femminista e contestualizzata dell'eguaglianza*, in «Ragion pratica», 8, 1997, pp. 53–62. Di L. FERRAJOLI si veda anche *Differenza di genere e garanzie di uguaglianza*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997, pp. 93–100.

11. I.M. YOUNG, *Le politiche della differenza*, cit.

12. Sotto questo profilo la posizione di Young può essere avvicinata – come ha fatto opportunamente notare Claudia MANCINA (*Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 156–157) – a quella di Michael Walzer. Riconoscimento delle differenze, democrazia pluralista (e come tale conflittualista e cooperativa), giustificazione delle azioni positive a sostegno dei gruppi svantaggiati e discriminati delineano un preciso orizzonte filosofico-politico e giusfilosofico, nonché un'idea di comunità caratterizzata dal pluralismo dei gruppi. Su quest'ultimo punto, con particolare riferimento a Young, si veda G.F. ZANETTI, *Comunità*, in G.F. ZANETTI, M. LA TORRE, *Seminario di filosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001, pp. 116–121. Per un parallelismo tra Young e Walzer sia consentito rinviare a T.H. CASADEI, *Il sovversivismo dell'immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 25, 317, 336–337, 341–342, 436, 508 e a ID., *Ragionare, vedere, ascoltare: il paradigma razionalista e la critica sociale*, in «Filosofia politica», 3, 2006, pp. 469–486, in part. pp. 477–485.

13. S.M. OKIN, *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico* (1989), presentazione di G. Palombella, trad. it. di M.C. Pievatolo, Dedalo, Bari, 1999; EAD., *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton University Press, Princeton, 1999, trad. it., *Diritti delle donne e multiculturalismo*, a cura di A. Facchi, A. Besussi, Raffaello Cortina, Milano, 2007. Cfr. D. SATZ, R. REICH (eds.), *Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin*, Oxford University Press, Oxford, 2009. Per un approccio squisitamente giuridico si veda D. RHODE, *Justice and Gender. Sex Discrimination and the Law*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1989.

14. A. FACCHI, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang*

disegna un percorso che partendo dal “femminismo della differenza” di marca anglosassone di Carol Gilligan, passando dal “femminismo radicale” di Catharine A. MacKinnon e dal “femminismo liberale” della già menzionata Moller Okin¹⁵, giunge alla corrente femminista dei *Critical Legal Studies* (Frances E. Olsen) e alla nuova giurisprudenza sociologica elaborata dal femminismo della scuola scandinava (la *feminist sociological jurisprudence*) e, in particolare, da Tove Stang Dahl, docente di *Women’s Law* ad Oslo¹⁶. Un percorso di certo importante quello articolato da Facchi¹⁷ che, tuttavia, ancora incardina le riflessioni femministe come “nicchia” all’interno del più ampio orizzonte della discussione filosofico-giuridica internazionale, ormai egemonizzata dagli studi anglo-america.

È in questo stesso lasso di tempo che la filosofia del diritto allarga i suoi orizzonti e ambiti di indagine e si trova ad affrontare la sfida del multiculturalismo e quella bioetica, nonché le inedite frontiere determinate dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e digitali (il campo dell’informatica giuridica)¹⁸. In tale contesto – il dato è certamente rilevante – il femminismo giuridico o, comunque, la riflessione “al femminile”¹⁹ acquisisce una crescente centralità sino

Dahl, in GF. ZANETTI (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Raffaello Cortina, Milano, 1999, pp. 129–153.

15. Autrice, tra l’altro, di un seminale lavoro in cui il prisma del genere è adottato per esaminare le principali teorie politiche occidentali: cfr. S.M. OKIN, *Women in Western Political Thought*, Princeton University Press, Princeton, 1979. Un’operazione che si muove nella stessa direzione, con particolare riguardo ad alcuni autori classici, è quella di M.L. SHANLEY, C. PATEMAN (eds.), *Feminist Interpretations and Political Theory*, Polity press, Cambridge, 1991.

16. T. S. DAHL, *Women’s Law. An Introduction to Feminist Jurisprudence*, Norwegian University Press, Oslo, 1987.

17. ALESSANDRA FACCHI ha svolto un importante ruolo di diffusione delle teorie femministe di area anglosassone, curando le edizioni in italiano di alcune delle principali opere di Susan Moller Okin, Joan C. Tronto, Catharine A. MacKinnon. Tra i suoi più recenti contributi in materia si veda *A partire dall’eguaglianza: un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in «AG — About Gender. International Journal of Gender Studies», 1, 2012, pp. 118–150, che riprende in parte il testo pubblicato nel manuale curato da Zanetti nel 1999.

18. Una sintetica disamina di queste tre “nuove frontiere” per gli studi e il discorso filosofico-giuridici è contenuta in C. FARALLI, *La filosofia del diritto contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 77–94. Per una prima interpretazione dell’impatto dello sviluppo tecnologico sulla riflessione femminista si vedano gli scritti di Donna HARAWAY: *Manifesto cyborg* (1991), Feltrinelli, Milano, 1995.

19. Come suggerisce Patrizia BORSELLINO: *Una bioetica non femminista, ma attenta ai diritti delle donne*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 117–128.

ad imporsi come interlocutore da prendere per lo meno sul serio se si affrontano le problematiche attinenti a questi ambiti, peraltro non solo teorici ma di forte impatto sulla vita pubblica, le istituzioni, le relazioni umane.

Sul primo versante, ad emergere come questione-chiave è quella del *riconoscimento*, cresciuta a tal punto da divenire uno dei principali nodi dell'agenda politica dei paesi democratici, dove l'indebolirsi delle forme tradizionali di cittadinanza – basate sullo stato-nazione, quando non sulla filiazione etnica – ha aperto le porte a numerosi e non sempre pacifici conflitti sull'*identità*, come hanno mostrato molto bene le ricerche di Nancy Fraser²⁰: entro il paradigma delle teorie della giustizia i «conflitti distributivi» sono stati affiancati dai «conflitti identitari». Il richiamo dell'identità di gruppo – e su questo si registrano alcune convergenze tra comunitarismo e talune posizioni del femminismo²¹ – rifiuta ogni pretesa di neutralità e di astratto universalismo che metta in ombra le diverse identità. Le questioni del multiculturalismo – affrontate nel celebre dibattito tra Charles Taylor e Jürgen Habermas²², nonché da Michael Walzer, Joseph Raz e, mediante una concettualizzazione del riconoscimento intermedia tra il liberalismo e il comunitarismo, da Axel Honneth²³ – generano nuovi interrogativi, a cominciare da quello, in questa sede assai rilevante, se le donne effettivamente siano “un gruppo” (un gruppo sociale presunto subordinato e discriminato dalle regole vigenti)²⁴.

20. N. FRASER, A. HONNETH, *Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia filosofico-politica*, Meltemi, Roma, 2007. Cfr. anche, della stessa FRASER, *Unruly Practice. Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1991 e, da ultimo, *Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato di Stato alla crisi neoliberalista* (2013), ombre corte, Verona, 2014.

21. Per una sintesi dei rapporti tra teorie femministe e teorie comunitarie si veda E. FRASER, *Féminisme et communautarisme*, in «Pouvoirs. Revue française d'études constitutionnelles et politiques», 82, 1997, pp. 17-34.

22. J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 1998. Per una discussione dell'opera e del dibattito che ne è seguito sia consentito rinviare a TH. CASADEI, *Proposte di lettura*, in M. MARTINELLI (a cura di), *Immagini del passaggio*, «arcipelago», Fara, Santarcangelo di Romagna (RN), 1998, pp. 71-73.

23. A. HONNETH, *Lotta per il riconoscimento* (1992), Il Saggiatore, Milano, 2002.

24. Per un quadro d'insieme di questo dibattito e delle sue ripercussioni in ambito femminista si veda C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 141-153 (“La lotta per il riconoscimento”); nonché, per una critica a questa idea delle donne come “gruppo”, che rischia di rappresentarle come ciò che non sono, ovvero “una minoranza”, T. PITCH, *I diritti*

Per quanto riguarda il secondo versante, la bioetica ha costituito un decisivo terreno di applicazione della riflessione delle donne, a partire dagli anni Settanta sino alla specifica configurazione assunta da tale disciplina negli anni Duemila. Dai dilemmi dell'aborto – su cui si sono cimentate, con elaborati argomenti normativi, studiose come Judith J. Thomson²⁵ – ai «nuovi modi di nascere»²⁶, resi possibili dalle tecnologie riproduttive, le questioni relative alla maternità e alla procreazione, ovvero al *corpo*, hanno mostrato quanto sia imprescindibile la “voce morale delle donne” nel dibattito bioetico su diritto e vita (tra altri, ne sono un esempio, nello scenario internazionale, gli studi di Rosemarie Tong²⁷, e in Italia quelli di Laura Palazzani, vice presidente del Comitato Nazionale di Bioetica²⁸), da qualche tempo ulteriormente articolatosi tramite gli approcci biogiuridici e biopolitici²⁹.

fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, cit., p. 73, p. 121.

25. J.J. THOMSON, *Una difesa dell'aborto* (1971), in G. FERRANTI, S. MAFFETTONI (a cura di), *Introduzione alla bioetica*, Liguori, Napoli, 1992, pp. 3–24, ove viene sviluppata una delle più note argomentazioni in difesa dell'aborto, condotte dal punto di vista del «conflitto di diritti»: il cosiddetto “argomento del violinista”. Lo scenario è il seguente: una mattina ci svegliamo in un ospedale e ci ritroviamo collegati al sistema circolatorio di un famoso violinista malato perché i nostri reni servono a depurare il suo sangue. Scollegarsi significa ucciderlo. La sua insufficienza renale sarà guarita in nove mesi. Il violinista è una persona e gode del diritto alla vita. Noi abbiamo il diritto di scegliere di andarcene, ma la nostra scelta ucciderebbe il violinista. “Aspettate solo nove mesi e poi potrete scollegarvi”, ci sentiamo ripetere. Il diritto alla vita del violinista è più forte del nostro diritto di scelta? Se allo scenario suddetto si aggiunge un pericolo per la nostra salute o per la nostra stessa vita come effetto del collegamento ai reni del violinista (e quindi il conflitto diventa tra il diritto della madre alla vita e il diritto dell'embrione alla vita), è più difficile giustificare il dovere morale di rimanere collegati al violinista. Tale conflitto metterebbe così in luce, questo l'intento di Thomson, la fallacia della pretesa di inferire la condanna dell'aborto dalla personalità dell'embrione e la complessità del diritto alla vita.

26. Assai utile, a questo proposito, l'antologia C. FARALLI, C. CORTESI (a cura di), *Nuove maternità. Riflessioni bioetiche al femminile*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005, che raccoglie contributi di S. Dodds, A. Donchin, S. Gibson, H.L. Nelson, M.B. Mahowald, S. Sherwin, R. Tong.

27. R. TONG, *Feminist Approaches to Bioethics: Theoretical Reflections and Practical Applications*, Westview Press, Oxford, Boulder, 1997.

28. Si veda, a titolo esemplificativo, L. PALAZZANI (a cura di), *La bioetica e la differenza di genere*, Studium, Roma, 2007.

29. In una letteratura in espansione, si vedano (anche a delineare i diversi presupposti filosofici e ideologici), L. PALAZZANI, *Introduzione alla biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2002; M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2007; C. FARALLI, *Bioetica e biodiritto: problemi, casi e materiali*, Giappichelli, Torino, 2010; S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a

In questo contesto emerge un'originale concezione del pensiero femminista, ossia l'*etica della cura* nei suoi diversi profili, come attestano i percorsi – in dialogo con le tesi della “capostipite” Gilligan ma anche con quelle di Elizabeth H. Wolgast³⁰ – di studiose come Joan C. Tronto³¹ ed Eva F. Kittay³², nonché, per certi versi, di Martha C. Nussbaum.

Si aprono così nuovi interrogativi, che attengono alle relazioni all'interno della famiglia, ambito al quale deve estendersi il raggio d'azione di ogni riflessione sulla giustizia (come suggeriscono Moller Okin e Nussbaum³³), ma pure agli orizzonti delle politiche pubbliche: perché la cura è stata e viene tuttora svalutata? La cura è un fenomeno di genere o è legata più complessivamente alla struttura socio-economica della società? Quale rapporto sussiste tra cura e assetti istituzionali? Sotto la lente d'indagine, e a questo riguardo è assai rilevante l'interpretazione del femminismo di Kittay³⁴, vengono

cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2010; F. LUCREZI, F. MANCUSO (a cura di), *Diritto e vita: biodiritto, bioetica, biopolitica*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010; A. PUTINO, *I corpi di mezzo: biopolitica, differenza tra i sessi, governo della specie*, ombre corte, Verona, 2011; F. D'AGOSTINO, *Bioetica e biopolitica: ventuno voci fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2011; ID. (a cura di), *Biogiuridica cattolica*, Aracne, Roma, 2014; L. PALAZZANI (a cura di), *Verso la salute perfetta: enhancement tra bioetica e biodiritto*, Studium, Roma, 2014; L. FERRARO et al. (a cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Mimesis, Milano–Udine, 2016.

30. E.H. WOLGAST, *Equality and the Rights of Women*, Cornell University Press, Ithaca, 1980; EAD., *La grammatica della giustizia* (1987), Editori Riuniti, Roma, 1991. Per un'analisi simpatetica del suo pensiero: A. FUCI, *Sulle orme di Elizabeth Wolgast: tra atomismo e antiatomismo*, Nuova cultura, Roma, 2012.

31. J.C. TRONTO, *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura* (1993), a cura di A. Facchi, presentazione e traduzione di N. Riva, Diabasis, Reggio Emilia, 2006; si veda, anche, per le specifiche implicazioni filosofico-giuridiche dell'etica della cura: J.C. TRONTO, J.A. WHITE, *Political Practices of Care: Needs and Rights*, in «Ratio Juris», 4, 2004, pp. 425–453. Cfr., infine, l'intervista *La competenza della cura*, in «Una Città», n. 149, giugno/luglio 2007, pp. 18–19.

32. E.F. KITTAY, *La cura dell'amore. Donne, uguaglianza, dipendenza* (1999), Vita e Pensiero, Milano, 2010; EAD., *The Ethics of Care, Dependence, and Disability*, in «Ratio Juris», 1, 2011, pp. 49–58. Cfr., anche, l'intervista *L'inevitabile dipendenza*, in «Una Città», n. 175, giugno 2010, pp. 33–36.

33. S. MOLLER OKIN, *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico*, cit.; M. NUSSBAUM, *Sex and Social Justice*, Oxford University Press, New York, 1999, in part. pp. 63–67.

34. E.F. KITTAY, E.K. FEDER (eds.), *The Subject of Care: Feminist Perspectives on Dependency*, Rowman & Littlefield, Lanham–Boulder–New York–Oxford, 2002. Cfr. anche M.A. FINEMAN, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, The New Press, New York–London, 2004.

poste le situazioni di estrema dipendenza che riguardano, nei contesti familiari, bambini piccoli da accudire, anziani, persone con disabilità³⁵.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’etica della cura si interseca così con i *Disability Studies* e la «pratica della cura» diviene un nodo rilevante, oltre che per le discipline pedagogiche³⁶, anche per la riflessione filosofico-giuridica, nonché più in generale per la concezione delle istituzioni e della democrazia³⁷, sino ad estendersi perfino alle relazioni internazionali, come mostra l’itinerario di Virginia Held³⁸.

Il quadro è andato così ulteriormente articolandosi, a partire da questo rilievo del *soggetto* che richiede riconoscimento nelle diverse sfere sociali³⁹, aprendo un nuovo spazio di riflessione attorno alle nozioni di *discriminazione* e, con riguardo all’ambito legislativo e giurisprudenziale, alla definizione di un vero e proprio *diritto antidiscriminatorio*⁴⁰.

35. Cfr., per un primo inquadramento nel dibattito italiano, P. RONFANI, *L’eguaglianza nelle relazioni familiari: cultura giuridica e strategie femministe*, in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 253–267.

36. Cfr. L. MORTARI, *La pratica della cura*, Paravia–Bruno Mondadori, Milano, 2006; M. DURST, *Filosofia dell’educazione*, Bruno Mondadori, Milano, 2010, in part. la parte III (pp. 139–210). Di quest’ultima si vedano anche le voci *Femminismo* e *Gender/genere* nel *Dizionario filosofico*, Treccani, IEI, Roma, 2008, rispettivamente alle pp. 353–355, 402–404 e, con S. SABELLI (a cura di), *Questioni di genere. Tra vecchi e nuovi pregiudizi e nuove o presunte libertà*, ETS, Pisa, 2013.

37. J.C. TRONTO, *Caring Democracy: Markets, Equality and Justice*, New York University Press, New York–London, 2013; EAD., *Cura e politica democratica. Alcune premesse fondamentali*, in «La società degli individui», 38, 2010, pp. 34–43. Cfr., per alcune embrionali formulazioni, B.M. FISCHER, J.C. TRONTO, *Toward a Feminist Theory of Care*, in E.K. ABEL, M.K. NELSON (eds.), *Circles of Care*, State University of New York Press, Albany, 1990, pp. 36–54.

38. V. HELD, *Care and Justice in the Global Context*, in «Ratio Juris», 2, 2004, pp. 141–155; EAD., *The Ethics of Care. Personal, Political, and Global*, Oxford University Press, Oxford–New York, 2007. Su quest’autrice – a cui si deve anche *Etica femminista. Trasformazioni della coscienza e famiglia post-patriarcale* (1993), Feltrinelli, Milano, 1997 – si veda A. GROMPI, *La cura presa sul serio: proposte e scenari per una pratica della cura*, «La società degli individui», 2, 2010, pp. 181–185.

39. Cfr., B. PASTORE, *Questioni di genere e condizione umana*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma, 2015, pp. 21–30; e, da ultimo, G.F. ZANETTI, *Riconoscimento e vulnerabilità*, cit.

40. Tra i molti esempi vale la pena richiamare in questa sede quelli contenuti nell’*Handbook on European non-discrimination Law*, redatto dalla Corte europea dei diritti umani in collaborazione con FRA (“European Union Agency for Fundamental Rights”), 2011, in part. l’elenco di *case law* alle pp. 135–143. Cfr. M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale*, Giuffrè, Milano, 2007; A. LORENZETTI, *Il*

Sotto questo punto di vista, la prospettiva di analisi critica dei modelli dominanti ha contribuito a mettere a fuoco le diverse forme di discriminazione⁴¹ e a fare i conti non soltanto con le differenze di genere ma anche con le differenze tra donne stesse. Si è fatta strada l'idea che evitare attitudini assimilatorie richiede di non ignorare le differenze di classe, di religione, di origine e dunque di non assumere come “punto di vista delle donne” quello della donna bianca, occidentale, eterosessuale, di classe media, laica o di religione cristiana: profili su cui il femminismo nero ed etnico – si pensi alle riflessioni di bell hooks (pseudonimo di Gloria Jean Watkins)⁴² – quello islamico/musulmano e quello lesbico hanno offerto affilati interventi, generando processi di «moltiplicazione» e «internazionalizzazione»

Diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. PEZZINI (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, cit., pp. 101–131; S. SALARDI, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici*, Giappichelli, Torino, 2015. Cfr. pure M. ÁNGELES BARRÈRE UNZUETA, *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo. Il principio d'uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura giuridica*, in «Ragion pratica», 2, 2004, pp. 363–380. Della stessa si veda anche *Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres*, Civitas, Madrid, 1997. Si veda, infine, D. HELLMAN, S. MOREAU, *Philosophical Foundations of Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

41. Si tratta di questioni ampiamente indagate nella letteratura e nelle battaglie dei movimenti delle donne, i quali mirano a dar voce alle differenti esperienze esistenziali e a non sottovalutare quanto, su queste, incidano altri fattori oltre al genere (*gender*), come la condizione sociale (*class*) o l'appartenenza culturale (*race*). Ad alcune di queste problematiche sono state dedicate le attività formative e di ricerca del “LABdi – Laboratorio su forme di discriminazione, istituzioni e azioni positive”, sugli esiti del quale sia consentito rinviare a TH. CASADEI (a cura di), *Lessico delle discriminazioni. Società, diritto, istituzioni*, Diabasis, Reggio Emilia, 2008. Per un spaccato del rapporto tra diversità e diritti umani e sulle molteplici forme della discriminazione che possono determinarsi nei confronti delle donne (ma anche nei confronti delle persone con disabilità o con riguardo all'orientamento sessuale) si veda il fascicolo n. 36 del 2011 di «Ragion pratica» (a cura di P. Denaro, M. Starita). Cfr., anche, M.M. FEREE, E.J. HALL, *Rethinking Stratification from a Feminist Perspective: Gender, Race and Class in Mainstream Textbooks*, in «American Sociological Review», 3, 1996, pp. 929–950.

42. BELL HOOKS, *Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale* (1984), Feltrinelli, Milano, 1998. Per una recente trattazione d'insieme si veda C. ARRUZZA, L. CIRILLO, *Storia delle storie del femminismo*, cit., pp. 112–116, dove, da un lato, si ricostruiscono le radici nelle esperienze del movimento operaio americano della prima metà del XX secolo, dall'altro se ne mostrano le peculiarità teoriche mediante la figura di Angela Davis (p. 115). Fu il femminismo nero di orientamento marxista, sostengono le autrici, a mostrare per primo come l'adozione di un universalismo astratto finisca per rendere universale un particolare, ovvero le condizioni di vita della donna occidentale bianca e di classe media. Cfr. anche M. SCAMARDO, *Dai corpi ai simboli. Self-definition ed empowerment nel pensiero femminista di Patricia Hill Collins*, in *Critiche di genere*, cit., pp. 125–138.

del pensiero femminista stesso ancora oggi in corso di sviluppo⁴³.

Di qui il dipanarsi di nuovi plessi problematici e lo sviluppo di nuove metodiche argomentative: come si strutturano le discriminazioni? Quali sono gli stereotipi e i pregiudizi che le generano? La discriminazione di genere ha un particolare *status*, è diversa da tutte le altre? Come si contrastano le prassi e gli atti discriminatori? È lo strumento delle «azioni positive» e la «politica delle quote» una via giusta ed efficace? Che ruolo svolge il diritto?

Quelli menzionati sono alcuni dei principali interrogativi che emergono da un dibattito che a partire da specifici settori – si pensi a quello del lavoro – tende ad estendersi anche all’ambito della politica e delle istituzioni⁴⁴ e che tuttora non solo caratterizza – o non più esclusivamente – la riflessione femminista ma coinvolge, anche mediante il complesso strutturarsi di uno “spazio giuridico europeo”⁴⁵, la discussione pubblica in generale.

Come si vedrà nel corso del prossimo capitolo, molteplici sono le modalità di affrontare il tema delle discriminazioni e degli stereotipi su cui esse si basano e molteplici sono i percorsi di azione che, sempre più

43. Cfr. per una illustrazione dei principali percorsi: F. RESTAINO, *Il pensiero femminista. Un percorso possibile*, in A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe*, cit., pp. 54–63 (in particolare sul femminismo etnico e nero e sul femminismo lesbico). Sul femminismo lesbico, del quale sono tra le prime esponenti Adrienne Rich e Monique Wittig, si può vedere ora L. BORGHI, F. MANIERI, A. PIRRI (a cura di), *Le cinque giornate lesbiche in teoria*, Ediesse, Roma, 2011. Peculiare è poi l’itinerario di AUDRE LORDE – femminista lesbica nera – che intersecando la *Critical Race Theory* con l’approccio *queer* invita ad abitare «la casa della differenza» onde esaltare le differenze trasformandole in strumenti di contrasto dell’ordine simbolico dominante («perché non saranno mai gli strumenti del padrone a smantellare la casa del padrone»: *Sister Outsider: Essays and Speeches*, The Crossing Press, Freedom, 1984, p. 112).

44. B. BECCALLI (a cura di), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999. Cfr. F. RIGOTTI, *Una discussione sulla discriminazione, le quote e la giustizia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2000, pp. 239–245; A. BESUSSI, *L’ideale antidiscriminatorio e la difesa dell’individualità con riferimento alla discriminazione delle donne*, in TH. CASADEI (a cura di), *Lessico delle discriminazioni*, cit., pp. 109–123.

45. Si vedano, in proposito, F. DI SARCINA, *L’Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957–2007)*, Bologna, Il Mulino, 2010, e A. DONÀ, *Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*, Laterza, Roma–Bari, 2007. In precedenza: A. DEL RE, *Il genere delle politiche sociali in Europa (1960–1990)*, introduzione di A. Gautier, J. Heinen, CEDAM, Padova, 1993; EAD., J. HEINEN (a cura di), *Quale cittadinanza per le donne? La crisi dello Stato sociale e della rappresentanza politica in Europa*, FrancoAngeli, Milano, 1996.

frequentemente, presuppongono interventi di carattere *istituzionale e legislativo*, oltre che l'eventuale ricorso al piano giudiziario⁴⁶.

In questo scenario, la domanda su quanto sia efficace e utile o quanto inutile, inopportuno, incongruo o addirittura dannoso, il discorso giuridico quale ambito di affermazione della soggettività femminile diviene la reale posta in gioco⁴⁷. E lo diviene a partire da una nuova consapevolezza sedimentatasi piuttosto di recente anche in Italia, con riferimento, per esempio, al tema della violenza contro le donne e del femminicidio⁴⁸; si tratta di problematiche che rinviano al rapporto tra *vulnerabilità e diritti umani*⁴⁹ di cui la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 – ratificata nel nostro paese il 27 giugno 2013 – costituisce un importante esito sul piano giuridico, oltre che internazionale⁵⁰.

Sotto il profilo teorico pare delinearci, in maniera sempre più nitida, il bisogno di una riflessione che permetta alle donne di emergere come *soggettività politica* – e nel caso del giusfemminismo, anche come specifica e riconosciuta *soggettività giuridica*⁵¹ – senza cadere, tuttavia,

46. Con riferimento alle posizioni del femminismo italiano si veda T. PITCH, *Un diritto per due*, cit., cap. V.

47. La tendenza alla rivalutazione del ruolo del diritto e delle sue modalità di intervento, nonché l'obiettivo di costruire un diritto in grado di tradurre nel proprio linguaggio e modalità l'identità femminile era già stata testimoniata dal fascicolo n. 8 di «Ragion pratica» dal titolo *Femminismo: diritti e identità*, curato, nel 1997, da due studiose purtroppo prematuramente scomparse: Letizia Gianformaggio e Mariangela Ripoli.

48. M.R. COCCHIARA (a cura di), *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Giuffrè, Milano, 2014; A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata: un'analisi multidisciplinare*, cit.; S. VACCARO (a cura di), *Violenza di genere: saperi contro*, Mimesis, Milano–Udine, 2016; L. NEPI, *Violenza sessuale e soggettività sessuata*, Giappichelli, Torino, 2017. Cfr., anche, A. LORENZETTI, *Le donne*, in P. CENDON, S. ROSSI (a cura di), *I nuovi danni alla persona*, Aracne, Roma, 2014, pp. 509–58.

49. Ne è testimonianza O. GIOLO: *Le “periferie” del patriarcato. L'uguaglianza, i diritti umani e le donne*, in TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 119–142. Per una dettagliata panoramica si veda D. OTTO (ed. by), *Gender Issues and Human Rights*, 3 voll., Edward Elgar, Cheltenham, Northampton MA, 2013.

50. Cfr. P. PAROLARI, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 14, 2014, pp. 859–890; S. DI VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, Milano–Udine, 2016; F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, 2017, pp. 51–75.

51. A questo mira il Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne sorto nel 2011, a partire dall'idea di un mondo accademico più aperto e in relazione con la società. Per una presentazione del gruppo cfr. B. CASALINI, I. FANLO CORTÉS, O. GIOLO, M. GIOVANNETTI, S. GUGLIELMI, D. MORONDO TARAMUNDI, P. PERSANO, K.

nella rappresentazione di una identità femminile «essenzializzata», serialmente determinata, uniforme e condivisa da tutte le donne: un rischio questo ben descritto, per esempio, da una studiosa femminista della nuova generazione come Jill Marshall⁵².

In realtà, il pluralismo esistenziale e l'impossibilità di individuare un unico “soggetto donna” da contrapporre ad un altrettanto fittizio “soggetto uomo”, sono temi cari al femminismo contemporaneo⁵³. Ancor di più, la consapevolezza del pericolo di cadere nell'ideologia essenzialista è tale che esso ha dato vita a nozioni nuove, come quella di «intersezionalità» (introdotta, come si è già accennato, dalla femminista nera Kimberlé Crenshaw⁵⁴), e ad un intero filone teorico, quello del “femminismo post-moderno” (che va da Judith Butler a Drucilla Cornell fino a Rosi Braidotti⁵⁵, autrici in stretto dialogo con Adriana

PONETI, S. POZZOLO, L. RE, E. URSO, V. VERDOLINI, S. VIDA, *Soggettività politica delle donne. Donne-diritti-politica-potere*, in «Studi sulla questione criminale», VI, 2011, 3, pp. 24-30. I primi esiti dell'attività – che si svolge con seminari periodici in diverse parti d'Italia – sono confluiti in O. GIOLO, L. RE (a cura di), *Soggettività politica delle donne, Proposte per un lessico critico*, Aracne, Roma, 2014; M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Critiche di genere*, cit. Un altro percorso, in seno alla filosofia del diritto italiana, è quello che ruota attorno al Centro di studi giuridici “Di-con-per-Donne”, istituito da Agata Amato Mangiameli presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma “Tor Vergata” e che si propone di offrire un contributo non solo gius-filosofico, ma anche teorico-giuridico, socio-politico e bioetico agli studi sui diritti delle donne. Gli esiti delle ricerche sono raccolti nella omonima collana edita da Giappichelli diretta dalla stessa AMATO MANGIAMELI, della quale si può vedere anche *Religione e discriminazione di genere*, in «Rivista di Filosofia del diritto», numero speciale, 2013, pp. 49-68. Va segnalato infine il lavoro sviluppato, in chiave più strettamente operativa, da Giudr d'Italia (<http://giuristeditalia.wordpress.com>), di cui è Presidente Milli Virgilio.

52. J. MARSHALL, *Feminist Jurisprudence: Keeping the Subject Alive*, in «Feminist Legal Studies», 14, 2007, pp. 27-51. Della stessa autrice si vedano: *Humanity, Freedom and Feminism*, Ashgate, London, 2005, e *Human Rights Law and Personal Identity*, Routledge, London, 2014.

53. Si veda, tra altri studi, A.P. HARRIS, *Race and Essentialism in Feminist Legal Theory*, in «Stanford Law Review», 42, 3, 1990, pp. 581-616.

54. K. CRENSHAW: *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University Chicago College Forum», 1989, pp. 139-167. Si veda anche l'intervista rilasciata a Letizia Mancini e Barbara Bello: *Taking about Intersectionality*, in B.G. BELLO, L. MANCINI (a cura di), *Intersectionality, Law and Society*, in «Sociologia del diritto», n. 2 (special issue), 2017, pp. 11-21.

55. Si vedano, J. BUTLER, *Scambi di genere* (1990), Sansoni, Firenze, 1994; EAD., *Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”* (1993), Feltrinelli, Milano, 1996; EAD., *La disfatta del genere* (2004), Meltemi, Roma, 2006 (*Fare e disfare il genere* [2004], Mimesis, Milano-Udine, 2014); EAD., *Soggetti di desiderio*, Laterza, Roma-Bari, 2009; *L'alleanza dei corpi: note per una teoria*

Cavarero⁵⁶), la cui preoccupazione principale è rappresentata dalla necessità di decostruire le identità “tradizionali” che forgiavano l’esistenza e di evitare di riprodurne altre, egualmente fittizie e serializzanti; in altre parole, di “fare e disfare” il proprio genere⁵⁷ per porsi, con radicalità, la “questione dell’umano” e, in tal modo, uscire dallo schema binario della differenza sessuale o, meglio, delle sue elaborazioni culturali in forma di genere⁵⁸.

A ragion veduta è stato sostenuto che l’elaborazione dell’approccio intersezionale costituisce una rilevante e originale chiave di lettura per «cogliere la dimensione sistematica delle discriminazioni»: «la nozione di intersezionalità tra le identità e le condizioni personali,

performativa dell’azione collettiva, Nottetempo, Milano, 2017; D. CORNELL, *Feminism as Critique: The Politics of Gender*, University of Minnesota, Minneapolis, 1987 (con S. BENHABIB); EAD., *Beyond Accomodation. Ethical Feminism, Deconstruction and the Law*, Routledge, New York–London, 1991; R. BRAIDOTTI, *Dissonanze. Le donne e la filosofia contemporanea. Verso una lettura filosofica delle idee femministe*, La Tartaruga, Milano, 1994; EAD., *Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità*, Donzelli, Roma, 1995; EAD., *Nuovi soggetti nomadi*, L. Sossella, Roma, 2002; EAD., *Per una politica affermativa: itinerari etici*, Mimesis, Milano–Udine, 2017. Cfr., anche T. DE LAURETIS, *Soggetti eccentrici*, Feltrinelli, Milano, 1999, la quale ha peraltro “lanciato” l’espressione *queer theory*. Con riferimento agli sviluppi di quest’ultimo approccio rinvio ai contributi di F. MASTROMARTINO, *Contro l’eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico*, e di M.R. MARELLA, *Queer Eye for the Straight Guy. Sulle possibilità di un’analisi giuridica queer*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., rispettivamente alle pp. 229–241, e pp. 243–266. Sul postmodernismo femminista si vedano le seminali notazioni di A. BARATTA, *Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana*, in «Dei delitti e delle pene», nn. 1–2, 1999, pp. 69–111.

56. Della quale si può vedere sul punto *Il pensiero femminista. Un approccio teoretico*, in F. RESTAINO, A. CAVARERO, *Le filosofie femministe*, cit., in part. pp. 92–115. Di CAVARERO si vedano inoltre, con riferimento agli ultimi anni, *Il pensiero della differenza sessuale*, La Tartaruga, Milano, 2003; *A più voci. Filosofia dell’espressione vocale*, Feltrinelli, Milano, 2005 (ove si afferma la centralità della voce come manifestazione corporea per il “femminismo della differenza”); *Orrorismo, ovvero della violenza sull’inerte*, Feltrinelli, Milano, 2007; *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Raffaello Cortina, Milano, 2013. Cfr. O. GUARALDO, L. BERNINI (a cura di), *Differenza e relazione. L’ontologia dell’umano in Adriana Cavarero e Judith Butler*, ombre corte, Verona, 2009.

57. O. GUARALDO, *La disfatta del gender e la questione dell’umano*, prefazione a J. BUTLER, *La disfatta del genere*, cit., pp. 7–24, ove si descrive Butler, il cui maestro ideale può essere individuato in Michel Foucault, come «la più “tragica” delle figure del panorama femminista angloamericano», poiché «in lei il conflitto tra natura e cultura non viene risolto semplicisticamente, ma struttura l’intero discorso sul genere e la sessualità, in maniera complessa, circolare, aporeticamente dialettica».

58. Si veda, in proposito, S. ROTHBLATT, *L’apartheid del sesso* (1995), Il Saggiatore, Milano, 1997.

intesa quale compresenza di specificità plurime in capo ad un medesimo soggetto, rappresenta oramai una pietra miliare della riflessione filosofico-giuridica in tema di diritti»⁵⁹.

Un altro aspetto saliente di questo scenario pare, d’altro canto, la possibilità di ripensare in forme nuove il *linguaggio universale dei diritti umani*⁶⁰, nonché il *rapporto* – paradossale, quasi ossimorico, certamente instabile – *tra eguaglianza e differenza*. In questo caso, la tipica mossa del pensiero femminista, ovvero quella di cambiare il punto di vista, può costituire la premessa decisiva per radicali trasformazioni sociali immaginate, nel corso della storia⁶¹, da figure solitarie⁶² e poi, via via, da interi movimenti di donne, in ogni parte del mondo: da una tale angolazione, il soggetto universale e concreto al tempo stesso (secondo un approccio di “universalità incarnata”, implicata in un contesto di relazioni), può essere l’individuo vittima di discriminazione, di violenza, di situazioni di illibertà e assoggettamento, di oppressione, di subordinazione e dominio, di sfruttamento e schiavitù (le diverse pratiche determinate dalla grammatica della gerarchia e della disparità).

Le nuove rivendicazioni delle donne nelle odierne società multiculturali – connotate dal *genere* e dalle *culture*, oltre che dalle condizioni economiche (ovvero di *classe/status*) – costituiscono così un’effettiva possibilità per ridare corpo a istanze di emancipazione e liberazione⁶³,

59. O. GIOLO, *Le teorie critiche del diritto: un tentativo sistematizzazione*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., p. 361.

60. Alcuni spunti interessanti si trovano in P. DEGANI, *Politiche di genere e Nazioni Unite: il sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani delle donne*, CLEUP, Padova, 2005.

61. Sotto questo profilo decisivo, sul piano metodologico, è stato il contributo di JOAN SCOTT, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, cit. (ora in EAD), *Genere, politica, storia*, a cura di I. Fazio, Viella, Roma, 2013, pp. 31–63, che rappresenta una puntuale focalizzazione sul dibattito teorico e sugli aspetti politici dell’uso della categoria di genere. Da quest’angolazione, si veda anche P. PERSANO, S. RODESCHINI, *Studi di genere e storia del pensiero politico. Dalla revisione del canone al femminismo come metodo*, in «Storia del pensiero politico», 2, 2014, pp. 311–324.

62. Da Olympe de Gouges a Mary Wollstonecraft, da Sarah Grimké a Harriet Taylor, solo per citarne alcune.

63. Si vedano, a questo proposito, gli efficaci argomenti sviluppati da L. BACCELLI, «*In a plurality of voices*». *Il genere dei diritti, fra universalismo e multiculturalismo*, in «Ragion pratica», 23, 2004, pp. 483–502 (contenuto all’interno del fascicolo monografico “Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo”, a cura di A. FACCHI, nel quale si può vedere anche A.E. GALEOTTI, *Genere e culture altre*, pp. 453–481). Cfr., inoltre, O. GIOLO, *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Aracne, Roma, 2012; S. VIDA, *Donne*,

in ogni parte del globo⁶⁴ a partire da contesti locali e territoriali e dai soggetti tradizionalmente esclusi (come mostra, lo si vedrà in dettaglio nel quarto capitolo, il caso tunisino).

A quest'altezza si colloca l'odierna riflessione femminista sul diritto e, più in generale, sulle problematiche politiche e sociali sia con riferimento ad antiche questioni sia con riferimento a nuovi interrogativi e dilemmi.

1.2. Antiche questioni e nuovi dilemmi

Una delle caratteristiche della riflessione femminista sul diritto – anche per come scaturita dal quadro delineato sin qui – è quella di travalicare i confini disciplinari tradizionali: storia, filosofia, scienza, sociologia, politica del diritto ma anche antropologia giuridica⁶⁵, e ancora etica pratica, bioetica, biogiuridica.

Con questa consapevolezza, che si accompagna a quella di non poter esaurire entro un rigido schema i tantissimi temi e problemi affrontati⁶⁶, un tale approccio consente di prendere in esame gli inter-

soggettività politica, emancipazione. Dalla post-politica al nuovo universalismo, ed E. BERNACCHI, *I femminismi nell'Italia di oggi: le nuove rivendicazioni e l'attivismo delle donne migranti*, in *La soggettività politica delle donne*, cit., rispettivamente alle pp. 75–104 e 191–201; D. MORONDO TARAMUNDI, *Emancipazione e libertà femminile nel tempo del post-femminismo*, in O. GIOLO, L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Appunti per un lessico critico*, cit., pp. 29–50.

64. Per uno sguardo d'insieme non solo sul persistere della disuguaglianza tra uomini e donne, ma anche sulle disuguaglianze tra le donne nelle varie regioni del mondo, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, si veda J. VÉRON, *Il posto delle donne* (1997), a cura di A.R. Favretto, Il Mulino, Bologna, 1999. Per alcuni dati recenti rinvio allo *Human Development Report 2016*, elaborato dalle Nazioni Unite in relazione al "Gender Inequality Index" ("GII"), rispetto al quale l'Italia si colloca al ventiseiesimo posto: <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>. Cfr. anche i dati del "World Economic Forum", relativi a quattro indici di disuguaglianza di genere nel mondo, ovvero matrimoni precoci, mutilazioni genitali femminili, lavoro non pagato, rappresentanza: <https://www.weforum.org/agenda/2016/09/4-charts-on-the-global-state-of-gender-equality/>.

65. Gli studi antropologici sono stati peraltro i primi a sviluppare una prospettiva di genere. Per una sintesi delle tematiche e un quadro internazionale delle ricerche, si veda S. MORGEN (ed. by), *Gender and Anthropology. Critical Reviews for Research and Teaching*, American Anthropological Association, Washington DC, 1989.

66. Per esempio, gli specifici nodi della struttura economica e il loro impatto sulla condizione femminile messi a fuoco dalla tradizione marxista e neomarxista e ciò implicherebbe approfondire lo studio del pensiero femminista di matrice comunista e del

rogativi emersi (negli ultimi quarant’anni, e soprattutto nel dibattito più recente) con riferimento, in particolare, ad alcune questioni decisive: che rapporto intercorra tra donne e culture nelle società cosiddette “multiculturali” (ciò rinvia al “dilemma del confronto fra culture”); come si relazionino, nel contesto delle odierne sfide bioetiche, autonomia e appartenenza di genere; quali nessi esistano tra pratica della cura e vulnerabilità, tra dipendenza e autonomia. Ancora, lo si vedrà nel prosieguo del paragrafo, come si possano individuare e scardinare stereotipi e discriminazioni che sono alla base delle molteplici forme con cui si manifesta la “violenza maschile sulle donne”; e quali siano, al tempo stesso, alcuni stereotipi a cui rischia di andare incontro la tematizzazione stessa della “differenza sessuale” e come, rispetto ad essi, possano agire il linguaggio e la pratica dei diritti, tradotti anche su un piano di azione politica; quali siano, infine, le sfide odierne, con riferimento alla sfera sociale e istituzionale, al fine di poter concepire e realizzare un’autentica eguaglianza tra i sessi e una piena ed equa cittadinanza negli spazi, in profonda crisi, della democrazia.

Come avvenne già nel secondo Settecento, grazie a donne audaci e isolate come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft⁶⁷ ma anche

suo complesso rapporto con il diritto. Su femminismo e marxismo cfr. C. ARRIZZA, *Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra femminismo e marxismo*, Edizioni Alegre, Roma, 2010; EAD., *Genere e capitale: la critica marxiana dell’economia politica e il femminismo*, in «Iride», 74, 2015, pp. 79–92; EAD., *Il genere del capitale: introduzione al femminismo marxista*, in S. PETRUCCIANI (a cura di), *Storia del marxismo*, 3 voll., Carocci, Roma, 2015, vol. III: pp. 171–194. Per la lettura femminista di Rosa Luxemburg si può ad esempio vedere la rassegna di interpretazioni femministe (1979–2014) redatta da BRUNA BIANCHI, *Interpretazioni femministe di Rosa Luxemburg. Una rassegna (1979–2014)*, in «Deportate, esuli e profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», vol. 28, 2015, pp. 152–168: http://www.unive.it/media/allegato/dep/n28-2015/14_Bianchi.pdf. Altri aspetti che non possono essere affrontati in questa sede sono quelli delle problematiche sollevate, a partire dalla messa in discussione delle idee stesse di identità e di soggetto, dai *Postcolonial Studies* (si pensi a figure come la sociologa indiana Chandra Talpade Mohanty, espressione di un “femminismo senza frontiere”, o come la filosofa e studiosa di letteratura comparata di origine bengalese Chakravorty Spivak, sorta di “intellettuale organica al pianeta”) e dai *Queer Studies* (sui quali, in una letteratura in costante espansione, si può vedere L. BERNINI, *Apocalissi queer: elementi di teoria antisociale*, ETS, Pisa, 2013 e ID., *La teoria queer. Un’introduzione.*, Mimesis, Milano–Udine, 2017).

67. Su queste figure-chiave, spiccano, nella letteratura italiana, gli accurati studi di A.M. LOCHE: *Mary Wollstonecraft e i diritti delle donne*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari», 1991, pp. 249–278; *I diritti delle donne e la rivoluzione possibile. La Déclaration di Olympe de Gouges*, ivi, 2010–2011, pp. 117–132; *Moderatismo politico, radicalismo sociale, femminismo in Olympe de Gouges*, in A.M. LOCHE, M. LUSSU (a cura di), *Saggi di filosofia*

ad un uomo che lottava per molte giuste cause (abolizione della tortura e della schiavitù, oltre che della discriminazione tra i sessi) come Condorcet⁶⁸, o nell'Ottocento con Harriet Taylor e John Stuart Mill⁶⁹ e con le suffragiste della dichiarazione di Seneca Falls⁷⁰, porsi la questione dei diritti delle donne consente di mettere in discussione l'intera *teoria dei diritti*, e questo sia perché induce a reinterrogarsi sui suoi presupposti filosofici ed esistenziali, quali quelli dei *concetti di essere umano* e di *umanità*, quelli del *rapporto tra i sessi* e quelli del *rapporto tra sesso e diritto*, sia perché scompiglia, ancora una volta, le ripartizioni tradizionali delle categorie dei diritti, avanzando l'interrogativo se e in che senso sia configurabile una categoria a sé stante dei "diritti delle donne"⁷¹ e se, e in

e storia della filosofia. Scritti dedicati a Maria Teresa Marcialis, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 103–121. Per una visione d'insieme: M.P. PATERNÒ, *Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento ad oggi*, Carocci, Roma, 2012, pp. 101–128; A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenza, diritti*, Fattore Umano Edizioni, Roma, 2016, pp. 45–51.

68. L'idea di un'eguaglianza naturale tra i sessi veniva sostenuta, oltre che da Condorcet, anche da Diderot, d'Alembert ed Helvétius, i quali riprendevano le idee egalarie elaborate già nel XVII secolo, in particolare da MARIE DE GOURNAY (1565–1645), *fille d'alliance* di Montaigne e autrice del trattato *L'Égalité des hommes et des femmes* (1622), e da FRANÇOIS POUILLAIN DE LA BARRE (1647–1726), filosofo cartesiano autore dello scritto *De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés* (pubblicato anonimo nel 1673). Significative sono poi, nell'ambito dell'illuminismo inglese, le posizioni espresse da JOHN TOLAND (1670–1722): in *Letters to Serena* (1704) e *Ipazia* (1720), oltre a mostrare una forte ammirazione per il sesso femminile, egli argomenta a favore dell'eguaglianza tra i sessi. Tema quest'ultimo attorno a cui ruotano le lettere della *suffragista* e abolizionista quacchera SARAH MOORE GRIMKÉ inviate a Mary S. Parker nel 1838: *Letters on the Equality of Sex* (per una selezione: S.M. GRIMKÉ, *Poco meno degli angeli. Lettere sull'eguaglianza dei sessi*, a cura di Th. Casadei, con una nota bibliografica di S. Vantin, Castelveccchi, Roma, 2016).

69. Oltre allo studio di M.P. PATERNÒ, *Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento ad oggi*, cit., in part. pp. 123–128, si vedano F. RESTAINO, *Il pensiero femminista. Un percorso possibile*, cit., pp. 10–12, che dedica ampio spazio anche alla Wollstonecraft (pp. 3–10) e soprattutto N. URBINATI, *Alle origini del femminismo teorico*, saggio introduttivo a J. S. MILL e H. TAYLOR, *Sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile*, a cura di N. Urbinati, Einaudi, Torino, 2008, pp. v–li. Un'altra coppia, meno nota, è quella costituita dai socialisti ispirati dalle idee di Robert Owen, Anna Doyle Wheeler e William Thompson, che insieme hanno scritto un trattato sulle diseguaglianze sessuali: *Appeal of one half of the human race, women, against the pretension of the other to retain them in political, and in civil and domestic, slavery* (1825). Ringrazio Federica Falchi per il dialogo su questi temi.

70. R. BARITONO (a cura di), *Il sentimento della libertà: la dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle donne negli Stati Uniti di metà Ottocento*, La Rosa, Torino, 2001.

71. Traggo qui spunto dalle considerazioni svolte da F. VIOLA nel suo indirizzo di saluto ad una Giornata di studi su "Donne e Diritti", svoltasi a Cassino (RM), i cui materiali sono stati raccolti in L. AVITABILE (a cura di), *Donne Diritti*, «Quaderni della rivista Impresa Ambiente Management», 14, 2014, pp. 21–24, in part. p. 22. Per alcuni approfondimenti si può ora vedere

che senso, i processi di «specificazione» siano effettivamente una nuova articolazione dell’universalismo dei diritti⁷².

Molteplici possono essere le risposte. Il panorama del pensiero femminista, sia nel suo sviluppo storico sia nelle sue configurazioni attuali, è particolarmente vasto ed eterogeneo, ma è ormai possibile delineare i tratti portanti di una teoria femminista del diritto che si colloca a pieno titolo nell’ambito della scienza giuridica (in precedenza si è visto quali ne siano alcuni presupposti e come essa si sia, piano piano, strutturata anche nel contesto italiano). È allora possibile far “uscire dalle riserve” queste potenzialità, ovvero vederne gli esiti di trasformazione del lessico giuridico, delle pratiche istituzionali, della vita quotidiana nelle sue diverse sfere sociali e svilupparne, ulteriormente, le possibilità.

Il dibattito sul “genere” ha investito questioni nodali del pensiero filosofico, politico, giuridico ed è ormai difficile – nonostante il persistere del sospetto o dell’aperta ostilità di pensatori e studiosi ma anche di pensatrici e studiose – interpretarle come ambiti circoscritti dell’esistente, o etichettarle come “cose di donne”.

Se c’è un tratto comune nella riflessione femminista, da quella filosofica a quella psicologica sino a quella politico-giuridica, è quello della critica condotta all’idea di universalità e di neutralità, tipica del pensiero liberale canonico e profondamente connaturata ai suoi paradigmi teorici (a tal punto da strutturare l’intera civiltà giuridica moderna, il «modernismo giuridico» come lo definisce in un testo “di rottura” Gary Minda⁷³).

Attraverso un’opera di decostruzione e disvelamento, il femminismo – basti pensare ai percorsi del “femminismo della differenza”, in ambito francese e italiano (da Luce Irigaray a Julia Kristeva, da Carla

anche B. PASTORE, *Questioni di genere e condizione umana*, cit. Più in generale, si veda C.A. GRAZIANI, I. CORTI (a cura di), *I diritti delle donne*, Giuffrè, Milano, 1996.

72. Sul processo di specificazione dei diritti si veda A. PISANÒ, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Giuffrè, Milano, 2011 (in part. pp. 161–299), il quale riprende l’espressione, e le implicazioni che ne derivano, da N. BOBBIO, *Presente e avvenire dei diritti dell’uomo*, in «La Comunità internazionale», I, 1968, pp. 3–18, ora in Id., *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, pp. 17–44.

73. G. MINDA, *La teoria giuridica femminista*, in Id., *Teorie postmoderne del diritto* (1995), Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 213–246, il quale ricorda come il primo uso ufficiale dell’espressione «teoria femminista del diritto» si debba ad ANN SCALES, *Towards a Feminist Jurisprudence*, cit.

Lonzi a Luisa Muraro⁷⁴), o al femminismo radicale nordamericano, ispirato dai *Critical Legal Studies*, delle *Fem-crits*⁷⁵ – ha individuato anche nel diritto, e soprattutto nella legalità che lo connota all'interno della tradizione liberale, la forma che esso assume per conferire un'apparenza di neutralità a categorie teoriche che, in realtà, comportano l'adesione ad un modello politico-ideologico⁷⁶.

Dietro ai paradigmi, alle categorie, ai valori dell'apparente neutralità del discorso giuridico gioca un ruolo dominante una specifica idea normativa di soggetto⁷⁷.

È a partire dal presupposto di una differente identità – connotata dal genere – che il pensiero femminista ha condotto, quindi, una rifles-

74. Tra le opere di tali autrici, che in questa sede non si può far altro che menzionare, si vedano: L. IRIGARAY, *Speculum. L'altra donna* (1974), Feltrinelli, Milano, 1976; EAD., *Etica della differenza sessuale* (1985), Feltrinelli, Milano, 1987; *Sessi e genealogie* (1987), La Tartaruga, Milano, 1989; J. KRISTEVA, *La rivoluzione del linguaggio poetico* (1974), Spirali, Milano, 2006; C. LONZI, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale*, Rivolta femminile, Milano, 1974; L. MURARO, *L'ordine simbolico della madre*, Editori Riuniti, Roma, 1991; EAD., *Non è da tutti. L'indicibile fortuna di nascere donna*, Carocci, Roma, 2011. L'opera che meglio presenta i vari profili del contributo teorico del femminismo italiano è il volume di saggi *Diotima. Il pensiero della differenza sessuale*, La Tartaruga, Milano, 1987, realizzato dalla comunità di filosofe di Diotima di Verona (oltre a Muraro e Cavarero, che si distacca dall'esperienza nel 1990, Chiara Zamboni, Wanda Tommasi, Diana Sartori), cui sono seguiti poi altri volumi che hanno approfondito le implicazioni del "pensiero della differenza". In questo contesto, anche per la sua totale sfiducia rispetto al linguaggio dei diritti, va segnalato anche il volume, a cura del gruppo raccolto attorno alla LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, in stretto collegamento con le teoriche francesi, dal titolo inequivocabile *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1987. Per un'analisi comparata di "femminismo della differenza" (o "culturale") e "femminismo radicale" con particolare riferimento alla teoria del diritto e a come la discussione si è sviluppata nel contesto statunitense, cfr. R. WEST, *Jurisprudence and Gender*, cit., I, 1988, pp. 1-72.

75. F. OLSEN, *Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective*, in «International Journal of Sociology of Law», 2, 1990, pp. 199-215.

76. Così A. LORETONI, *Stato di diritto e differenza di genere*, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 406-423, p. 408, la quale segnala i punti di contatto tra la critica femminista allo Stato di diritto con quella formulata dai *Critical Legal Studies* (p. 413), nonché – su un altro versante – la rilevanza dell'operato dei giudici come "attori del mutamento sociale", anziché "garanti del governo della legge". Su questi profili si veda anche A. FACCHI, *Il pensiero femminista*, cit., pp. 148-150.

77. Celebri al riguardo sono le tesi di CAROLE PATEMAN: *Il contratto sessuale* (1988), Editori Riuniti, Roma, 1997. È attorno a questo decisivo aspetto che ruotano, proprio a partire dall'approccio giusfemminista, tutte le teorie critiche del diritto, come ha osservato di recente Orsetta Giolo: *Le teorie critiche: un tentativo di sistematizzazione*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.

sione critica sulla nozione di eguaglianza intesa come omologazione e assimilazione. Ciò che una parte rilevante del movimento femminista – si pensi qui alle riflessioni della già menzionata Young attraverso la *politics of difference* o alla proposta di un *social-relations approach* di Martha Minow – chiede alla tradizionale logica del diritto è di “prendere sul serio” il carattere specifico delle identità soggettive e di cogliere i soggetti – o, come è stato variamente proposto, “le soggette”, “le individue” o, ancora, “le dividue”⁷⁸ – che non si dissolvono, *pace* le argomentazioni del femminismo postmoderno, ma si radicano nelle loro concrete collocazioni e relazioni sociali, nei loro contesti.

Questo tipo di riflessione femminista è così tra le teorie più rilevanti che cercano di dare legittimazione alle realtà dei gruppi e alle loro richieste di riconoscimento e incrocia e interseca – nel solco tracciato dal «dilemma della differenza»⁷⁹ – le problematiche, le controversie, i conflitti⁸⁰, del multiculturalismo e del *rapporto tra culture*⁸¹.

A questo riguardo particolarmente significative sono le tesi, per

78. Per le tre espressioni si rinvia, rispettivamente, a: T. PITCH, *Diritti e diritto*, in EAD., *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, cit., p. 87 e p. 92; M. FORCINA, *Soggette. Corpo, politica, filosofia: percorsi nella differenza*, cit.; E. BAERI, *Dividua: femminismo e cittadinanza*, Il Poligrafo, Padova, 2013. Quest’ultima, nel 1989 tra le socie fondatrici della «Società Italiana delle Storiche», ha proposto di inserire un *Preambolo* alla Costituzione italiana che rispecchi “il regime del due”: *Costituzione articolo zero. Proposta di Preambolo alla Costituzione della Repubblica Italiana*, in «d/D, Il Diritto delle donne», 23, gennaio 1998, p. 4. Per una lettura interpretativa del tema in questione si veda P. RUDAN, *Il centro eccentrico. Le donne, il femminismo e il soggetto a sesso unico*, in «Filosofia politica», 3, pp. 365–384.

79. M. MINOW, *Making All the Difference*, Cornell University Press, Ithaca, 1990.

80. Non affronterò in questa sede, per varie ragioni, uno dei nodi più rilevanti che emerge sul piano giurisprudenziale da questo contesto plurale: quello dei cosiddetti «reati culturalmente motivati» (*cultural defense*). Per la disamina di una questione che ha forti ricadute in chiave penalistica (cfr. F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010), rinvio a due puntuali lavori di carattere di taglio giusfilosofico e sociologico-giuridico: P. PAROLARI, *Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in «Ragion pratica», 31, 2008, pp. 529–559, e, da ultimo entro (una specifica chiave di genere), L. MANCINI, *Reati “culturalmente motivati”, concetto di cultura e diritti delle donne*, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 69–81.

81. Da questo punto di vista sono particolarmente utili le considerazioni svolte da A. FACCHI: *Donne, culture, diritto: aspetti dell’immigrazione femminile in Europa*, in «Ragion pratica», 2, 1998, pp. 175–195; *I diritti nell’Europa multiculturale*, Laterza, Roma–Bari, 2002; *A partire dall’eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, cit., pp. 143–148. Cfr., pure, M.L. LANZILLO, *Il multiculturalismo*, Laterza, Roma–Bari, 2005; M.I. MACIOTI, V. GIOIA, P. PERSANO (a cura di), *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, vol. I, EUM, Macerata, 2006; O. GIOLO, *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra culture*.

alcuni versi simili⁸², di Moller Okin e di Nussbaum, le quali ammoniscono su come il multiculturalismo possa essere nemico delle donne e argomentano, contro ogni attitudine al relativismo, sulle possibilità di una «forma di universalismo sensibile al pluralismo e alla differenza culturale»⁸³ (una sorta di «universalismo contestuale»). Così entro un peculiare «universalismo interattivo e dialogico», allo stesso modo, si collocano pure le riflessioni, influenzate dall'etica del discorso di Habermas, di Seyla Benhabib⁸⁴, la quale propone una riformulazione e un ripensamento dell'approccio discorsivo e comunicativo alla democrazia.

Il punto di arrivo di questi percorsi è un universalismo “altro”, «ricettivo delle differenze di genere, non cieco di fronte ad esse», «sensibile al contesto e non indifferente alla situazione»⁸⁵, che consente a cittadini e cittadine di ridefinire, entro una concezione deliberativa della democrazia, i contenuti delle norme di giustizia attraverso un processo ininterrotto di negoziazioni⁸⁶.

Nancy Fraser, dal canto suo, osserva come il “genere” (e così la “razza”⁸⁷), sia una «collettività bivalente», con aspetti economici e

82. Le loro posizioni possono essere considerate espressione, come suggerisce Nussbaum, di due diversi liberalismi: un «liberalismo politico» (Nussbaum) e un «liberalismo perfezionista» (Okin). L'approccio di Nussbaum è sicuramente più accogliente soprattutto verso le differenze religiose: *Lo scontro dentro le civiltà: democrazia, radicalismo religioso e futuro dell'India*, Il Mulino, Bologna, 2009.

83. M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone. Donne universalità dei diritti* (2000), Il Mulino, Bologna, 2001, p. 21. Sull'idea di «universalismo contestuale» e sulle sue implicazioni si veda B. PASTORE, *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2003; ID., *Universalismo contestuale*, in S. VIDA (a cura di), *Diritti umani. Trasformazioni e reazioni*, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 18–45. All'universalismo di Nussbaum, imperniato su un approccio «materialista» come quello delle capacità, si è avvicinata anche Pitch, argomentando in favore di un «universalismo della molteplicità» contro un «universalismo identitario» (T. PITCH, *Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza*, in EAD., *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, cit., in part. pp. 114–115, 134–139; con lo stesso titolo lo scritto è pubblicato anche in «Ragion pratica», 2, 2004, pp. 339–362).

84. Su SEYLA BENHABIB, autrice di *Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*, Polity Press, Cambridge, 1992, si veda M.P. PATERNÒ, *Donne e diritti*, cit., pp. 151–158.

85. Sono espressioni di S. BENHABIB: *Situating the Self*, cit., p. 3.

86. Cfr., su questo specifico aspetto, S. BENHABIB, *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia* (2006), Il Mulino, Bologna, 2008.

87. Entro una letteratura amplissima, segnalo, anche per l'approccio analitico-concettuale, S. HASLANGER, *Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be*, in «Noûs», 1, 2000, pp. 31–55.

con aspetti culturali–valutativi, e come pertanto sia fondamentale trovare un equilibrio tra la «strategia redistributiva», che incide sul primo livello, e la «strategia di riconoscimento», che incide sul secondo livello.

Si rinnova così la decisiva questione del *patriarcato* (insieme di istituzioni create dagli uomini per il dominio sessuale sulle donne)⁸⁸ – elemento universale che taglia tutte le culture e, potenzialmente, può porle in dialogo se si assume l’approccio critico di un femminismo appunto *universale* e *contestuale* al tempo stesso – e si mette in discussione, facendo tesoro anche dei movimenti e delle riflessioni degli anni Settanta (“il personale è politico”), quello che costituisce un *topos* del pensiero femminista⁸⁹: la dicotomia tra sfera privata e sfera pubblica; ovvero – come hanno messo a fuoco Hannah Arendt⁹⁰ e Simone de Beauvoir, da punti di vista e in contesti diversi – tra la sfera *domestica* del lavoro, della ripetizione, della necessità, del silenzio, e quella *politica* delle libertà, dell’innovazione, della possibilità, della presa di parola e della capacità di discussione.

In siffatto orizzonte la concezione della famiglia e del contesto familiare ed affettivo non può che essere riesaminata e assumere una specifica centralità nel discorso giuridico e politico e, inoltre, nella prefigurazione di un nuovo ordine delle cose e della società che abbia come principio di riferimento l’autodeterminazione di una *soggettività plurale*, corporea, situata, incarnata e “di carne”⁹¹.

88. *Ex multis*: A. CAVARERO, *Il pensiero femminista. Un approccio teoretico*, cit., pp. 79–85; B. CASALINI, *Libere di scegliere? Patriarcato, libertà e autonomia in una prospettiva di genere*, in «Etica & Politica», 2, 2011, pp. 329–364; O. GIOLO, *Conclusione. Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in O. GIOLO, L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Appunti per un lessico critico*, pp. 203–219.

89. Cfr. C. PATEMAN, *Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy*, in S.I. BENN, G.F. GAUS, *Public and Private in Social Life*, St. Martin’s Press, London and Camberra, Croom Helm–New York, 1983, pp. 281–303. Sulla questione, si vedano anche le considerazioni di L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia e critica del diritto*, cit., p. 59.

90. H. ARENDT, *Vita activa* (1958), Bompiani, Milano, 1964 (poi ristampato più volte), pp. 29–85. Ispirati alle suggestioni di Hannah Arendt sono i contributi di IDA DOMINIANNI, della quale si veda, per esempio, *L’eccedenza della libertà femminile*, in EAD., *Motivi della libertà*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 47–88. Per una recente riproposizione di alcune tesi arendtiane in chiave giusfilosofica, si veda M.C. BARRANCO AVILÉS, *Condición humana y derechos humanos. Algunas claves filosóficas para un modelo contemporáneo de derechos*, Dickinson, Madrid, 2016, in part. pp. 77–140.

91. La letteratura sul tema è amplissima: a puro titolo esemplificativo, si vedano M.

Sotto questo profilo, le *questioni bioetiche* pongono interrogativi assai rilevanti per l'*autonomia/autodeterminazione*.

L'autonomia delle donne come cittadine non trova fondamento sufficiente nella conquista dei diritti civili e politici (e sociali), ma ha il suo fondamento più solido nell'acquisizione, da parte della comunità civile e umana, di quella che è stata ed è la loro esperienza nell'ambito privato e familiare; le donne non possono essere pienamente cittadine se non trovano la loro cifra di *soggetto morale*, e dunque se anzitutto la loro esperienza non viene riconosciuta come tale e rispettata come esperienza pienamente umana: sotto questo profilo, oltre alle attività di *cura*, sono questioni centrali le questioni della *sessualità* e della *procreazione*, dal cui riconoscimento – giuridico e istituzionale – dipende il riconoscimento delle donne come soggetti morali, politici e giuridici, dunque come cittadine a pieno titolo⁹².

Come è stato opportunamente rilevato, con riferimento agli ambiti interdisciplinari verso i quali la filosofia del diritto contemporanea è andata sempre più indirizzandosi, la bioetica ha costituito un terreno di applicazione della riflessione delle donne particolarmente significativo.

Il controllo sistematico della procreazione e del proprio corpo, possibile dagli anni Sessanta e Settanta, la disgiunzione della sessualità dalla procreazione, la liberazione sessuale che ne è conseguita e che ha mutato in profondità i costumi di donne e uomini, hanno ridisegnato in modo radicale famiglia, società, mondo del lavoro. *Autodeterminazione* è, del resto, la parola-chiave del movimento delle donne della

MARZANO (sous le direction de), *Dictionnaire du Corps*, Puf, Paris, 2007; F. MONCERI, *The Nature of the "Ruling Body": Embodiment, Ableism and Normalcy*, in «Teoria», 34, pp. 183–200. Più in generale, sulle trasformazioni del soggetto: A. LO GIUDICE, *Il soggetto plurale: regolazione sociale e mediazione simbolica*, Giuffrè, Milano, 2006; sul tema della corporeità: V. MARZOCCO, «*Dominium sui*». *Il corpo tra proprietà e personalità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. Cfr., anche, S. AMATO, *Sessualità e corporeità: spunti per un'analisi giuridica*, in F. D'AGOSTINO (a cura di), *Diritto e corporeità*, Jaca Book, Milano, 1984, pp. 35–68.

92. Di «cittadinanza incompiuta e «incompleta», a questo riguardo, parla T. PITCH, *Corpi e diritti*, in EAD., *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, cit., pp. 140–153. Riprendo nel testo alcune considerazioni svolte in C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., p. 63. Sulla questione della cittadinanza, oltre allo studio di P. COSTA citato in precedenza, resta utile M.L. BOCCIA, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, Il Saggiatore, Milano, 2002. Da segnalare il Progetto «Donne, Politica, Istituzioni» promosso dal Ministero delle Pari Opportunità e che ha visto coinvolti, per circa sei anni, 40 atenei d'Italia e più di 20.000 corsiste/i.

seconda metà del Novecento. Questo concetto, ben distinto dall’astratta libertà individuale, ha un riflesso giuridico – depenalizzazione e legalizzazione dell’aborto, revisione del significato della violenza sessuale e dei rapporti interni alla famiglia, ricorso a tecnologie e tecniche riproduttive⁹³ – ma anche etico: esso significa che la realizzazione della donna muove da una presa di distanza dal ruolo, da uno spostamento di risorse dalla relazione e dipendenza dagli altri (nella famiglia *in primis*) a se stessa⁹⁴.

Nei fatti e su questioni concrete quali quelle della bioetica opzione decisiva diviene il rendere possibili convergenze che “fanno la differenza” per l’esistenza delle persone (l’interruzione di gravidanza, la fecondazione assistita, l’assistenza alla fine della vita e le cure palliative, le mutilazioni genitali femminili) e ciò rende doveroso per le istituzioni l’agire con il massimo equilibrio possibile quando si ha a che fare con il corpo delle donne e, più in generale, di tutte le persone nelle diverse fasi della vita.

Nel discorso giusfilosofico e filosofico-politico contemporaneo, proprio grazie alle eticiste della cura soprattutto, è emersa una riflessione che ha portato a concetti quali quello di “embodied citizenship” o “intimate citizenship”, con tutte le molteplici implicazioni che il *recupero della corporeità*⁹⁵ (della sessualità, delle emozioni, della dipendenza, dei bisogni e dei desideri, della mortalità) comporta anche in tema di “nuovi diritti”.

L’emergere della cura come «questione di genere»⁹⁶, oltre a interes-

93. Cfr. N. RIVA, *Diritti e procreazione medicalmente assistita: un esame della normativa italiana*, Aracne, Roma, 2012; E. MAESTRI, *Fabbriche della vita. La critica eco femminista alle tecniche riproduttive artificiali*, in «Ragion pratica», 37, 2011, pp. 417–442 (utile anche per un quadro complessivo del dibattito sulla fecondazione artificiale sviluppatosi in seno al femminismo). In precedenza: T. PITCH, *Libertà femminile e nuove tecnologie riproduttive*, in «Sociologia del diritto», 2, 1995, pp. 51–94.

94. C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., p. 78.

95. Per alcune conseguenze sul ritorno di attenzione per la dimensione materiale del corpo, si vedano gli scritti di BRUNELLA CASALINI: *Il ritorno della biologia nelle teorie femministe contemporanee*, in L. RE, O. GIOLO (a cura di), *La soggettività politica delle donne*, cit., pp. 139–154; *Dal corpo rivoltante al corpo in rivolta. Note su femminismo, abiezione, politica*, in «About Gender – International Journal of Gender Studies», 6, 2014, pp. 189–212; *Politics, Justice and the Vulnerable Subject: The Contribution of Feminist Thought*, in «Revista género & derecho», vol. 5, 2016, pp. 15–29.

96. C. SARACENO, *Genere e cura: vecchie soluzioni per nuovi scenari?*, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 2, 2009, pp. 53–75 (all’interno di un fascicolo monografico su “Welfare e

sare la ricerca sociale⁹⁷, ha acquisito una specifica valenza nell'ambito della filosofia pratica e della riflessione giusfilosofica, con dirette ripercussioni anche riguardo agli assetti istituzionali e alle relazioni di potere.

I lavori già menzionati di Tronto, Kittay, Nussbaum offrono, in questo contesto (e in modi diversi), contributi innovativi che vanno ad affiancarsi – nel dibattito filosofico-politico – alle riflessioni di Gilligan, Benhabib, Moller Okin. Si tratta di contributi dal forte impatto istituzionale, che possono essere adottati per ridefinire gli assetti del *welfare state*⁹⁸, nonché per mettere al centro del discorso politico e giuridico questioni quali la nascita, la vecchiaia, la morte, i bisogni relazionali e affettivi di ogni soggetto in carne ed ossa (situato in condizioni specifiche) che mutano nel tempo e nelle varie società.

La cura non è intesa, in questa chiave, come una disposizione o un'emozione, ma come una pratica, una pratica complessa che comporta diversi momenti e fasi, nelle quali sono richieste qualità morali quali l'attenzione all'altro, la responsabilità e la competenza. La cura coinvolge un impegno, un interesse, che spinge all'azione, a farsi carico, ad assumersi l'onere di un qualche tipo di comportamento. La decisione di Tronto, e con lei di Kittay e di Nussbaum, di parlare della cura privilegiando il punto di vista del soggetto bisognoso di

cittadinanza delle donne”). Con particolare riguardo alle questioni tratte in questa sede, di Saraceno (autrice della voce “Femminismo” per l'Enciclopedia Treccani) si vedano, anche, *La struttura di genere della cittadinanza*, in «Democrazia e diritto», 1, 1988, pp. 273–295, e *La dipendenza costruita e l'interdipendenza negata. Strutture di genere della cittadinanza*, in G. BONACCHI, A. GROPPI (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, Laterza, Roma–Bari, 1993, pp. 166–189.

97. Cfr., a titolo indicativo, MARCO INGROSSO: *Lo scenario dei paradigmi della cura. Questioni aperte e nuove prospettive*, in «Animazione sociale», 2008, pp. 15–25.

98. Per quanto riguarda le riflessioni di Nussbaum in materia sono utili, oltre a *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Il Mulino, Bologna, 2001 (in part. il cap. dedicato al *welfarismo*), *Giustizia sociale e dignità umana: da individui a persone*, intr. di C. Saraceno, Il Mulino, Bologna, 2001, e *Capacità personale e democrazia sociale*, a cura di Gf. Zanetti, Diabasis, Reggio Emilia, 2003. Per quanto riguarda Tronto, sia consentito rinviare a TH. CASADEI, *L'etica della cura come etica pubblica: le tesi di Joan Tronto*, in «Notizie di Politeia», 3, 2007, pp. 181–188 (all'interno di un Forum con contributi di J. Tronto, A. Grompi, S.F. Magni, P. Cicognani), che riprende la relazione *Le tesi di Joan Tronto e il dibattito sull'etica della cura* alla Tavola rotonda su “L'etica della cura. Una sfida per il nuovo welfare e l'inclusione sociale. Riflessioni a partire da *Confini morali* di Joan Tronto”, organizzata dalla Commissione consiliare per le Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con l'Istituto Gramsci il 26 novembre 2007.

cure, del soggetto vulnerabile, debole e dipendente nella relazione di cura, ha notevoli implicazioni sul piano politico, nonché legislativo e istituzionale.

Viene così disegnata una cornice in cui si inserisce, come specificazione ulteriore, il contributo del femminismo in tema di studi sulla disabilità⁹⁹. La questione della disabilità solleva due distinti, anche se interconnessi, problemi di giustizia sociale¹⁰⁰: il primo concerne l’equo trattamento delle persone disabili; il secondo, invece, riguarda il soddisfacimento dei bisogni del *care giver* che si assume l’onere di prendersi cura di coloro che vivono in condizioni di dipendenza. È evidente, lo spiega bene Nussbaum, che finché alle persone in condizioni di dipendenza sarà riconosciuto scarso valore umano, finché esse saranno ritenute non meritevoli di essere a pieno titolo destinatarie di giustizia sociale, neppure al lavoro di coloro che prestano attività di cura – siano esse donne o uomini – si riuscirà a riconoscere piena dignità¹⁰¹.

Una concezione della giustizia sociale che comporti l’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte ai bisogni delle persone con disabilità¹⁰² non potrà, quindi, non prestare una maggiore attenzione al lavoro, fisicamente ed emotivamente impegnativo, svolto dalle persone che dedicano il loro tempo alle attività di cura¹⁰³, ovvero ai

99. M.G. BERNARDINI, *Il soggetto tra cura e diritti. Disabilità, relazioni e inclusione*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 193–212 e, più ampiamente, EAD., *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Giappichelli, Torino, 2016, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

100. Cfr. M. ZANICHELLI, *Persone prima che disabili: una riflessione sull’handicap tra giustizia ed etica*, Queriniana, Brescia, 2012.

101. Cfr. M.C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia sociale: disabilità, nazionalità, appartenenza di specie* (2006), Il Mulino, Bologna, 2007.

102. Di recente si è sviluppato, anche nel nostro paese, un dibattito circa anche il riconoscimento legale di un servizio che altri paesi da tempo assicurano alle persone con disabilità: quello della possibilità di ricorrere alla figura dell’assistente sessuale, una problematica che si connette strettamente alla questione del riconoscimento, o meno, delle/dei *sex workers*. Su questi profili, ancora poco frequentati in letteratura, si veda B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, in «Etica & Politica», 2, 2013, pp. 301–320.

103. Come osserva Brunella Casalini, «negli ultimissimi anni in Europa si è sviluppato un movimento dei *care giver* che costituisce un’importante realtà sociale e politica. Esso non solo assolve ad una funzione di solidarietà e di sostegno nei confronti dei familiari assistenti, troppo spesso abbandonati a se stessi, ma agisce per ottenere una maggiore giustizia sociale anche mediante una diversa e più positiva percezione sul piano culturale e simbolico del lavoro di cura e dei soggetti destinatari di cura» (B. CASALINI, *L’etica della cura*

soggetti di cura¹⁰⁴.

Se ad oggi, in maniera ancora nettamente prevalente, sono le donne (sovente – all'interno dei sistemi delle società occidentali – migranti), a svolgere questa attività, è pur vero che, in un'ottica di equità, va consolidandosi un modello di *caregiver parity* che eleva la condivisione della cura a paradigma politico e sollecita riconoscimenti di carattere giuridico e legislativo.

1.3. La persistente rilevanza delle istituzioni e le possibilità del mutamento

È a partire dal contesto familiare che si sedimentano stereotipi e discriminazioni che permeano l'intera società ed è qui che la violenza, nelle sue molteplici modalità, sovente si manifesta.

La problematica della *discriminazione sessuale*, o *di genere*, chiama in causa la tipologia delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali e culturali e, con riferimento alla *violenza maschile contro le donne*, le pratiche che, in una qualche forma, la incoraggiano, tollerano o quantomeno rendono possibile.

Il punto saliente non è allora far fronte ai singoli atti di violenza – o semplicemente quantificarli una volta che si siano manifestati nella loro durezza – ma semmai capire quanto questi scaturiscano da una forma di *violenza sistemica* rivolta alle donne in quanto appartenenti ad uno specifico gruppo.

Decisiva, sotto questo profilo, è la questione dell'*oppressione*, per le donne ma – il discorso può estendersi mostrando la carica universalizzante della critica femminista – anche per altri gruppi discriminati (neri, persone lgbtqi, migranti, anziani, minori, persone con disabilità, ecc.). Il carattere di oppressione della violenza non sta, allora, nella vittimizzazione diretta che si ha nel singolo caso, ma nella consape-

e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 171–191). Cfr. anche B. CASALINI, *Welfare e democrazia deliberativa. Il contributo della teoria femminista*, in «Cosmopolis»: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=VIII12013&id=13>, 1, 2013. Sul piano legislativo, si veda, tra i primi interventi in materia, la legge regionale n. 2/2014 dell'Emilia–Romagna “Norme per il riconoscimento e il sostegno del *care giver familiare*”.

104. Su questi profili si vedano le riflessioni sviluppate da E. PULCINI, *La cura del mondo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

volezza di tutti gli appartenenti al gruppo di essere esposti a questo rischio proprio in ragione di un’appartenenza identitaria che è (anche solo agli occhi degli altri) *collettiva*.

A questo riguardo, l’esperienza dei movimenti femministi dei paesi latinoamericani, che ha condotto al riconoscimento del “femminicidio” (categoria elaborata dalla studiosa messicana Marcela Lagarde¹⁰⁵) nella legislazione interna come fattispecie penale o circostanza aggravante, è assai emblematica e ha influenzato in maniera sempre più profonda la legislazione dei singoli stati e quella internazionale.

Si tratta di una consapevolezza che dalle donne deve necessariamente estendersi anche agli uomini e che prende corpo nella messa in questione della «violenza maschile contro le donne»¹⁰⁶, dei soprusi, delle forme di oppressione che si danno tra le mura di casa («violenza domestica»¹⁰⁷ ma anche negli spazi pubblici e tramite le nuove vie

105. Antropologa, LAGARDE è stata deputata nel Congresso Federale messicano dal 2003 al 2006. Durante la legislatura ha concentrato il suo lavoro sulle tematiche dei diritti delle donne. Tra le sue pubblicazioni: *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, UNAM, México, 2005⁴; *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*, Cuadernos Inacabados n. 25, Horas y HORAS la Editorial Spagna, 1999³; *Identidad de género y derechos humanos*, in L. GUZMÁN STEIN, G. PACHECO OREAMUNO (comps.), *Estudios Básicos de Derechos Humanos IV*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos – Comisión de la Unión Europea, Costa Rica, 1995, pp. 85–125; *La multidimensionalidad de la categoría de género y del feminismo*, in M.L. GONZÁLEZ MARÍN (coord.), *Metodología para los estudios de Género*, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pp. 48–71; *Aculturación feminista*, in E. LARGO (ed.), *Género en el Estado. Estado del género*, Isis Internacional Ediciones de las Mujeres, n. 27, Santiago de Chile, ristampato dal Centro di Documentazione sulla donna di Buenos Aires, 2000, pp. 135–150. Significative, a questo riguardo, sono alcune sentenze della Corte Interamericana dei Diritti umani e della Suprema Corte di Giustizia del Messico. Cfr, in particolare, il caso *Campo Algodonero* (sentenza 2009, n. 205) e il caso *Buendía* (sentenza 2015, n.).

106. Sulla questione, si veda la prima ricerca sugli uomini violenti in Italia: A. BOZZOLI, M. MERELLI, M.G. RUGGERINI (a cura di), *Il lato oscuro degli uomini: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma, 2013, 2014², 2017³. Su questo nuovo filone di studi si vedano anche: A. PAUNCZ, *Da uomo a uomo: uomini maltrattanti raccontano la violenza domestica*, Erickson, Trento, 2015; S. CICCONE, *La violenza maschile contro le donne: una questione strutturale e politica*, in M.R. COCCHIARA (a cura di), *Violenza di genere, politica e istituzioni*, cit., pp. 153–168.

107. Per una ricostruzione, S. VANTIN, *Le violenze domestiche nelle riflessioni di Catharine MacKinnon. Un tentativo di applicazione entro il contesto legislativo e giurisprudenziale europeo*, in «Diritto e Questioni pubbliche», 15, 2015, pp. 227–246 (http://www.dirittoeququestionipubbliche.org/page/2015_n15-1/02_studi_13-Vantin.pdf); A. VERZA, *Una “patologia della normalità”. La violenza contro le donne nell’ambito relazionale-affettivo*, «Notizie di Politeia», XXXII, 2016, pp. 3–27. Sulle implicazioni penalistiche si

digitali¹⁰⁸, nonché nella crescente attenzione alla legislazione di contrasto a tale violenza e – aspetto dirimente – alla prevenzione della stessa.

Da questo punto di vista, fonti internazionali¹⁰⁹, come la Convenzione di Istanbul (2011), ma anche atti di scala territoriale, come la prima legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (2014), appaiono, come si vedrà, particolarmente significativi.

Il *maschile*, ed è questo uno degli elementi di maggior novità di alcuni dei percorsi della riflessione contemporanea su cui sarebbe urgente aprire una discussione anche in ambito giusfilosofico, è chiamato in causa, interrogato, posto dinanzi, per così dire, al bisogno di una sua propria autocoscienza (e qui ad emergere è il rilievo dei profili antropologici e dell'antropologia giuridica¹¹⁰); così come chiamata in causa è la dimensione del linguaggio: sulla scorta delle sollecitazioni di Butler a proposito della *vulnerabilità linguistica*¹¹¹, si comprende quanto “le parole possano ferire” e quanto gli “assalti verbali” possano

veda I. BOIANO, *Femminismo e processo penale: come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne*, prefazioni di T. Pitch e di T. Manente, Ediesse, Roma, 2015).

108. Su questi profili sono assai puntuali le osservazioni contenute negli studi di ANNALISA VERZA: *Le modalità telematiche di persecuzione nella legge 119/2013: un'occasione mancata*, in «Sociologia del diritto», 3, 2014, pp. 133–152; *Questione identitaria mediata dal web, (cyber)bullismo e stratificazione sociale alla luce di un singolare caso di “devianza” di massa*, in «Studi sulla questione criminale», 2–3, 2015, pp. 129–150; *Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico*, in «Diritto penale contemporaneo», 2015, pp. 1–18.

109. Per una ricostruzione E. BERNACCHI, *Tra eguaglianza e differenza. I diritti della donna nelle Convenzioni per la tutela della persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, in part. pp. 113–114.

110. Da questi presupposti sono scaturiti i cosiddetti *Masculinities Studies*, di cui si fanno interpreti in Italia, tra gli altri, SANDRO BELLASSAI (*La mascolinità contemporanea*, Carocci, Roma, 2004; *L'invenzione della virilità: politica e immaginario maschile nell'Italia contemporanea*, Carocci, Roma, 2011) e STEFANO CICCONE (*Essere maschi: tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009) nonché esperienze di dialogo come l'Ass. “Femminile, Maschile, Plurale”, nata dall'incontro tra l'Ass. “Femminile plurale” e “Maschile plurale – Associazione Nazionale a servizio della Rete per il cambiamento dei modelli sessisti, misogini e patriarcali” (<https://www.maschileplurale.it/>). Si veda, come attestazione di questi percorsi, anche L. GAMBI, M.P. PATUELLI, S. SIMONI, C. SPAOLONZI (a cura di), *Partire dal corpo. Laboratorio politico di donne e uomini*, presentazione di L. Melandri, Ediesse, Roma, 2011.

111. J. BUTLER, *Parole che provocano. Per una politica del performativo* (1997), Raffaello Cortina, Milano, 2010. Alla riflessione di Butler hanno dedicato specifica attenzione, dopo un intenso confronto con le tesi di Hannah Arendt, le filosofe politiche di Verona Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo. Di quest'ultima si veda *Comunità e vulnerabilità: per una critica politica della violenza*, ETS, Pisa, 2012.

preparare e accompagnare gli atti di violenza fisica e, inoltre, quanto ciò valga per ogni tipo di linguaggio violento e aggressivo, sessista, razzista, omofobo¹¹².

Si tratta di filoni di indagine sempre più urgenti, in relazione anche all’ormai pervasivo impatto della rete nella vita delle persone in carne ed ossa.

Si delineano così nuove frontiere di ricerca, nonché nuove pratiche di femminismo¹¹³ atte non a erigere muri di separatezza¹¹⁴ ma a costruire con pazienza ponti di dialogo capaci di produrre alleanze e condivisioni, adottando anche le prassi del diritto e il linguaggio dei diritti. È su questi aspetti, in particolare, che ci soffermerà nei prossimi capitoli misurando in tal senso forme ed esiti di diversi approcci rispetto alla dimensione giuridico-istituzionale: dal *rifiuto* alla *diffidenza* alla *fiducia*.

Da questo punto di vista, la traiettoria intellettuale di una teorica del diritto e avvocatessa come MacKinnon è emblematica e verrà per queste ragioni richiamata in diversi passaggi.

In questa sede è utile, a fini argomentativi, spiegarne le ragioni.

MacKinnon ha condotto note battaglie in sedi giudiziarie e politiche arrivando a conquiste di grande rilievo negli Stati Uniti, in particolare il divieto di molestie sessuali sul luogo di lavoro (esse sono interpretate

112. J. BUTLER, *Parole che provocano*, cit., p. 5. Butler richiama, da questo punto di vista, anche le tesi (ispirate come nel suo caso, dal lavoro di John Austin) di MacKinnon, la quale in *Soltanto parole* (presentazione di A. Cavarero, Giuffrè, Milano, 1999) interpreta la pornografia come un discorso, un vero e proprio atto linguistico («speech act»), sia come una condotta, oppressiva e discriminatoria, configurabile come un vero e proprio discorso d’odio («hate speech») fondato nel sesso (su tale qualificazione: R. LANGTON, *Speech Acts and Unspeakable Acts*, in «Philosophy and Public Affairs», 4, 1993, pp. 293–330) – (ivi, pp. 30, 92–97, 103–104, 116–120, 131, 133–135, 141, 161, 183). Entro un altro approccio teorico, sempre sulle radici di razzismo, omofobia e sessismo si veda M. NUSSBAUM, *Disgusto e umanità: l’orientamento sessuale di fronte alla legge* (2004), Il Saggiatore, Milano, 2011. Cfr., infine, A. RIVERA, *La bella, la bestia e l’umano. Sessismo e razzismo, senza escludere lo specismo*, Ediesse, Roma, 2010; B. GRESY, *Breve trattato sul sessismo ordinario: la discriminazione delle donne oggi*, Castelvechi, Roma, 2010; e A. SIMONE (a cura di), *Sessismo democratico: l’uso strumentale delle donne nel neoliberalismo*, Mimesis, Milano–Udine, 2012.

113. Si veda, a titolo indicativo, M.G. TURRI (a cura di), *Manifesto per un nuovo femminismo*, Mimesis, Milano–Udine, 2013.

114. In Italia, la scelta del separatismo, specie nel corso degli anni Settanta, è stata decisiva per elaborare modalità proprie di pensiero e discorso da parte delle donne; basti pensare alle esperienze di Rivolta femminile, alla Libreria delle donne di Milano, al Centro Virginia Woolf e, in seguito, al gruppo Diotima.

come fattispecie tutelabili ai sensi del *Civil Rights Act* [1964] che vieta l'*employment discrimination* sul base del sesso, della razza, della religione o della nazionalità)¹¹⁵. Significativa è anche la qualificazione dello stupro etnico come atto di genocidio così come di forte impatto, oltre che assai controverse, sono le sue tesi sul divieto della pornografia come forma di discriminazione sessuale¹¹⁶.

La sua opera chiama pertanto in causa numerose e complicate questioni: il rapporto stereotipi–realtà; il nodo discriminazioni–eguaglianza; le relazioni tra diritto, diritti e idea di umanità; ciò su cui vale la pena soffermarsi qui è però l'evoluzione del pensiero di MacKinnon intorno al diritto e ai diritti.

Il passo iniziale di una teoria femminista del diritto è, a suo avviso, quello di analizzare sentenze, norme e categorie giuridiche consolidate mettendone in luce la portata ideologica in un esercizio di costante demistificazione che si fonda sull'assunto dell'impossibile neutralità del diritto (sotto questo profilo, si può, in via interpretativa, rilevare una possibile vicinanza con il femminismo della differenza). A un certo punto del suo itinerario MacKinnon però va oltre, si muove cioè *sia* sul piano dello smascheramento del carattere sessuato del diritto e del potere maschile insito nel diritto vigente, *sia* su quello – a questo punto complementare – della costruzione di un nuovo diritto che traduca l'impegno femminista (e qui, sempre in chiave interpretativa, si può registrare una sintonia con le prospettive del femminismo dell'eguaglianza¹¹⁷).

La legislazione sulle molestie sessuali è, in questo senso, una conferma della capacità del diritto di rendere alcuni comportamenti non solo

115. C. MACKINNON, *Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne*, in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 203–224. Sulla questione mi piace in questa sede ricordare l'impegno teorico e politico di GIANCARLA CODRIGNANI, in un paese come l'Italia che ancora non ha una precisa regolamentazione: *Molestie sessuali e "in"certezza del diritto*, FrancoAngeli, Milano, 1996.

116. Ricostruisce con cura gli elementi caratterizzanti di questa battaglia di MacKinnon, condotta insieme ad Andrea Dworkin (1946–2005) e che l'ha portata a dispute polemiche molto forti, tra gli altri, con Ronald Dworkin, A. VERZA, *Il dominio pornografico: femminismo e liberalismo alla prova*, Liguori, Napoli, 2006. Per ulteriori approfondimenti, cfr. C.A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989.

117. Sottolineo l'aspetto interpretativo di queste considerazioni poiché MacKinnon ha in diverse occasioni spiegato che la sua posizione è tanto distante dal femminismo dell'eguaglianza quanto dal femminismo della differenza: si veda, ad esempio, il suo *Differenza e dominio: sulla discriminazione sessuale* (1984), in *Le donne sono umane*, cit., pp. 26–42.

giuridicamente ma anche *socialmente* illegittimi e, dunque, delle potenzialità emancipatorie della legislazione e delle concrete possibilità di mutare la coscienza sociale.

Il divieto di molestie sessuali sul luogo di lavoro non soltanto tutela le donne da comportamenti lesivi della loro identità, della loro libertà e dei loro interessi materiali, ma contribuisce ad una trasformazione sociale più profonda. Quei comportamenti, da un certo momento in poi qualificabili espressamente come molestie, prima di una legge che li sanzionasse e desse loro un nome non erano percepiti nell’immaginario sociale e giuridico come lesivi. Il diritto, a partire da un’intensa critica, può aiutare a vedere la realtà da un altro punto di vista, dal punto di vista delle vittime di discriminazione, oppressione, violenza: legittimando determinati comportamenti e delegittimandone altri, permette alle donne di farli propri o di opporvisi, perché la stessa capacità di pensare un’ingiustizia è, come sostiene MacKinnon, «potentemente influenzata dalla possibilità che si pensa di avere di spingere gli altri a fare qualcosa in proposito, compreso qualcosa di ufficiale»¹¹⁸. Il diritto – previo l’ascolto e l’assunzione di un altro sguardo sul mondo, sulla società, sulle relazioni – svolge, insomma, una forma di *critica immanente* che può essere altamente sovversiva dell’ordine costituito, delle regole vigenti, delle abitudini e dei costumi di una società. Ciò può avvenire, ed è avvenuto, sempre in specifici e particolari contesti, ma il processo è stato ed è reiterato in una pluralità di luoghi e in diverse epoche, mediante forme di riconoscimento di vulnerabilità situate.

D’altro canto, come è stato mostrato¹¹⁹, mentre nel richiamo all’importanza e al valore simbolico del diritto sta uno degli elementi più interessanti dell’analisi di MacKinnon (e la sua progressiva fiducia nella possibilità di migliorare la condizione femminile facendo leva sugli strumenti offerti dagli ordinamenti giuridici esistenti, la allontanata dalle teoriche della “differenza sessuale” che hanno invece per lo più nutrito diffidenza verso il diritto), la sua critica al “femminismo della differenza” pare andare incontro ad alcuni fraintendimenti che

118. C. MACKINNON, *Molestie sessuali: i primi dieci anni in tribunale*, in EAD., *Le donne sono umane?*, cit., p. 77.

119. L. RE, *Lo stereotipo della “differenza sessuale”. Analisi di un fraintendimento in Catharine A. MacKinnon*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., in part. pp. 91–94.

restituiscono tutte le tensioni dell'animata discussione in seno al femminismo e, con specifico riguardo al diritto, al suo rapportarsi con le istituzioni e la prassi politica.

Ciò che interessa in questa sede, è che la riflessione di MacKinnon, al di là di queste tensioni e delle critiche, anche feroci, che ha suscitato¹²⁰, consente di comprendere in profondità due aspetti decisivi.

In primo luogo, quanto il nesso fra identità di genere e linguaggi¹²¹, (ossia, immagini, rappresentazioni dei corpi, veicolate anche mediante *mass media* e *social network*), sia determinante nel generare condizioni di discriminazione e, dunque, nel causare oppressione e violenza¹²². Ciò configura, da qualche tempo anche in Italia, nuovi spazi di indagine, di pensiero critico, nonché le basi per un nuovo tipo di *educazione di genere*¹²³. Quell'educazione al rispetto che, sola, può

120. Ricollegandosi ad una consolidata filiera interpretativa, spicca, da ultimo, per virulenza G. MANIACI, *Aporie e distorsioni del femminismo radicale*, in «Diritto e Questioni pubbliche», 2, 2016, pp. 339–364. Per approcci interpretativi più equilibrati, si veda il focus curato da A. FACCHI, *Autonomia, realtà, diritto: a partire dal femminismo di Catharine MacKinnon / Reality, Autonomy, Law: Starting from Catharine MacKinnon's Feminism*, in «Rivista di Filosofia del diritto», 2, 2013, pp. 335–378, con contributi di C. GARCÍA PASCUAL (*Liberazione senza autonomia*: pp. 339–352), V. OTTONELLI (*La sparizione delle donne come soggetti e le sue conseguenze politiche*: pp. 353–366) e I. TRUJILLO (*Universalità, realismo e diritti. Su alcuni contributi del femminismo alla filosofia del diritto*: pp. 367–378). Cfr. anche T. PITCH, *A proposito di "Le donne sono umane?" di Catharine MacKinnon*, in «Sociologia del diritto», 3, 2012, pp. 161–162; e la discussione del volume *Le donne sono umane?* di B. CASALINI, *Spunti per una lettura critica di «Le donne sono umane?» di Catharine MacKinnon* e di L. RE, *La violenza e il diritto. Riflessioni a partire da «Le donne sono umane?» di Catharine A. MacKinnon* su «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale» (2013): <http://www.juragentium.org/topics/women/>.

121. Cenni a questo fondamentale nodo problematico erano già presenti nel periodo «pre Cedaw», come rileva ERIKA BERNACCHI: *Tra eguaglianza e differenza. I diritti della donna nelle Convenzioni per la tutela della persona*, cit., pp. 21–22.

122. Cfr., per le radici di questi fenomeni, L. MELANDRI, *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011 e, in precedenza, *Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001. Utili considerazioni sono contenute in M.A. FINEMAN, M.T. MCCLUSKEY (eds.), *Feminism, Media, and the Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009; S. CAPECCHI, E. RUPPINI (a cura di), *Media, corpi e sessualità. Dai corpi esibiti al cyber sex*, FrancoAngeli, Milano, 2009 (in part. A. VERZA, *Sguardi, esposizioni, rispecchiamenti. Estetica del femminile*, pp. 63–83).

123. Sul fronte istituzionale si veda, ad esempio, in una prospettiva di *gender mainstreaming*, la United Nations Girls' Education Initiative: <http://www.ungei.org/>. Un interessante laboratorio italiano in tema di educazione di genere è invece l'Associazione "Scosse": <http://www.scosse.org/>. Più in generale, I. PADOAN, M. SANGIULIANO (a cura di), *Educare*

prevenire forme di violenza e di violazione dei diritti umani, e che può portare al riconoscimento pieno di ogni donna, di ogni uomo, di ogni essere umano. Di qui la possibilità di evitare una sorta di sovra-determinazione ed esclusività del lato penalistico del diritto, della sua funzione meramente repressiva ed emergenziale e l’incentivo ad azioni di sistema, che prevedano importanti investimenti sul versante della prevenzione. È questo, del resto, l’indirizzo di atti vincolanti come la Convenzione di Istanbul.

In secondo luogo, la centralità delle «questioni di genere»¹²⁴ nei contesti sociali, istituzionali, politici implica una diversa concezione dei rapporti umani nelle loro molteplici dimensioni, e invita ad una rinnovata attenzione per gli assetti, gli indirizzi e gli atti delle istituzioni; anche queste ultime giocano un ruolo-chiave nel veicolare determinati tipi di messaggi: stereotipi, pregiudizi, pratiche di discriminazione e di esclusione, totale o parziale, dalla cittadinanza¹²⁵, ma pure, qui lo scarto decisivo, pratiche di promozione della parità, dell’eguaglianza e della libertà, nel rispetto delle differenze.

La sfida della cittadinanza rimanda certamente a nuovi dilemmi come quelli imposti dalle problematiche della cura e dalla bioetica ma rinvia, pure, a questioni consolidate che attengono gli assetti economici e sociali, le strutture e le gerarchie di potere: una vicenda che chiama in causa l’occupazione e i salari, l’organizzazione del lavoro, la storia e le trasformazioni della famiglia, le strutture dell’ordinamento politico-istituzionale, l’estensione dello Stato sociale e le sue attuali forme di erosione e smantellamento (nonché le sue persistenti difficoltà a fornire effettive risposte alle donne)¹²⁶.

Si tratta di percorsi resi possibili solo grazie al riconoscimento dei

con differenza: modelli educativi e pratiche formative, Rosenberg & Sellier, Torino, 2004; G. PULIA, *C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, FrancoAngeli, Milano, 2013.

124. Per una panoramica sui dilemmi del dibattito odierno: R.W. CONNELL, *Questioni di genere*, Il Mulino, Bologna, 2006. Peculiari sulla nozione di genere, restano le argomentazioni svolte da I. ILLICH, *Il genere e il sesso: per una critica storica dell’eguaglianza* (1983), Mondadori, Milano, 1984 (ora ripubblicata con il titolo *Genere: per una critica storica dell’uguaglianza*, a cura di F. Milana, con introd. di G. Agamben, Pozza, Vicenza, 2013).

125. F. CORSINI, F. MONCERI (a cura di), *Schegge di genere: dagli stereotipi alla cittadinanza*, ETS, Pisa, 2013.

126. Cfr. A. LORETONI, *Stato di diritto e differenza di genere*, cit., pp. 416–418 (§ “La critica allo stato sociale”).

diritti sociali, frutto delle rivendicazioni del movimento democratico ma anche delle lotte del movimento socialista: in quest'ultimo orizzonte rilevante è stata l'opera di uomini come August Bebel, autore di *Die Frau und der Sozialismus* (1879) e Friedrich Engels¹²⁷, di figure come Clara Zetkin e Aleksandra M. Kollontaj, amiche e compagne di Rosa Luxemburg¹²⁸, nonché, sul versante riformatore e con riguardo all'Italia, di Anna Maria Mozzoni e di Anna Kuliscioff, impegnate, al contempo, nella battaglia per il suffragio ma anche sul versante della legislazione sociale e del lavoro¹²⁹.

Che ne sarebbe dell'occupazione femminile senza il fondamentale *diritto all'istruzione* – che già Condorcet e Wollstonecraft, tra gli altri, videro come motore di inclusione – o il *diritto ad accedere alle professioni*¹³⁰ – che Virginia Woolf nei suoi scritti rivendica come ambito decisivo per l'affermazione delle donne e dei loro diversi talenti¹³¹?

E del resto senza le lotte, lunghe e pervicacemente osteggiate a

127. L'opera-chiave riguardo all'emancipazione femminile è, in proposito, F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato: in rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan* (1884), Editori Riuniti, Roma, 2005⁷. Com'è noto, la base dell'indagine è costituita dagli studi di J.J. BACHOFEN, *Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici* (1861), 2 voll., Einaudi, Torino, 1988.

128. C. ZETKIN, *La questione femminile e la lotta al riformismo*, scritti a cura di E. Bernasconi, introduzione di L. Passerini, Mazzotta, Milano, 1972; A.M. KOLLONTAJ, *Comunismo, famiglia, morale sessuale* (1906), introduzione e cura di M. Gramaglia, Savelli, Roma, 1977. Fu Zeitkin a proporre, nel 1911, un anno dopo il tragico rogo di Chicago, nel quale perirono 129 operaie, un giorno per ricordarle, l'8 marzo, che poi divenne la Giornata internazionale della donna. Con la Rivoluzione d'ottobre Kollontaj è stata la prima donna nella storia che abbia avuto l'incarico di ministra, nonché, in seguito, di ambasciatrice (dal 1925 al 1945). Nel breve periodo del suo incarico di "Commissaria del popolo", decretò la distribuzione ai contadini delle terre appartenenti ai monasteri, l'istituzione degli asili nido statali e l'assistenza di maternità. Grazie anche alla sua iniziativa, le donne russe ottennero il diritto di voto e di essere elette, il diritto all'istruzione e a un salario eguale a quello degli uomini. Venne anche introdotto il divorzio e, nel 1920, il diritto all'aborto poi abolito nel 1936 da Stalin.

129. Sul ruolo e sulle intuizioni teoriche di Mozzoni, al di là di alcune biografie di carattere storico, ha particolarmente insistito A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità ad oggi*, Zanichelli, Bologna, 1980, pp. 30–40 (per la seconda edizione aggiornata e ampliata: Tacchi, Pisa, 1992). Sulla "signora del socialismo italiano", si veda, da ultimo, P. PASSANITI (a cura di), *Lavoro e cittadinanza femminile: Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

130. Sul punto: C. FARALLI, *Il «sesso mancante» negli studi e nelle facoltà giuridiche*, in L. AVITABILE (a cura di), *Donne Diritti*, in «Quaderni della rivista Impresa Ambiente Management», 14, 2014, pp. 61–71.

131. V. WOOLF, *Le tre ghinee* (1938), Feltrinelli, Milano, 1980, p. 141.

partire da concezioni consolidate e tramandate dei ruoli in seno alla famiglia e alla società, oltre che nella dimensione politico-istituzionale, non sarebbe stato possibile, dapprima, porre e posizionare la questione della parità e, poi, cercare di attuarla mediante l’azione del diritto e una serie di interventi legislativi (passando così da forme di tutela alla sua effettiva possibilità di espressione, in chiave di autonomia e di autodeterminazione)¹³².

Su questi aspetti, se è vero che esiste un autorevole filone critico del femminismo che pone in radicale discussione il nesso libertà/ diritti¹³³ e, di fatto, la possibilità di rivendicare e di aver fiducia in questi ultimi, è anche vero che, in anni recenti, è emersa la prospettiva di far intersecare gli assi del femminismo dell’eguaglianza¹³⁴ con alcune acquisizioni del femminismo della differenza: si tratta di tentativi che mirano, al contempo, a coniugare l’emancipazione femminile con il repubblicanesimo e la pratica democratica della cittadinanza politica e sociale, nonché a sostenere azioni di parità entro una chiave transnazionale¹³⁵.

Con riferimento al primo aspetto, i differenziali salariali, la questio-

132. Per dettagliate descrizioni di questi processi, a partire dalla cruciale questione del lavoro, si vedano M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Il Mulino, Bologna, 1979; EAD., *Parità e oltre. Parità, pari opportunità, azioni positive*, Ediesse, Roma, 1989.

133. Cfr. C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., in part. pp. 130, 132.

134. Per una proposta che ribadisce invece le ragioni dell’eguaglianza, si vedano le affilate argomentazioni di M.C. PIEVATOLO, *Credere di essere uguali. Un argomento minimo per un femminismo dell’eguaglianza*, in «Democrazia e diritto», 2001, pp. 128–142, ispirate ad una peculiare lettura di Platone – opposta a quella offerta dal femminismo della differenza – e, più vicino ai nostri giorni, alle riflessioni di Moller Okin. Per una disamina, attenta alle concrete implicazioni delle opzioni teoriche, si veda. V. MARZOCCO, *Un diritto sessuato? Processi di soggettivazione di genere e traiettorie del femminismo contemporaneo*, in L. FERRARO et al. (a cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, cit., pp. 67–77.

135. Il pensiero qui volge, nel contesto storico italiano, a una pioniera del femminismo come Anna Maria Mozzoni (sulla quale si veda M.P. PATERNÒ, *Donne e diritti*, cit., pp. 119–123) ma pure, con riguardo al dibattito più recente e di scala internazionale, alle tesi di MARY DIETZ, *Context is All: Feminism and Theories of Citizenship*, in CH. MOUFFE (ed. by), *Dimensions of Radical Citizenship*, Verso, London, 1992, pp. 63–85 e, soprattutto, alle prospettive di un femminismo transnazionale, di cui costituisce un esempio anche il percorso di Orsetta Giolo: cfr. O. GIOLO, *(Quali) donne e (quale) potere? La soggettività delle donne tra pubblico e privato*, in A. CAGNOLATI, S. ROSSETTI (a cura di), *Donne e potere. Paradossi e ambiguità di una difficile relazione*, Aracne, Roma, 2014, pp. 149–166. Un tentativo in questa direzione è, infine, quello che si rinviene in A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne*, cit., pp. 97–103.

ne del lavoro domestico o a domicilio¹³⁶, di cura¹³⁷ e di riproduzione sociale¹³⁸ (nell'ambito del quale si registrano ancora forme di servitù o di vera e propria schiavitù¹³⁹) costituiscono – come ha rilevato Susanna Pozzolo – snodi decisivi per una cittadinanza paritaria e per la realizzazione di un'eguaglianza che parta dal riconoscimento delle differenze, scardinando le discriminazioni e le diseguaglianze di genere che caratterizzano i mondi dell'economia e del potere¹⁴⁰.

La *parità di genere nell'occupazione*, le *esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia*, la *presenza delle donne nelle posizioni decisionali rappre-*

136. Cfr. R. SARTI (a cura di), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?*, Ediesse, Roma, 2010; T. TOFFANIN, *Fabbriche invisibili: storie di donne, lavoranti a domicilio*, ombre corte, Verona, 2012.

137. A. COLOMBO, *Razza, genere, classe. Le tre dimensioni del lavoro domestico*, in «Polis», 2, 2003, pp. 317–342.

138. Su questi temi insistono approcci neomarxisti come quello di S. FEDERICI, *Il punto zero della rivoluzione: lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista* (2012), trad. it. e cura di A. Curcio, ombre corte, Verona, 2010. Un cenno a questi percorsi, entro una mirata trattazione su “uguaglianze patriarcali e differenze di genere”, si trova in R. CAPORALI, *Uguaglianza*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 232–238 (il quale richiama anche le tesi del pensiero femminista inglese degli anni Settanta/Ottanta del Novecento, orientato in prospettiva marxista: S. ROWBOTHAM, *Donne, resistenza rivoluzione* [1972], Einaudi, Torino, 1976; M. BARRETT, *Women's Oppression: The Marxist/Feminist Encounter*, Verso, London–New York, 1988). Si vedano anche B. CASALINI, *Il care tra lavoro di cura e lavoro di riproduzione sociale*, in «La società degli individui», 46, 2013, pp. 44–60; EAD., *Feminisation on Labour: Feminist Theories and Forms of Resistance*, in corso di pubblicazione; A. SCIURBA, *La cura servile, la cura che serve*, Pacini, Ospedaletto (PI), 2015.

139. B. CASALINI, *Schiavitù domestica e mercificazione del lavoro di cura in epoca di globalizzazione*, in S. MATTARELLI, TH. CASADEI (a cura di), *Il Senso della Repubblica. Schiavitù*, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 195–212; EAD., *Migrazioni femminili, controllo dei confini e nuove schiavitù*, in «Ragion pratica», 35, 2010, pp. 455–468. Cfr. E. SANTORO, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti*, in TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili*, cit., pp. 227–248; G. CHANG, *Disposable Domestic: Immigrant Women Workers in the Global Economy*, South End Press, Cambridge MA, 2000.

140. S. POZZOLO, “59 giorni a salario zero”. *Appunti per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, tra riforma del mercato del lavoro e crisi economica*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 215–226. Per un quadro quantitativo si veda E. SALA, *Donne, uomini e potere. Diseguaglianze di genere in azienda, politica, economia*, FrancoAngeli, Milano, 2008. Sul piano teorico–pratico è bene tenere presente, come è stato fatto notare sulla scorta delle tesi di un «padre del femminismo» come Jeremy Bentham, che «la diseguaglianza non è (solo) il presupposto, l'input di un percorso argomentativo volto alla creazione e alla legittimazione di una norma; essa è (anche) l'esito, l'output di una policy che discrimina» (Gf. ZANETTI, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 198, il quale rinvia, a sua volta, a A. FACCHI, *Culturals, género, orientación sexual. Derechos y diferencias en la sombra de Jeremy Bentham*, in AA.Vv., *El Derecho en Red. Estudios en Homenaje al professor Mario Losano*, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 669–686).

sentano, sotto questo profilo, le nuove frontiere di un femminismo capace di avere presa sulla realtà e che non rifugge dall’utilizzo di tutti gli strumenti offerti dal diritto e dalla pratica, contestuale, della rivendicazione dei diritti.

In questa chiave, la riflessione teorica è chiamata a confrontarsi costantemente con le istanze che promanano dai movimenti sociali e si muove in un rapporto continuo con gli interventi legislativi e giudiziari, influenzando su di essi e ricevendone stimoli: questo tipo di processo *bottom-up* non può essere disgiunto – e siamo così al secondo aspetto – dalla costruzione di reti su scala transnazionale, dallo scambio di buone pratiche originate anche su scala locale e territoriale, nonché da una visione del mondo interdipendente e multilivello.

Il nesso tra genere e costituzioni (ordinamenti nazionali), quello tra genere e quadri normativi (ordinamento europeo e internazionale), ancora quello tra genere e partecipazione politica e cittadinanza attiva (in contesti comunitari, cittadini, regionali), segnano in tal modo – nel solco tracciato dalla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW 1979) e dai lavori della Conferenza di Pechino (1995)¹⁴¹ – non solo un profilo essenziale per la riflessione femminista che non rifugga dal diritto, ma anche il perno per assumere decisioni di forte impatto sulla vita democratica delle società contemporanee e, per alcuni versi, per cercare vie d’uscita alla sua profonda crisi¹⁴² ritessendo «aspettative di giustizia»¹⁴³; eludere questo aspetto significa rifuggire da proposte sostanziali per una riforma del diritto e delle leggi, da una prospettiva generale di trasformazione della società e degli squilibri su scala internazionale generati

141. E. BERNACCHI, *Tra eguaglianza e differenza*, cit., la quale ripercorre «le tappe salienti del percorso per l’affermazione dei diritti umani delle donne a partire dall’analisi degli strumenti internazionali normativi e di controllo» (p. 32). Per una trattazione della CEDAW, pp. 113–14. Si vedano, inoltre, P. DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite*, cit., e, soprattutto, I. CORTI (a cura di), *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, EUM, Macerata, 2012.

142. Cfr., da ultimo, sui profili di tale crisi: O. GUARALDO, *Crisi della democrazia e soggettività individualista: la prospettiva della teoria femminista*, in L. BAZZICALUPO (a cura di), *Crisi della democrazia*, Mimesis, Milano–Udine, 2015, pp. 133–144; sulle possibilità di farvi fronte, attingendo al potenziale del giusfemminismo argomenta ORSETTA GIOLO: *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberismo*, cit.

143. G. ZAGREBELSKY, *La legge e la giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 15, citato in C. GIORGI, G. BONACCHI, *Due di diritto. Differenza sessuale e cittadinanza*, cit., p. 106.

dal dominio del paradigma economicista neoliberale¹⁴⁴, in definitiva dall'idea che i problemi delle donne siano, come effettivamente sono, problemi di *tutte e tutti*¹⁴⁵.

Nei prossimi tre capitoli, più in particolare, si cercheranno di esaminare, a partire da una disamina dei dispositivi discriminatori basati sul genere così come indica l'approccio giusfemminista delineato in queste pagine, alcuni significativi *profili giuridici e legislativi* (cap. 2) che consentono di delineare ambiti e strumenti per una prospettiva di *democrazia paritaria* (cap. 3), nonché di assumere uno sguardo diverso, e attento appunto ai principi (e alle pratiche) di parità, rispetto alla storia del *costituzionalismo* e al suo attuale statuto (cap. 4).

144. Sulle contraddizioni di questo modello: N. FRASER, *La fine della cura. Le contraddizioni sociali del capitalismo contemporaneo*, Mimesis, Milano–Udine, 2017. Cfr. B. CASALINI, *Neoliberalismo e femminismi. Le diverse risposte dei femminismi contemporanei al neoliberalismo e le conseguenze delle politiche neoliberali sulla vita delle donne*, «Jura gentium», vol. XII, 2015, pp. 31–65. Sull'importanza di una lettura della condizione di genere oggi che tenga conto delle trasformazioni dell'economia, in particolare dell'attuale fase della biopolitica e bioeconomia, cfr. C. MORINI, *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo*, prefazione di J. Revel, ombre corte, Verona, 2010. Spunti d'analisi utili sono anche quelli delineati in M. ESPOSITO, *Politiche di salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel governo del sociale*, Mimesis, Milano–Udine, 2015.

145. Cfr., per un recente contributo in chiave militante, C. D'ELIA, C. SERUGHETTI, *Libere tutte*, Minimum fax, Roma, 2017.

Dai profili teorici ai provvedimenti legislativi

Prospettive di genere “in azione” contro le discriminazioni

2.1. Una teoria degli stereotipi e la possibilità dell’“unità androgina”

Da qualche tempo la questione degli *stereotipi* e delle *identità*, che sovente ad essi sono associate, ha acquisito una sua specifica rilevanza nel dibattito giusfilosofico¹. Un’opera di riferimento particolarmente utile a questo riguardo è certamente quella di Rebecca Cook e Simone Cusack: *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives* (2009)², in cui le autrici definiscono come *gender stereotypes* tutte le costruzioni sociali e culturali che distinguono uomini e donne sulla base di criteri fisici, biologici, sessuali nonché delle loro funzioni sociali e delle relazioni giuridiche da questi determinati³.

In particolare, ne identificano di quattro tipi:

1. Si veda, a titolo esemplificativo, S. POZZOLO, A. VERZA, (a cura di), *A proposito di identità*, fascicolo monografico di «Ragion pratica», 2, 2015.

2. R. COOK, S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009. Per una presentazione e discussione del volume: M. MÖSCHEL, *La tutela giuridica contro gli stereotipi di genere*, in «Rivista critica del diritto privato», 3, 2015, pp. 443–466, il quale opportunamente osserva come la «letteratura giuridica italiana» «abbia mostrato un interesse assai scarso verso la lotta contro gli stereotipi di genere» (p. 447). Per alcune piste di indagine si veda I. CROCÈ, *Decodifica di stereotipi e pregiudizi di genere*, in *Donne, politica, istituzioni*, cit., pp. 23–33.

3. «Categorizzazione e stereotipizzazione», come è stato osservato, «sono dunque fenomeni interrelati su cui si basano gran parte delle azioni e dei ragionamenti umani e ciò vale, tra le altre cose, anche nel modo di operare della sfera giuridica, tesa a definire norme con le quali regolare la convivenza umana, e per i processi di conferimento d’identità alle persone e ai gruppi sociali» (S. ROSSETTI, *Norme, corpo e identità nel pensiero di Carla Lonzi*, in *Critiche di genere*, cit., pp. 83–104, pp. 83–84). Il pensiero di genere, e in particolare il femminismo della differenza avviato in Italia dall’esperienza di Lonzi e del collettivo *Rivolta Femminile*, costituisce «una delle pratiche e delle riflessioni più potenti nella decostruzione dei meccanismi di stereotipizzazione identitaria» (ivi, p. 103). La letteratura su queste

- a) *sex stereotype*: si tratta di quello relativo al sesso, imperniato sulle visioni generalizzate o sui preconcetti riguardanti gli attributi o le caratteristiche fisiche e/o biologiche di uomini e donne. Un esempio è rappresentato dalla constatazione, in realtà frutto di generalizzazione, per cui gli uomini sono fisicamente più forti delle donne e dalle varie norme giuridiche che ne discendono⁴;
- b) *sexual stereotype*: si tratta di quello basato su certe qualità o *caratteristiche sessuali degli uomini e delle donne* che giocano un ruolo nei rapporti tra i sessi e nella loro regolamentazione (così come, sovente, nelle pratiche di violenza sessuale⁵;
- c) *sex roles stereotype*: si tratta di quello relativo ai ruoli e alle regole di comportamento sociali, cui rinvia per esempio la tradizionale suddivisione tra casalinga e *pater familias*, o la più persistente

tematiche è amplissima, per un inquadramento si possono vedere alcuni classici studi: G.W. ALLPORT, *La natura del pregiudizio* (1954), La Nuova Italia, Firenze, 1973; E. GOFFMAN, *Stigma. L'identità negata* (1963), Laterza, Roma-Bari, 1970 (n.e., ombre corte, Verona, 2003). Per una disamina aggiornata al recente dibattito sulle connessioni tra stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione mi permetto di rinviare al mio *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, con un dialogo con É. Balibar, DeriveApprodi, Roma, 2016, cap. 2.

4. La legislazione italiana sul lavoro a cavallo tra Otto e Novecento costituisce, tra gli altri, un chiaro esempio di questa impostazione. Sulle origini della «debolezza» del lavoro femminile e sulla prima attuazione della legislazione protettiva (che di fatto codifica una condizione di minorità della donna) si vedano le analisi di A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., pp. 16–52, e M.V. BALLESTRERO, «Sorelle di fatiche e dolori», «madri di pionieri e di soldati» (*alle origini della legislazione sociale sul lavoro delle donne*), in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 7, 1977, pp. 67–III. Più in generale, sulla storia del lavoro femminile, si veda lo studio pionieristico di E. SULLEROT, *La donna e il lavoro. Storia e sociologia del lavoro femminile* (1968), Etas Kompass, Milano, 1969, che mette a fuoco la combinazione tra stereotipi, meccanismi discriminatori e sotto-retribuzione del lavoro femminile. Cfr. anche G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 320–321.

5. Ne costituisce un vivido esempio, sempre con riferimento al contesto italiano, l'ambito penalistico: basti pensare al diseguale trattamento previsto dagli articoli 559 e 560 del Codice penale (il primo puniva con la reclusione fino a un anno la moglie adultera e il suo amante, il secondo puniva il marito solo in caso di concubinato) dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale nel 1968, o ancora il fatto emblematico che la violenza sia stata a lungo, fino al 1996, concepita come «reato contro la morale» (e non come «delitto contro la persona»). Del resto, anche qui sulla base di radicati stereotipi ancora persistenti in epoca recente, le stesse vittime di tali violenze vengono spesso accusate di aver causato loro stesse il reato con la propria attrattività (elemento, questo, al contempo esaltato e temuto dalla «norma» patriarcale). Su questi profili si veda M. GRAZIOSI, *Fragilitas sexus. Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in N.M. FILIPPINI, T. PLEBANI, A. SCATTIGNO (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, cit.

idea che alle donne sia affidato, quasi per natura oltre che per cultura, l'ambito della cura⁶;

- d) *compounded stereotype*: si tratta di quello che scaturisce dalla sovrapposizione tra stereotipi di genere (del primo, del secondo, del terzo tipo) e altri stereotipi, come per esempio, quelli collegati all'orientamento sessuale⁷, alla condizione di disabilità, allo *status* di migranti⁸.

L'esito di questi approcci è il tendere a fissare le identità e i ruoli sessuali facendoli apparire come reali, universali, eterni, naturali, essenziali e/o immodificabili.

Credo che questa utile classificazione e tipologizzazione delle forme di stereotipi possa risultare più completa se si individuano una quinta e una sesta modalità che potremmo definire e) "ideologica" (*ideological stereotype*) e f) "epistemologica" (*epistemological stereotype*), riprendendo alcune riflessioni – assai feconde – di Orsetta Giolo e di Alessandro Baratta rispettivamente in tema di *odierno femminismo* e di *paradigma di genere* riferito alla teoria del diritto.

Per "stereotipo ideologico" intendo quell'approccio, sovente veicolato dalle stesse esponenti del femminismo ma ancor di più da tutte le posizioni critiche del senso e del significato di questa prospettiva, che vede nella differenziazione un dato irremovibile che preclude la possibilità di individuare un'«unità di senso» (l'espressione è di Giolo) del pensiero delle donne e del femminismo stesso⁹.

6. Il ruolo della donna nella famiglia e l'ambito del lavoro domestico sono stati, storicamente, i campi più importanti per il mantenimento della discriminazione di genere sulla base di questo tipo di stereotipo. La subordinazione era sancita nell'istituto dell'«autorizzazione maritale», introdotto nelle codificazioni dell'Ottocento in Francia e poi in Italia; esso ratificò l'ineguaglianza giuridica e l'incapacità civile delle donne sposate: era impedito loro, senza autorizzazione del marito, di alienare, donare, ipotecare o acquistare; anche dopo la sua abolizione nel 1919, ha perpetuato la sua logica mediante l'istituto del «capofamiglia», abolito in Italia solamente nel 1975. Per una ricostruzione dei vari passaggi rinvio a E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., pp. 51–61. Più in particolare, per un'immagine della donna nella cultura civilistica si veda G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè, Milano, 1999.

7. Per una recente disamina rinvio a C. MONEREO ATIENZA, *Diversidad de género, minorías sexuales y teorías feministas*, Dykinson, Madrid, 2015.

8. Dalla messa a fuoco di queste sovrapposizioni è scaturito, in seno al femminismo *black* e alle prospettive postcoloniali, l'approccio dell'intersezionalità, di cui si è già messo in evidenza il potenziale nel capitolo precedente.

9. O. GILOLO, *Conclusioni. Per un (nuovo?) ABC del femminismo, tra riappropriazione della*

Per quanto riguarda lo “stereotipo epistemologico”, si tratta di una radicata convinzione tale per cui pare impossibile poter abbattere la «barriera del genere» superando la differenza dei generi stessi in «un’unità più alta che convive con le differenze e al tempo stesso le riduce e le relativizza» (sono espressioni di Baratta)¹⁰.

Questo stereotipo di natura epistemologica – che rende statica e immutabile la dicotomia “maschile–femminile” – ha un preciso impatto sulla visione delle istituzioni e delle leggi, e dunque – più in generale – del diritto e degli ordinamenti; di fatto esso ha determinato, schematicamente, due opposte concezioni: da un lato, quella tale per cui il diritto e il mondo delle istituzioni sono “maschili” (il diritto stesso è “patriarcato”) e dunque, come del resto hanno a lungo suggerito ampi settori del “femminismo della differenza”¹¹ e dei *Critical Legal Studies*, occorre rifiutare «il diritto come un sistema che opprime ideologicamente le donne» (mutuando un’espressione di Frances Olsen¹²); dall’altro lato, quella tale per cui devono essere le donne, in quanto appartenenti ad un genere storicamente subordinato e sottomesso, ad emanciparsi conquistando l’eguaglianza di diritti (“femminismo dell’uguaglianza o riformista”) mediante l’estensione delle qualità e dei criteri propri del diritto moderno (razionale, attivo, ecc.), cioè «sfidando il sistema giuridico ad essere fedele ai suoi propri principi»¹³.

Se la prima opzione, di fatto, non rileva particolarmente all’interno di un ragionamento che concepisca la possibilità di abolire il patriarca-

memoria e unità di senso, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma, 2015, pp. 211–214, p. 211. Si vedano anche EAD., *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra culture*, cit., pp. 41–60; EAD., *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in «Diritto e Questioni Pubbliche», 2, 2015, pp. 63–82.

10. A. BARATTA, *Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana*, p. 108 (il testo è stato pubblicato anche in spagnolo): *El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana* in E.A. CAPARÓS FABÍAN *Responsa Jurisperitorium Digesta*, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000, pp. 199–242; una versione più breve, con il titolo *Il progetto giuridico della differenza e il mito dell’unità. Prolusione.*, è raccolta in R. DE GIORGI [a cura di], *Il diritto e la differenza: scritti in onore di Alessandro Baratta*, 2 voll., Pensa Multimedia, Lecce, 2002).

11. Cfr. S. POZZOLO, *(Una) Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., e O. GIOLO, *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra culture*, cit., in part. p. 60.

12. F. OLSEN, *Feminism and Critical Legal Theory. An American Perspective*, p. 207.

13. A. BARATTA, *Il paradigma del genere*, cit., p. 75.

to mediante l'apporto delle istituzioni, del diritto e della legislazione (secondo una concezione storicamente radicata e non naturalistica)¹⁴, la seconda, in tempi recenti, pare aver segnato il passo, specie se guardiamo al contesto italiano. Il fatto che siano le donne, in quanto tali, all'interno del sistema politico e istituzionale a condurre la lotta contro l'ostilità o l'indifferenza degli uomini pare non poter generare trasformazioni radicali.

La via da percorrere, questa l'ipotesi che sorregge le riflessioni che stiamo svolgendo, pare allora quella di contrastare e abolire il quinto e il sesto stereotipo (quelli che abbiamo definito "ideologico" ed "epistemologico") come premessa essenziale per contrastare anche gli altri quattro e i loro esiti; si potrebbe così realizzare, in concreto, una legislazione che faccia tesoro delle conquiste dei movimenti delle donne e frutto di una "mente legislativa androgina" che si occupi di tutte le sfere di vita, ponendo, di fatto, la questione della disegualianza di genere nel diritto e nelle istituzioni, nella politica e nei mondi del lavoro, nella società e nell'immaginario, come questione centrale condivisa, *per le donne e anche per gli uomini*.

Si riprenderebbero, in questo senso, intuizioni già di Simone de Beauvoir¹⁵ ma anche, alle origini del pensiero femminista e della critica

14. Un esempio significativo in questa direzione è quello rappresentato dall'elaborazione, negli ultimi anni oggetto di una riscoperta, di Carla Lonzi, la quale affidava alla pratica dell'autocoscienza e all'autonomia sessuale, il compito di fuoriuscire dal patriarcato e realizzare, con l'affermarsi di una nuova soggettività, la liberazione della donna. In proposito, oltre al saggio di Rossetti, citato alla nota 3, si vedano M.L. BOCCIA, *L'io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi*, La Tartaruga, Milano, 1990; EAD., *Con Carla Lonzi: la mia vita è la mia opera*, Ediesse, Roma, 2010; L. CONTE, V. FIORINO, V. MARTINI (a cura di), *Carla Lonzi: la duplice radicalità. Dalla critica militante al femminismo di Rivolta*, ETS, Pisa, 2011; G. ZAPPERI, *Carla Lonzi: un'arte della vita*, DeriveApprodi, Roma, 2017.

15. L'auspicio di Simone de Beauvoir era la realizzazione della «vera forma» di rapporti tra donne e uomini, una complementarità, una riconosciuta e compiuta reciprocità. Esito non tanto di un «miracolo» quanto del paziente lavoro, in ogni ambito e in ogni sfera di giustizia, *insieme* di donne e uomini (Cfr. S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso* [1949], Il Saggiatore, Milano, 1961, p. 523). Assai indicative, al riguardo le sue parole: «Penso che il femminismo sia una causa comune per l'uomo e per la donna, e che gli uomini riusciranno a vivere in un mondo più equo, meglio organizzato, un mondo più valido, soltanto quando le donne avranno uno status più equo e più valido; la conquista dell'eguaglianza tra i sessi li riguarda entrambi» (EAD., *Quando tutte le donne del mondo* [1966], Einaudi, Torino, 2006, p. 76). Per una recente rilettura del suo pensiero, nel quadro di una disamina della complessa relazione con il femminismo, si veda M.G. BERNARDINI, *Simone de Beauvoir «imprevista». Note filosofico-giuridiche sul corpo in situazione*, in *Critiche di genere*, cit., pp. 57–81.

femminista del diritto, di Harriet Taylor¹⁶ e di Jane Austen¹⁷, nonché, più di recente, di una giovane scrittrice nigeriana come Chimamanda Ngozi Adichie, autrice del *pamphlet* *Dovremmo essere tutti femministi*¹⁸.

2.2. Contro gli stereotipi: il giusfemminismo come “pratica diffusa” (e la prospettiva della democrazia paritaria)

La riflessione teorica si confronta costantemente con le istanze che promanano dai movimenti sociali e si muove in un rapporto continuo con gli interventi legislativi e giurisprudenziali, influenzando su di essi e ricevendone stimoli: questo tipo di processo *bottom-up* sta alla base anche del giusfemminismo.

Ciò è particolarmente evidente se si pone attenzione ai quadri normativi nazionale, europeo e internazionale: si pensi alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione italiana e al loro percorso di attuazione¹⁹, alla “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (CEDAW, 1979)²⁰

16. Dal canto suo, Harriet Taylor aveva affermato: «Pertanto, non solo nell’interesse delle donne ma anche degli uomini, e del progresso umano nell’accezione più ampia, l’emancipazione delle donne [...] non può fermarsi al punto in cui è?» (J.S. MILL, H. TAYLOR, *Sull’eguaglianza e l’emancipazione delle donne* [1869], a cura di N. Urbinati, Einaudi, Torino, 2008, p. 63).

17. Per questa lettura dell’opera dell’autrice di *Orgoglio e pregiudizio* rinvio a O. GIOLO, *Jane Austen è femminista. La critica di genere nell’ottica dei Feminist Law and Literature Studies*, in *Critiche di genere*, cit., pp. 55–56, in part. pp. 55–56.

18. C. NGOZI ADICHIE, *Dovremmo essere tutti femministi*, Einaudi, Torino, 2015. In Svezia diverse organizzazioni, coordinate dalla Swedish women’s lobby (Swl), hanno unito le forze per distribuire una copia gratuita del testo a tutti i sedicenni: <https://www.internazionale.it/notizie/amy-x-wang/2015/12/04/dovremmo-essere-tutti-femministi-chimamanda-ngozi-adichie>.

19. Cfr., oltre ai testi già menzionati di Galoppini e Ballestrero (che mettono a fuoco l’importanza, tra le altre cose, della legge n. 903/1977 sulla “parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”) si vedano, per una ricostruzione complessiva FONDAZIONE NILDE IOTTI (a cura di), *Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia*, Ediesse, Roma, 2013; L. PUPILLI, M. SEVERINI (a cura di), *Dodici passi nella storia: le tappe dell’emancipazione femminile*, Venezia, Marsilio, 2016.

20. In una chiave di ricostruzione storica: A. S. FRASER, *Becoming Human: The Origins and Development of Women’s Human Rights*, in «Human Rights Quarterly», 4, 1999, pp. 853–906. E. HUNT BOTTING, *Wollstonecraft, Mill, and Women’s Human Rights*, Yale University Press, New Haven–London, 2016. Entro questa prospettiva da qualche tempo si collocano specifiche indagini sulle donne migranti: ne costituisce un significativo esempio E. RIGO, *Donne*

in Italia ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132; alla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”²¹; al “Trattato sull’Unione europea” (TUE) e al “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE)²²; alla “Convenzione di Istanbul” dell’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77; ancora, ai principi della “Carta Europea per l’eguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

A partire dalla concezione di «discriminazione contro le donne», messa a punto dalla CEDAW²³, i testi e provvedimenti menzionati concorrono a delineare, per il nostro paese, un contesto in cui possano essere *effettivamente* perseguibili la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale – così come previsto dall’art. 3 della Costituzione – e il «difficile cammino della democrazia paritaria»²⁴.

Oggi pare immaginabile – grazie all’«ampliamento di sguardo» generato dai movimenti delle donne (per riprendere un’espressione che dà il titolo al già menzionato volume di Anna Loretoni²⁵) – lo sviluppo di un intero sistema ispirato ai principi della «cittadinanza

attraverso il Mediterraneo: una prospettiva di genere sulla protezione internazionale, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 82–94 (cui rinvio anche per ulteriori riferimenti bibliografici). Più in generale, per alcuni riferimenti, cfr. M. ROSSILLI, *I diritti delle donne nell’Unione europea: cittadine, migranti, schiave*, Ediesse, Roma, 2009.

21. Per un’ampia trattazione del principio dell’eguaglianza davanti alla legge e del principio di non discriminazione (artt. 20 e 21) con particolare riguardo all’eguaglianza tra donne e uomini (art. 23) rinvio a C. MONEREO ATIENZA, *Hacia un concepto complejo de igualdad*, Dykinson, Madrid, 2010. Si veda anche M. ROSSILLI, *L’uguaglianza tra donne e uomini nel diritto comunitario e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, in P. ARMELLINI, G. COTTA, B. PISA (a cura di), *Globalizzazione, federalismo e cittadinanza europea*, 2 voll., FrancoAngeli, Milano, 2007, vol. I: pp. 72–96.

22. Cfr. F. DI SARCINA, *L’Europa delle donne*, cit., pp. 321–340.

23. La definizione di “discriminazione contro le donne” è riportata all’art. 1 della CEDAW, che afferma: «For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field». Il testo integrale della Convenzione è accessibile al sito: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>.

24. M. D’AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, con la collaborazione di S. Catalano e S. Leone, Giappichelli, Torino, 2011. Per una trattazione più ampia della questione si rinvia al CAPITOLO III di questo volume.

25. A. LORETONI, *Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica*, cit.

sociale responsabile» e al rispetto per la «cultura plurale delle diversità», ovvero, ciò che mira all'«uguale valorizzazione delle differenze» di ciascuno/a con riferimento al godimento dei diritti, senza che al termine “differenza” sia associato alcun carattere discriminatorio, come suggerisce, tra gli altri, Luigi Ferrajoli (in piena sintonia con le tesi di Letizia Gianformaggio)²⁶.

Ciò significa legittimare e poter assumere decisioni di forte impatto sulla vita democratica delle società contemporanee e, per alcuni versi, cercare soluzioni alla sua profonda crisi²⁷; ossia, accettare la sfida di proposte sostanziali per una riforma complessiva del diritto all'insegna della parità e, più in generale, accogliere, insieme ad una concezione *esigente* dell'eguaglianza, una più ampia prospettiva di trasformazione sociale.

Considerando una letteratura consolidatasi negli ultimi anni, a livello internazionale ma – cosa che ci interessa più da vicino in questa sede – molto di recente anche a livello italiano, credo si possano individuare tre profili significativi che caratterizzano il giusfemminismo contemporaneo²⁸.

In primo luogo, la sua *dimensione internazionale* e, al tempo stesso, il suo possibile *radicamento territoriale*.

La libertà femminile è, oggi, *transnazionale*: Ong, movimenti, gruppi di donne sparsi per il mondo rivendicano e chiedono diritti come strumenti per ribellarsi all'autoritarismo patriarcale e istituzionale, per immaginare e costruire nuovi modelli di convivenza²⁹. Storie di lotta e di liberazione, dunque, che si ripetono, da un luogo all'altro, da un'epoca all'altra; i diritti non esauriscono l'azione politica, ma co-

26. L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 2007, vol. I: p. 790, pp. 795-797. Lo stesso intento animava il «progetto giuridico della differenza» di Baratta. Sulla rilevanza sia teorica sia con riferimento alle implicazioni radicali sul piano politico-istituzionale di questa prospettiva ha portato di recente l'attenzione ORSETTA GIOLO, rilanciando con determinazione il progetto dell'eguaglianza: *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico-giuridica)*, in *Percorsi dell'eguaglianza*, cit., in part. pp. 354-367.

27. Cfr., da ultimo, sui profili di tale crisi: O. GUARALDO, *Crisi della democrazia e soggettività individualista: la prospettiva della teoria femminista*, cit., pp. 133-144.

28. Per un quadro piuttosto dettagliato si veda la Bibliografia contenuta in “Atelier Femminismo giuridico” sul sito di IAPH-Italia, sezione dell'Associazione internazionale delle filosofe: <http://www.iaphitalia.org/bibliografia-principale/>.

29. Cfr. K.K. BHAVNANI, J. FORAN, P. KURIAN (eds.), *Feminist Futures. Reimagining Women, Culture and Development*, Zed Books, London-New York, 2003.

stituiscono un fondamentale vettore di mobilitazione, rappresentano fattori di conflitto, ma anche elementi di costruzione di reciproche solidarietà e responsabilità; ciò che porta, del resto, a reinterrogarsi sulla cultura dei diritti a partire da uno sguardo davvero “globale”, o più precisamente “glocale” e “lobale”. Ne scaturisce una trama di discorso che ha avvicinato – dopo incomprensioni e distanze – donne bianche emancipate o ancora in cerca di una compiuta e completa emancipazione, con donne migranti, del sud del mondo, indigene, islamiche, afro-amicane, latino-amicane³⁰. Sono così scaturiti alcuni processi unitari – basi fondamentali per smontare lo “stereotipo ideologico” – che hanno portato, per esempio, allo sciopero mondiale (“International women’s strike”) contro la violenza in tutte le sue forme dell’8 marzo 2017 (cui hanno aderito reti e movimenti di oltre 40 paesi del mondo³¹), all’approvazione, su scala europea, di un documento importante come la Convenzione di Istanbul (2011), in

30. Sulle basi teoriche e le attuali manifestazioni di questi processi, rinvio, a titolo esemplificativo, a C. DEMARIA, *Intersezionalità e femminismo transnazionale tra costruttivismo, post-strutturalismo e “performance” epistemologiche*, in «Scienza & Politica», 54, 2016, pp. 71–85.

31. Tra questi “Women’s March”, il movimento americano responsabile delle proteste contro il presidente Donald Trump, e l’italiano “Non una di meno” insieme alla rete dei Centri Antiviolenza (www.direcontrolaviolenza.it) che raccoglie settantasette Centri Antiviolenza disseminati su tutto il territorio nazionale. La mobilitazione nelle varie città d’Italia è stata rivolta principalmente contro la violenza sulle donne, ma anche per chiedere un migliore accesso all’interruzione di gravidanza e politiche più eque per i migranti. L’idea di fondo di tutte le manifestazioni è stata, comunque, la stessa: protestare contro le forme di disuguaglianza tra uomini e donne tuttora presenti nel mondo non lavorando per un giorno e non facendo acquisti, in modo da rendere evidente il valore del lavoro delle donne e anche quello del loro ruolo di consumatrici. Spiega Cinzia Arruzza, che vi ha aderito insieme ad altre femministe come Angela Davis, Nancy Fraser, Linda Martin Alcoff, Tithi Bhattacharya, Barbara Ransby, Keeanga-Yamatta Taylor, Ramsea Yousef Odeh, occupandosi dell’organizzazione nel contesto statunitense, «lo sciopero delle donne non è stato indetto in modo volontaristico da un gruppo di intellettuali attiviste. È stata una mobilitazione mondiale che ha avuto origine nello sciopero delle donne polacche contro l’abolizione dell’aborto (che ha conseguito una vittoria), nell’ondata di scioperi o manifestazioni di donne in Argentina, nel risveglio del movimento femminista in diversi paesi latinoamericani, e nella mobilitazione femminile in Italia. La proclamazione dello Sciopero internazionale delle donne è venuta fuori organicamente da queste lotte che già esistevano: è giunto il momento di un nuovo movimento femminista. Ci stiamo nel mezzo e dovremmo prenderlo molto sul serio» (C. ARRUZZA, *Dal femminismo dell’élite alle lotte di classe nella riproduzione*, intervista di G. Souvlis, A. Čakardić, in «PalermoGrad», 18 luglio 2017: <http://www.palermo-grad.com/dal-femminismo-dellrsquoacutelite-alle-lotte-di-classe-nella-riproduzione.html>).

grado ora di influenzare direttamente diverse legislazioni nazionali e regionali ma anche di costituire un punto di riferimento su più ampia scala (come si vedrà, nel capitolo quarto, con riferimento al “nuovo costituzionalismo” tunisino). Essi si intrecciano con azioni, *anche sul piano legislativo*, di scala territoriale, nonché con molteplici “buone pratiche” disseminate su scala locale³². Con riferimento al contesto italiano, si pensi all’opera, quotidiana eppur straordinaria, condotta dalle Case delle donne, dai Centri anti-violenza e dalle Case rifugio che accolgono, tra mille difficoltà e scarsi finanziamenti, le vittime di violenza, e ancora alla miriade di iniziative realizzate dall’associazionismo femminile, dai Centri di documentazione dedicati alle questioni di genere, dalle Ong che si occupano specificamente di diritti umani delle donne, nelle loro diverse forme e, soprattutto, delle loro violazioni.

Il femminismo è certamente, ancora oggi, un movimento eterogeneo e complesso (per metodi, approcci, prospettive), che si è sviluppato con caratteristiche diverse a seconda dei luoghi e dei tempi, e tuttavia da qualche tempo esiste una maggior consapevolezza del fatto che sia un movimento globale o, per meglio dire, appunto *transnazionale*, che persegue obiettivi con campagne e mobilitazioni che trovano approdo nella sfera giuridica e istituzionale: si pensi a quella contro le mutilazioni genitali femminili³³ o a quella per l’estensione e l’effettività del diritto all’istruzione e ai saperi a prescindere dalle disponibilità economiche soggettive (l’antica sfida lanciata da Mary

32. Per lo studio di alcuni casi specifici si vedano: M.A. BARRÈRE UNZUETA, La irrupción de la igualdad de género en la administración local: a propósito de la “Ordenanza municipal para la igualdad de mujeres y hombres” del ayuntamiento de Tolosa, in «Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Ardularitzako Euskal Aldizkaria», 81, 2008, pp. 237–294; A. CÁCERES LÓPEZ, Políticas de la Comunidad de Madrid en materia de conciliación de la vida laboral y personal, in J. MÉNDEZ VÁZQUEZ (dir.), *Maternidad, familia y trabajo: de la invisibilidad histórica de las mujeres a la igualdad contemporánea*, Fundación Sánchez-Albornoz, Madrid, 2007, pp. 235–249.

33. Per una disamina della questione in chiave giusfilosofica rinvio agli studi di ALESSANDRA FACCHI: a titolo indicativo, *I diritti nell’Europa multiculturale: pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma–Bari, 2002, cap. V; EAD., *Pratiche culturali e sfide al diritto: il caso dell’escissione*, in G.F. ZANETTI (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma, 2003, pp. 13–26. Cfr., anche, C. BEARFIELD, *Le mutilazioni genitali femminili*, in C. BOTTI, *Le etiche della diversità culturale*, cit., pp. 293–304; L. BELLUCCI, *Migrazione, discriminazione e diritto: l’escissione questa sconosciuta*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2, 2015, pp. 113–140.

Wollstonecraft e Olympe de Gouges, ripresa da Harriet Taylor e dall'intero movimento delle donne, oggi centrale nell'approccio delle capacità elaborato da Martha C. Nussbaum, insieme ad Amartya Sen³⁴, e nei Rapporti sullo sviluppo umano dell'ONU³⁵). Un discorso, questo, che vale anche per eventi di presa di coscienza reiterati in moltissime parti del mondo: da "One billion rising" al "V day"³⁶. Si tratta di eventi che vedono anche una progressiva partecipazione di uomini in forme di impegno maschile antisessista³⁷, "uomini nuovi", che si fanno carico del lavoro di cura, ripensano la dimensione della paternità, più sensibili e attenti alla dimensione del linguaggio e all'uso delle parole, pronti – come è avvenuto in vari paesi del mondo (celebre il caso di Madrid, nel 2015) – a marciare contro il "machismo" e il "sessismo".

In secondo luogo, significativa è la peculiare concezione del ruolo del diritto e dei diritti proposta dal giusfemminismo. Come si è già avuto modo di mostrare nel corso del primo capitolo, il diritto costituisce per il movimento femminista un oggetto ambiguo e controverso. Questo ha inficiato, sovente, anche la visione dei diritti soggettivi, e questo è avvenuto specie dopo le conquiste esito della cosiddetta "prima ondata"³⁸.

34. Per uno sviluppo di queste posizioni, si veda, per esempio C. MONEREO ATIENZA, *Desigualdades de género y capacidades humanas*, Comares, Albolote-Granada, 2010.

35. Testimonianza esemplare di queste istanze di emancipazione è la figura dell'attivista pakistana Malala Yousafzai (M. YOUSAFZAI, *Io sono Malala: la mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne*, Garzanti, Milano, 2013) la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace (nel 2014, insieme con l'attivista indiano Kailash Satyarthi, «per la loro lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione»). Di recente la giovane – nel 2012 ferita gravemente alla testa in un attacco dei talebani, che volevano "punirla" per la sua battaglia per l'istruzione femminile – ha superato il test d'ingresso, con il massimo dei voti, all'Università di Oxford, ove studierà filosofia, economia e politica.

36. *One Billion Rising* è la mobilitazione internazionale contro la violenza alle donne ideata, nel 2013, da Eve Ensler, autrice de *I monologhi della vagina* (M. Tropea, Milano, 2000) e ideatrice del V-day.

37. K. NARDINI, *Molte domande e pochissime risposte. Partecipazione e impegno maschile antisessista in Italia e in Spagna*, in S. MAGARAGGIA, G. VINGELLI (a cura di), *Genere e partecipazione politica*, prefazione di R. Biorcio, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 142-158.

38. Per una scansione storica del movimento femminista e delle sue diverse "ondate", da ultimo: C. FARALLI, *Donne e diritti. Un'introduzione storica*, cit.; cfr., pure, A. VERZA, *Le correnti femministe. Il difficile equilibrio tra eguaglianza e differenza*, cit.; S. MAGARAGGIA, *Il moto ondosso dei femminismi: abbiamo avvistato la quarta ondata?*, in S. MAGARAGGIA, G. VINGELLI (a cura di), *Genere e partecipazione politica*, cit., pp. 23-34; L. RE, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, cit.

Se il femminismo emancipazionista, “dell’eguaglianza”, crede nella funzione promozionale del diritto e nelle potenzialità dei diritti, le varie posizioni del femminismo “della differenza” tendono a schierarsi su due fronti, cogliendo un’ambivalenza insita nel diritto stesso: quella di chi si rivolge al diritto con prudenza ma nell’intento di utilizzarne comunque le potenzialità e quella di coloro che ritengono, invece, il discorso giuridico assolutamente incapace di dare risposte adeguate a quella che a lungo è stata definita come la “questione femminile”. Un approccio, quest’ultimo, che ha determinato una critica radicale del sistema giuridico nella sua totalità e, di fatto, una «fuga dal diritto e dalla legislazione»³⁹.

Il diritto, lo hanno del resto sottolineato, tra le altre, giusfemministe come Tove Stang Dahl, Frances Olsen e la stessa Tamar Pitch⁴⁰, non è per sua natura, struttura, vocazione, maschile, è piuttosto un’attività umana, storica, una pratica sociale: ha una dimensione dinamica. Certamente esso è stato dominato a lungo, e per molti versi ancora ora lo è, dagli uomini/maschi⁴¹, ma è possibile concepirlo e renderlo vivente, “rimetterlo al mondo” per così dire, entro una nuova concezione condivisa e fatta propria da donne e uomini.

È siffatta concezione dinamica e conflittuale del diritto che genera la possibilità di integrare ciò che a lungo è stato separato in guise di coppie contrapposte e antinomiche, secondo la logica di tipo binario dello “stereotipo epistemologico”: *cura e giustizia* (come suggeriscono Joan Tronto⁴² e gli esiti più maturi dell’etica della cura); *sensibilità ai contesti e autonomia individuale* (con specifiche implicazioni sul piano morale e bioetico, come ha illustrato di recente Patrizia Borsellino)⁴³; *particolarismo e universalismo*⁴⁴ (come hanno suggerito, lo si è visto nel

39. Cfr. D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*.

40. Si vedano, rispettivamente, T. STANG DAHL, *Building Women’s Law*, in «International Journal of Sociology of Law», 14, 1986, pp. 239–247, p. 240; F. OLSEN, *Feminism and Critical Legal Theory*, cit., p. 205; T. PITCH, *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, cit. pp. 76–77.

41. Cfr. S. CICCONE, *Essere maschi. Tra potere e libertà*, cit.

42. J.C. TRONTO, *Confini morali.*, cit.

43. P. BORSELLINO, *Una bioetica non femminista ma attenta ai diritti delle donne*, cit.

44. R.M. JIMÉNEZ CANO, *Justicia en contexto. La teoría feminista de la decisión judicial*, in AA.VV., *Perspectivas sobre feminismo y derecho*, Dykinson, Madrid, 2012, pp. 61–77. Il volume offre, nel suo complesso, una panoramica sui percorsi dell’assai vivace femminismo

precedente capitolo, le prospettive dell'universalismo «contestuale» di Martha C. Nussbaum o «della molteplicità» di Tamar Pitch)⁴⁵; *sfera privata e sfera pubblica* (quello che per Carole Pateman costituisce il tema cruciale del femminismo stesso)⁴⁶; nonché di rimarcare la decisiva funzione *simbolica* del diritto (posta all'attenzione da MacKinnon ma anche dalla stessa Pitch).

Da questa angolazione, che conferisce al diritto funzioni simboliche, culturali, pratiche, i diritti, intesi come *claims*, possono modificare il diritto stesso nel suo complesso, gli ordinamenti, le legislazioni, gli assetti di potere, la società. In tal modo, il diritto e i diritti possono allora servire ad allocare risorse, economiche e politiche, in modo tale da *ridurre e tendenzialmente abolire le diseguaglianze*, senza disconoscere o discriminare le differenze, e ancora, come si vedrà nel quarto capitolo, orientare, nel segno della parità, nuovi processi costituenti⁴⁷.

In terzo luogo, il giusfemminismo sollecita e genera una nuova giurisprudenza, scaturiente dalla promozione di una *cultura* e di una *democrazia paritaria* che rinvia ad un'ideale e concreta complementarietà tra donne e uomini⁴⁸, e che necessita, più che di una mistica della separatezza, di una versione blindata e singolare della soggetti-

spagnolo. Un passaggio significativo, in questo contesto, è stata la discussione della “Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”, approvata dalla Camera dei deputati il 15 marzo 2007 (n. 3/2007), su cui si può vedere M.J. AÑÓN ROIG, *Igualdad “ma non troppo”? Una reflexión crítica sobre la reciente legislación española en materia de igualdad entre mujeres y hombres*, in «Sociología del derecho», 1, 2008, pp. 77–115. Cfr., anche, J.M. GIL RUIZ, *Los diferentes rostros de la violencia de género*, Dickinson, Madrid, 2007.

45. Più in generale si veda M.C. BARRANCO AVILÉS, *El enfoque feminista de los derechos fundamentales: Derechos fundamentales desde la perspectiva de género*, in C. MONEREO ATIENZA, J.L. MONEREO (dir.), *Género y derechos fundamentales*, Comares, Granada 2010, pp. 49–86 (la stessa studiosa è l'autrice del capitolo sul *Feminismos en el siglo XX*, in AA.VV., *Historia de los derechos fundamentales*, XX, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 731–772). Utili informazioni sul dibattito attuale – al quale partecipano, oltre a quelle menzionate, altre filosofe del diritto impegnate su vari temi come Encarna Bodelón González (directora del Gruppo Antígona), María Ángeles Barrère Unzueta, Dolores Morondo Taramundi, Ana María Rubio Castro, María Olga Sánchez Martínez, Cristina García Pascual, Ruth M. Mestre i Mestre – si ritrovano sul portale <http://mujeresenred.net/>. Cfr. cap. I, p. 54, nota 83.

46. Cfr. Cap. I, p. 55, nota 89.

47. In questa chiave, un'interessante analisi teorica è quella contenuta in A.M. RUBIO CASTRO, *Los nuevos sujetos de la política: El poder constituyente y el género*, in J. MÉNDEZ VÁZQUEZ, (dir.), *Maternidad, familia y trabajo: de la invisibilidad histórica de las mujeres a la igualdad contemporánea*, Fundación Sánchez-Albornoz, Madrid, 2007, pp. 179–201.

48. Ribadisce questo passaggio-chiave, A. FACCHI: *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, cit., p. 151.

vità femminile (per difenderla o dismetterla), dell'esperienza di una *womaness* dall'incarnazione multipla e diffusa, in grado di costituire un'autentica strategia egemonica che agisca a più livelli. Un «femminismo diffuso», insomma, esteso e comprensivo⁴⁹ che, come si vedrà nel prossimo capitolo, mira ad orientare, insieme con i “costumi” e con la “coscienza sociale”, gli assetti politico-istituzionali.

Questo implica uno sforzo – immaginativo ma corroborato dal potenziale di situazione insito nel diritto e nelle rivendicazioni dei diritti generate da un approccio critico⁵⁰ – che può prendere le mosse, nel solco già indicato da Gianformaggio, da una diversa idea di *eguaglianza* (ovvero da un possibile superamento del «dilemma eguaglianza-differenza»), intesa come «parametro mobile»⁵¹ e come «prassi» *bottom-up*⁵², e da una più articolata idea di *giustizia*⁵³ comprensiva di tutte le soggettività, nessuna esclusa, ossia entro un contesto di effettiva parità che possa attraversare le diverse frontiere sia del diritto, sia dei mondi della vita⁵⁴.

Quella che si profila, nel quadro di un rafforzamento del nesso tra teoria e pratica del diritto e di uno stretto legame tra spazio giuridico e dimensione politica (e dei campi del sapere che di questi ambiti si occupano), è una nozione di eguaglianza che non ignora le differenze tra

49. L'auspicio di Simone de Beauvoir sopra menzionato, pare così, pian piano, potersi concretizzare. Mi pare si muovano in questa direzione, oltre a Orsetta GIOLO (*Conclusioni*, cit.), alcuni dei contributi raccolti in S. MARCHETTI, J.M.H. MASCAT, V. PERILLI (a cura di), *Femministe a parole*, Ediesse, Roma, 2012, e E. MISSANA, *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Feltrinelli, Milano, 2004.

50. Rinvio a questo riguardo a T.H. CASADEI, *Le teorie critiche del diritto tra filosofia politica e filosofia giuridica*, in *Le teorie critiche del diritto*, cit., da cui mutuo qui alcuni passaggi (in part. pp. 397-398).

51. M.G. BERNARDINI, O. GIOLO, *Il «parametro mobile». Note sul rapporto tra eguaglianza e differenza*, in «Filosofia politica», 3, 2014, pp. 505-520. Cfr., anche, O. GIOLO, *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico-giuridica)*, cit.

52. G.F. ZANETTI, *Eguaglianza come prassi*, cit.

53. B. PASTORE, *Giustizia*, in U. POMARICI (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2012, vol. I: pp. 259-280; L.D., *Questioni di genere e condizione umana*, cit., p. 29. Cfr., per una più ampia trattazione filosofico-pratica, C. DE PASCALE, *Giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 222-226 (il libro è dedicato in affettuoso ricordo a Letizia Gianformaggio).

54. Cfr. I. TRUJILLO, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, Bologna, Il Mulino, 2007; EAD., *La giustizia e le nuove frontiere dell'eguaglianza*, in «Ragion pratica», 2009, 2, pp. 459-471.

le persone e i gruppi. Un'eguaglianza, come è stato suggerito⁵⁵, «inclusiva» che prenda in carico le differenze e che si traduca in trattamenti differenziati fondati su una visione pluralista della società, ove non esista un modello dominante di valori e pratiche considerato come “normale”⁵⁶. Un tale tipo di eguaglianza – che implica l'individuazione di forme giuridiche atte a conciliare l'omologazione delle norme con le scelte personali – trova rispondenza in *soggettività concrete e situate*⁵⁷.

Ciò è reso possibile dal cambio di punto di vista che la *soggettività non conforme* al modello neutrale rende praticabile, dalla *soggettività plurale* che ci è stata consegnata dalle diverse teorie critiche. Si tratta di *soggettività in relazione*, consapevoli della propria vulnerabilità e parzialità, capaci di scorgere nei vari contesti (giuridico, sociale e culturale, economico e lavorativo) le diverse forme di discriminazione e oppressione, vicino a sé ma anche oltre i propri confini. Ciò consente di rivolgere l'attenzione ai processi che costruiscono l'autonomia e ai fattori che, invece, la ostacolano, ai vincoli reali, agli interessi in gioco e alle loro rappresentazioni da parte dei soggetti coinvolti, rielaborando e dando concretezza ad una specifica nozione di *agency* dall'immediato impatto nel campo politico e nella dimensione pubblica.

Significativamente, già Olympe de Gouges, alle radici del femminismo, nel suo interesse per i soggetti discriminati e assoggettati non si rivolgeva solo all'oppressione “di genere” contro le donne ma anche a quella “razziale” dei neri ridotti in schiavitù («un'ingiustizia disumana da sradicare»), affrontando le ostilità degli ambienti economicamente dominanti dei *colons*, nonché a quella “economica” e “sociale” dei poveri, dei bambini e delle bambine, delle persone malate e bisognose di cure⁵⁸.

Lungo questi itinerari, si scorge di fatto l'azione in corso di un «nuovo giusrealismo»⁵⁹; del resto, questioni concrete come la legisla-

55. A. FACCHI, *Diritto e potere nel femminismo*, cit., p. 498.

56. Sulla teorizzazione del principio di eguaglianza come principio di antisubordinazione, cfr. M. BARRÈRE UNZUETA, *Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multiculturalismo*, cit., in part. pp. 377–379. Della stessa autrice si veda anche: *Teoria femminista del diritto e processo al diritto moderno. Appunti sull'astrazione e sulla concettualizzazione giuridica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 1995, pp. 477–493.

57. Cfr. S. BENHABIB, *Situating the Self*, cit., e, più in generale, le considerazioni svolte nel primo capitolo di questo libro.

58. Cfr. A. BARATTA, *Il paradigma del genere*, cit., in part. pp. 102, 105, 109.

59. Cfr. M. HA. FINEMAN, *Gender and Law: Feminist Legal Theory's Role in New Legal*

zione antidiscriminatoria nelle sue molteplici articolazioni, specifici interventi legislativi e giudiziari (con i loro diversi effetti sul piano simbolico), i congedi genitoriali e la proposta di un congedo obbligatorio di paternità⁶⁰, il superamento delle barriere di accesso, i provvedimenti volti a rendere effettivo il diritto all'istruzione per ogni persona (a cominciare dalle bambine) nonché a far vacillare e, infine, sgretolare il «soffitto di cristallo» (quella barriera invisibile che, a parità di merito e di qualifiche, rende spesso irraggiungibili per le donne i ruoli apicali e decisionali⁶¹), mostrano già, in alcune normative vigenti e nella pratica quotidiana, l'operatività latente degli esiti più fecondi di un approccio giusfemminista e, pure, di un approccio intersezionale capace di combinare esposizione/descrizione della realtà e intenti di trasformazione⁶².

Si tratta di un'operatività potenziale che può far sgorgare, abolendo gli stereotipi di ogni risma, pratiche concrete di superamento delle *diseguaglianze di genere* (e delle loro, supposte, giustificazioni)⁶³.

Realism, in «*Wisconsin Law Review*», 2, 2005, pp. 405–431. L'autrice, esponente di primo piano del giusfemminismo statunitense, dirige dal 1984 il "Feminist and Legal Theory Project". Per una trattazione del suo pensiero, che tra l'altro mette in luce affinità e differenze con MacKinnon, rinvio a L. RE, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, cit., in part. pp. 183–186 e a M.A. BARRÈRE UNZUETA, *Vulnerabilidad vs. Subordiscriminación? Una mirada crítica a la expansión de la vulnerabilidad en detrimento de la perspectiva sistémica: Martha A. Fineman and legal equality*, in «*Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*», 34, 2016, <https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/8927>. Sulla connessione tra femminismo e realismo giuridico si veda M.C. QUINN, *Feminist Legal Realism*, in «*Harvard Journal of Law and Gender*», 35, 2012, pp. 1–55.

60. Cfr. I. FANLO CORTÉS, *Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, in «*Diritto & Questioni Pubbliche*», 2, 2015, pp. 37–54.

61. Cfr. Commissione europea–Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, *100 parole per la parità: glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998, p. 22.

62. Cfr., sul punto, B.G. BELLO, *From Books to Action: Has Protection against Discrimination Become Intersectional in Italy*, cit.

63. Per una mappa analitica, si veda, da ultimo, F. POGGI, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in «*Diritto e Questioni Pubbliche*», 2, 2015, pp. 9–36, la quale distingue cinque tipi di diseguaglianze formali di genere: (a) «diseguaglianze formali di genere prive di plausibili giustificazioni»; (b) «diseguaglianze formali di genere dirette a ottenere un'eguaglianza (d'arrivo) rispetto a determinate opportunità»; (c) «diseguaglianze formali di genere dirette a conseguire un'eguaglianza (d'arrivo) rispetto a determinati risultati»; (d) «diseguaglianze formali di genere riconducibili al principio di speciale protezione»; e, infine, (e) «diseguaglianze formali riconducibili al principio identitario». Per ciascuna di queste categorie l'autrice fornisce e

Queste ultime sono ancora assai radicate: a parità di lavoro le donne continuano ad avere retribuzioni e salari più bassi, svolgono per la quasi totalità il lavoro di cura nei confronti dei figli e degli anziani, sono altamente sottorappresentate nei luoghi delle decisioni politiche e istituzionali, nonché in quelli del *management* e della produzione dei saperi⁶⁴; il contesto generato dalla crisi di sistema del 2008 ha, inoltre, comportato un taglio significativo dei servizi sociali e ciò ha ricadute dirette sulle condizioni di vita delle donne⁶⁵. Va altresì registrato che, nel quadro comunitario, a differenza, della cosiddetta “Strategia di Lisbona” (2000–2010), nella nuova strategia “Ue 2020” (2010–2020) – che nei propositi delle istituzioni governative mira a coniugare «ripresa economica», «crescita e occupazione», «sviluppo sostenibile e attenzione ai cambiamenti climatici» – manca un riferimento esplicito, oltre ad un riferimento esplicito al *gender mainstreaming*, anche un obiettivo occupazionale disaggregato per sesso. Pare che la crisi economica abbia messo in secondo piano l’obiettivo della realizzazione della parità di genere, considerato prioritario nell’azione dell’Unione negli ultimi decenni.

Proprio per tutte queste ragioni, dunque, pare opportuno sviluppare una prospettiva giusfemminista e, soprattutto, tradurne in prassi normativa e giurisprudenziale approcci e principi-cardine a partire da contesti anche di scala territoriale.

discute alcuni utili esempi.

64. Per uno sguardo multiprospettico: E. SALA, *Donne, uomini e potere: disegualianze di genere in azienda, politica, accademia*, FrancoAngeli, Milano, 2008. Stando ai dati Istat del 2015, nel 2014 solo il 46,6% delle donne percepiva un reddito da lavoro, contro il 64% degli uomini, con una differenza vistosa fra Nord e Sud, dove il tasso di occupazione femminile scende attorno al 30%. Anche la distribuzione del lavoro di riproduzione riflette un’analoga disparità con le donne ancora responsabili di ben il 72% del lavoro di cura all’interno delle coppie con figli. I dati più recenti mostrano l’introduzione di nuove categorie di indagine statistica. Pare particolarmente interessante l’indagine “Uso del Tempo”, considerata strategica per la conoscenza dell’organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un’ottica di genere, poiché consente lo studio ad ampio spettro della divisione dei ruoli nella società e nelle famiglie. Per tale ragione essa è regolata dalla legge 53 del 2000, art. 16 “Statistiche ufficiali sui tempi di vita” (cfr. il sito: <https://www.istat.it/it/archivio/202520>); sempre seguendo una prospettiva di genere, si possono esaminare anche le seguenti indagini: “Studenti e scuole dell’istruzione primaria e secondaria in Italia”, “Le condizioni di vita dei pensionati” e “Che genere di differenze?”, accessibili al sito: <https://www.istat.it/it/archivio/genere>. Il Report 2016 su “genere e stalking” è invece scaricabile al link: <https://www.istat.it/it/archivio/5348>

65. Per un’attenta disamina: S. POZZOLO, “59 giorni a salario zero”. *Appunto per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, fra riforma del mercato del lavoro e crisi economica*, cit.

2.3. Un esempio concreto: la prima “legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” in Italia (2014)

Per attestare la possibilità di mettere in atto pratiche concrete di contrasto alle diverse forme di disegualianza e di discriminazione di genere, credo possa risultare utile richiamare iniziative legislative che costituiscono l’esito di una riflessione *lato sensu* giusfemminista impegnata nei molteplici settori e nelle diverse sfere che compongono la società contemporanea.

Emblematica può essere considerata, sotto questo profilo e con riferimento all’Italia, la prima legge quadro regionale “per la parità e contro le discriminazioni di genere” (n. 6/2014), approvata dalla Regione Emilia–Romagna e frutto di un articolato percorso⁶⁶.

Essa, radicando nelle istituzioni una teorizzazione consolidata e scaturita da processi *bottom up*, mira a perseguire – come illustrato nel Titolo I [«Disposizioni generali e norme di principio»] – molteplici fondamentali obiettivi, applicando il metodo del *gender mainstreaming* europeo e l’approccio internazionale alla questione della parità ormai consolidatosi⁶⁷: far fronte ai dilemmi posti dalle culture e sorreggere iniziative volte a contrastare le «discriminazioni di genere»⁶⁸ e, allargando il raggio di azione, «tutte le discriminazioni»⁶⁹; porre in essere

66. Il testo della legge è reperibile al seguente link: <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;06>. Il percorso che ha condotto all’elaborazione della legge in questione ha avuto inizio, nel 2011, con l’istituzione mediante un atto apposito legislativo (legge regionale n. 8/2011) della “Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini”, dotata di poteri consultivi e, aspetto fortemente innovativo, legislativi: tale Commissione, composta di rappresentanti istituzionali di entrambi i generi, ha provveduto alla formulazione del testo di legge, recependo tre proposte di iniziativa popolare, e mantenendo un dialogo nel tempo con le associazioni e gli enti locali mediante numerose informative di approfondimento svolte dalla Commissione, visite a tutti i Centri antiviolenza dell’Emilia–Romagna, udienze conoscitive aperte alla cittadinanza e alle organizzazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni di genere e alla promozione di pratiche di parità.

67. Per un riepilogo dei punti salienti di questi approcci si veda, da ultimo, F. RESCIGNO, *Il gender mainstreaming europeo e l’approccio internazionale alla questione della parità di genere*, in *Percorsi dell’eguaglianza*, cit., pp. 195–215.

68. Per una trattazione d’insieme, nella chiave adottata nella legge, si veda L. GUALGANONE, *Discriminazioni basate sul genere*, in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, cit., pp. 247–287.

69. Per una messa a punto di questa prospettiva a partire da una mappatura lessicale ed entro un disegno istituzionale volto a supportare provvedimenti di natura legislativa,

assetti volti a promuovere pratiche di condivisione familiare e del carico di lavoro di cura dei soggetti più vulnerabili e bisognosi, nelle loro diverse condizioni (siano essi bambini e bambine, anziani/e, persone con disabilità, migranti, rifugiati/e), seguendo la prospettiva della condivisione della cura come paradigma politico; attivare percorsi che offrano risposte alle sfide bioetiche, alle manipolazioni della maternità (in tutte le sue sfaccettature), nonché ai diversi bisogni di cura e di benessere, compresi quelli della «medicina» e della «salute di genere»⁷⁰; realizzare assetti istituzionali, sociali ed economici in cui la parità sia effettiva, ricorrendo a strumenti come meccanismi di riequilibrio nella rappresentanza («rappresentanza paritaria»)⁷¹ e, anche qui seguendo la Piattaforma d’Azione di Pechino del 1995⁷² e le

si veda il volume *Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni* (a cura di TH. CASADEI, Presentazione di P. MANZINI, DIABASIS, Reggio Emilia, 2008), scaturito da un percorso attivato dall’Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Emilia–Romagna nell’ambito del LABdi – Laboratorio su forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (un progetto che ha preceduto l’istituzione della “Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini” sopra menzionata). Un progetto analogo, ma esclusivamente incentrato sulle discriminazioni di genere, è stato realizzato dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna della Regione Piemonte in collaborazione con il “Centro studi e documentazione pensiero femminile”: A. RIBERO (a cura di), *Glossario: lessico della differenza*, Regione Piemonte, Torino, 2007.

70. Cfr., su questi aspetti, C. FARALLI, S. PELOTTI, *Prospettive etico-giuridiche e medico-legali della salute di genere*, in C. CIPOLLA (a cura di), *Sociologia e salute di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 44–59. Ringrazio la dott.ssa Maria Grazia Piscaglia per un’utile conversazione avuta su questi temi.

71. Su questo aspetto, altamente controverso anche nell’ambito della discussione femminista, si veda l’inquadramento teorico delle varie posizioni contenuto in C. MANCINA, *Oltre il femminismo: le donne nella società pluralista*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 155–172. Per una più ampia disamina si rimanda al terzo capitolo di questo volume.

72. Adottata dalla Conferenza di Pechino, essa è strutturata in 12 aree prioritarie (che comprendono per la prima volta la violenza di genere) ed è volta a riaffermare il fatto che i diritti delle donne sono diritti umani nel loro significato più pieno. Se è vero che la Conferenza ha effettivamente inaugurato un nuovo capitolo nella lotta per l’eguaglianza dei sessi, d’altro canto, è stato sancito già con la successiva Conferenza di New York (2005) che i suoi ambiziosi obiettivi non sono stati raggiunti e che in alcune aree del pianeta la condizione delle donne è addirittura peggiorata a causa di numerosi conflitti in atto e delle profonde trasformazioni del tessuto macro-economico: su questi profili si veda F. RESCIGNO, *Il gender mainstreaming europeo e l’approccio internazionale alla questione della parità di genere*, cit., in part., pp. 201–212. Molto critica già in occasione della Conferenza fu una femminista radicale come Spivak.

più recenti direttive europee⁷³, come il «bilancio di genere»⁷⁴; ancora, promuovere relazioni rispettose dei generi che facciano i conti anche con la questione delle immagini e della pubblicità veicolate dal potere e dallo sguardo maschile⁷⁵, nonché con quella del linguaggio.

Come è stato osservato⁷⁶, il testo contiene previsioni significative in merito a tematiche già “tradizionalmente” associate alle discriminazioni di genere (come le violenze maschili contro le donne e le problematiche giuslavoristiche), nonché disposizioni che riguardano ambiti e temi “innovativi” (dal contrasto agli stereotipi alla medicina di genere) e controverse (il riequilibrio nella rappresentanza istituzionale).

Alla tematica delle violenze di genere è dedicato il cuore della legge 6/2014, ovvero il Titolo V, che si apre configurando le violenze nei confronti delle donne – in linea con la Convenzione di Istanbul⁷⁷ – come «violazione dei diritti umani» e come «espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale tra uomini e donne» (Art. 13.1.b).

La violenza maschile contro le donne, come si è già avuto modo di sottolineare, si dispiega in molteplici forme e pratiche di differente im-

73. Cfr. F. DI SARCINA, *L'Europa delle donne*, cit., in part., su origini e sviluppi del *gender budgeting*, le pp. 336–340. L'autrice ricorda come il *gender budget* sia «stato introdotto già a metà degli anni Ottanta in Australia, paese al quale farà seguito il Sudafrica nel 1994. A partire da quel momento, tali esperienze si sono progressivamente diffuse, sia a livello governativo che locale, non solo in paesi economicamente sviluppati come il Canada, la Svizzera e la Gran Bretagna, ma anche in molti paesi in via di sviluppo» (p. 336).

74. Quella dei bilanci di genere è divenuta ormai una sperimentazione consolidata – che tuttavia stenta a divenire prassi sistemica – a livello di amministrazioni comunali e territoriali, nonché in alcuni casi regionali, come dimostrano ormai un buon numero di esempi diffusi su scala nazionale. Alcune sperimentazione sono in corso di sviluppo anche presso altre pubbliche amministrazioni come le università. Si vedano, in merito, gli studi condotti a Modena dal GenderCAPP (unità di ricerca del CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche: www.capp.unimo.it) e il Progetto GerPA realizzato all'Università di Ferrara, la prima ad adottare un bilancio di genere: <http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/progetti/bilancio/gerpa> (cfr. *Gerpa: bilancio di genere per le pubbliche amministrazioni*, Jovene, Napoli, 2015).

75. Cfr. A. GRIBALDO, G. ZAPPERI, *Lo schermo del potere: femminismo e regime della visibilità, ombre corte*, Verona, 2012.

76. S. VANTIN, *Tra evoluzione e innovazione. Riflessioni sopra la prima legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*, in «Rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Analisi delle istituzioni e politiche pubbliche», 3, 2016, pp. 1–18: http://www.rtsa.eu/RTSA_3_2016_Vantin.pdf

77. Al riguardo si vedano le considerazioni svolte in precedenza al capitolo I. Si tornerà sulla questione anche nel capitolo IV.

patto ma delle quali si può individuare un comune *background* teso alla dominazione⁷⁸: dalle molestie sessuali allo stupro; dai maltrattamenti agli atti di sopruso verso le donne migranti (che siano “badanti” o lavoratrici nelle campagne⁷⁹) e all’abuso delle rifugiate⁸⁰; dalle nuove forme di servitù e schiavitù alle pratiche, ad esse spesso connesse, dello sfruttamento della prostituzione forzata⁸¹ e della tratta⁸² (decisamente innovativa è stata, a questo proposito, la sentenza *Siliadin v. France*⁸³)

78. Per un’argomentazione efficace su questo aspetto decisivo rinvio a M.J. AÑÓN ROIG, *Violencia con género. A propósito del concepto y la concepción de la violencia contra las mujeres*, in «Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho», 33, 2016: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547306>.

79. Cfr. O. GIOLO, *Norme, prassi, stereotipi nel diritto sessuato dell’immigrazione*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 2, 2014, pp. 34–51 (che riprende le tesi già sviluppate in *Il diritto sessuato dell’immigrazione. A partire da alcune riflessioni di Judith Butler*, in EAD., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Aracne, Roma, 2014, pp. 73–99); A. SCIURBA, *La cura servile, la cura che serve*, Ospedaletto (PI), Pacini, 2015.

80. Per alcuni spunti d’analisi, a partire dalle fondamentali forme di tutela a livello internazionale, si veda E. RIGO, *Donne attraverso il Mediterraneo*, cit. Più in generale, su un tema che sta diventando sempre più rilevante nella discussione pubblica e nella sfera istituzionale, si veda, da ultimo, F. TEDESCO, *Modelli europei di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo*, Aracne, Roma, 2017.

81. Su quello che resta a tutt’oggi un nodo cruciale della discussione femminista rinvio, per la specifica angolazione adottata, a M. VIRGILIO, *Le nuove schiavitù e le prostituzioni*, in «Diritto, immigrazione, cittadinanza», 3, 2000, pp. 39–52; e a M. MASSARI, *Corpi in transito: prostituzione migrante, relazioni di genere e modelli culturali*, in A. ELIA, P. FANTOZZI (a cura di), *Tra globale e locale: esperienze e percorsi di ricerca sulle migrazioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013, pp. 107–119. Per una ricostruzione del problema rinvio a un testo risalente ma esaustivo quanto alla descrizione delle tesi che si confrontano in materia, F. BIMBI, *Prostituzione, migrazioni e relazioni di genere*, in «Polis», 1, aprile 2011, pp. 13–34, secondo la quale separare nettamente «l’immagine del sesso commerciale dalla prostituzione forzata» rischia di lasciare nell’invisibilità «molte zone grigie intermedie» (p. 18). Ben note sono al riguardo le tesi contenute in C.A. MACKINNON, *Soltanto parole*, cit. Per una recente ricognizione delle diverse posizioni nell’ambito del femminismo – riconducibili, schematizzando, alla contrapposizione tra «femminismo radicale» e «femminismo *pro choice*» – e delle loro implicazioni rinvio a O. GIOLO, *A proposito di soggetti, libertà e diritti*, cit., in part. pp. 211–219. Sul versante internazionale, da ultimo, M. COY, *Prostitution, Harm and Gender Inequality: Theory, Research and Policy*, Routledge, Oxford, 2012.

82. Sul punto sia consentito rinviare al mio *Sujetos vulnerables, trata y formas contemporáneas de esclavitud: el papel de las instituciones*, in E. PÉREZ ALONSO (dir.), *El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 101–116.

83. La Corte europea per i diritti umani «doveva pronunciarsi sul caso di una giovane del Togo, portata in Francia da una signora francese di origine togolese, con l’accordo che la ragazza avrebbe lavorato come domestica presso la sua casa fino al momento in cui non fosse riuscita a rimborsare il costo del viaggio. La signora si era anche impegnata a darle un’istruzione e farle conseguire lo status di migrante regolare. La ragazza però si era

e, ancora, dallo *stalking*⁸⁴, alle violenze ripetutamente perpetrate che conducono al femminicidio⁸⁵.

Il tema della *prevenzione* gioca un ruolo fondamentale in tutto il Titolo V della legge in esame, ed è dichiaratamente perseguito tramite il «coordinamento con tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema» (Art. 16.1). A confermare l'approccio *multilevel* e basato sull'interdipendenza dei contesti, il Titolo V termina con tre articoli dedicati alla prevenzione di tre fenomeni che da qualche anno sono al centro delle mobilitazioni, oltre che delle riflessioni, del femminismo transnazionale, e che hanno guadagnato una specifica collocazione anche all'interno della discussione giusfilosofica, a partire da un approccio critico⁸⁶: quelli della tratta e della schiavitù, dei matrimoni forzati⁸⁷ e delle mutilazioni genitali femminili (Artt. 22; 23; 24).

Altre tematiche rilevanti, di cui si è già accennata la centralità in via generale, sono quelle connesse al tema delle discriminazioni di

vista sequestrare il passaporto e dare in "prestito" a una coppia che aveva bisogno di una *babysitter* e di una domestica. Nella nuova famiglia la giovane togolese si era ritrovata a lavorare sette giorni alla settimana, per quindici ore al giorno, senza un giorno libero e senza paga. Dormiva su un materasso nella stanza dei bambini e non aveva, quindi, neppure uno spazio dove godere di qualche momento di intimità. Riuscì a rientrare in possesso del proprio passaporto, la ragazza, con l'aiuto di un vicino di casa, aveva denunciato la coppia. Questa era stata condannata a pagarle il salario non corrisposto e a risarcirle i danni morali subiti, ma non era stata riconosciuta colpevole di alcuna violazione dei diritti fondamentali. La Corte europea per i diritti umani ha affermato che la ragazza era stata ridotta in condizione di servitù e ha condannato la Francia per non disporre di adeguati strumenti di tutela contro la condizione di servitù e di lavoro forzato» (E. SANTORO, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti*, in Th. CASADEI [a cura di], *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 227–228).

84. Cfr. C. SGARBI, *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 131–154.

85. In tema di femminicidio, si vedano i contributi di BARBARA SPINELLI (autrice di uno dei primissimi studi in Italia: *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008; si vedano anche EAD., *Femminicidio e riforme giuridiche*, in *Donne, diritto, diritti*, cit., pp. 155–167, e la voce "Femminicidio" nell'*Enciclopedia Treccani: Enciclopedia Italiana — IX Appendice* (2015), 2016: [http://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_(Enciclopedia-Italiana)/)).

86. Rinvio, a questo proposito, ad alcune considerazioni che ho svolto in Th. CASADEI, *Le teorie critiche del diritto: tra filosofia giuridica e filosofia politica*, cit.

87. Per le questioni della tratta e della prostituzione forzata si rinvia alle note precedenti; per quanto riguarda i matrimoni forzati, entro un dibattito che va estendendosi parallelamente alla consapevolezza "transnazionale" del problema, si veda B.G. BELLO, *Il contrasto dei matrimoni forzati nelle società multiculturali: riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul*, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 95–109.

genere nella sfera lavorativa e occupazionale, nonché in quella dei contesti di cura.

Alla prima questione è dedicato il Titolo VI della legge. Il lavoro è riconosciuto come «fattore di sviluppo e fonte di realizzazione sociale della persona» (Art. 27.1): nell’ottica sostanziale del principio di uguaglianza, la legge promuove l’effettiva parità tra i generi sia al momento dell’*accesso* al lavoro (processi di selezione e bandi, su cui l’Art. 29.1), sia nel corso dello *svolgimento* del rapporto di lavoro (in merito al quale la Regione si impegna a realizzare un’equa «normativa contributiva», la «parità salariale», nonché l’adeguata «flessibilità oraria e organizzativa»: Art. 29.2), sia, infine, al momento dello *scioglimento* del rapporto di lavoro (in questo senso si veda l’Art. 32 che vieta la prassi delle dimissioni in bianco, «fenomeno che colpisce prevalentemente le donne e la loro legittima aspirazione di maternità»: Art. 32.1)⁸⁸.

Alle politiche di *conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura* è invece dedicato il Titolo VII. L’idea di base – espressione manifesta della possibile “unità d’intenti” cui si è fatto cenno – è quella secondo la quale la condivisione di tali responsabilità tra uomini e donne mira ad «armonizzare l’organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico» nonché a riequilibrare «i carichi di cura all’interno della coppia», promuovendo nuovi modelli sociali che rendano compatibili la sfera lavorativa e la sfera familiare (Art. 33.2), al di là degli stereotipi di ruolo che attualmente riversano sulle donne tutto il peso di tali oneri e responsabilità. A tal fine, la legge promuove politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare che mirano al riequilibrio dei carichi di lavoro e di cura all’interno della coppia, mediante esperienze di condivisione del lavoro, nuove tecnologie, servizi integrativi (educativi o assistenziali), e altri strumenti, anche sperimentali, come di volta in volta emersi dalla programmazione regionale (Art. 33)⁸⁹. Quella della conciliazione è una questione centrale,

88. Sui connotati discriminatori che la maternità può assumere con riferimento al contesto lavorativo rinvio alle puntuali osservazioni contenute in M.V. BALLESTRERO, *Percorsi della differenza di genere. La maternità delle lavoratrici da funzione essenziale a fattore di discriminazione*, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 7–18.

89. Per una recente disamina relativa a queste problematiche rinvio a M.R. GAROFALO, M. MARRA, M.R. PELIZZARI (a cura di), *Quale genere di conciliazione? Intersezioni tra lavoro, famiglia e welfare*, Giappichelli, Torino, 2016.

divenuta negli ultimi tempi il vero fulcro del discorso in quest'ambito, dal momento che, come rilevano alcuni studi, la maggiore parità nel mondo del lavoro che potrebbe scaturire implicherebbe una maggiore parità tra i partner nella vita di coppia e nei diversi livelli delle scelte di pianificazione familiare, essendo la prima una *precondizione* della seconda, non una sua conseguenza⁹⁰.

Tra le principali innovazioni della legge in questione, alcune sono già presenti *in nuce* nel testo della Convenzione di Istanbul, altre invece risultano di elaborazione pressoché inedita.

Tra le prime, occorre fare menzione, in primo luogo, del Titolo VIII, rubricato «rappresentazione femminile nella comunicazione» e mirante alla comprensione, alla decodifica e al superamento dei messaggi discriminatori e degradanti basati sugli *stereotipi di genere*, in particolare nel *settore della pubblicità* (Art. 34). Si rinviene qui una specifica attenzione a problemi che sono stati sistematicamente messi a fuoco già negli anni Settanta del Novecento, con straordinaria lungimiranza, da sociologi attenti alle problematiche di genere come Erving Goffman⁹¹ e Jean Baudrillard⁹², ma che sono lontani dall'essere risolti⁹³.

Significativo è poi il Titolo III in tema di *educazione, cultura e linguaggio*: esso suggerisce un approccio interdisciplinare volto al rispetto delle differenze in tutte le scuole di ogni ordine e grado (Art. 7)⁹⁴; riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile «nell'elaborazione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società» (Art. 8.1) e persegue la promozione e la valoriz-

90. Come rileva SUSANNA POZZOLO: "59 giorni a salario zero". *Appunto per uno studio sulla condizione delle donne in Europa, fra riforma del mercato del lavoro e crisi economica*, cit., p. 219.

91. E. GOFFMAN, *Rappresentazioni di genere* (1979), Mimesis, Milano-Udine, 2015. Per un'accurata discussione delle tesi del libro rinvio a E. ROSSI, *Goffman e il genere nelle immagini pubblicitarie*, «La società degli individui», 57, 2017, pp. 153-156.

92. J. BAUDRILLARD, *La società dei consumi* (1974), Il Mulino, Bologna, 2008, in part. pp. 149-178 ("Il più bell'oggetto di consumo: il corpo").

93. Per una panoramica sulle diverse questioni si vedano i contributi raccolti nella V Parte del volume *I confini della cittadinanza* (pp. 198-236).

94. Una conferma della sopravvivenza di logiche patriarcali e del radicamento di stereotipi di genere veicolati nei contesti scolastici è data dalla ricerca condotta da EMANUELA ABBATECOLA e da LUISA STAGI: *Progetto Step – STereotipi, Educazione, Pari opportunità*, novembre 2012: http://www.arcostricerca.it/Lavori/step/rapporto_ricerca.pdf. Su queste tematiche si veda C. BAIAMONTE, *Educare alle differenze di genere: la costruzione degli stereotipi*, in *Percorsi dell'eguaglianza*, cit., pp. 177-194.

zazione delle figure femminili esemplari nella storia, anche dedicando loro spazi pubblici e provvedendo all'aggiornamento di riviste, banche dati e cataloghi (Art. 8 commi 2, 3 e 4). Altri importanti passaggi sono dedicati all'uso del linguaggio (art. 9), recependo uno degli assi di impegno e intervento degli ultimi anni in seno ai movimenti e ai gruppi d'ispirazione femminista (nel solco di intuizioni come quelle di Alma Sabatini⁹⁵, nonché in contesti culturali e istituzionali sensibili ad un approccio di genere quale quello delineato in queste pagine⁹⁶.

Un'elaborazione cruciale su una questione da sempre controversa è poi quella rappresentata dal Titolo II in materia di rappresentanza: essa afferma esplicitamente l'adesione al principio della «democrazia paritaria» (Art. 4.1) attraverso l'introduzione di *specifici correttivi in tutti gli organismi associativi* operanti sul territorio regionale. Tale disposizione emerge dalla lettura combinata degli artt. 3, 51 e 117 comma 7 della Costituzione nonché dalle disposizioni contenute all'art. 3 della legge 120/2011 (in tema di parità di accesso agli organi di amministra-

95. Alma Sabatini (1922–1988), saggista, linguista e insegnante italiana, è stata un'attivista femminista impegnata in numerose battaglie per i diritti civili. In stretto dialogo, nel corso degli anni Settanta, con esponenti del femminismo americano come Diana Russell e Betty Friedan, nel 1987, per conto della "Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra donna e uomo" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, curò la pubblicazione *Il sessismo nella lingua italiana* (Presidenza del Consiglio dei ministri–Direzione generale delle informazioni della editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, Roma), che comprende anche le *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana* (1987), linee guida rivolte alle scuole e all'editoria scolastica per proporre l'eliminazione degli stereotipi di genere dal linguaggio.)

96. Su questi profili, con specifica attenzione al piano istituzionale e amministrativo, è stato costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo interdisciplinare di esperte ed esperti sul linguaggio di genere. Su questo versante, sono state elaborate da Cecilia Robustelli significative proposte applicative, quali le "Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo" (accessibili all'URL: http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf) adottate dai Comuni di Firenze, Pisa, Cervia, Trieste, Torino, Piacenza e Modena. Tra le pubblicazioni, si ricordano in particolare: C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere*, in «Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata», XXIX, 2000, pp. 507–527, e EAD., *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Atti del Convegno (Roma, 15/09/2011), Roma, Camera dei Deputati, 2012, pp. 181–198. Nell'ambito di queste problematiche si collocano, con una loro specificità, anche i nodi della libertà d'espressione e di satira, nonché la più ampia – e sempre più rovente – questione del linguaggio sessista. Per una ricognizione di questi profili rinvio a C. DEL BÒ, *Fino a che punto si può ridere delle donne? Libertà di satira e sessismo*, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 58–68.

zione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati) e pare essere stata in parte, seppur moderatamente, recepita dalla più recente normativa nazionale in materia elettorale⁹⁷.

Un'ulteriore peculiarità della legge in esame consiste nell'introduzione (al Titolo IV) di disposizioni in materia di *salute e benessere femminile*, tematiche considerate per lo più irrilevanti dalle precedenti normative in tema di parità di genere e lotta contro le discriminazioni. Tali disposizioni rinviano alla parità di trattamento in relazione alle cure e quella della formazione di professionisti in ambito sanitario che siano consapevoli delle specificità di genere (la cosiddetta "medicina di genere", cui si è già fatto cenno) nonché delle differenti caratteristiche del benessere femminile, incluso l'ambito sportivo (Artt. 10.I, II, 12)⁹⁸.

La legge quadro prevede, insieme agli «strumenti del sistema paritario» (Bilancio e Statistiche di genere; Tavolo permanente per le politiche di genere e Conferenza delle elette; Rete regionale contro le discriminazioni; Area d'integrazione dal punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, istituita in seno alla Giunta, ossia all'organo di governo del territorio regionale; Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere), precise forme di monitoraggio e di verifica sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti, secondo lo strumento della «clausola valutativa»⁹⁹ (Titolo XI «Sistema di verifica e valutazione»). Ciò

97. Sulla problematica, con particolare riguardo ai consessi regionali, è intervenuto con puntualità di recente G. MAESTRI: *Elezioni regionali e democrazia paritaria: una trama in tre atti (e con prologo)*, in «Diritti regionali», 2017: <https://dirittiregionali.org/2017/08/19/gabriele-maestri-elezioni-regionali-e-democrazia-paritaria-una-trama-in-tre-atti-con-prologo/>.

98. In tema di sport e discriminazioni si veda L. MERGAERT, C. ARNAUT, T. VERTOMMEN, M. LANG, *Study On Gender-Based Violence in Sport*, report finale del Directorate-General for Education and Culture (DG EAC), European Commission, 2016. Per alcune intuizioni sul tema si veda il contributo di C.A. MACKINNON, *Women, Self-Possession, and Sport* contenuto in *Feminism Unmodified*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987, pp. 117-125.

99. In Italia, l'espressione «clausola valutativa», nata dallo studio di alcune esperienze estere, in particolare statunitensi, era pressoché sconosciuta fino alla metà degli anni duemila, anche nella ristretta comunità di persone che si occupano di progettazione legislativa. Con essa «si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un mandato ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge (*in primis* all'Esecutivo) di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Tali informazioni dovrebbero servire a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge; ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione; e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale» (*Le clausole valutative nelle leggi regionali. Riflessioni su un'esperienza ancora*

implica un processo di implementazione, di cui si sono già palesati alcuni aspetti concreti¹⁰⁰, «per l'oggettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni», così come previsti negli intenti e negli obiettivi della legge stessa, ossia «nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario» (Art. 43).

2.4. Azioni e alleanze per un approccio sistemico

Gli argomenti trattati e i provvedimenti indicati dalla legge, che ha dato avvio ad una serie di percorsi anche presso altre assemblee legislative di scala regionale, mostrano come le problematiche che ancora gravano sulle donne contemporanee e che rinnovano, quotidianamente, le *diseguaglianze di genere*, possano tradursi in battaglie giuridiche, provvedimenti normativi e, infine, in un nuovo diritto, in nuove istituzioni, prefigurando una *diversa società*. Essa configura, d'altro canto, una concreta messa alla prova della cultura di genere, delle politiche di parità¹⁰¹ e, più estesamente, del patrimonio maturato in seno alla riflessione femminile e femminista negli ultimi decenni.

Le questioni sopra elencate pongono alla teorizzazione filosofico-giuridica domande urgenti e chiedono al diritto e alle istituzioni risposte altrettanto urgenti¹⁰², all'insegna di un «nuovo patto sociale»,

in corso [2006]: http://www.capire.org/capireinforma/note_per_capire/nota112006.pdf).

100. Un analogo esito, con un respiro che si avvicina a quello di un provvedimento quadro, è la legge approvata dalla Regione Umbria nel 2016, su proposta della Presidente e della Giunta regionale: “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” che richiama espressamente la Convenzione di Istanbul. Cita, e parzialmente attua, la Convenzione anche la L.R. 4 luglio 2014, n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne” della Regione Puglia.

101. F. DI SARCINA (a cura di), *Cultura di genere e politiche di pari opportunità. Il gender mainstreaming alla prova tra UE e Mediterraneo*, Il Mulino, Bologna, 2014.

102. Ne sono concreta testimonianza i Piani antiviolenza approvati in diversi contesti regionali (specie in Emilia-Romagna e Toscana sulla base di una tradizione ormai consolidata

in cui – ribaltando la logica del «contratto sessuale» criticata da Pateman¹⁰³ – «donne e uomini possano partecipare insieme a partire sia da ciò che li accomuna sia da ciò che li differenzia»¹⁰⁴.

Sotto questo profilo, non credo si tratti di demandare a singole iniziative legislative di carattere emergenziale, come è stato per la cosiddetta “legge sul femminicidio” (L. 119/2013)¹⁰⁵, o, come si prefigura da più parti identificando le questioni di genere esclusivamente con la violenza contro le donne, al ruolo punitivo dei tribunali¹⁰⁶ e all’attivismo di magistrati e giudici¹⁰⁷, affidando, di fatto, a questi ultimi il compito di auspicati mutamenti, quanto piuttosto di affidare ad una consapevolezza diffusa, articolata su una pluralità di livelli quali quelli compresi nel testo della legge quadro che si è esaminato, il compito di generare molteplici cambiamenti, il che, significa, per esempio, con riferimento alla cruciale questione della violenza maschile contro le donne investire, soprattutto, anche sul piano dei finanziamenti e dei fondi dedicati, sulla prevenzione e su una serie di programmi e azioni che possano agire *ex ante* e non *ex post* nelle diverse sfere culturali,

e di un vero e proprio movimento strutturato in reti territoriali). Per alcune illustrazione delle loro attività e della loro organizzazione si possono vedere: Coordinamento dei Centri anti violenza dell’Emilia–Romagna (a cura di), *La rete dei Centri anti violenza rafforza le buone prassi e contrasta la violenza: i risultati e le azioni strategiche del Coordinamento dei Centri anti violenza dell’Emilia–Romagna*, Regione Emilia–Romagna Assessorato Politiche sociali, Bologna, 2012; L. MARTINI, *Altre stelle: un viaggio nei centri anti violenza*, prefazione di R. Iacona, postfazione di A. Pramstrahler, Mimesis, Milano–Udine, 2017. Devo ad un serrato confronto con Riccardo Guastini, nell’ambito del Convegno *Le disuguaglianze di genere nel diritto italiano* (II edizione) organizzato presso l’Università di Milano Statale da Francesca Poggi, la messa a punto di questo passaggio.

103. C. PATEMAN, *Il contratto sessuale: i fondamenti nascosti della società moderna*, cit.

104. Così TAMAR PITCH: *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, cit., p. 140.

105. Si vedano in proposito le considerazioni di BARBARA SPINELLI, *Femminicidio e riforme giuridiche*, e di ANNALISA VERZA, *La violenza contro le donne nell’ambito relazionale–affettivo*, cit. Quest’ultima sottolinea come la legge si caratterizzi per una «valenza contrastiva» nel combattere il fenomeno «essenzialmente, attraverso la previsione di nuove aggravanti» (p. 4). Nella direzione di un bilanciamento tra prevenzione e repressione degli aggressori (insieme alla tutela delle vittime), si muovono le considerazioni di MILLI VIRGILIO della quale si può vedere, tra molti studi: *Violenza maschile sulle donne e visioni di giustizia*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 2013, pp. 95–116.

106. È un rischio che corre anche, in alcuni suoi scritti, MacKinnon laddove concentra la sua analisi sui dispositivi normativi di genere.

107. Cfr. R. HIRSCHL, *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Harvard University Press, Cambridge MA – London, 2004.

sociali, politiche generando una radicale trasformazione rispetto alle asimmetrie dei ruoli legati al genere.

È questo, credo, l'esito possibile di un percorso di sintesi delle istanze dei vari femminismi, mettendo a valore un *nucleo propositivo comune* alle diverse correnti, e anche della concreta prefigurazione della "mente androgina" immaginata da Samuel Taylor Coleridge e ripresa da Virginia Woolf¹⁰⁸.

Non si tratta – si badi bene – di "disfarsi del genere" come ha proposto, seppure con alcune rivisitazioni successive delle sue argomentazioni, Judith Butler¹⁰⁹, quanto di negare il genere come separatezza¹¹⁰ per affermare il genere come unità, ovvero l'essere umano stesso come genere, come ebbe ad affermare Baratta. Le sue parole restano significative:

«È dalle donne e dal loro movimento dunque che il progetto dell'alleanza di tutti gli esclusi trae alimento. Non è infatti il modo in cui i maschi si vedono nello specchio maschile che è cambiato; è cambiato il riflesso del riflesso, l'immagine di ritorno che arriva al movimento delle donne. Il movimento delle donne alimenta una trasversalità delle lotte che va oltre la barriera del genere. I movimenti emancipatori degli uomini devono ancora imparare a riconoscersi in questo progetto»¹¹¹.

108. «In ognuno di noi dominano due forze, una maschile e una femminile», afferma la scrittrice. «Evidentemente Coleridge, quando disse che una grande mente è androgina [...] voleva dire che la mente androgina è risonante e porosa [...], trasmette l'emozione senza ostacoli [...], è naturalmente creatrice, incandescente e indivisa» (V. Woolf, *Una stanza tutta per sé*, Newton Compton Editori, Roma, 2016, pp. 112–113).

109. J. BUTLER, *La disfatta del genere*, cit. Per alcune recenti interpretazioni, con riferimento alla letteratura italiana, si possono consultare M. PASQUINO, S. PLASTINA (a cura di), *Fare e disfare. Otto saggi a partire da Judith Butler*, Mimesis, Milano–Udine, 2008, e S. GUGLIELMI, S. ROSSETTI, *Judith Butler: provocazione o disvelamento*, in *Critiche di genere*, cit., pp. 105–124.

110. Per una panoramica delle attuali interpretazioni della nozione di genere in chiave giusfilosofica, si veda V. MARZOCCO, *La "disfatta" della cultura. Il governo della differenza tra diritto e antropologia*, in F. ABBONDANTE, S. PRISCO (a cura di), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 69–87.

111. A. BARATTA, *Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana*, cit., in part. pp. 104, 106, 111. Sull'itinerario intellettuale e militante di Baratta si possono vedere oltre ai contributi raccolti in *Il diritto e la differenza: scritti in onore di Alessandro Baratta*, cit., quelli pubblicati in R. MARRA (a cura di), *Filosofia e sociologia del diritto penale*, Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta, Genova, 6 maggio 2005, Giappichelli, Torino, 2006; e, più in particolare, sulle tematiche qui affrontate, P. BECCHI, *L'ultimo Baratta*, in «Studi sulla questione criminale», 1–2, 2014, pp. 29–43 (nello stesso fascicolo si veda anche L. FERRAJOLI, *Alessandro Baratta, filosofo e sociologo del diritto penale*, pp. 13–22). Cfr., anche, P. BECCHI, *Alessandro Baratta filosofo del diritto*, in «Ritorno al diritto. I valori della convivenza»,

Quello prefigurato è un progetto (storicamente) pensabile e possibile solo – è bene affermarlo con nettezza – dopo il risultato epocale dell’ autoriflessione delle donne, delle loro pratiche di liberazione, dei loro movimenti di emancipazione e rivendicazione di diritti e specifici bisogni. Se tocca alle donne di oggi riappropriarsi di questa “memoria”, allargandone gli orizzonti (in tema di pace, immigrazione, sfide ambientali, vecchie e nuove forme di povertà ed esclusione), tocca a uomini *nuovi* diventarne parte diligente, riconoscendosi, appunto, in un progetto che possa conoscere – come auspicato da Simone de Beauvoir – precise forme di condivisione¹¹². Ciò implica, specie su alcuni temi come quello della violenza, un ripensamento strutturale, *a partire dagli uomini*, sul maschile e sul rapporto con la violenza stessa, come suggeriscono alcune recenti campagne che collocano gli uomini al centro dell’ attivismo¹¹³.

Il terreno del diritto e delle istituzioni, quello della produzione normativa (a scopo promozionale o preventivo, come si è cercato di mostrare con riferimento alla legge quadro esaminata e alle *azioni di sistema* cui essa rinvia) costituiscono un banco di prova ineludibile che richiede, però, di essere coltivato dalle istanze emancipatorie e liberatrici della politica e della mobilitazione sociale; sotto questo profilo, il giusfemminismo, con la sua istanza *critica* e, insieme, *costruttiva* pare, dunque, una prospettiva che donne e uomini possono condividere, oltre che nella quotidiana pratica sociale, anche in seno a quei consessi istituzionali, in cui stereotipi, disuguaglianze, meccanismi discriminatori e anti-paritari, restano ancora una dura realtà.

7, 2008, pp. 67–81.

112. Barbara Pezzini, a questo riguardo, parla opportunamente della costruzione «di una diversa universalità duale»: B. PEZZINI, *Prefazione* a A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata: un’analisi multidisciplinare*, cit., p. X. Spunti interessanti in questa direzione si trovano in N. VAN DER GAAG, *Feminism and Men*, Zed books, London, 2014. Ringrazio Elisa Rossi per il dialogo negli anni su queste tematiche e per questo suggerimento di lettura.

113. Ne costituisce un buon esempio di scala internazionale la campagna “HeForShe” lanciata da UN Women il 20 settembre 2014 contro i pregiudizi e le persistenti disuguaglianze che le donne e le ragazze di tutto il mondo subiscono.

La democrazia paritaria

Tra istituzioni e società

3.1. La democrazia paritaria come questione controversa: dalle radici storiche al presente

Nel capitolo precedente, nel contesto di una argomentazione volta all'individuazione e al contrasto delle discriminazioni basate sul genere, si è fatto esplicito riferimento alla prospettiva di un nuovo patto sociale, costruito su una diversa concezione di *eguaglianza* e di *partecipazione* attiva delle donne. Si è argomentato su quanto questo debba valere non solo per ciò che concerne la sfera dell'applicazione delle regole ma anche per quanto attiene la loro stessa «statuizione»¹.

Ciò conduce inevitabilmente, come si è già avuto modo di accennare, alla discussione sulla *democrazia paritaria* e sul concetto stesso di *parità*.

La questione è interessante, in ordine alla più ampia riflessione che si sta svolgendo, almeno per una duplice ragione.

In primo luogo, e in via più generale, nelle trattazioni del concetto di democrazia – sia con riferimento a ricostruzioni di carattere storico–dottrinario sia con riferimento all'analisi teorico–politica o politologica, nonché alle più recenti discussioni sulla sua “crisi” – ad essa è riservato, salvo qualche rarissima eccezione, uno spazio assolutamente marginale. Nella maggior parte dei casi, tra le molteplici declinazioni prese in esame, essa non compare neppure².

1. L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza e differenza*, cit., p. 236.

2. Per un'eccezione: M.S. SAPEGNO, *Democrazia e emancipazione*, in EAD. (a cura di), *Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere*, Mondadori, Milano, 2011, cap. 5.

In secondo luogo, all'interno delle discussioni femministe, essa assume un profilo altamente problematico e questo, come si vedrà, per vari motivi (sia di natura teorica sia di natura pratica).

Pare pertanto opportuno, ricostruirne dapprima, seppur brevemente, il profilo in chiave storica³, per poi esaminarne alcune possibili declinazioni (lo anticipiamo, non riconducibili alle letture predominanti) per passare infine ad un vaglio delle sue potenzialità nel contesto contemporaneo, nella direzione di una sua interpretazione più estesa (che definirò “plurale ed egualitaria”, “radicale e integrale”, “interdipendente e intersezionale”, “capace di coniugare autonomia e cura”).

Per lunghissimo tempo le donne sono state escluse dalla sfera pubblica, dai luoghi della politica, dai contesti istituzionali. La loro voce era assente⁴, la loro soggettività giuridica negata, la loro presenza al di fuori dello «spazio domestico» impensabile⁵. La loro condizione era quella dell'invisibilità⁶.

L'idea della diseguaglianza e dell'inferiorità naturale, precisi assetti gerarchici, persistenti forme di dominio e oppressione, fanno l'ordine e gli ordinamenti, il diritto è imperniato sulla disparità⁷: così funziona

3. Utile in tal senso G. CONTI ODORISIO, *La rivoluzione femminile*, in *Enciclopedia italiana. Appendice 2000: Eredità del Novecento (2)*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 2001, pp. 887–902, in part. pp. 899–902. Cfr., anche, A.M. RUBIO CASTRO, *La participación política de las mujeres y la democracia paritaria*, in «Cursos de derechos humanos de Donostia–San Sebastián», 8, 2007, pp. 187–205.

4. Sul diretto impatto del diritto, a questo proposito, si veda Z. EISENSTEIN, *La pedagogía jurídica como silencio o silencios autorizados*, in C. LUKE (comp.), *Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana*, Morata, San Sebastián de los Reyes, Madrid, 2000, pp. 243–258. Sulla centralità della voce come manifestazione corporea per il “femminismo della differenza” cfr. A. CAVARERO, *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

5. Ad affrontare con determinazione la «questione domestica» è stata, nei suoi romanzi, Jane Austen. Si vedano in proposito le osservazioni di ORSETTA GIOLO, *Jane Austen è femminista. La critica di genere nell'ottica dei Feminist Law and Literature Studies*, in *Critiche di genere*, cit., part. 46–50.

6. Come ha rilevato Letizia Gianformaggio, una delle strategie maschili per ostacolare la liberazione delle donne, è stata proprio quella «di oscurare l'immagine femminile pubblica e smaterializzare le donne cosicché la luce pubblica non le colpisca» e la loro presenza non sia riconosciuta come reale (*La soggettività politica delle donne*, in *Filosofia e critica del diritto*, cit., p. 167).

7. Cfr., sul punto, M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, cit. pp. 7–50.

il patriarcato⁸. L'oppressione della donna è assicurata da un costante controllo che, dal punto di vista culturale e sociale, l'ideologia patriarcale attua sia in corrispondenza di specifiche modalità di normare i comportamenti e le abitudini generalmente considerate accettabili sia, nello specifico, in funzione della riproduzione e della maternità, definendo la donna e categorizzandola come soggetto subordinato all'uomo, entro consolidati ruoli (sociali e familiari), come impone la logica gerarchica del *pater familias*.

Con le rivoluzioni settecentesche e l'affermarsi, nel corso dell'Ottocento, del modello democratico si apre una fase completamente nuova nella storia dell'umanità; si afferma la normatività moderna espressa dall'enunciato "tutti gli uomini sono uguali".

Mediante il costituzionalismo democratico l'*eguaglianza* diviene un principio ordinante fondamentale e la cittadinanza il perimetro giuridico entro cui essa si esplica⁹. Che all'interno del perimetro e dello spazio politico le donne non debbano entrare è stata lungo non solo, come arcinoto, convinzione del fronte conservatore ma pure di tanti pensatori radicali: dal teorico della democrazia diretta Rousseau (che nel V libro dell'*Emilio* afferma l'ineguaglianza tra i sessi ed esalta il ruolo della donna in famiglia) allo scrittore Maréchal (con Buonarroti protagonista della "Congiura degli Uguali" e, tuttavia, contrario al diritto all'istruzione e al voto delle donne) sino al socialista utopista Proudhon (per il quale il posto della donna è "davanti al focolare, educatrice naturale della prole"), solo per citare qualche significativo esempio.

8. «Nell'ordine patriarcale la donna viene oppressa nella psicologia stessa della femminilità; quest'oppressione si manifesta allorquando questo ordine viene mantenuto solo in maniera assai contraddittoria. Le donne devono organizzarsi come gruppo per poter realizzare un cambiamento nell'ideologia di base della società umana. Per poter essere efficace, la loro azione non potrà esaurirsi in una sfida, pur legittima, alla pura e semplice dominazione da parte dell'uomo [...] ma dovrà consistere in una lotta basata sulla teoria della non necessità sociale, a questo livello di sviluppo, delle leggi istituite dal patriarcato» (A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Filosofie femministe*, cit., p. 159). La letteratura sul patriarcato è amplissima, per una recente trattazione relativa all'attualità di questa nozione rinvio a P. PERSANO, *Patriarcato in-essenziale e soggettività nella teoria critica femminista*, in O. GIOLO, L. RE (a cura di), *La soggettività politica delle donne. Appunti per un lessico critico*, Aracne, Roma, 2014, pp. 105-122.

9. Tra tanti studi rinvio qui a L. SCUCCIMARRA, *I fondamenti della cittadinanza. Un itinerario di lettura*, in I. CORTI (a cura di) *Universo femminile e rappresentanza politica*, Eum, Macerata, 2009, pp. 149-170.

A partire dalle pioniere delle istanze femministe è con la rivendicazione del *diritto all'istruzione*¹⁰ e del *diritto di voto* (che si afferma con il suffragismo prima negli Stati Uniti e poi in Europa) che l'eguaglianza si configura, oltre che come uno stato di cose, al tempo stesso, come una sfida e una provocazione, una forma di lotta, che si innesta nello spazio ambivalente – come la critica femminista ha messo in evidenza – da essa inaugurato. Sono le donne, con la loro richiesta sempre più estesa di aver voce e di essere visibili nello spazio pubblico-politico, a porre questa sfida inedita nella maniera più radicale.

Si tratta di un percorso che, di volta in volta, ha fatto assumere all'eguaglianza vari nomi (emancipazione, parità, pari opportunità, ma anche equivalenza, omologazione), incrociando altre istanze che ne hanno modificato la semantica (liberazione, differenza, diversità). Un percorso che inizia e prosegue, questo il tratto costitutivo, in una costante tensione con la dimensione dei *diritti* e della *soggettività*.

Come è stato puntualmente osservato da Pietro Costa, «l'intera vicenda dell'emancipazionismo tardo-ottocentesco» «si traduce in una lotta che ha come posta in gioco, insieme, l'attribuzione dei diritti e la definizione del soggetto»:

La lotta per il soggetto, nel momento in cui ridefinisce il ruolo, le aspettative, le prerogative dell'individuo donna, non coinvolge soltanto il soggetto come tale, ma investe anche l'insieme delle sue relazioni intersoggettive: è la famiglia innanzitutto il formidabile nodo che la cultura emancipazionista deve tentare di sciogliere; la famiglia come rete di poteri e differenze, la famiglia come microcosmo potestativo e gerarchico. [...] Ridefinire i soggetti significa ridisegnare i ruoli sociali e le competenze, tracciare una diversa linea divisoria fra "pubblico" e "privato", rompere l'infrangibile separatezza della *proper sphere* femminile instaurando un rapporto diretto e personale fra la donna e la *civitas*. È nella lotta per i diritti che il soggetto nega l'invisibilità cui l'ordine consolidato lo condanna, «dimostrando *in action* l'illegittimità della deprivazione che si pretende di infliggergli.¹¹

10. Si tratta di quel lungo itinerario che, a partire da Wollstonecraft ma anche da Condorcet, conduce a imputare all'educazione e non alla vocazione della donna, alla "cultura" e non alla "natura", la subalternità femminile, affermandone per questa via la provvisorietà e la modificabilità. Dopo di loro "le sansimoniane", da Flora Tristan a Jeanne Deroin, danno inizio «a una vera e propria genealogia, insistendo sul diritto all'istruzione, alla cittadinanza e a decidere della propria vita affettiva e sessuale» (si veda, da ultimo, C. ARRIZZA, L. CIRILLO, *Storia delle storie del femminismo*, cit.).

11. P. COSTA, *Civitas, Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari,

«È in nome dell'eguaglianza» – prosegue Costa – «che si contestano gli steccati e le deprivazioni». Essa autorizza rivendicazioni e mobilitazioni concrete, fornendo un «criterio di giudizio» sui rapporti esistenti e promuovendo «una trasformazione *qualitativa* dell'ordine politico–sociale»¹².

L'eguaglianza diviene così «indizio del possibile» (kantianamente *signum prognosticum*), oltre che essere consegnata ai testi delle costituzioni. Proprio in questo *indizio del possibile*, si prospettano nuovi orizzonti: nel senso di un'altra concezione della famiglia, di un'altra concezione della società, di un'altra concezione del mondo, sta la carica eversiva del primo femminismo e, pure, della sua storia di rivendicazioni successive.

3.1.1. *L'interpretazione (prevalente) della democrazia paritaria: il caso italiano*

A quest'altezza si può collocare la questione della democrazia paritaria. Essa è concepita come la costruzione di uno spazio pubblico – e istituzionale – in cui tra uomini e donne vi sia una relazione non più gerarchica, ma appunto “alla pari”, essendo gli uni e le altre pienamente parte del “vivere insieme”, di una *cittadinanza* che si articola e si completa nei due generi¹³.

Si tratta dell'avvio di un percorso che – entro un approccio giuridico–istituzionale, nonché costituzionalistico – attraversa l'intera storia del Novecento.

1999-2001, Vol. III, pp. 400–401.

12. Ivi, p. 402 (corsivo mio).

13. Così BARBARA PEZZINI, *Democrazia paritaria o duale? Le leggi elettorali e la questione di genere*, in AA.Vv., *La riforma della Costituzione. Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti*, «Corriere della Sera», Milano, 2016 (*instant book*), p. 182. L'Autrice preferisce parlare, più che di “democrazia paritaria” (etichetta che, a suo avviso, può sembrare più quantitativa che qualitativa), di “democrazia (o rappresentanza) duale”, fondata su «una sorta di nuovo contratto sociale tra i due generi», «capace di riconoscere le differenze tra i sessi in modo non discriminatorio, proprio perché la presenza anche delle donne nelle sedi della rappresentanza consente di influenzare la produzione delle leggi che definiscono le condizioni di vita delle donne e degli uomini». Cfr., sul punto, anche EAD., *Finalmente cittadine. Una nuova qualità dell'eguaglianza*, in AA. Vv., *I primi passi della democrazia italiana (1946)*, Italiadecide, Roma, 2015, p. 77; EAD., *Costituzione del genere e costituzione*, in B. PEZZINI (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole. Studi.*, cit., p. 49.

Cittadinanza, rappresentanza, costituzioni – scaturite, è sempre bene esplicitarlo, in un contesto in cui le donne non esistevano (non potendo né votare, né essere elette, né partecipare ai processi costituenti di scrittura delle carte costituzionali) – devono fare i conti con la rivendicazione dell'*eguaglianza tra i sessi*, ossia con la *prospettiva della parità*.

Cittadinanza “di genere” e rappresentanza “di genere” sono espressioni che nelle ricostruzioni a posteriori scandiscono questo percorso che, dopo i regimi totalitari¹⁴, pone la parità (e l'ideale della democrazia paritaria) come questione costituzionale, oltre che politica e sociale.

Nell'articolato e complesso percorso di attuazione delle costituzioni, a un certo punto, si afferma la consapevolezza che la potestà legislativa dev'essere esercitata con la piena partecipazione di entrambi i sessi: la formazione delle norme e le decisioni a queste connesse devono *effettivamente* – e non solo formalmente – restituire la loro partecipazione attiva.

Entro questa visione il passaggio fondamentale, e per nulla immediato, diviene quello di avere a ogni livello organi rappresentativi «“davvero” più rappresentativi, che diano cioè una “rappresentazione” più reale e veritiera delle due anime che compongono il genere umano»¹⁵.

Si sviluppano così ragionamenti che in Italia e in altri paesi, nel corso degli anni Ottanta e Novanta del Novecento, sostengono l'inevitabile obbligo di “integrare” la rappresentanza praticata per decenni, con l'esclusione di fatto delle donne dai processi decisionali¹⁶: un'e-

14. Per un'accurata indagine sulla condizione della donna nella legislazione fascista restano valide le pagine di ANNAMARIA GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., pp. 92–136 (significativo il richiamo ricorrente alla radice proudhoniana del fascismo, imperniata proprio sul virilismo e la marginalizzazione del lavoro femminile: pp. 101–103, p. 121; cfr., p. 29).

15. Così M. D'AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, cit.

16. A questo proposito si vedano le osservazioni contenute in L. CEDRONI, *I dilemmi della rappresentanza*, in «Democrazia e diritto», 1, 1996, pp. 283–301. L'autrice, prematuramente scomparsa nel 2013, non limita l'esclusione al solo campo della rappresentanza politica (intesa, peraltro, non quale «rappresentanza delle donne», bensì come «vera» rappresentanza dell'intera società) ma riconosce che, alla base, c'è un'esclusione «a livello prepolitico», a livello di socializzazione primaria e secondaria, in particolare un'*assenza delle donne* «dai processi di circolazione delle élite economiche e di potere», quelle che più facilmente sono in rapporto osmotico con l'élite politica.

sclosure ritenuta inconciliabile con l'idea di democrazia, traducendosi nella «assenza della maggioranza del “popolo sovrano” dalle sedi politico-decisionali»¹⁷.

La cornice nella quale si colloca la questione della democrazia paritaria è dunque quella della *rappresentanza*¹⁸ e, più in particolare, della *rappresentanza di genere*, che si accompagna alla *cittadinanza di genere*¹⁹.

Sotto il profilo teorico, molteplici sono gli strumenti e molte, per così dire, le «facce»²⁰ a cui la rappresentanza ricorre.

Schematicamente: *i*) a partire dalla specifica storia americana delle azioni positive (*affirmative actions*), possiamo richiamare la «politica della differenza» di Iris Marion Young, in qualche modo assunta anche da Letizia Gianformaggio e Luigi Ferrajoli²¹, favorevoli alla politica delle quote e delle azioni positive, per quanto in via transitoria, perché coerente con un'idea, oltre che plurale, espansiva e fortemente politica della rappresentanza democratica; *ii*) la posizione essenzialista del «patto tra donne»²², che a differenza del filone prevalente del femminismo della differenza assume il problema della rappresentanza, declinandolo in chiave sessuata²³ e, in sostanza, in una spinta

17. L. CARLASSARE, *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in AA.VV., *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, a cura di L. Carlassare, A. Di Blasi, M. Giampieretti, CEDAM, Padova, 2002, pp. 1–66, p. 3.

18. I. CORTI (a cura di), *Universo femminile e rappresentanza politica*, cit.

19. Cfr., da ultimo, A. SIMONATI, *La cittadinanza di genere. Un nuovo concetto giuridico “inclusivo”? Riflessioni alla luce del diritto positivo*, in S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere*, cit., pp. 115–139.

20. Mutuo qui, in termini di ricostruzione teorica, le linee di analisi suggerite in C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 155–172. Per un'ampia e accurata disamina del dibattito, con riferimento alla letteratura italiana, resta fondamentale B. BECCALLI (a cura di), *Donne in quota*, cit. All'interno di quest'opera il saggio di Beccalli (*Donne in quota. La politica delle quote nel lavoro e nella politica*, pp. 9–42) illustra le coordinate della discussione con riferimento all'origine e agli sviluppi dell'esperienza nordamericana e una cornice storico-sociologica ai dilemmi dell'eguaglianza e della differenza affrontati nel dibattito degli anni Ottanta e Novanta del Novecento (in particolare francese: pp. 33–36).

21. L. GIANFORMAGGIO, *In difesa delle azioni positive*, in EAD., *Eguaglianza, donne e diritto*, cit., pp. 223–227; L. FERRAJOLI, «Principia iuris», vol. I, *Teoria del diritto*, Laterza, Roma–Bari, 2007, pp. 797–801.

22. Su cui si rinvia al paragrafo successivo.

23. Le donne si sono appropriate in maniera acritica di valori e modelli maschili; esse cioè, «pretesero di liberarsi dall'alienazione storica e naturale non con la loro femminilità ma contro di essa» (p. 81).

alla separazione, che si radicalizza nella relazione–riconoscimento tra donna e donna); *iii*) la posizione del movimento francese per la parità, entro il quale una posizione paradigmatica assume la filosofa Sylviane Agacinski: a partire da una teoria delle differenze raffinata come quella di Jacques Derrida, quest'autrice offre una traduzione politica della differenza sessuale, ostile alla politica della differenza intesa come nel contesto statunitense (ossia che si traduce in «quote») e, invece, favorevole ad un'idea di parità intesa come «mistione», sulla base di una «condivisione del potere politico tra donne e uomini»; *iv*) la «politica della presenza» dell'inglese Ann Phillips, la quale – in un contesto in cui è progressivamente maturata una più solida cultura antidiscriminatoria — ritiene invece che possa essere perseguito il superamento della sotto–rappresentazione delle donne anche con l'introduzione di quote²⁴, affidandola però principalmente ad una dimensione politica e culturale interna ai soggetti principali della politica, ovvero i partiti.

Entro questo scenario molto articolato, i vari strumenti, denominati con espressioni sovente sovrapposte — «azioni positive», «quote (di genere)», «quote elettorali» (definite anche, entro un esercizio di stereotipizzazione, «quote rosa»²⁵), «preferenza di genere», «equilibrio

24. «Per Ann Philips si tratta di mettere a confronto due paradigmi della rappresentanza: quello definito dalla “politica delle idee” nel quale la rappresentanza si struttura esclusivamente attraverso i partiti politici, e nel quale il candidato/a non è rilevante in quanto i cittadini votano il programma politico del partito e quello connesso con la “politica della presenza”, in cui esperienze diverse e conoscenze alternative dovrebbero contribuire al processo di definizione delle politiche. Se il sesso dei rappresentanti non avesse alcuna importanza, allora si dovrebbe trovare all'incirca lo stesso numero di rappresentanti donna e uomo. In realtà i due paradigmi si sovrappongono. Le esperienze di vita non uniformano il nostro sentire politico (nel qual caso tutte le donne dovrebbero avere le stesse opinioni politiche, e sarebbe legittimo pensare, ad esempio, ad un partito di sole donne), ma l'esperienza fissa dei limiti a ciò che siamo capaci di immaginare dando forma a ciò che consideriamo come priorità. L'impatto dell'esperienza sulla formazione delle politiche è centrale nella politica della presenza. Ne consegue che è altamente improbabile che assemblee dotate di poteri decisionali composte da un pari numero di donne e di uomini arrivino alle stesse conclusioni in termini di politiche rispetto ad assemblee dominate da soli uomini (o da sole donne), anche se è impossibile prevedere in che modo queste decisioni sarebbero diverse» (A. DAL RE, *Rappresentanza*, in A. RIBERO [a cura di] *Glossario Lessico della differenza*., cit., pp. 221–227).

25. Per un quadro d'insieme si veda E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, cit., cap. IV (che contiene anche un'illustrazione delle misure di riequilibrio della rappresentanza elettorale nei vari paesi europei: pp. 218–222); EAD., *La legislazione sulle donne tra parità e differenziazione: azioni positive e quote elettorali*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 24–35.

di genere», «correttivi paritari» (che, in tempi recenti, hanno condotto a supportare le analisi anche mediane l'uso di fonti statistiche²⁶) — consentono, tutti insieme, di misurare il passaggio dalla «democrazia al maschile»²⁷ alla consapevolezza di una «democrazia incompiuta»²⁸.

Sotto questo profilo, ricorrendo ad un'esemplificazione concreta per supportare la nostra ricostruzione, si può leggere il “percorso della parità” (ossia, il percorso di promozione dell'eguaglianza) in Italia come scandito in sei grandi fasi: i) quello del lungo e travagliato tragitto per la *conquista del voto*²⁹ (dagli ultimi decenni dell'Ottocento agli anni quaranta del Novecento); ii) la discussione in seno all'Assemblea costituente e la *configurazione della condizione femminile nella Costituzione* (1946–1948)³⁰; iii) il periodo di attuazione della Costituzione fino alla cosiddetta “legge di parità” (n. 903/1977) in materia di lavoro (1960–1977)³¹; iv) la lenta ma costante strutturazione della

26. Cfr. C. DAVINO, *Analisi delle fonti statistiche nello studio della sotto-rappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche elettive*, in *Universo femminile e rappresentanza politica*, cit., pp. 15–47.

27. A. DAL RE, *Le donne e i partiti politici in Italia e in Europa: la democrazia al maschile*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 36–54.

28. N.M. FILIPPINI, A. SCATTIGNO (a cura di) *Una democrazia incompiuta: donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, FrancoAngeli, Milano, 2002.

29. E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, cit., in part. cap. I. La trattazione fornisce anche un utile quadro di riepilogo sul riconoscimento del voto nei vari paesi del mondo: lo stato americano del Wyoming fu il primo nel 1848, gli Stati Uniti lo riconosceranno a livello federale con il XIX emendamento nel 1920; la Finlandia e la Norvegia sono i primi stati europei, rispettivamente, nel 1906 e nel 1913, seguono la Russia nel 1917, la Germania nel 1918 (alla Costituente di Weimar furono elette 37 deputate), l'Inghilterra nel 1928, la Francia nel 1944.

30. Oltre all'art. 3, si vedano in proposito l'art. 37 che rinvia alla questione della parità salariale e l'art. 51 che rimanda a quella dell'accesso alle carriere.

31. Come ha osservato ANNAMARIA GALOPPINI, nel decennio iniziato con il 1960 «le aspirazioni più significative espresse dal movimento di emancipazione femminile e, più in generale, della coscienza democratica del Paese trovano un punto fermo nella legge»: «sul versante del “pubblico”, cioè dei rapporti tra i soggetti sociali, prendono forma non perfetta, ma definitiva alcuni principi fondamentali oggetto, fin dalla Liberazione, di grandi battaglie di massa e di opinione: l'attuazione dell'art. 37 Cost. e la prima ristrutturazione dei salari in funzione della parità retributiva (1960), il divieto delle clausole di nubilitato nel contratto della lavoratrice (1963), l'accesso senza limiti a tutti gli uffici e le professioni (1963), la pensione alle casalinghe (1963), l'abolizione del c.d. coefficiente Serpieri nella valutazione del lavoro femminile in agricoltura (1964), una nuova legge sul lavoro che finalmente ne separa la protezione da quella delle donne (1967), la ratifica della Convenzione di New York sui diritti politici della donna (1967)». Non va poi dimenticato che «[...] sul versante del “privato”, ovvero dei rapporti interpersonali, giungono alle aule parlamentari, sia pur

politica delle pari opportunità presso i vari livelli istituzionali che ha come esito un altro intervento legislativo, ossia la legge n. 125/1991 mediante la quale il concetto di pari opportunità ha definito le «azioni positive» (1977–1991)³²; v) la riflessione e il percorso – che caratterizza anche un campo di tensioni tra sfera legislativa e Corte costituzionale – sulle *norme promozionali per aumentare la presenza delle donne negli organi rappresentativi* (1991–2010); vi) la fase attuale in cui giocano un ruolo-chiave, oltre agli organi statali, quelli regionali e locali, insieme alle dinamiche delle volontà parlamentari: quella che potremmo definire come la fase dell'*attuazione della parità*.

È su queste ultime due fasi che, ai fini dei nostri ragionamenti, va concentrata l'attenzione in questa sede³³.

All'inizio degli anni Novanta il potere legislativo, dinanzi alla bas-

tra accese polemiche, le prime proposte di legge per l'«istituzione del divorzio e per la riforma del diritto di famiglia» (*Il lungo viaggio verso la parità*, cit., pp. 209–210). Proseguendo su questo versante, e grazie alla straordinaria mobilitazione delle donne, l'introduzione del divorzio con la legge n. 898 del 1970 e confermato con la consultazione referendaria nel 1974; la riforma del diritto di famiglia che afferma, tra l'altro, la parità giuridica dei coniugi [1975]; l'approvazione della legge istitutiva dei Consulenti familiari per la tutela della sessualità e della salute riproduttiva delle donne a cui hanno fatto seguito, dal 1975 al 1979, le leggi regionali attuative; l'introduzione della legge 194 che legalizza e regola l'interruzione volontaria della gravidanza (confermata con la consultazione referendaria nel 1981). Gli anni Settanta sono anche caratterizzati dalla nuova legge sulle lavoratrici madri e l'istituzione del servizio nazionale degli asili nido (1971), dalla nuova legge sul lavoro a domicilio (1973) e dalla legge n. 903/1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ovvero, quella che, significativamente, rappresenta la conclusione della concezione delle tutele.

32. Negli anni Ottanta vengono istituite le Commissioni per le pari opportunità (CPO) a livello territoriale, che si affiancano o sostituiscono le Consulte femminili, istituite già nel 1976. Il nuovo organismo è finalizzato soprattutto alla valorizzazione delle donne nel settore del lavoro, della formazione professionale e dei servizi. Nel 1990 nasce la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (legge n. 164/1990): collocata presso il Consiglio dei Ministri, con funzioni di tipo consultivo e di orientamento, è composta da rappresentanti di partiti politici, parti sociali, associazionismo femminile e altri soggetti della società civile. Nel 2003 (Dlgs. 226) verrà poi accorpata al Dipartimento Pari Opportunità. A mano a mano nascono poi altri organismi e figure di riferimento per il conseguimento delle Pari Opportunità: il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e la Consigliera di Parità (legge 125/1991). Ogni ente territoriale, a ogni livello, istituisce le proprie commissioni, comitati, reti, assessorati e consigliere. Cfr. G. Rossi, *Pari opportunità*, in A. RIBERO – Centro studi e documentazione pensiero femminile (a cura di), *Glossario. Lessico delle differenze*, cit., pp. 184–185.

33. Riprendo qui alcune considerazioni di M. D'AMICO, *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentazione*, in *Percorsi di eguaglianza*, cit., pp. 75–93.

sissima presenza di donne all'interno dei luoghi istituzionali, decide di adottare norme di carattere antidiscriminatorio e promozionale inserendo le quote all'interno delle nuove leggi elettorali. Il contesto istituzionale recepisce, così, indicazioni maturate in altri paesi europei (Francia, Belgio, Germania) e costituisce l'approdo del dibattito teorico dalle molteplici sfaccettature, articolatosi sul finire degli anni Ottanta, richiamato in precedenza³⁴ e che si svilupperà anche successivamente³⁵.

Queste misure vengono demolite da una sentenza della Corte costituzionale (la n. 422/1995) che d'ora poi svolgerà un ruolo chiave nella dinamica istituzionale che concerne la democrazia paritaria³⁶. L'argomentazione si basa sull'assunto che, in via generale e senza alcuna eccezione, in materia elettorale può trovare applicazione solo il principio di *eguaglianza in senso formale* (art. 3, comma 1, e art. 51, comma 1 Cost.) e che, dunque, qualsiasi disposizione tendente a introdurre un riferimento al sesso dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, è in contrasto con tale principio (escludendo così il ricorso al comma 2 dell'art. 3 più volte applicato a questioni riguardanti il diritto del lavoro³⁷). L'universalità del diritto di voto attivo e passivo (sanciti rispettivamente dagli artt. 48 e 51 della Costituzione) non può essere messa in discussione.

Si tratta di un orientamento che, parallelamente ad altri processi che attengono un sistema divenuto multilivello³⁸, verrà a mutare in

34. Cfr. C. MANCINA, *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, cit.

35. Ne è testimonianza B. BECCALLI (a cura di), *Donne in quota: è giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, cit., (per una discussione delle tesi del volume si veda F. RIGOTTI, *Una discussione sulla discriminazione, le quote e la giustizia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2000, pp. 239-245).

36. Cfr. L. CARLASSARE, *La parità dei sessi nella giurisprudenza costituzionale*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 24-35.

37. Punto di riferimento su questo aspetto restano le considerazioni di MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità*, cit., la quale argomenta a sostegno dell'applicabilità delle azioni positive anche alla rappresentanza politica: si veda, a tal proposito, il suo «*Goals are good but quotas are bad*». *Discutendo di azioni positive e quote*, in «Ragion pratica», 6, 1996, pp. 269-278.

38. Per quanto riguarda il *quadro costituzionale* sono certamente significative le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge cost. n. 1/2002 e l'art. 117, comma 7, Cost. mediante i quali – mentre è in discussione il percorso di revisione dell'art. 51 Cost. (che ci concluderà soltanto nel 2003) – viene assegnata alle Regioni il compito di promuovere le pari opportunità nella rappresentanza politica. Sul *versante comunitario*, nel 2001 è approvata la Carta di Nizza che

maniera radicale: con le sentenze n. 49/2003 e, soprattutto, n. 4/2010, la Corte richiama il principio di *eguaglianza sostanziale* con riferimento alla legittimità di norme e meccanismi di promozione della parità come la doppia preferenza di genere (introdotta per la prima volta dalla Regione Campania con la legge n. 4/2009)³⁹.

Nella suddetta sentenza del 2010, al par. 3.2.4, vengono significativamente riportati tutti i documenti internazionali di riferimento:

Sono richiamati, in proposito: a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la legge 14 marzo 1985, n. 132; b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato; c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea); d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che «La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»; e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a «sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione», per realizzare l'obiettivo della «partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al

all'art. 23, comma secondo, seppur non vincolante, sancisce che «il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

39. Cfr. L. CARLASSARE, *La legittimità della preferenza di genere: una nuova sconfitta della linea del governo contro la parità*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2010, pp. 81 ss. e S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per ottenere indirettamente ed eventualmente il risultato di un'azione positiva*, ivi, pp. 93 ss. In una direzione analoga si è mosso anche, in Spagna, il Tribunal Constitucional con la sentenza n. 40/2011 che ha consolidato la sua dottrina in materia: si veda, in merito, U. ADAMO, *Il Tribunal constitucional de España consolida la sua giurisprudenza sulla legittimità costituzionale delle cuotas electorales reservadas alle donne, anche nelle vesti di listas cremallera*, in «Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 1, 2012, pp. 1-8: <http://www.rivistaaic.it/il-tribunal-constitucional-de-espaa-consolida-la-sua-giurisprudenza-sulla-legittimit-costituzionale-delle-cuotas-electorales-reservadas-alle-donne-anche-nelle-vesti-di-listas-cremallera.htm>. All'interno del dibattito giusfilosofico spagnolo su queste tematiche si veda il contributo di A. RUIZ MIGUEL, *Representación democrática de las mujeres*, in «Anales de la cátedra Francisco Suárez», 35, 2001, pp. 239-264.

processo decisionale”; f) la raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l’altro, invita gli Stati membri ad adottare “riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali”, e precisa, al paragrafo 3, che “l’obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti”⁴⁰.

Come si desume anche da questo decisivo atto giurisprudenziale, le sollecitazioni e gli indirizzi che vengono dal contesto comunitario europeo, maturati sulla base della spinta propulsiva del lavoro della “Commissione per i diritti della donna” (istituita nel 1984) e dei diversi “Programmi di azione sulla promozione della parità delle possibilità per le donne” (1982–1986; 1986–1990, 1990–1994, 1996–2000, 2001–2005) che intendono sempre più assegnare alle azioni positive un *mandato giuridico vincolante* per porre rimedio alla sotto-rappresentazione delle donne a tutti i livelli decisionali⁴¹, si intersecano con questo percorso e finiscono per avere un impatto anche sotto il profilo del potere legislativo⁴².

Mediante un *iter* quasi decennale si approda così al nuovo art. 51 della Costituzione, praticando una via già seguita in Francia, nel 1999, con la legge costituzionale di riforma dell’art. 3 della Costituzione

40. Il testo completo della sentenza è accessibile al link: <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=4>.

41. Cfr. M. MARCHEGANI, *La cittadinanza europea e parità di trattamento tra donne e uomini* e B.I. BONAFÈ, *Parità di trattamento e partecipazione politica*, in I. CORTI (a cura di), *Universo femminile e rappresentanza pratica*, cit., rispettivamente, alle pp. 107–128, 129–147; A. BENAZZO, *Eguaglianza di genere e rappresentanza politica nei Paesi dell’Unione europea*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 55–75. Cfr. F. DI SARCINA, *L’Europa delle donne*, cit., in part. p. 279.

42. A questo riguardo si veda la proposta di legge avanzata, nel 2007, dall’Udi, la più grande organizzazione per l’emancipazione femminile italiana: *Norme di democrazia paritaria per le Assemblee elettive*. Sorta dalla confluenza dei Gruppi di difesa della donna (GDD) con altri gruppi antifascisti, l’organizzazione, che ha gruppi attivi in quasi tutte le regioni italiane, ha in «Noi Donne» il suo principale organo di informazione e lotta politica. Per la sua storia si vedano le notazioni di MARISA RODANO che, prima di essere deputata al parlamento italiano (1948–1968) e parlamentare europea (1979–1989), ne è stata la Presidente (1956–1960), oltre ad essere tra le fondatrici ed aver ricoperto vari incarichi in seno all’organizzazione: *Memorie di una che c’era. Una storia dell’UDI*, Il Saggiatore, Milano, 2010, nonché *Fare storia, custodire memoria, 1945–2015: i primi settant’anni dell’UDI*, a cura di V. Tola, con la collaborazione di I. Peretti, Ediesse, Roma, 2016.

(frutto di un dibattito durato quasi sette anni e nel corso del quale un ruolo da protagonista ha rivestito il movimento definitosi “movimento per la parità”)⁴³. L’ipotesi, già sporadicamente apparsa in precedenza, della «*costituzionalizzazione* del principio di un intervento attivo a favore della rappresentanza delle donne»⁴⁴ diviene una realtà normativa.

Constatando la riluttanza dei partiti politici che non hanno tradotto, mediante scelte statutarie o regolamentari, tali indirizzi⁴⁵, la legge costituzionale 30 maggio 2003, con l’art. 1 – richiamando e sancendo il principio di eguaglianza sostanziale anche in riferimento alle cariche elettive – afferma la previsione in forza della quale la repubblica promuove «con appositi provvedimenti» «le pari opportunità tra donne e uomini»⁴⁶; d’altro lato, il legislatore costituzionale, oltre alla disposizione che gli statuti e le leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale debbano promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali (legge cost. n. 2/2001), ha introdotto – riprendendo in maniera esplicita lo spirito dell’art. 3 della Carta⁴⁷ – un apposito comma nell’art. 117 cost. (legge cost. n. 3/2001), secondo il quale «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche

43. Sulla «strada francese» si veda E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., pp. 205–209 e, più ampiamente, C. BAUDINO, *La riforma paritaria in Francia: speranze e fallimenti*, in M. GUADAGNINI (a cura di), *Da elettrici a elette: riforme istituzionali e rappresentanza delle donne in Italia, in Europa e negli Stati Uniti*, CELID, Torino, 2003, pp. 64. Sul dibattito teorico francese si vedano B. BECCALLI, *Donne in quota*, cit., pp. 33–36 (ove si segnala con precisione la profonda differenza tra «proposta paritaria» e «politica delle quote» e come al movimento per la parità abbiano aderito, insieme a femministe ed esponenti politici socialisti, intellettuali come Touraine, Balibar, Le Goff, Bourdieu, Morin ma anche altre personalità di orientamenti diversi) e C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 162–164 (che si sofferma in particolare sulle tesi di Agacinski).

44. C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., p. 170.

45. Significativo, a questo proposito, il richiamo a tale aspetto nella sentenza n. 49/2003 della Corte. Un’eccezione, in questa prospettiva, è come è noto quella rappresentata dai paesi scandinavi nei quali da tempo un approccio integrale paritario, praticato all’interno dei partiti e delle istituzioni, ha come esito quello di rappresentanze effettivamente paritarie.

46. Cfr. R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Giappichelli, Torino, 2003.

47. Sul fatto che «il principio di parità dei sessi [...] potrebbe essere interamente desunto dall’art. 3», combinando le norme contenute nella disposizione citata rinvio alla voce *Parità dei sessi* di M. FORTINO, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. XXXI: § 5.

elettive» (art. 117, comma 7, Cost.)⁴⁸.

In seguito all'approvazione delle riforme costituzionali (2001 e 2003), anche a livello legislativo, esiste dunque per le Regioni il *vincolo giuridico* a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive negli statuti e nelle leggi elettorali⁴⁹; un processo, quello avviato, che si estende — non senza problemi e la necessità di interventi e interpretazioni giurisprudenziali da parte dei giudici e della Corte costituzionale — anche agli organismi composti sulla base di nomina (come le Giunte regionali e quelle degli enti locali⁵⁰) e che continua a sollecitare la più ampia dimensione parlamentare⁵¹.

È, quella tratteggiata, la storia del presente, in cui il tema della parità di genere pare sin troppo spesso confinato tra i tecnicismi dei disegni di legge in materia elettorale (*Italicum*, legge 52/2015) e le proposte di riforma costituzionale (da ultimo quella bocciata dalla grande maggioranza del popolo italiano con il referendum del 4 dicembre 2016), rischiando di perdere la dimensione sistematica imperniata su un effettivo principio di eguaglianza che si traduca, *effettivamente*, in azioni positive, volte alla realizzazione di una democrazia paritaria non solo quanto all'accesso ma, come suggerisce Gianformaggio, alla concreta possibilità di statuizione⁵². In altri termini, rischia di essere

48. Sul punto, M. CARTABIA, *Il principio di parità tra donne e uomini nell'art. 117, comma 7*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 129 ss.

49. Cfr., sul punto, M. D'AMICO, *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza*, cit., pp. 80–84, 88–90, e per una più ampia e analitica disamina, P.L. PETRILLO, *Democrazia paritaria, «quote rosa» e nuovi statuti regionali*, in M. CARLI, G. CARPANI, A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie. Problemi e prospettive*, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 539–555; E. CATELANI, *La tutela delle pari opportunità negli statuti e nella legislazione elettorale*, in E. CHELI, E. CATELANI (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Il Mulino, Bologna, 2008; M. D'AMICO, *I diritti contesi*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

50. Su questi aspetti rinvio, in generale, a A. DEFFENU, *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni*, Giappichelli, Torino, 2012.

51. Cfr., da ultimo, M. D'AMICO, *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza*, cit., pp. 86–88.

52. Per una convinta argomentazione a supporto di un approccio sistemico si veda S. SCARPONI, *Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promozione delle pari opportunità*, in EAD. (a cura di), *Diritto e genere*, cit., pp. 63–114. ANTONIO D'ALOIA definisce le azioni positive come «un concetto “multicomprendivo” e “progressivo”; ciò che lo caratterizza come strumento di attuazione dei contenuti dell'eguaglianza sostanziale, è una evidente carica “promozionale”, di cambiamento della realtà sociale, e non solo di impedimento al perpetuarsi di fattori o logiche discriminatorie. E certamente, le misure volte

rinchiuso, in maniera pressoché esclusiva, all'interno delle istituzioni, entro un approccio meramente quantitativo, di calcolo delle presenze, che sovente origina "contenziosi giurisprudenziali", anziché animare "conflitti produttivi". Discussioni tecniche, proceduralistiche, per addetti ai lavori, distanti dai bisogni e dalla vita quotidiana delle donne: a questo, in un'opinione pubblica che dà ormai per acquisite le "conquiste di parità", rischia di essere ridotta la questione paritaria, a una "questione di posti".

Ad uno sguardo critico, pare che dal *conflitto politico* si sia passati al mero *contenzioso giudiziario* e che all'eguaglianza (nel suo senso sostanziale) e al progetto di trasformazione *qualitativa* della società reso possibile dall'ideale espansivo della democrazia paritaria, si sostituisca la percentuale di donne che "occupano posti" nelle istituzioni (una questione statistica, di tipo meramente *quantitativo*).

3.1.2. *Uno sguardo differente: la critica alla democrazia paritaria*

Fuori dallo schema delineato si è sempre collocato il femminismo legato alla tradizione marxista, a partire dalla sua critica alla "democrazia borghese"⁵³ e, aspetto che maggiormente interessa in questa sede argomentativa, il "femminismo della differenza" nelle sue diverse articolazioni.

Molte femministe hanno sostenuto (e sostengono) che l'assunzione dei moduli tradizionali — maschili — come modelli neutri, onnicomprensivi e che protendono all'universalità, è alla base dell'esclusione delle donne dai centri decisionali. La politica e la democrazia restano, da questo punto di vista, una questione «di virilità», per riprendere le parole di Wendy Brown⁵⁴. Esse si chiedono, di conseguenza,

a rafforzare la partecipazione femminile alla politica, condividono questa impostazione, e vanno perciò correttamente, qualificate come "azioni positive"» (*Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, CEDAM, Padova, 2002, p. 434).

53. Il rapporto tra marxismo e femminismo è certamente controverso, resta il fatto che alcune prospettive di emancipazione delle donne si siano identificate nella prospettiva di realizzazione della società comunista e, di conseguenza, nella critica della democrazia come forma istituzionale espressione della "classe borghese". Su questo aspetto, in chiave storico-dottrinarie e con riferimento al contesto italiano, si veda G. CONTI ODORISIO, *Storia dell'idea femminista in Italia*, Eri, Roma, 1980, pp. 198–202.

54. W. BROWN, *Manhood and Politics: A Feminist Reading in Political Theory*, Rowman &

se i faticosi tentativi messi in opera per far entrare le donne nelle assemblee elettive e nei centri di decisione politica e istituzionale (quote, norme di garanzia, azioni positive, ecc.) siano coerenti con lo scioglimento del nodo di fondo: come promuovere una convivenza fondata sul riconoscimento dei due generi⁵⁵ e soprattutto, in una più ampia prospettiva, volta all'affermarsi della *differenza* e della *libertà* (intesa come liberazione da forme di discriminazione, subordinazione, oppressione).

La via del pensiero della differenza prende le mosse da questa constatazione⁵⁶.

L'«insorgere della differenza» viene ricondotto ad una contraddizione tra sessualità ed emancipazione. La contraddizione esplose in conflitto politico negli anni Settanta del Novecento quando una generazione che per legge scritta – la carta costituzionale – nasce uguale sperimenta in concreto i costi di una «doppia identità»: quella delle donne uguali agli uomini quali cittadini (*non cittadine*), soggetti pensanti (*asessuati*), individui sociali (misconoscendo le dinamiche della *sfera domestica*) e quella che devono riassumere nella vita affettiva, sessuale, materna, nella vita quotidiana.

Da questi processi muove l'«esigenza di significare *innanzitutto* la differenza».

Dalla presa di consapevolezza che l'emancipazione non ha intaccato la zona più profonda dei rapporti tra i sessi e della dominanza del maschile scaturisce la posizione teorico-politica della differenza sessuale. Quest'ultima oscilla, come si vedrà, tra una tendenza a sottoporre a critica corrosiva la sfera giuridica e istituzionale e la scelta di rifuggire

Littlefield, Totowa, 1988.

55. Come viene ribadito in Y. KAVARITOU (*La cittadinanza europea e le donne*, in F. BIMBI, A. DEL RE [a cura di], *Genere e democrazia*, cit., pp. 229–234): «La storia dei diritti degli uomini e delle donne non coincide. [...] Fino a quando ci sarà una gerarchia fra i sessi, la democrazia sarà inesistente; e fino a quando ci sarà una distinzione tra pubblico e privato, non ci sarà eguaglianza fra uomini e donne; la questione della ridefinizione della cittadinanza si pone in questo contesto in modo imperativo» (p. 229).

56. Baso la mia esposizione in questa sede su M.L. BOCCIA, *L'uguaglianza impermeabile*, in M. FORCINA (a cura di), *Per le pari opportunità occorrono dispari opportunità*, Milella, Lecce, 2004, pp. 33–52 che argomenta in maniera chiara la sua posizione critica verso la prospettiva della «democrazia paritaria». Cfr., della stessa autrice, *La radice della politica. La soggettività delle donne nella transizione italiana*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia*, cit., pp. 59–61.

dalle istituzioni e dal diritto per praticare la via dell'autocoscienza e della psicanalisi come pratica politica.

«Nella dinamica tra eguaglianza e differenza», afferma Maria Luisa Boccia, la seconda deve divenire «principio regolativo e non viceversa»⁵⁷; analogamente, sostiene Luce Irigaray, dal momento che «lo sfruttamento delle donne è fondato sulla differenza sessuale», esso «non può risolversi che attraverso la differenza sessuale»⁵⁸.

Le implicazioni di questo approccio sono molteplici: un ripensamento complessivo del principio costituente; la messa in discussione degli strumenti della democrazia paritaria, a cominciare dal concetto di "pari opportunità"; la prefigurazione di un'altra politica, prendendo le mosse da un lessico radicalmente diverso⁵⁹.

Entro questa prospettiva, la Costituzione non prevede la differenza sessuale come soggettività sessuata, delle donne come gli uomini. Mentre è possibile, dunque, coniugare la conquista dell'eguaglianza con la tutela dell'identità e del ruolo femminili tradizionali, è difficile ricomprendere, nel quadro normativo esistente, l'«insorgere della differenza». La Costituzione italiana recepisce positivamente la storia dell'emancipazione, delle lotte contro l'oppressione sociale e contro l'esclusione dalla cittadinanza. Assumere la storicità dell'emancipazione significa, però, evidenziare che si è avvalsa di principi e forme della politica che non prevedono le donne, che le dislocano in un altrove.

Di qui scaturisce – oltre che una rilettura problematica dello stesso

57. M. L. BOCCIA, *L'eguaglianza impermeabile*, cit.

58. L. IRIGARAY, *Io, tu e noi*, Bollati Boringhieri, Milano, 1992. Sull'influenza di Luce Irigaray nel femminismo italiano, si vedano, a titolo esemplificativo le considerazioni ROSI BRAIDOTTI. *Il paradosso del soggetto «femminile-femminista». Prospettive tratte dai recenti dibattiti sulle gender theories*, in IL FILO DI ARIANNA (a cura di), *La differenza non sia un fiore di serra*, FrancoAngeli, Milano, 1991, pp. 15–34, la quale segnala – oltre alle ragioni del duro dissidio tra le due intellettuali del *French Feminism* – come il femminismo della differenza sessuale statunitense sia stato fortemente influenzato invece da Hélène Cixous, e quindi in una «chiave più letteraria e molto più esplicitamente omosessuale» (p. 18).

59. Offre un'efficace testimonianza di questo progetto il volume a più voci *Lessico della politica*, a cura di M. Fraire, 6 voll., Gulliver, Milano, 1978 (i volumi sono dedicati, rispettivamente, a «Diritto», «Donne e medicina», «Teorie del femminismo», «Sociologia della famiglia», «Sull'emancipazione femminile», «Cinema, letteratura e arti visive»). Il terzo volume è stato ripubblicato con il titolo *Lessico politico delle donne. Teorie del femminismo*, a cura e con una lettura di Manuela Fraire, Fondazione Badaracco–FrancoAngeli, Milano, 2002 (collana *Letture d'Archivio* diretta da Lea Melandri, nata per iniziativa della Fondazione Badaracco con l'intento di raccogliere, pubblicare e rileggere materiali riguardanti il femminismo degli anni Settanta e Ottanta).

art. 3⁶⁰ — la critica verso gli strumenti adottati nella prospettiva emancipatoria della parità, sul piano dell'efficacia, ma ancor più su quello teorico.

«Garanzie» e «azioni positive», «norme antidiscriminatorie», «pari opportunità di accesso» volte ad una promozione dell'uguaglianza sostanziale — in sostanza l'intero lessico delle «politiche di parità», che si affermano, come si è visto, a partire dagli anni Ottanta — non paiono poter estirpare «le radici più robuste della diseguaglianza», quelle che favoriscono il suo riprodursi nelle forme e nei contesti più diversi e grazie alle quali «l'inferiorità e secondarietà della differenza femminile è incistata nel cuore stesso della razionalità moderna»: ossia le *pratiche verso i corpi*⁶¹.

Da quest'angolazione, come ha rilevato Tamar Pitch, l'inclusione delle donne nei diritti è avvenuta non attraverso l'inclusione della differenza sessuale, ma piuttosto sulla base della capacità delle donne stesse di «liberarsi da vincoli, dal corpo, dalle relazioni»⁶².

In particolare, tornando all'argomentazione di Boccia, «le pari opportunità favoriscono una soluzione individuale al conflitto politico tra i sessi»; esse si limitano ad indicare correttivi alle discriminazioni, proponendosi come principale risultato quello di sostituire donne a uomini nei lavori e nei ruoli tradizionali (di qui è sorta, peraltro, la definizione delle azioni positive, delle quote, dei meccanismi antidiscriminatori come “discriminazioni alla rovescia”). Rivolgendosi direttamente, ed esclusivamente, agli individui l'uguaglianza di oppor-

60. In esso si individua un «elenco di differenze tra loro eterogenee» e «le donne vengono così assimilate alle minoranze»: se si considera l'art. 3 alla luce degli art. 29 e 31 sulla famiglia e all'art. 37 sui diritti della lavoratrice si può individuare facilmente nel «ruolo familiare e materno la specificità dei valori culturali che giustificerebbero un trattamento di tutela nei confronti delle donne». Per un verso «il sesso non deve contare», per un altro verso esso configura «una differenza da tutelare, precisamente quella identificata nei compiti e nei valori, considerati da sempre femminili» (così M. L. BOCCIA, *L'uguaglianza impermeabile*, cit., pp. 39–40, che sul punto richiama le tesi di Cavarero, Ferrajoli e Gianformaggio: p. 40).

61. Per ulteriori approfondimenti su quello che resta un aspetto nodale del dibattito rinvio al fascicolo monografico, già menzionato nel corso del primo capitolo, *La legge e il corpo*, pubblicato in «Democrazia e diritto», I, 1996. Su “Corpo e soggettività” intervengono G. Bonacchi, A. Putino, A. Cavarero e I. Peretti, oltre a L. GIANFORMAGGIO, *Correggere le diseguaglianze, valorizzare le differenze: superamento o rafforzamento dell'eguaglianza?* (pp. 53–72). Cfr. C. GIORGI, G. BONACCHI, *Due di diritto. Differenza sessuale e cittadinanza*, cit.

62. T. PITCH, *Libertà femminile e politica*, in G. FIUME (a cura di), *Donne, diritti, democrazia*, edizioni XL, Roma, 2006, pp. 31–42, p. 33.

tunità si limita a riparare alcuni effetti, soltanto in parte e per un certo numero di individui appartenenti al gruppo svantaggiato.

Le politiche di parità non solo darebbero per presupposto e giustificato un sistema di diseguaglianze ma, di fatto, contribuirebbero a rilanciarne i meccanismi competitivi e, in sostanza, questi sarebbero gli esiti sia del «concreto dispositivo giuridico dell'azione positiva» definito dalla legge italiana n. 125/1991 sia la modifica dell'art. 51 della Costituzione. Come è stato osservato, a questo proposito, Clara Jourdan, in un commento al testo approvato nel 2003, sostiene che «la modifica ha arretrato la concezione del rapporto tra i sessi perché “legge il grande avanzamento femminile avvenuto nel secolo scorso come un processo di emancipazione, al seguito degli uomini e dei loro traguardi”»⁶³.

È l'aspetto normativo a fare problema: il perdurare della diseguaglianza tra i sessi non è da considerare una realtà fattuale che è possibile correggere con politiche istituzionali mirate all'eguaglianza sostanziale. La struttura dualistica e binaria del genere continua ad operare, affidata a codici linguistici e pratici più penetranti delle dichiarazioni di eguaglianza formale, senza distinzione di sesso, o dei dispositivi giuridici, previsti a garanzia di uguali condizioni sostanziali per uomini e donne. Esiste un «paradosso logico» alla base del fallimento «delle strategie politiche e dei modelli giuridici» che – secondo il «modello dell'emancipazione» — applicano alle donne l'eguaglianza.

La conclusione cui si perviene è la seguente: poiché la parità serve «a stemperare la critica dell'omologazione, ponendo l'accento sulla promozione del femminile e di una quota di donne nell'ambito», circoscritto, «ad una pratica tutta centrata sui partiti e sulle istituzioni,

63. G. Rossi, *Pari opportunità*, cit., p. 184 (il riferimento è all'articolo di CLARA JOURDAN: *Le pari opportunità che negano la libertà*, in «L'Unità», sabato 8 marzo 2003). Autrice del volume *Insieme contro: esperienze dei consultori femministi* (La Salamandra, Milano, 1976). Clara Jourdan fa parte fin dall'inizio delle redazioni della rivista *Via Dogana* (1991–2014) e del sito internet della Libreria delle donne di Milano (www.librieditelledonne.it); nell'ambito di queste esperienze è collaboratrice di Luisa Muraro (della quale ha curato due volumi e della quale tiene aggiornata la *Bibliografia degli scritti*). Ha inoltre tradotto il volume *Donne in relazione: la rivoluzione del femminismo* (Liguori, Napoli, 2007) di MARÍA MILAGROS RIVERA GARRETAS, esponente di primo piano del femminismo della differenza spagnolo (indicativi al riguardo, oltre al testo citato: *El fraude de la igualdad. Los grandes desafíos del feminismo hoy*, Planeta, Barcelona, 1997; *La diferencia sexual en la historia*, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2005). Sempre in tema di critica all'idea di pari opportunità si veda il suo *Il mistero delle pari opportunità*, in «Via Dogana», 1, giugno 1991, pp. 3–4.

presentati come le uniche sedi legittimate a esercitare il potere, con l'esclusione della pratica femminile della relazione»⁶⁴, occorre pensare altrimenti, ossia in una chiave prettamente politica e non giuridica, valorizzando appieno la lezione sull'*isonomia* di Hannah Arendt⁶⁵.

Questa traiettoria, che recupera radici antiche, viene preferita al principio scritto nelle moderne costituzioni e, dunque, alla grammatica del costituzionalismo (compreso quello democratico).

Secondo il «modello dell'*isonomia*» lo spazio politico può essere creato da molti e in esso «ognuno si muove tra i suoi pari». «Spazio politico tra pari» e «pari diritto all'attività politica», anziché «democrazia paritaria» e governo basato sulla rappresentanza e il primato individualistico della *privacy* (ove l'attività politica è prerogativa dei politici intesi come rappresentanti del popolo), libertà degli antichi anziché eguaglianza in senso moderno: questa l'argomentazione critica del femminismo della differenza a proposito delle democrazie paritarie.

Non si tratta, in altri termini, di realizzare una rappresentanza e una cittadinanza «di genere», quanto piuttosto di praticare una cittadinanza, e una forma di politica, «di altro genere»⁶⁶, che mette in discussione, alla radice, gli schemi stessi della rappresentanza.

La differenza sessuale non può essere inserita in un elenco delle differenze di cui tener conto in una forma più moderna e avanzata di eguaglianza, ma, essendo costitutiva dell'essere umano, si colloca su un altro piano. La rappresentanza sessuata intreccia, così, il dato simbolico della rappresentazione con quello più propriamente politologico-istituzionale della rappresentanza. L'aspetto simbolico è stato enfatizzato da Adriana Cavarero che intende la rappresentanza come essenzialmente una «rappresentazione della differenza sessuale». Rappresentare la differenza sessuale significa, pertanto, rifiutare il senso della politica maschile e mettere in scena un senso completamente altro della politica: «l'ordine simbolico delle donne [...] e l'ordine

64. Ivi, p. 184.

65. In quest'orizzonte si vedano M.L. BOCCIA, *Miracolo della libertà, declino della politica. Rileggendo Hannah Arendt e Simone Weil*, in I. DOMINIJANNI (a cura di), *Motivi di libertà*, FrancoAngeli, Milano, 2001 e, nello stesso volume, il saggio della curatrice *L'eccedenza della libertà femminile*, pp. 47-88.

66. M. FORCINA, *Una cittadinanza di altro genere. Discorso su un'idea politica e la sua storia*, FrancoAngeli, Milano 2003. Cfr. M. L. BOCCIA, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, cit.

politico degli uomini sono conflittuali *per essenza*»⁶⁷.

Dopo aver suscitato grandi passioni e animato nuove pratiche nel corso degli anni Settanta, per quanto riguarda la dimensione della prassi politica⁶⁸, questa lettura, costitutivamente ispirata alla differenza anziché all'eguaglianza, ha continuato ad animare il dibattito culturale, sviluppando posizioni diversificate sui temi specifici della rappresentanza, della cittadinanza, della democrazia e, più in generale, delle istituzioni.

Da un lato, si è rafforzato il rifiuto dell'idea stessa di rappresentanza delle donne: «la differenza dei sessi differisce da ogni altra differenza storica o antropologica perché non passa tra due entità rappresentabili come tali, ma marca di sé l'essere umano senza farne due esseri, e rendendolo, a rigore, un essere incoerente, non rappresentabile»⁶⁹ e, dunque, appare fortemente dubbio che l'essere donna, che è qualcosa di assolutamente qualitativo, sia rappresentabile nei modi (numerici, quantitativi) della democrazia classica»⁷⁰ (ove "classico" sta qui per "moderno"). Questa via genera molteplici esiti: sulla base del «non credere di avere diritti», si rifiuta l'impegno nelle istituzioni e nelle dimensioni del diritto («concepito come realtà estranea alla donna, in quanto complesso di norme che regolano i rapporti sociali in modo sovrastrutturale e astratto»⁷¹); si rigetta la rappresentanza in quanto tale, quella che colloca l'eguaglianza come «polarità negativa» del pensiero della differenza, «nella convinzione che il rapporto tra donne e democrazia sia tanto fuorviante quanto inessenziale»⁷²; in definitiva, quel che occorre è andare *oltre l'eguaglianza*, superarla

67. A. CAVARERO, *L'ordine dell'uno non è l'ordine del due*, in M.L. BOCCIA, I. PERETTI (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, supplemento a «Democrazia e diritto», 1, 1988, pp. 67-80 (corsivo mio). Nella medesima chiave argomentativa: EAD., *Il modello democratico nell'orizzonte della differenza sessuale*, 2, 1990, pp. 221-241. Cfr., per una disamina critica, C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 162-161.

68. Già in un articolo della metà degli anni Novanta Bianca Beccalli sostiene che il movimento femminista radicale connesso alla differenza sessuale, emerso in Italia negli anni Settanta, sia quasi scomparso.

69. L. MURARO, *Oltre l'eguaglianza*, in DIOTIMA, *Oltre l'eguaglianza. Le radici femminili dell'autorità*, Liguori, Napoli, 1995, pp. 113-141. Si tratta di concetti ribaditi, più di recente, nell'opera *Autorità*, cit.

70. L. CIGARINI, *La politica del desiderio*, Pratiche, Parma, 1995, p. 102.

71. Così il volume dedicato a *Donne e diritto* del *Lessico politico delle donne*, cit.

72. Riprendo qui la lettura interpretativa proposta dalla storica femminista EMMA BAERI, *Eguaglianza*, cit., p. 91.

come orizzonte di riferimento, volendo e dovendo «recidere del tutto la radice egualitaria del movimento femminista»⁷³.

Dall'altro lato, in seno al contesto della differenza e attorno al "Centro Riforma dello Stato" e alla rivista *Democrazia e Diritto*, è maturata, sul finire degli anni Ottanta⁷⁴, l'idea della «rappresentanza sessuata», la quale perseguendo una terza posizione, distinta sia dalla concezione della «differenza sessuale come non rappresentabile» sia dalla «politica delle differenze» che si traduce in azioni positive e quote, ha come esito una politica fortemente identitaria, fondata su un *patto tra donne*⁷⁵. Si tratta di una posizione che ha avuto un suo seguito, come si è visto, nel contesto del dibattito teorico e politico italiano nella fase di discussione tra fine Ottanta e primi anni Novanta, prima della svolta della costituzionalizzazione di norme antidiscriminatorie e azioni positive da assicurare e garantire, anche nella dimensione della rappresentanza e della democrazia, oltre che nel mondo del lavoro.

Il conseguente sopravvento del lessico delle "pari opportunità" che ha di fatto soppiantato il lessico (e l'egemonia) della "differenza sessuale"⁷⁶ nello spazio pubblico-politico, è andato in parallelo, nel corso degli anni Novanta, ad «un visibile scollamento nel rapporto tra donne e politica» e ad «una discrepanza tra società civile e sfera della

73. Ivi, p. 90.

74. Descrivono bene questo processo di mutamento CHIARA GIORGI, *Due di diritto*, cit. (pp. 103, 107) e MARIA ROSARIA MARELLA, *Le donne*, cit., p. 359.

75. Su queste tesi – solo in parte condivise da studiose di formazione sociologica politicamente vicine a questo gruppo come Laura Balbo e Chiara Saraceno – si veda *Il genere della rappresentanza*, cit., e in particolare il saggio di M.L. BOCCIA, *La ricerca della differenza*. Per una disamina critica rinvio ancora a C. MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 160–162. Più in generale, con riferimento alle tesi sviluppate da Saraceno si veda almeno *Genere: la costruzione sociale del femminile e del maschile* (a cura di S. PICCONE STELLA, C. SARACENO), Il Mulino, Bologna, 1998.

76. Seguendo la ricostruzione di Bianca Beccalli, se a livello culturale l'elaborazione teorica delle teorie della differenza sessuale ha avuto un notevole peso nella costruzione del discorso sulla differenza, diventato egemonico negli anni Ottanta «tanto da risultare in quel momento il discorso del femminismo in generale», esso successivamente si è frammentato in una molteplicità di esperienze, fuori dallo spazio di discussione pubblica e politica sino ad esaurire il suo impatto, con uno spostamento pressoché definitivo dal livello storico e sociologico a quello esclusivamente psicologico e psicanalitico. Per questa ricostruzione il rinvio è a B. BECCALLI, *Donne in quota*, cit., p. 29, p. 38, e, soprattutto, a EAD., *The New Italian Feminism*, in M. THREFOld (ed. by), *Mapping the Women's Movement: Feminist Politics and Social Transformations in the North*, Verso, London, 1996, pp. 152–184.

politica»⁷⁷.

I dilemmi e le controversie hanno mantenuto un alto grado di complessità ma sono stati di fatto confinati alla dimensione istituzionale, pur con «il modesto ma progressivo sviluppo delle pari opportunità»⁷⁸.

3.2. “Indizi di possibilità” nel presente: oltre l’opposizione tra eguaglianza e differenza?

La contrapposizione tratteggiata pare riproporsi, nel dibattito degli ultimissimi anni, anche su scala internazionale.

In diversi settori normativi, si assiste all’affermarsi di un femminismo “istituzionalizzato”, molto influente a livello planetario, che è stato definito *Governance Feminism*⁷⁹.

D’altro canto, entro una critica radicale degli assetti vigenti, si pongono prospettive per così dire “di movimento”, che rilanciano approcci foucaultiani e decostruttivi⁸⁰.

Un progetto specifico, certamente rilevante, è poi tutta quella parte del diritto che è l’anti-discriminazione⁸¹.

Per comprendere questi processi, e le loro implicazioni in chiave teorica, è opportuno svolgere alcuni riferimenti di carattere più propriamente sociologico-politico.

Gli anni Settanta sono stati gli anni in cui il femminismo si è espresso, anche in forma provocatoria, arrivando a rompere la base di molti stereotipi sulle donne; poi il movimento si è nascosto, meno presente nelle piazze e più nelle università, nelle librerie, nei gruppi studio, intento a creare soprattutto le “proprie” istituzioni.

77. B. BECCALLI, *Donne in quota*, cit., pp. 40–41.

78. Ivi, p. 40.

79. Sul quale si rinvia a S. WALBY, *The Future of Feminism*, Polity Press, Cambridge, 2011 e a J. HALLEY, P. KOTISWARAN, H. SHAMIR e C. THOMAS, *From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work, and Sex Trafficking. Four Studies in Contemporary Governance Feminism*, in «Harvard Journal Law and Gender», 2, 2006, pp. 335–423. Di questo fenomeno, con riferimento alle legislazioni in materia di prostituzione, tratta M.R. MARELLA, *Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata*, in «Pólemos», 2, 2008, pp. 35–72.

80. Per un’accurata panoramica, si veda B. CASALINI, *Neoliberalismo e femminismi*, cit.

81. Cfr. M.R. MARELLA, *Le donne*, in L. NIVARRA (a cura di), *Gli anni settanta del diritto privato*, cit., p. 383. Cfr. anche, della stessa autrice, in R. BIANCHERI (a cura di), *Il lungo viaggio verso la parità. Rileggendo un libro di Anna Maria Galoppini*, Edizioni Plus, Pisa, 2012, pp. II–21.

Sono gli anni dello studio, dell'avanzamento del piano teorico, delle relazioni internazionali, della strutturazione e della creazione di reti e network, anche sul piano strettamente accademico.

Con l'apparire del nuovo millennio le donne hanno raggiunto, da molteplici punti di vista, il riscatto e hanno di fatto realizzato il conseguimento di diversi obiettivi. Hanno preteso di parlare per tutti, non solo per la loro realizzazione ma per l'effettiva realizzazione di una diversa idea di società.

Una nuova ondata di lotte e proteste ha coinvolto, negli ultimissimi anni, decine e decine di Paesi (dall'India all'Argentina, dalla Spagna alla Polonia); pare essersi così aperta una nuova fase per la politica femminista e il suo rapporto con la dimensione internazionale. L'esistenza di un movimento inedito e impreveduto è testimoniata dai corpi di giovani e giovanissime che partecipano alle manifestazioni, ma è pur vero che il "nuovo", ossia una nuova società all'insegna della fine delle gerarchie e delle disparità, non nasce se non trova le pratiche e le parole per realizzarsi.

Insieme alla rinascita di assemblee nazionali e alla costruzione di una rete sovranazionale si sono affermati alcuni assi: la richiesta del riequilibrio della rappresentanza politica, il lavoro svolto in tutti gli ambiti sovranazionali, l'espansione di un approccio di genere sempre più ampliato e diversificato.

Non è più soltanto la maggiore "presenza" delle donne nella scena pubblica, politica, nei tribunali e nei luoghi ove si assumono decisioni, a dare conto del cambiamento avvenuto; ciò che si rivendica è che si assumano concetti che hanno a che fare con la capacità di relazione e con quella di cura, si rivendicano forme di lavoro degno, accompagnato da garanzie e rispettoso dei "tempi di vita".

Gli esiti di questa ripresa del movimento dipendono anche dalla capacità di capire le origini delle nuove rivendicazioni, di conoscere luoghi e persone, tappe e snodi essenziali di una "lunga marcia" certamente non ancora terminata ma che ha già molta strada alle sue spalle⁸².

È in questo *nuovo scenario* che, come si cercherà di illustrare, può essere collocata una *diversa* interpretazione dell'ideale paritario, intento a

82. In questa chiave si vedano, da ultimo, le osservazioni contenute in C. ARUZZA, L. CIRILLO, *Storia delle storie del femminismo*, cit.

cogliere quel nucleo di condivisione che sta alla radice delle molteplici istanze del femminismo e, dunque, a valorizzarne il patrimonio politico collettivo che in due secoli si è sedimentato. La divaricazione tra la prospettiva dell'emancipazione (o dell'eguaglianza), in tempi recenti riassorbita nelle politiche di pari opportunità, e quella della differenza sessuale (o, in questo caso, della libertà eccedente o della liberazione) si è protratta a lungo, rischiando di far perdere, così almeno ci pare, forza propulsiva al più ampio processo di espansione dei diritti delle donne e di riconoscimento delle loro specifiche istanze e delle loro aspirazioni.

Del resto i femminismi più recenti esprimono un bisogno di molteplicità – culturale, di stili di vita, di scelte sul versante bioetico – e fanno, sotto il profilo teorico e metodologico, dell'*intersezionalità* un aspetto ormai imprescindibile⁸³.

Tale molteplicità – come è stato sottolineato⁸⁴ – sembra connotare anche la partecipazione alla politica attiva degli ultimi anni, su scala internazionale ma anche nel nostro paese. Segno, questo, di una riattivazione di forme di cittadinanza attiva, dopo la lunga fase del disincanto⁸⁵.

I gruppi maggiormente impegnati, capaci comunque di attivare e mobilitare cittadine e anche – da qualche tempo – cittadini, sono accomunati dalla diversità delle pratiche, dei contenuti che elaborano e della forma organizzativa che si danno⁸⁶. Le loro identità nasco-

83. Indicativo di questa propensione è l'opera collettanea curata da S. MARCHETTI, J.M.H. MASCAT, V. PERILLI, *Femministe a parole. Grovigli da districare*, cit., una sorta di dizionario ragionato, frutto del confronto tra femministe con esperienze e percorsi diversi. Sul «moltiplicarsi del pensiero femminista» più recente, entro un più ampio processo di «internazionalizzazione»: F. RESTAINO, *Il pensiero femminista. Una storia possibile*, in *Le filosofie femministe*, cit., pp. 54–75.

84. S. MAGARAGGIA, *Il moto ondosso dei femminismi: abbiamo avvistato la quarta ondata?*, in S. MAGARAGGIA, G. VINGELLI (a cura di), *Genere e partecipazione politica*, Prefazione di R. Biorcio, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 23–34, p. 24.

85. Con riferimento al contesto italiano: M. GUADAGNINI, *La stagione del disincanto? Cittadine, cittadini e politica alle soglie del 2000*, Il Segnalibro, Torino, 2000. Ad una miriade di gruppi sul territori non corrisponde una rete di coordinamento su scala nazionale prima di "Se non ora quando?" che nasce nel 2010 sull'onda di critiche molto nette all'idea del potere (e del corpo femminile) del governo italiano. Su questi aspetti rinvio a L. RE, O. GIOLO (a cura), *La soggettività politica delle donne. Appunti per un lessico critico*, cit.

86. Registra uno scarto, da questo punto di vista, rispetto agli anni Settanta (una fase «segnata da scambi e conflitti forti»), una studiosa attenta come Maria Luisa Boccia,

no “sul campo”, si definiscono durante e attraverso il percorso di costruzione di azioni politiche e non sono ancorate ad approcci ideologici organici: né a priori separatiste (legate solamente, per esempio, alla pratica dell’autocoscienza) né, immobili nella retorica dell’egualianza emancipazionista, a partire da uno sguardo esclusivamente occidentale.

Credo sia corretta l’ipotesi interpretativa che propone di leggere queste esperienze collettive come comunità epistemiche à la Habermas, comunità basate sulla condivisione di saperi, competenze, pratiche specifiche. Comunità ormai consapevoli, nel solco della lezione ideale di Iris Marion Young e di Seyla Benhabib, dell’importanza, insieme alle ragioni della “motivazione”, del processo di “argomentazione” nella pratica politica e del suo impatto nella dimensione istituzionale⁸⁷; ciò che permette di mettere in discussione identità monolitiche

commentando a distanza *Il lessico politico delle donne* (invero non senza far affiorare una sensazione di disorientamento): «Le interlocuzioni oggi non sempre sono altrettanto riconoscibili, evidenti, convincenti per come si delineano. Penso alle interlocuzioni con altre donne, che non si riconoscono nel femminismo, tra le femministe, tra gli uomini e le donne che sono coinvolte da protagoniste in altri movimenti attuali (no-global, girotondi, sindacato) in cui donne e uomini si ripresentano confusi, come se l’essere donne o uomini non fosse significativo. Spesso noi vi riconosciamo i segni della nostra politica, delle nostre pratiche, del nostro pensiero ma i movimenti come tali non li registrano, li acquisiscono, come se di nuovo ci potesse essere una forma politica agita da uomini e donne senza il segno della differenza sessuale. La questione è rilevante perché le donne prendono parte a questi movimenti, convinte, appassionate, aderendo fortemente come se l’essere confuse nella comune appartenenza fosse loro bastante. La differenza non fa più questione in queste esperienze? Domanda non retorica né superflua, la risposta non è scontata; noi daremo una risposta scontata, che invece dovrebbe fare questione, perché ci rinvia alle origini della nostra storia. Noi siamo partite esattamente da qui: eravamo convinte, appassionate e aderenti a “soggettività confuse”; qui c’è già un filo tra ieri e oggi, poiché questo problema del non essere “confuse” oggi viene spesso posto ma nei termini della “visibilità”, cioè le donne non sono abbastanza visibili nei luoghi che contano. In realtà la questione è più complessa, attiene a quale soggetto politico ci riferiamo: è diverso il soggetto politico indifferenziato, quello dell’essere in comune? Comune tra chi? Su cosa? Come si costruisce questa condivisione? Quindi, dal confronto tra la realtà ripropostaci dal *Lessico* e questo presente emerge un primo problema: siamo in una fase in cui c’è, di nuovo pur se in modo diverso, un oscuramento della differenza, che ci viene proprio da pratiche, da soggettività, da movimenti, che spesso condividiamo per le questioni che pongono, per i conflitti che aprono, per molte delle lotte che propongono. C’è una forma aggiornata di recinzione della politica della differenza, funzionale alla modalità di appropriarsi di ciò che abbiamo prodotto, senza scambio, senza confronto, senza conflitto» (*La rilettura del “Lessico politico delle donne” nell’intervento di Maria Luisa Boccia*: <http://www.universitadelledonne.it/boccia.htm>).

87. Per una riflessione teorica su questa relazione rinvio, da ultimo, a GF. ZANETTI,

e quelle categorie essenzialiste tipiche di un certo femminismo della differenza (al singolare).

Lungo questo asse di sviluppo e anche di ri-elaborazione teorica sono divenuti ben visibili percorsi che, alla luce delle diverse acquisizioni delle teorie femministe, cercano di espandere, ricercare e trasformare le comuni definizioni di *genere* e *sessualità*, includendo in essi il discorso delle *donne migranti*, le *teorie queer* e quelle *postcoloniali*, i *disability studies*⁸⁸.

Quello che pare essere in corso di svolgimento è un processo di apertura che, per inciso, si era già registrato – seppure in forme diversificate – negli anni Settanta (ossia nella fase di massima espansione teorica e pratica del femminismo), con riferimento ai bambini, agli anziani, alle persone con disabilità⁸⁹, ossia a diversi gruppi e soggettività vulnerabili in precedenza ignorate.

A volerla vedere, si va delineando, sovente negli interstizi della dimensione politica e istituzionale, nonché di quella della ricerca, una sempre più stretta correlazione tra ascolto di nuove istanze, riconoscimento di antichi bisogni, strutturazione di indirizzi politici, nonché promozione di inediti profili legislativi e di garanzia giuridica.

A questa apertura in termini di approcci e contenuti – oltre nette dicotomie e rigidi codici culturali binari – si unisce un'apertura di carattere internazionale di interesse su questioni e anche pratiche politiche sperimentali e innovative⁹⁰.

Introduzione, in Id., *Riconoscimento e vulnerabilità. I cinque sensi come figure della vulnerabilità situata*, cit.

88. Cfr., solo a titolo esemplificativo, C. BARBARULLI, L. BORGHI (a cura di), *Forme della diversità: genere, precarietà, intercultura*, CUEC, Cagliari, 2006, in part. p. 46, F. ZAPPINO (a cura di), *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, ombre corte, Verona, 2016, e, soprattutto, i contributi raccolti nel volume M.G. BERNARDINI, O. GIOLO, (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.

89. Cfr. A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità ad oggi*, cit. Sulla relazione donne-bambini, all'interno di un ragionamento incentrato sulla rappresentanza si veda L. CAMPIGLIO, *Prima le donne e i bambini. Chi rappresenta i bambini*, Il Mulino, Bologna, 2005, in part. il cap. II. In una specifica prospettiva di genere: A. M. RUBIO CASTRO, *La igualdad de género: los derechos de las niñas*, in R.M. Mestre i Mestre (dir.), *Mujeres, derechos y ciudadanías*, cit., pp. 245–285.

90. Per una messa a fuoco di queste tendenze: I. FORCADA BARRERA, *¿Está contribuyendo la teoría jurídica feminista al desarrollo de un Derecho Internacional democrático y participativo?*, in M. DEL MAR GALLEGU DURÁN (dir.), *Género, ciudadanía y globalización*, Ediciones Alfar, Sevilla, 2009, pp. 253–288.

Le lotte a difesa dell'autodeterminazione della maternità⁹¹, contro le forme di violenza e la violenza sessuale (a cominciare da quella domestica), per il pieno diritto all'istruzione e la parità di salario, per l'indipendenza economica e condizioni di lavoro degne, per nuove forme di assistenza sociale territoriale, mutualistica e di prossimità, per la diffusione del micro-credito sociale, più in generale per i diritti insieme civili, politici, sociali – in sostanza *contro tutte le discriminazioni di genere* – mostrano il volto di un femminismo che sa generare un continuo attraversamento di frontiere, che può oltrepassare i confini fino a connotarsi per il suo essere, come suggerisce un esponente del femminismo postcoloniale come Mohanty⁹², «senza frontiere».

Si accennava però poc'anzi ad una tensione tra processi di riconoscimento (e di superamento delle discriminazioni connesse al genere) e rinnovate forme di oppressione⁹³.

Laddove siano riconosciute, «le donne, ancor oggi, godono di diritti civili incompleti, mentre i “loro” diritti sociali, lungi dal rispondere a un processo di individuazione, sono spesso indiretti, riguardano cioè altri “attraverso” le donne (il diritto di “occuparsi” dei figli, dei malati ecc.)»⁹⁴. Infine, i diritti politici sembrano troppo spesso per le donne ridursi, come si è visto ampiamente, «al solo diritto attivo di voto, con

91. Per una recente analisi di questo aspetto rinvio a O. GUARALDO, *Sul materno: ripensarne il senso tra biopolitica e femminismo*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Critiche di genere*, cit., pp. 157–180.

92. Cfr. C.T.D. MOHANTY, *Femminismo senza frontiere: teoria, differenze, conflitti*, a cura di R. Baritono, Ombre corte, Verona, 2012 e C. DEMARIA, *Intersezionalità e femminismo tradizionale tra costruttivismo, post-strutturalismo e “performance” epistemologiche*, cit.

93. Questione, questa, affrontata in maniera assai efficace da Letizia Gianformaggio. Per una recente disamina delle sue tesi si veda: D. MORONDO TARAMUNDI, ... *che finalmente si consideri violazione del principio giuridico dell'eguaglianza (...) l'oppressione anziché la discriminazione*. *Sul contributo di Letizia Gianformaggio alla critica del diritto antidiscriminatorio: due tasselli e un indirizzo*, in O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), *Diritto, potere e ragione nel pensiero di Letizia Gianformaggio*, cit.

94. Significativamente, alla Conferenza di Copenhagen (1980), la discrepanza tra i diritti nominalmente garantiti e la capacità delle donne di esercitarli portò a delineare tre specifiche aree nelle quali si ritenevano necessarie azioni specifiche: «accesso paritario all'istruzione», «accesso paritario alle opportunità lavorative», «creazione di servizi di assistenza sanitaria adeguati». Istruzione, lavoro, sanità sono tre fondamentali ambiti di definizione (e intervento) dei diritti sociali. Si tratta di tre aree ancora decisive e su cui impatta con forza l'attuale “ordine neo-liberista”. Per una ricostruzione in chiave storica dei modelli di welfare e delle loro criticità si veda M. MINESIO (a cura di), *Welfare, donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX–XX*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

una forte riduzione pratica del diritto all'eleggibilità»⁹⁵.

Da questa tensione scaturisce una prospettiva connessa alle conquiste e al patrimonio collettivo del femminismo e delle donne e che, in modo inedito, utilizza *intersezionalità* e *contaminazione* come pratiche capaci di fecondare immaginari e lotte politiche⁹⁶, nel segno di una democrazia «radicale» e «inclusiva», riprendendo espressioni di Young⁹⁷ che paiono appropriate per una visione d'insieme di molteplici percorsi tra loro accomunati da affinità di fondo e che a partire dal riconoscimento «della» differenza sessuale sa riconoscere «le» differenze (delineando, in tal senso, una democrazia «plurale»).

Le implicazioni sono rilevanti sul piano sociologico-politico.

Le pratiche politiche introducono gesti diversi rispetto a quelli conosciuti in passato: cre-attivismo in rete, *flash mob*, travestimenti nelle piazze, nei media o nei convegni, posti lasciati vuoti anziché riempiti per stigmatizzare la violenza maschile contro le donne e i femminicidi; atti e gesti che mirano a sovvertire le classiche forme di lotta tradizionali, sottraendosi alla «logica oppositiva dello scontro che è invece strumentale ai procedimenti con cui il potere legittima la necessità di ricorrere alla violenza e alla repressione delle forze dell'ordine»⁹⁸.

L'eco globale che hanno avuto azioni femministe quali *One Billion Rising*, il *V-Day* e, da ultimo, lo Sciopero internazionale dell'8 marzo 2017, mostrano le potenzialità delle pratiche di partecipazione e orga-

95. Cfr. A. DEL RE, *Cittadinanza*, in *Glossario. Lessico delle discriminazioni*, cit., pp. 36–37.

96. Cfr. C. DEMARIA, *Teorie di genere. Femminismo, critica postcoloniale e semiotica*, Bompiani, Milano, 2003. Hanno proposto strumenti e metodi per l'analisi dei testi e dei linguaggi contemporanei. Assumono così rilievo alcuni oggetti sui quali esercitare una prospettiva critica di genere: testi narrativi, film, trasmissioni televisive. Questo volume li analizza offrendo al contempo una sintesi degli strumenti teorici e una panoramica dei luoghi in cui emerge una semiotica del soggetto sessuato.

97. Si vedano, in proposito, le opere già menzionate di YOUNG, *Le politiche della differenza e Inclusive Democracy*. Questi percorsi lungi dal muoversi in uno spazio vuoto si pongono in tensione con altre dinamiche, facendo emergere una specifica contrapposizione tra questo tipo di approcci (che potremmo definire di «femminismo plurale») e altre linee di tendenza, più in sintonia con gli attuali assetti socio-politici dominanti (quelle che si potrebbero ricondurre ad una sorta di «femminismo a una dimensione», adattatosi a linguaggi e pratiche egemoni nel rinnovato contesto, europeo e occidentale, del patriarcato adattivo, perfettamente integrato alle esigenze del mercato: in questa chiave si possono vedere A. NUCCI, *La donna a una dimensione. Femminismo antagonista ed egemonia culturale*, Marietti, Genova, 2006; N. POWER, *La donna a una dimensione. Dalla donna oggetto alla donna-merce*, DeriveApprodi, Roma, 2011.

98. S. MAGARAGGIA, *Il moto ondosso dei femminismi*, cit., p. 27.

nizzazione che interconnettono rete e piazze, globale e locale, mondi sociali e contesti istituzionali, a partire dalle città e dalle comunità territoriali⁹⁹.

La rete consente di tradurre pratiche individuali in azioni globali e, al tempo stesso, porta gli scenari globali all'interno delle esistenze individuali. Qui paiono innestarsi le più interessanti potenzialità della combinazione tra democrazia paritaria e democrazia radicale: internet consente di rafforzare una comunità globale ispirata alle istanze femministe (ma anche forme di impegno su scala locale e nazionale, come ha dimostrato la vicenda delle cosiddette “primavere arabe”¹⁰⁰), che discute, si organizza, si mobilita, contribuisce alla definizione dell'agenda del dibattito pubblico, anche mediante i molteplici strumenti della rete, disvelando nuove possibilità di espressione per il costituzionalismo democratico¹⁰¹. In questo contesto, le azioni contro sessismo e misoginia, contro pubblicità e media che offendono le donne, trovano nella rete un nuovo volano (ma la rete, come mezzo, offre al contempo un altro volto: quello “cattivo”, sessista e violento).

La vita quotidiana – «reinventata» negli anni Settanta¹⁰² – viene ad essere fonte di spunti capaci di attivare partecipazione politica e, al tempo stesso, oggetto di rinnovate attenzioni per stigmatizzare pratiche di discriminazione e di dominio¹⁰³. Ciò rinvia non solo «allo strumentario della tutela penale del diritto delle donne all'autodetermi-

99. In questa chiave, per una messa a fuoco delle potenzialità – ma anche degli aspetti di problematicità – relativi ai livelli istituzionali territoriali si veda C. SEBASTIANI, *I governi locali: funzionamento e politiche territoriali di genere*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 88–99.

100. Di questi aspetti, con particolare riguardo alla Tunisia, si tratterà nel prossimo capitolo.

101. Su questo specifico e innovativo aspetto rinvio a T. KAHANA, R. STEPHENSON, *The Promise of Democratic Constitutionalism. Women, Constitutional Dialogue, and the Internet*, in B. BAINES, D. BARAK-EREZ, T. KAHANA (eds.), *Feminist Constitutionalism. Global Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 240–259, in part. pp. 249–258.

102. C. LECCARDI, *La reinvenzione della vita quotidiana*, in T. BERTELOTTI, A. SCATTIGNO (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma, 2005, pp. 99–117.

103. In questo orizzonte si muove, mantenendo attiva una prospettiva improntata al femminismo della differenza, la “Scuola estiva della differenza” fondata e organizzata, a Lecce, da MARISA FORCINA, i cui atti vengono pubblicati, anno per anno e a sua cura, nella collana «Quaderni delle pari opportunità» (Milella, Lecce): *Nelle controriforme del potere: generazioni al lavoro* (2012), *Diamo corpo al futuro* (2013), *Quando la differenza fa la politica* (2014), *Un punto fermo per andare avanti: saperi, relazioni, lavoro e politica* (2015), *In relazione: perché?* (2016).

nazione» ma, aspetto su cui si è più volte insistito nel corso di questa trattazione, ad azioni di natura preventiva e promozionale nonché, in una chiave di connessione tra piano giuridico–normativo e piano politico, alla questione dell’effettività delle azioni di parità¹⁰⁴.

In questo stesso contesto paiono, inoltre, riprendere corpo le forme di quello che si potrebbe definire, come è stato suggerito, un «femminismo dei conflitti–diritti»¹⁰⁵ ossia, nel quadro delle argomentazioni sostenute in queste pagine, una prospettiva ispirata al *giusfemminismo*.

Anche alla luce di questi fenomeni, può profilarsi un’originale concezione delle istituzioni, nel loro complesso, e della relazione con la rappresentanza politica, ossia una diversa concezione della democrazia paritaria, come ora si cercherà di mettere a fuoco: una concezione che porti ad oltrepassare l’opposizione tra la “fuga dalle istituzioni” (veicolata dall’affermazione altra della “differenza”) e il “rinchiudersi in esse” (seguendo la logica dell’eguaglianza ridotta ad un vago concetto di “eguaglianza delle opportunità”¹⁰⁶).

104. Coglie bene questo punto, per esempio, BARBARA PEZZINI, *Prefazione* a A. PITINO (a cura di), *Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita pubblica e privata: un’analisi multidisciplinare*, cit., p. XII, la quale rileva come «la Convenzione di Istanbul rimarchi sempre la necessità di una piena e continua integrazione tra il piano normativo e quello dell’effettività, tra gli strumenti giuridici e quelli sociali, prendendo in considerazione le situazioni di particolare esposizione e debolezza e predisponendo un sistema di monitoraggio e controllo». Sulla questione dell’effettività e della giustiziabilità dei diritti come nodo cruciale della pratica giuridica, si veda L. PANNARALE, *Giustiziabilità dei diritti: per un catalogo dei diritti umani*, FrancoAngeli, Milano, 2002. Cfr., anche, A. LENCI, *Femminismo, diritti umani e giustizia sociale. La questione dell’effettività*, in A. CARNEVALE, A. LENCI, *Il «sociale» della giustizia*, cit., pp. 249–312. Sulla rilevanza delle garanzie per un femminismo giuridico che non rinunci alla dimensione istituzionale restano valide le argomentazioni di L. FERRAJOLI, *Differenza di genere e garanzia di eguaglianza*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia*, cit., pp. 93–100.

105. E. BAERI, *Eguaglianza*, cit., p. 91.

106. La nozione di «eguaglianza di opportunità» è stata specie negli ultimi due decenni oggetto di ampia discussione e ha incontrato, anche in ragione della sua genericità e vaghezza sul piano teorico–concettuale, un certo consenso. Per una ricognizione sulle principali questioni di dibattito rinvio a N. RIVA, *Eguaglianza delle opportunità*, Aracne, Roma, 2011. Sul piano dottrinale, nel contesto di una più ampia disamina del concetto di eguaglianza, ha provveduto ad alcune utili distinzioni, a cominciare da quella tra «eguaglianza di input» (*eguaglianza di opportunità*) ed «eguaglianza di output» (*eguaglianza nei risultati*) GIANFRANCESCO ZANETTI: *Eguaglianza come prassi. Teoria dell’argomentazione*, Il Mulino, Bologna, 2015.

3.3. Non una semplice questione di quote (né tanto meno “rosa”). Un’altra idea di democrazia paritaria

Alla luce di quanto osservato sin qui, la democrazia paritaria può assumere una diversa fisionomia, che fuoriesce da ristrette coordinate giuridico-istituzionali ma che, al tempo stesso, interseca il piano politico concreto e la pratica di costruzione dei diversi livelli chiamati ad agirlo: in sostanza, l’«insieme preciso di pratiche concrete» con cui può essere identificata la cittadinanza come «processo in costruzione»¹⁰⁷.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, non esistono modelli d’azione validi in astratto; ogni strumento volto a garantire una reale democrazia paritaria deve essere calato in un preciso contesto, giuridico e politico. Sotto questo profilo, il problema della scarsa presenza delle donne nel cuore pulsante delle istituzioni democratiche di un paese resta, tuttavia, un problema reale¹⁰⁸, ed è un problema della democrazia stessa; non è una questione di «genere», quanto, piuttosto, di civiltà – e qualità – democratica.

Le donne non sono, in questa chiave, *sottorappresentate*, sono scarsamente *rappresentanti*.

Quello che va messo in atto è allora un percorso, un vero e proprio progetto, di garanzie, non di semplici «riserve»; ed è un percorso che investe non solo i partiti e il sistema istituzionale ma l’intera società perché la scarsa presenza di donne nelle istituzioni (non solo in quelle «politiche») è, anzitutto, una questione culturale, la dimostrazione dell’arretratezza di un paese. Partendo dai livelli di governo più vicini alla cittadinanza e sviluppando nell’opinione pubblica un dibattito sulle condizioni delle donne nella società, si può innescare un circolo virtuoso che, nel tempo, può portare frutti. Partire dal basso, trasformare nuovamente le autonomie territoriali nei luoghi di una positiva sperimentazione ma anche di una possibile interconnessione con altri livelli; consentire la maturazione di una classe politica femminile e giovanile (vedremo nel prossimo capitolo come questo sia avvenuto in Tunisia, in seguito ad una rivolta che ha mutato gli assetti sociali e politici) nel circuito politico locale e regionale, per poi arrivare a

107. Cfr. A. DEL RE, *Cittadinanza*, cit., p. 39.

108. Cfr. Y. GALLIGAN, M. TREMBLAY, *Sharing Power. Women, Parliament, Democracy*, Ashgate, Burlington, 2005.

livello centrale pare poter essere una via efficace¹⁰⁹.

In questo contesto si può riposizionare la *questione della cittadinanza*, a cui si connette a doppio filo, come si è visto, l'ideale stesso della democrazia paritaria.

Essa implica un "allargare lo sguardo" all'organizzazione complessiva del sistema sociale. Non si tratta solamente di fare i conti, prendendole sul serio, con le limitazioni istituzionali che ostacolano l'ingresso delle donne ai più alti livelli di decisione, ma anche con le loro condizioni sociali, con gli stereotipi culturali e la strutturazione del mercato del lavoro e, più in generale, del sistema economico, con i moduli e le modalità di formazione, con l'organizzazione dell'attività professionale, con la dimensione del lavoro di riproduzione, di cura e di sussistenza. Al di là della dimensione istituzionale e delle norme giuridiche che in essa possono essere introdotte, la società resta permeata dalla distinzione tra pubblico e privato e da forme di discriminazione che vanno non solo viste con riferimento ai singoli soggetti (come finisce per fare la logica delle pari opportunità tradotta in quote) ma nella loro dimensione *sistemica*. Entro tale dimensione si combinano, concretizzandosi in infinite occasioni quotidiane, discriminazioni di tipo *culturale* (basti pensare all'educazione e all'insieme di aspettative, anche sul piano simbolico e dell'immaginario, che la società rivolge a bambini e bambine, a maschi e femmine durante la crescita e le varie fasi della vita) e discriminazioni di tipo *giuridico, economico e lavorativo, politico-istituzionale*¹¹⁰, ciò che sostanzia l'ordine (e l'ideologia) patriarcale e le sue attuali configurazioni.

La prospettiva radicale della "democrazia del due" implica una trasformazione profonda e complessa del sistema sociale e consente, dunque, di riposizionare la *questione sociale*, che è anche *culturale ed economica*.

Negli ultimi anni, ci si è trovati di fronte a una situazione di stallo, spesso di arretramento delle conquiste delle donne: il prevalere delle teorie mercatiste rispetto a quelle di intervento pubblico e di garanzia

109. Ho tratto alcune di queste proposte da P. L. PETRILLO, *Democrazia paritaria, «quote rosa» e nuovi statuti regionali*, cit.

110. Traggo qui spunto dalle argomentazioni contenute in J.S. CHAFETZ, *Gender Equity: An Integrated Theory of Stability and Change*, Sage, London, 1990, richiamate da ANNALISA VERZA, *Le correnti femministe*, cit., p. 267.

dei diritti sociali^{III}, l'espansione di «poteri selvaggi» e senza regole su scala globale, oltre a produrre un aggravamento degli squilibri tra nord e sud del mondo, ha amplificato le contraddizioni sociali all'interno dei paesi cosiddetti sviluppati imponendo, nei fatti, un nuovo ordine gerarchico, quello neo-liberista, capace di colonizzare ogni dimensione umana, nel segno della *precarietà*^{II2}.

Gli stereotipi maschili, come si è visto nel corso del secondo capitolo, restano consolidati e radicati^{II3}.

Questo stato di cose rende poco efficaci le politiche di pari opportunità se ridotte a mere “quote” e interpretate come risposta dei singoli a problemi (e conflitti) sociali^{II4}: la trasformazione dei rapporti di lavoro, la diffusione di forme di occupazione flessibile e precaria, ad esempio, se penalizzano sia giovani sia ragazze, colpiscono più gravemente le donne, perché vanificano le tutele e i diritti conquistati in anni di lotte in materia di maternità, di conservazione del posto di lavoro in caso di matrimonio, di parità di retribuzione e di copertura previdenziale.

III. Come ha puntualmente osservato ALISA DEL RE, «Se è vero che per gli uomini, il conseguimento dei diritti civili è anteriore a quello dei diritti politici “universalmente” introdotti nel XIX secolo, e che questi precedono i diritti sociali, che si sono concretizzati con la generalizzazione del Welfare, l'ordine è più o meno inverso per le donne: molti dei diritti sociali che le riguardano più specificamente (in particolare la protezione della maternità e l'interdizione del lavoro notturno) sono stati instaurati prima che esse avessero diritto al voto, e molti dei diritti civili (particolarmente per le donne sposate) hanno continuato a essere negati alle donne fino ai giorni nostri» (A. DEL RE, *Cittadinanza*, cit., p. 36). Sull'importanza di tematizzare e ridefinire il nesso tra femminismo e diritti sociali ha portato l'attenzione, richiamando le tesi di NANCY FRASER (*Fortune del femminismo: dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista* [2013], ombre corte, Verona, 2014), ANNA CAVALIERE, *La comparsa delle donne*, cit., pp. 103–109 e EAD., *Una battaglia fuori moda*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», I, 2017, pp. 193–198.

II2. Sul punto rinvio a M. ESPOSITO, *Politiche di salvezza. Teologia economica e secolarizzazione nel governo del sociale*, Mimesis, Milano–Udine, 2015; C. MORINI, *Femminismo e neoliberalismo. Italian Theory femminista e vite precarie*, in L. ZAPPINO (a cura di), *Il genere tra neoliberalismo e neofondamentalismo*, cit., pp. 137–151. O. GIOLO, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., in part. pp. 208–219. Per un'ampia e accuratissima disamina delle «diverse risposte dei femminismi contemporanei al neoliberalismo e sulle conseguenze delle politiche neo-liberali sulla vita delle donne» si veda B. CASALINI, *Neoliberalismo e femminismi*, cit.,

II3. F. MOLFINO, *Donne, politica e stereotipi. Perché l'ovvio non cambia?*, Baldini e Castoldi, Milano, 2006.

II4. Richiama l'attenzione su questo aspetto ORSETTA GIOLO: *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico-giuridica)*, in *Percorsi dell'eguaglianza*, cit.,

Rispetto alla sfiducia nell'azione collettiva, nella pratica politica, nelle istituzioni alcuni fenomeni in atto, come si è visto, offrono l'occasione e la possibilità di impegnarsi nella sfera pubblica.

L'obiettivo di una profonda riforma del sistema economico e sociale può così combinarsi con quello della costruzione di un nuovo patto sociale come fondamento delle società democratiche; quest'ultimo rappresenta una nuova frontiera della lotta delle donne e dei movimenti che la incarnano, una frontiera che consente di affrontare la crisi e di riposizionare anche la *questione democratica*¹¹⁵.

Essa può essere affrontata se interagiscono, insieme, gli elementi che determinano i processi politici e istituzionali: le *regole*, i *soggetti*, la *cultura* (e l'*immaginario* ad essa connesso).

Sul piano delle *regole*, è cresciuta la consapevolezza dello scarto tra diritto formale ad essere rappresentanti e le situazioni concrete che ne impediscono o ostacolano la realizzazione. Qui si pone il problema dell'eguaglianza di opportunità tra donne e uomini, di eventuali azioni positive per agevolare il conseguimento di un diritto politico che trova forti ostacoli alla sua affermazione, per ragioni culturali e di struttura stessa del potere. In questa fase, la democrazia deve essere rinnovata sul piano sociale e culturale entro un'ottica *qualitativa*: le donne come soggetti attivi possono essere il segno e la forza di questo cambiamento.

Cambierà così la stessa cultura politica, istituzionale, democratica di un paese. La vitalità e la varietà dei *soggetti sociali* sono essenziali per aprire nuovi spazi alla democrazia, mentre forti interessi di natura economica e finanziaria tendono a chiuderli e a omologarli.

Il percorso che ho cercato di tratteggiare muove dal presupposto che proprio un orizzonte di democrazia paritaria implichi una strettissima interrelazione tra le dinamiche sociali, le istituzioni e la vita quotidiana delle persone, delle donne ma – questo un punto chiave della proposta in una chiave di “realismo normativo” – anche degli uomini. Si tratta di aspetti che chiamano in causa la *dimensione culturale*, comprensiva dei suoi aspetti simbolici e di immaginario.

Cogliendo la radicalità dell'assunto che la democrazia comincia “a

115. Si vedano, a questo proposito, i contributi raccolti nel fascicolo monografico 1, 2016, dedicato a *Inequality and Austerity after the Global Financial Crisis: Law, Gender and Sexuality*, della rivista «Oñati socio-legal series».

due” – come sottolineava Luce Irigaray¹¹⁶, e ben prima la stessa Olympe de Gouges¹¹⁷ – per esprimere appieno il suo potenziale essa deve potersi costituire come spazio di condivisione del potere, *arendtiana-*mente, nel rispetto della pluralità e delle differenze e, al contempo, nel segno di un rinnovato *sensu di eguaglianza*, che non recida le radici più profonde del femminismo stesso (collocate nel momento fondativo – e rivoluzionario – della modernità politica).

Questo conferisce alla parità – sostenuta con forza dalle Organizzazioni non governative già nel 1995 alla Conferenza di Pechino – una dimensione molto più larga e rivoluzionaria della semplice politica delle pari opportunità concepite come quote. Il concetto di parità «rimette in questione il funzionamento sociale e l’immagine simbolica degli uomini e delle donne nella società»¹¹⁸. La parità è una rivendicazione, una prospettiva, un progetto di eguaglianza tra i sessi, fondato sulla condivisione e cogestione del potere. Sotto questo profilo, le quote e gli altri strumenti di riequilibrio lungo la direttrice delle pari opportunità, non sono che un mezzo per tendere alla sua realizzazione come obiettivo strategico ben più ampio e ambizioso¹¹⁹.

Siamo così tornati al nodo da cui abbiamo preso le mosse in questo capitolo, la *questione dell’eguaglianza*.

Nella direzione appena delineata, mi paiono di particolare coerenza le argomentazioni di Costa: «È in nome dell’eguaglianza che si contestano gli steccati e le deprivazioni: si tratta di un’eguaglianza che tenta di proporsi (pur se in modi e con esiti molto diversi) anche come “pensiero della differenza”». Sotto questo profilo, l’eguaglianza non è concepita come semplice *estensione quantitativa*¹²⁰ — una mera questione di quote,

116. L. IRIGARAY, *La democrazia comincia a due*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994 (la pubblicazione fu realizzata, ad attestare anche un precipuo disegno politico-istituzionale, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna).

117. Sotto questo profilo, la prospettiva di de Gouges è “più avanzata” delle teoriche della differenza; nella sua prospettiva si rinvengono le radici di quell’ordine del discorso capace di problematizzare i rapporti che intercorrono tra uguaglianza, differenza e, nondimeno, costruzione della cittadinanza.

118. A. DAL RE, *Rappresentanza*, cit., p. 227.

119. In questa chiave si muovono anche le argomentazioni di Orsetta Giolo, che collocano il concetto di pari opportunità nel piano degli «orientamenti programmatici» e delle «metodologie delle politiche pubbliche», intendendolo dunque come una declinazione politico-istituzionale del principio, in senso stretto, dell’eguaglianza, «nella sua più significativa radicalità» (O. GIOLO, *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili?*, cit.).

120. P. COSTA, *Civitas*, cit., p. 402. Dai passi che seguono, nella stessa pagina, ho tratto

per giunta “rosa” – di soggetti titolari dei diritti politici, estesi fino all’leggibilità entro il sistema della rappresentanza, ma è il canale attraverso il quale possono passare contributi originali, legati a specifici bisogni e istanze, di lettura, interpretazione, pratica della vita della comunità. Affermarne, effettivamente, la concretizzazione è un passaggio, in chiave strumentale, che può certamente essere “positivamente azionato”, entro una visione di promozione che priva le garanzie di qualsiasi connotazione di mancanza, inferiorità, minorità. Il fine resta però un altro, seguendo il solco strategico e progettuale che si riappropria dell’“indizio del possibile”, che tenta di ridefinire prospettive di felicità pubblica e individuale, di giustizia sociale, prendendo sul serio i diversi bisogni e le diverse condizioni di capacità di ogni essere umano, a partire da uomini e donne in carne ed ossa.

Da questa angolazione, l’eguaglianza – e qui convergono ad esempio, nel segno di un orientamento che coniuga femminismo e dimensione giuridica, le lucide intuizioni di matrice storica di Emma Baeri¹²¹ con le rigorose argomentazioni giusfilosofiche di Letizia Gianformaggio¹²² – non cancella le differenze, bensì mira a rimuovere il carattere di stigma sociale e giuridico basato su radicati stereotipi¹²³; al contempo, le promuove come condizione indispensabile di una *trasformazione qualitativa*, appunto, dell’ordine simbolico, giuridico, politico.

Un’idea di *democrazia paritaria* di questo tipo – “plurale ed egalitaria”, “radicale ed integrale”, “interdipendente e intersezionale”, capace di coniugare autonomia e cura¹²⁴ – coglie il lato assolutamente impreveduto e trasgressivo dell’idea di eguaglianza e può tendere all’esito di un ribaltamento del *sexual contract*, ossia delle forme del patriarcato, compreso quello adattivo¹²⁵.

spunto per articolare le mie conclusioni in questa sede.

121. E. BAERI, *Eguaglianza*, in *Glossario*, cit., pp. 85–91. «Le femministe degli anni Settanta e Ottanta hanno ripensato la differenza; forse è giunto il tempo in cui vecchie e nuove generazioni femministe ripensino l’eguaglianza. Non è forse all’incrocio di queste due parole che si colloca oggi più che mai la questione del potere in uno spazio civile condivisibile tra le donne e gli uomini?» (p. 89).

122. L. GIANFORMAGGIO, *Politica della differenza e principio di uguaglianza* (1992), in EAD., *Filosofia e critica del diritto*, cit., pp. 81–173.

123. Come si è cercato di mostrare nel capitolo II del presente volume.

124. È questa la prospettiva che mi pare ben sintetizzata in J. C. TRONTO, *Caring Democracy*, cit.

125. In questa direzione si veda B. RODRÍGUEZ–RUIZ, R. RUBIO–MARÍN, *On Parity, Interde-*

Ciò può essere reso possibile, a mio avviso, mediante lo sguardo, al contempo “trasgressivo” e “d’insieme” offerto dalla prospettiva giusfemminista.

Il fatto che questa possa essere agita entro una pluralità di dimensioni (culturale e simbolica, sociale e politica, giuridica e istituzionale), nonché entro una molteplicità di livelli che connettono spazi locali e territoriali, nazionali e transnazionali (come sancito a partire dalla Conferenza di Pechino e dalle più recenti mobilitazioni sociali), attesta un “indizio del possibile”, nel segno dell’apertura.

Il nesso eguaglianza–differenza, altrimenti detto emancipazione–liberazione, può essere ripreso in mano, interrogato e reso eloquente in occidente, nello spazio europeo, nei diversi sud del mondo, in ogni parte del mondo.

L’eguaglianza – praticata anche, *ma non solamente*, mediante forme istituzionali di azione positiva – può essere così intesa «sia come equità nell’accesso delle risorse sia come equivalenza nell’iscrizione nel diritto di cittadinanza e nella fruizione dei diritti che ne conseguono, per una compiuta e concreta libertà delle donne e degli uomini, nelle loro relazioni»¹²⁶.

Si tratta di una *differente e diversa* idea di eguaglianza che può essere politicamente perseguita, a partire dalla pratica democratica su base territoriale, su scala transnazionale e, ancora, significata o risignificata, anche mediante il linguaggio e la prassi del costituzionalismo.

pendence, and Women’s Democracy, in B. BAINES, D. BARAK-EREZ, T. KAHANA (eds.), *Feminist Constitutionalism*, cit., pp. 188–203.

126. Sono parole di Emma Baeri, pronunciate sul finire degli anni Novanta a proposito del dibattito sulla riforma costituzionale in Italia – che conoscerà nel 2001 e nel 2003 un parziale approdo – con il preciso intento di ridefinire, riscrivendola, «l’eguaglianza garantita dalla Costituzione italiana in un modo più consono all’avvenuto evento della differenza delle donne» (*Eguaglianza*, pp. 85–91, p. 91).

Che “genere” di costituzionalismo?

4.1. Costituzionalismi

La storia del costituzionalismo¹ è ormai assai lunga e articolata al punto che interrogarsi sul suo odierno statuto, e sul suo futuro, implica quasi inevitabilmente chiedersi su quale genere di costituzionalismo ci si vuole cimentare, tra i tanti possibili *costituzionalismi*². Ciò comporta il confrontarsi con i modelli, con le «strutture invarianti», nonché con le specificità di ogni esperienza costituzionale³.

A tale scopo, esercizio utile diviene l'individuazione di *criteri* di analisi, di distinzione e di valutazione.

I criteri possono essere molteplici.

1. Cfr. R.C. VAN CAENEGEM, *An Historical Introduction to Western Constitutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995; N. MATTEUCCI, *Breve storia del costituzionalismo* (1964), introduzione di C. Galli, Morcelliana, Brescia, 2010; M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo: percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari, 2009; P. RIDOLA, *Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, n.e., 2 tt., Laterza, Roma-Bari, 2014, t. II, pp. 737-774; C. MARTINELLI, *Le radici del costituzionalismo: idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del 18. secolo*, Giappichelli, Torino, 2016. Cfr., anche, con riferimento alle diverse e specifiche epoche storiche, S. GORDON, *Controlling the State. Constitutionalism from Ancient Athens to Today*, Harvard University Press, Cambridge MA – London, 1999 e N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà: storia del costituzionalismo moderno* (1976), n.e., Il Mulino, Bologna, 2016.

2. Cfr. A. PACE, *Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo*, 2003: <http://www.constituzionalismo.it/articoli/art20031121-1.asp>.

3. In tal senso, ho trovato particolarmente utile SALVATORE PRISCO, *Costituzionalismi antichi e moderni tra strutture invarianti e specificità storiche*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, 4 voll., Giuffrè, Milano, 2015, vol. IV: pp. 2615-2641. Per una disamina in chiave filosofica delle strutture fondanti del progetto costituzionalistico, con particolare riferimento all'esperienza statunitense, si possono vedere i contributi raccolti in J. ALEXANDER (ed. by), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

In prima istanza, possiamo ipotizzare di individuare almeno *tre*: quello del *tempo* (ovvero della *storia*, della ricostruzione storico-temporale) e, sotto questo profilo, la rappresentazione che emerge è di carattere eminentemente descrittivo (i); quello dei *contenuti* (ovvero dei *valori*, dell'*intenzionalità politica* che orienta le forme costituzionali) e, in tal caso, la ricognizione che ne deriva implica necessariamente un confronto diretto con le prospettive filosofico-politiche, con l'ideologia o – se si preferisce – con la dimensione normativa e prescrittiva (ii); una terza possibilità può, altresì, essere offerta dallo *spazio* (ossia dai *confini* che strutturano lo spazio stesso, seguendo le traiettorie della *geografia* o, considerata la tematica in oggetto, della *geopolitica*) e in questo caso i contorni tra descrittivo e prescrittivo diventano assai sfumati (iii).

i) Assumendo il criterio storico-temporale come criterio-guida si può fissare una prima classificazione/tipologizzazione tra costituzionalismi, per così dire, “impropri” e costituzionalismi “propri” (caratterizzati, salvo eccezioni, da una costituzione rigida) e dunque distinguere, da un lato, tra il «costituzionalismo degli antichi»⁴, nell'età greca e romana, e quello «medievale»⁵, e, dall'altro, tra le diverse forme di costituzionalismo che si sono via via strutturate nel corso della modernità («costituzionalismo moderno» o «dei moderni»)⁶. Con riferimento a quest'ultimo, si può distinguere il costituzionali-

4. Cfr., a titolo esemplificativo, M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari, 2010; G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, C. Delfino, Sassari, 1990; C. VASALE, *Regime misto e costituzionalismo degli antichi*, in AA.Vv., *Stato autorità libertà: studi in onore di Mario D'Addio*, a cura di L. Gambino, Aracne, Roma, 1999, pp. 605–626.

5. R.W. CARSTENS, *The Medieval Antecedents of Constitutionalism*, Lang, New York, 1992; C. DOLCINI, *I giuristi medievali tra assolutismo e costituzionalismo*, in A. ANDREATTA et. alii (a cura di), *Il pensiero politico: idee, teorie, dottrine*, 4 voll., UTET, Torino, 1999, vol. I («Età antica e Medioevo»), a cura di C. Dolcini): pp. 121–143; G. MAGLIO, *L'idea costituzionale nel Medioevo: dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano»*, Il Segno dei Gabrielli, Negarine di San Pietro in Cariano (VR), 2006. Per una specifica lettura interpretativa si veda G. VALLONE, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39, 2010, pp. 388–403.

6. Il riferimento è al celebre saggio di C.H. MACILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), tradotto in Italia per la prima volta nel 1956 (a cura di V. de Caprariis, Neri Pozza Tasca, Venezia; se ne veda la riedizione a cura di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna, 1990²). Per una ricostruzione di *longue durée*: A. D'ATENA, E. LANZILLOTTA (a cura di), *Da Omero alla costituzione europea: costituzionalismo antico e moderno*, Tored, Tivoli (RM), 2003.

simo «di Antico Regime»⁷ dal «costituzionalismo liberale» di matrice anglosassone e dal «costituzionalismo giacobino»⁸ e, ancora, dal costituzionalismo che si combina con lo Stato di diritto⁹ e in seguito, nel corso del Novecento, con lo Stato democratico costituzionale¹⁰ (allorché l'ordinamento nel suo complesso risponde ai principi della democrazia liberale e sociale¹¹).

Si tratta di una traiettoria che giunge sino al presente, ossia sino alle diverse proposte riconducibili al cosiddetto «neo-costituzionalismo»¹² o al rinnovato progetto di un «costituzionalismo garantista» (distinto dal «costituzionalismo principialista»)¹³.

7. L. LABRUNA, *Civitas, quae est constitutio populi e altri studi di storia costituzionale*, Jovene, Napoli, 1999, in part. p. 5.

8. È questa la grande distinzione su cui costruisce la sua lettura interpretativa del costituzionalismo AUGUSTO BARBERA: *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, in Id. (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 3-42, in part. pp. 5-6. In questa chiave contrastiva si vedano anche L. COMPAGNA, *Gli opposti sentieri del costituzionalismo*, Il Mulino, Bologna, 1998 e G. REBUFFA, *Costituzioni e costituzionalismi*, Giappichelli, Torino, 1990.

9. Cfr. P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002.

10. P. COSTA, *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2006; M. BARBERIS, *Stato costituzionale: sul nuovo costituzionalismo*, Mucchi, Modena, 2012; F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Razón y voluntad en el Estado de derecho. Un enfoque filosófico-jurídico*, Dykinson, Madrid, 2013, in part. pp. 223-277; V. OMAGGIO, *Saggi sullo Stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015. Cfr., anche, G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi: libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

11. Cfr. A. PIZZORUSSO, *La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*, Giappichelli, Torino, 1996.

12. S. POZZOLO, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2001; EAD., *Neocostituzionalismo. Breve nota sulla fortuna di una parola*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», n. 2, 2008, pp. 405-417. Cfr. A. SCHIAVELLO, *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», n. 3, 2003, pp. 37-49. Si veda anche, per una visione generale, G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica*, Laterza, Roma-Bari, 2005. Mauro Barberis considera il neocostituzionalismo come «quarta filosofia del diritto», in aggiunta alle dottrine classiche del giusnaturalismo, del giuspositivismo e del giusrealismo. Ad esso sarebbero ascrivibili le «filosofie del diritto che sostengono la connessione del diritto e della morale tramite i principi costituzionali»: è questo il caso, della filosofia del diritto di Ronald Dworkin, di Robert Alexy, di Carlos Santiago Nino e, a suo avviso, anche di Luigi Ferrajoli (cfr. M. BARBERIS, *Stato costituzionale*, Mucchi, Modena, 2012). Per una disamina delle varie accezioni di neocostituzionalismo si veda, da ultimo, L.P. SANCHÍS, *Neocostituzionalismi. Un catalogo di problemi e di argomenti*, ESI, Napoli, 2017.

13. L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in «Giurisprudenza costituzionale», 3, 2010, pp. 2771-2816; ID., *La democrazia attraverso i diritti: il*

ii) Con riferimento al criterio contenutistico, e dunque alle diverse ideologie politiche che orientano la forma costituzionale nell'età moderna, si può certamente fissare il canone del «costituzionalismo liberal–contrattualista»¹⁴, nonché quello, ad esso connesso in via dialettica, del «costituzionalismo democratico–radicale» (che, in molte ricostruzioni, viene identificato con la prospettiva rousseauiana e giacobina¹⁵); ma si può ragionare anche di un «costituzionalismo illuminista»¹⁶ che può sfociare nel cosmopolitismo (e in una forma ideale di «costituzionalismo cosmopolitico», che a partire da Kant torna in maniera ricorrente ogni qualvolta si ponga la «questione dell'internazionalizzazione delle garanzie costituzionali»¹⁷, come mostra anche la teoria del diritto internazionale di Kelsen) o, per converso, di un costituzionalismo statualista che ha assunto – e tuttora può assumere – i contorni del «costituzionalismo nazionalista»¹⁸.

A tali articolazioni si oppongono, peraltro, quelle prospettive ideologiche che sono state accomunate nella dimensione di un «costituzio-

costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, Laterza, Roma–Bari, 2013 (ove, in part. alle pp. 112–122, sono effettuati alcuni aggiustamenti rispetto alle tesi elaborate in precedenza); Id., *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, a cura di D. Ippolito, F. Mastromartino, Napoli, Editoriale scientifica, 2015; Id., *La democrazia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2016; L. FERRAJOLI, J. RUIZ MANERO, *Due modelli di costituzionalismo: un dialogo sul diritto e sui diritti*, prefazione di D. Ippolito, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.

14. Per una riproposizione in chiave attualizzante: E. CAPOZZI, *Le mura della libertà: dal costituzionalismo all'universalismo liberaldemocratico*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011.

15. Credo tuttavia sia importante distinguere le due varianti, basti pensare alle elaborazioni di figure come quelle dei girondini Condorcet e Paine.

16. Cfr., con particolare riguardo al contesto italiano, A. TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Laterza, Roma–Bari, 2009.

17. P.P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 204. Per un'interpretazione del «costituzionalismo cosmopolita» sorretta da un favor di prospettiva: L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II («Teoria della democrazia»), Laterza, Roma–Bari, 2007, pp. 481 ss. Si veda anche, da ultimo, F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, *La propensione cosmopolita del costituzionalismo*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 1, 2016, pp. 13–27.

18. La storia della nazione diventa, in tal caso, la base sulla quale costruire la sua costituzione, il suo ordinamento giuridico: basti pensare a tutta la corrente controrivoluzionaria nelle sue diverse configurazioni (da Burke a Maistre) o all'esaltazione del popolo tedesco da parte di Savigny. Come è noto, in Italia è Vincenzo Cuoco a muovere, su basi storicistiche, la sua serrata critica alla Repubblica del 1799 e al progetto costituzionale di Mario Pagano (sul punto, da ultimo, cfr. D. IPPOLITO, *Mario Pagano: il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Giappichelli, Torino, 2008).

nalismo negato»: da Hegel a Marx, fino a Giovanni Gentile¹⁹.

Nel corso del Novecento si delineano poi un costituzionalismo specificamente «politico»²⁰, nonché un «costituzionalismo sociale» (che ha nell’esperienza della Repubblica di Weimar un primo fondamentale paradigma²¹), in forte tensione con il costituzionalismo «di matrice atlantica»²²; mentre si è rafforzata, negli ultimi decenni (in parallelo con la crisi della democrazia rappresentativa), l’idea di un «costituzionalismo giuridico/giudiziario» che fa del giudice il protagonista di *policies* sempre più estese ed incisive, fuori dalla logica della partecipazione e del consenso²³.

In tempi più recenti, sono poi emerse altre declinazioni: da un lato, connesse alla dimensione del pluralismo contemporaneo²⁴, quelle

19. A. BARBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, cit., pp. 29–32.

20. Cfr. G. ANCARANI, *Dal costituzionalismo alle costituzioni: fonti* (1979), rist., Vita e Pensiero, Milano, 1994, ma soprattutto gli studi di MARCO GOLDONI: *Il ritorno del costituzionalismo alla politica: il Political e il Popular Constitutionalism*, in «Quaderni costituzionali», n. 4, 2010, pp. 733–755; *Two Internal Critiques of Political Constitutionalism*, in «International Journal of Constitutional Law», 4, 2012, pp. 926–949; *Political Constitutionalism and the Question of Constitution-Making*, in «Ratio Juris», 3, 2014, pp. 387–408.

21. P. RIDOLA, *La Costituzione della Repubblica di Weimar come esperienza e come paradigma*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio D’Atena*, cit., vol. IV: pp. 2705–2755. Una specifica e recente interpretazione del costituzionalismo in chiave sociale è quella offerta, alla luce della teoria sistemica di Niklas Luhmann, da Gunther Teubner, sul quale si può vedere L. ZAMPINO, *Gunther Teubner e il costituzionalismo sociale: diritto, globalizzazione, sistemi*, introduzione di G. Teubner, Giappichelli, Torino, 2012. Più in generale si veda G. GOZZI (a cura di), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1997. Con riferimento ai profili giurisprudenziali di promozione dei diritti, entro una prospettiva di costituzionalismo sociale, si può vedere M. CAIELLI, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, Jovene, Napoli, 2008.

22. E. CAPOZZI, *L’alternativa atlantica: i modelli costituzionali anglosassoni nella cultura italiana del secondo dopoguerra*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2003. Una peculiare connotazione anti-sociale e di stampo conservatore si trova nell’elitismo di Gaetano Mosca: si veda, in proposito, F. MANCUSO, *Gaetano Mosca e la tradizione del costituzionalismo*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999.

23. È ciò che va sotto il nome di *juristocracy*: R. HIRSCHL, *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Harvard University Press, Cambridge MA–London, 2004. Cfr., sul punto, P. COSTA, *Democrazia e Stato costituzionale*, cit., p. 66; A. AMENDOLA, *I confini del diritto. La crisi della sovranità e l’autonomia del giuridico*, Esi, Napoli, 2003.

24. Cfr., tra gli altri, M. BARBERIS, *Liberalismo, costituzionalismo, pluralismo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2006, pp. 77–92; F. VIOLA, *Pluralismo e tolleranza*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Lessico sulla laicità*, Studium, Roma, 2007, pp. 227–237.

del «costituzionalismo multiculturale»²⁵, «plurale»²⁶ o addirittura «meticcio»²⁷ (che approdano alla proposta di un costituzionalismo «del dialogo», «fatto di continui bilanciamenti e aggiustamenti in nome del rispetto delle diversità culturali»²⁸); dall'altro lato, quelle legate all'impatto delle nuove tecnologie nella sfera politica e istituzionale: il cosiddetto «costituzionalismo 2.0»²⁹.

iii) Si sono dunque, via via, delineati — a partire dalla complessa trasformazione che tocca i nervi del rapporto tra costituzione e potere politico³⁰ — i percorsi di un «nuovo costituzionalismo»³¹ che, per così dire, ha spostato, non senza dilemmi e profili problematici, anche i suoi stessi confini.

Di qui la possibilità di pensare un costituzionalismo «oltre lo Stato»³², ossia «post nazionale»³³, ma anche un costituzionalismo al di

25. F. VIOLA, *La democrazia deliberativa tra costituzionalismo e multiculturalismo*, in «Ragion pratica», II, 2003, n. 20, pp. 33–71. Si vedano, in precedenza, gli studi di FRANCESCO BELVISI raccolti nel volume *Società multiculturale, diritti, costituzione: una prospettiva realista*, CLUEB, Bologna, 2000 e, soprattutto, di J. TULLY, *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

26. Cfr. A. CERRI, *Profili processuali del costituzionalismo plurale*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010.

27. S. BONFIGLIO, *Costituzionalismo meticcio: oltre il colonialismo dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2016, in part. pp. 150–157.

28. Così S. PRISCO, *Costituzionalismi antichi e moderni*, cit., p. 2618.

29. T.E. FROSINI, *Costituzionalismo 2.0*, in «Rassegna parlamentare: rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa», 4, 2016, pp. 673–692.

30. Cfr. G. BIANCO, *Costituzione e potere politico: percorsi teorici*, Aracne, Roma, 2012; G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi: uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012.

31. Per l'inquadramento di alcune tematiche: E. DE MARCO, *I percorsi del nuovo costituzionalismo*, Giuffrè, Milano, 2008.

32. L. FERRAJOLI, *Il costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi, Modena, 2017 (ma sul punto in questione si vedano le perplessità contenute in P.P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, cit., pp. 204–211). Si veda anche G. REBUFFA, *Dal costituzionalismo degli Stati al costituzionalismo dei diritti*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 63–71.

33. Cfr. N. KRISCH, *Beyond Constitutionalism: the Pluralist Structure of Postnational Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, il quale teorizza il superamento del costituzionalismo e, finanche, una sorta di estinzione dello Stato, dopo la sua crisi. Secondo questo tipo di orientamento vi sarebbe una irrimediabile antitesi tra costituzionalismo e pluralismo. Per una posizione critica rispetto a tale contrapposizione: A. STONE SWEET, *The Structure of Constitutional Pluralism: Review of Nico Krisch, Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Post-National Law*, in «International Journal of Constitutional Law», 2, 2013, pp.

fuori dal contesto europeo e occidentale³⁴ (che ha aperto, per inciso, anche innovative riflessioni sul «costituzionalismo coloniale», a partire dai *postcolonial studies*³⁵).

Poiché si tratterà più avanti un caso rilevante indicativo di questo secondo versante, faccio qui riferimento al primo.

Un esempio paradigmatico è stato rappresentato, in proposito, dalla discussione sull'idea di una costituzione europea e di un «costituzionalismo europeo»³⁶ che si è protratta sino al fallimento del processo costituente (al quale è seguito un ritorno della logica statualista e sovranista). In quella fase si è comunque riaperto il dibattito sul rapporto tra costituzionalismo, costituzione e Stato; in tale scenario c'è chi ha sostenuto che costituzione e Stato non rappresentano un binomio inscindibile, e possono dunque esistere una «costituzione senza Stato» e uno «Stato senza costituzione», e che può perfino concepirsi un

491–500.

34. Cfr. A.C. VIMBORSATI, *Teoria del costituzionalismo africano: metodo, linguaggi, istituzioni*, Giappichelli, Torino, 2008; S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir: innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013; R. GROTE, T.J. RÖDER (ed. by), *Constitutionalism in the Arab World*, Oxford University Press, Oxford, 2012; G. DI PLINIO, *Teoria del nucleo e costituzione vivente. Tra costituzionalismo “occidentale” e “costituzionalismo islamico”*, in «Percorsi costituzionali: quadrimestrale di diritti e libertà», 1–2, 2015, pp. 239–256. Per un quadro d'insieme che allarga la prospettiva soprattutto al contesto dell'Africa: AA.VV., *Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio: scenari e prospettive dall'Europa all'Africa*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016.

35. A titolo meramente indicativo: G. GRAPPI, *Stato e costituzionalismo (post)coloniali in India. Differenze e attraversamenti*, in «Scienza & Politica», 48, 2013, pp. 53–73; C. VISCONTI, *Africa e diritti umani: dalle carte costituzionali al sistema africano di protezione dei diritti umani*, Libreriauniversitaria, Padova, 2012, in part. cap. I.

36. Cfr., nel contesto italiano, C. AMIRANTE, *Costituzionalismo e costituzione nel nuovo contesto europeo*, Giappichelli, Torino, 2003; S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo e transizioni democratiche*, Giuffrè, Milano, 2003; G.F. MANCINI, *Democrazia e costituzionalismo nell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004; G. PALOMBELLA, *Ordine giuridico e ordine neo-costituzionale europeo*, in Id., *Dopo la certezza. Il diritto in equilibrio tra giustizia e democrazia*, Dedalo, Bari, 2007, pp. 173–241; A. VON BOGDANDY, *I principi fondamentali dell'Unione europea: un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011; R.L. BLANCO VALDÉS, *La costruzione della libertà: appunti per una storia del costituzionalismo europeo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2012; A. CANTARO (a cura di), *Costituzionalismo asimmetrico dell'Unione: l'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giappichelli, Torino, 2010. Per una disamina d'insieme si veda G. DE BÚRCA, J.H.H. WEILER (eds.), *The Worlds of European Constitutionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2012, e, da ultimo, K. TUORI, *European Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

«costituzionalismo senza costituzione»³⁷ (oltre che «senza popolo» e senza «potere costituente»).

In parallelo alla discussione sul contesto europeo³⁸, è andata sviluppandosi quella intorno al «costituzionalismo multilivello» per rappresentare l'ampia articolazione su più piani dell'organizzazione dei poteri pubblici nel sistema comunitario³⁹, nonché quella sulla possibilità di un «costituzionalismo globale»⁴⁰. Quest'ultima prospettiva è sembrata, come è stato osservato, «una risposta alla crisi del costituzionalismo nazionale, e della stessa forma Stato, senza rinunciare ai maggiori pregi di questa che si erano depositati nel regime costituzionale»⁴¹.

È in seno alla dimensione globale del costituzionalismo, ma anche in tensione con esso, che si è profilato, in seguito alla dirompente diffusione del terrorismo su scala internazionale, un «costituzionalismo del rischio»⁴², con il ritorno di una prospettiva imperniata sull'emergenza e l'eccezione («costituzione d'emergenza»⁴³).

37. Cfr., per tutti questi profili, G. BONACCHI (a cura di), *Una Costituzione senza Stato?*, Il Mulino, Bologna, 2001; U. DE SIERVO (a cura di), *La difficile costituzione europea*, Il Mulino, Bologna, 2001.

38. Che continua a sollevare interrogativi e analisi: si veda, a questo riguardo, la parte monografica (a cura di F. Belvisi) dedicata a *Teorie costituzionalistiche del diritto: prospettive europee/Constitutionalist Theories of Law: European Perspectives* di due fascicoli di «Diritto & Questioni Pubbliche»: 1 e 2, 2016.

39. Questa fortunata espressione è stata introdotta da INGOLF PERNICE: *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited?*, in «Common Market Law Review», 36, 1999, pp. 703-749.

40. Cfr. E. PARIOTTI (a cura di), *Diritti umani e costituzionalismo globale*, Carocci, Roma, 2011 (in part. i contributi di M.R. Ferrarese, M. Fioravanti, J.L. Cohen, L. Ferrajoli, T. Groppi). Si veda anche il fascicolo monografico dedicato a «Ripensare il costituzionalismo nell'era globale» del «Giornale di storia costituzionale», 1, 2017. Per una critica radicale si veda, da ultimo, M. LA TORRE, *Miseria del costituzionalismo globale*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2017, pp. 31-44.

41. Così MASSIMO LA TORRE: *Miseria del costituzionalismo globale*, cit., p. 36, cui si rinvia anche per un quadro della letteratura sul *cosmopolitan turn in constitutionalism*. Per diverse accezioni e letture interpretative del tema: M. TUSHNET, *The Inevitable Globalization of Constitutional Law*, in «Virginia Journal of International Law», 4, 2009, pp. 985-1006, e B. ACKERMAN, *The Rise of World Constitutionalism*, in «Virginia Law Review», 4, 1997, pp. 771-797.

42. X. KONTIADIS, *Verso il costituzionalismo del rischio?*, Pensa editore, Cavallino (LE) 2004. Cfr., sul punto, C. BASSU, *Terrorismo e costituzionalismo: percorsi comparati*, Giappichelli, Torino, 2010.

43. Paradigmatiche al riguardo le tesi sviluppate in B. ACKERMAN: *Costituzione d'emergenza: come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo* (2004), prefazione e cura di A. Ferrara, Meltemi, Roma, 2005. Sul punto cfr. M. GOLDONI, *La repubblica delle*

In questo scenario da più parti, e opportunamente, si è rilevata la «crisi del costituzionalismo»⁴⁴ *tout court*, aspetto sul quale non ci si soffermerà in questa sede per ragioni di spazio; quel che però permane e persiste, e di certo, sono due aspetti ai quali il costituzionalismo lega le sue stesse ragioni, nonché le sue ricorrenti e attuali difficoltà: la «lotta per i diritti» e «le contese» sui diritti stessi⁴⁵.

Ciò vale sia *all'interno* dei confini nazionali degli Stati, sia *all'esterno*, sia – come mostra la cronaca recente – proprio *sui confini* stessi, *sulle (e tra le) frontiere*⁴⁶.

Oggi, in diversi contesti (è bene precisare: europei), «il problema centrale non è più darsi una costituzione, ma saperla gestire. E allora non stupisce che il nodo problematico diventi quello dei rapporti tra la costituzione e la democrazia, nonché le nuove funzioni di legittimazione delle decisioni politiche assunte dalle costituzioni contemporanee»⁴⁷.

In tali processi di legittimazione un ruolo cruciale è rivestito anche dai *soggetti di diritto e dalle soggettività politiche e sociali*: come hanno mostrato le teorie critiche⁴⁸, assumere la prospettiva di soggetti che il contesto rende più vulnerabili – donne, migranti e minoranze etniche, persone con disabilità, bambini/e, anziani, persone lgbtiq, ma pure lavoratori e lavoratrici precari e senza tutele – conduce a reinterpretare il diritto, l'ordinamento giuridico e, dunque, anche l'idea di costituzione e il costituzionalismo stesso, a partire da situazioni e condizioni

emergenze: il dibattito sui poteri d'emergenza nel costituzionalismo americano, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2005, pp. 425–454.

44. Cfr. G. AZZARITI, S. DELLAVALLE, *Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale*, introduzione di L. Ventura, Edizioni scientifiche italiane, Napoli–Roma, 2014.

45. Cfr. T.E. FROSINI, *La lotta per i diritti: le ragioni del costituzionalismo*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli–Roma, 2011; M. D'AMICO, *I diritti contesi: problematiche attuali del costituzionalismo*, n.e., FrancoAngeli, Milano, 2016.

46. Per una prima messa a fuoco della questione, in chiave giusfilosofica, si vedano i contributi raccolti nella sezione monografica dedicata a “Frontiere” di «Ragion pratica» (33, 2009).

47. Così F. VIOLA, *Costituzione e costituzionalismi*, in «Iustitia», 2, 2009, pp. 247–255, il quale rinvia a G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, cit., pp. 6–12.

48. Per una panoramica d'insieme e un primo tentativo di sistematizzazione si vedano ora i contributi raccolti in O. GIOLO, M.G. BERNARDINI (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, cit.

particolari, quelle che caratterizzano «soggetti imprevisi»⁴⁹. Una questione, questa, che riguarda a maggior ragione, come si vedrà più avanti, i processi costituenti dei tempi recenti, caratterizzati da una forte dimensione partecipativa.

4.2. “Ampliare lo sguardo”: genere e costituzioni nell’approccio giusfemminista

È proprio il “prendere sul serio” la particolarità che può portare ad assumere uno *sguardo diverso* sulle costituzioni e sul costituzionalismo e ad acquisire un’inedita profondità di campo; la stessa declinazione della domanda da cui ha preso le mosse questo capitolo — “che genere di costituzionalismo?” — può allora cambiare di segno e il tratto può non essere più quello di una supposta, presunta, neutralità.

Sotto questo profilo, si può intendere “genere” non solo e non più solamente nel significato neutralizzante di “tipo”, ma nell’accezione di una “specifica e particolare qualificazione”.

Uno sguardo diverso e più largo si apre⁵⁰ assumendo il genere, appunto, come *prospettiva di genere*, come visione che orienta e che porta a rileggere (ossia a rivedere) o, ancora, a vedere cose prima celate, nascoste, tenute ai margini del campo visuale⁵¹.

Da quest’angolazione, il “genere” – lungi dall’essere, meramente e in forma neutrale, un tipo – configura un approccio, un metodo, una cartina al tornasole, ossia una possibilità concreta di *reinterpretazione* del costituzionalismo (e dell’intero sistema dei diritti⁵²) con

49. Mutuo l’espressione da ORSETTA GIOLO che la riprende, a sua volta, da CARLA LONZI: *Sputiamo su Hegel* (1974), et al. edizioni, Roma, 2001, p. 47. Cfr. O. GIOLO, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, cit., p. 203.

50. Riprendo qui la prospettiva elaborata in A. LORETONI, *Allargare lo sguardo. Genere e teoria politica*, cit.

51. Diversamente da altri ambiti accademici, l’interesse in chiave femminista per la teoria costituzionale resta scarso. Fanno eccezione alcuni contributi: H. IRVING, *Gender and Constitution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008; B. BAINES, R. RUBIO-MARÍN, *The Gender of Constitutional Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; B. BAINES, D. BARAK-ÈREZ, T. KAHANA (eds.), *Feminist Constitutionalism. Global Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012; H. IRVING (ed. by), *Gender and Constitutions*, Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

52. Cfr., su questo aspetto, L. BACCELLI, In a Plurality of Voices. *Il genere dei diritti, fra universalismo e multiculturalismo*, in «Ragion pratica», n. 23, 2004, pp. 483–502.

riferimento al passato ma anche, ciò che ci preme in questa sede, con riferimento al presente e al futuro.

Se con riferimento al primo aspetto, può così emergere il «pensiero nascosto delle donne»⁵³ — filosofe e intellettuali, poi anche donne del popolo divenute militanti – e la loro specifica riflessione sugli ordinamenti (basti pensare a de Gouges e a Wollstonecraft, alle “suffragette”, fino alle “madri costituenti” delle repubbliche costituzionali democratiche⁵⁴), è con riferimento al secondo aspetto che si può cogliere quanto possa essere fecondo un approccio giusfemminista, quale quello proposto, per esempio, da Catharine MacKinnon⁵⁵. Si tratta, come si è già avuto modo di mostrare, di una prospettiva che cerca di interpretare in senso «realista» i dati relativi alle diseguaglianze di genere, sollecitando un approccio «substantive»⁵⁶ volto al ripensamento delle radici profonde, e pervasive, della *cultura* patriarcale da cui le diseguaglianze conseguono.

Se il patto politico è il fondamento del costituzionalismo su scala europea⁵⁷, per secoli le donne ne sono state escluse; esse sono state

53. M.T. MARCIALIS, R. FANARI, A. LOCHE, G. LAMONICA, *Il pensiero nascosto. Filosofe e intellettuali tra il 17. e il 21. secolo*, in «Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari», XXVIII (vol. LXV), 2010–2011, pp. 79–148 (in part. A. LOCHE, *I diritti delle donne e la rivoluzione possibile. La Déclaration di Olympe de Gouges*, pp. 117–132). Cfr. G. CONTI ODORISIO, *Ragione e tradizione: la questione femminile nel pensiero politico*, Aracne, Roma, 2007; H. IRVING, *Gender and Constitution*, cit., pp. 4–16.

54. Su questa storia, ancora in buona parte da ricostruire in maniera sistematica, si veda A. ROSSI DORIA, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma, 2007. Per una disamina di alcuni passaggi salienti in chiave giusfilosofica: A. VINCENTI, *Il complesso rapporto tra pensiero delle donne e diritto*, in EAD., *Relazioni responsabili. Un’analisi critica delle politiche di pari opportunità*, Carocci, Roma, 2005, pp. 27–46; e, da ultimo, L. RE, *Femminismo e diritto: un rapporto controverso*, cit., pp. 173–199.

55. Per una disamina del suo itinerario intellettuale, ma solamente fino agli anni Novanta del Novecento, rinvio a M.R. MARELLA, *Break on Through to the Other Side: appunti sull’influenza di Marx nel femminismo giuridico*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Diritto e culture della politica*, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Annali 2003, Carocci, Roma, 2004, pp. 92–113. Per una lettura interpretativa nel contesto del dibattito femminista, si veda A. VINCENTI, *Relazioni responsabili*, cit., pp. 27–46.

56. Cfr. C.A. MACKINNON, *Substantive Equality*, 2012: <http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2012/06/Catharine-MacKinnon-Substantive-Equality-A-Perspective-Copie.pdf>.

57. Cfr. P. PRODI, *Il patto politico come fondamento del costituzionalismo europeo*, in «Scienza & Politica», 32, 2005, pp. 5–23 e, più in generale, ID., *Il sacramento del potere: il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente*, Il Mulino, Bologna, 1992.

forzatamente tenute «al loro posto»⁵⁸, incapsulate nello spazio domestico, fuori dal perimetro definito dal contratto e dalla cittadinanza, come ha argomentato con grande efficacia Carole Pateman mettendo a fuoco la *dimensione sessuale* di questo persistente, e opprimente, dispositivo⁵⁹.

Siffatta «rimozione della differenza sessuale femminile» si è realizzata nel corso della storia o «attraverso un'esclusione, nel senso che non si "vedono le donne" o attraverso una assolutizzazione del maschile a neutro/universale (inclusione omologante) come attesta il caso del "suffragio universale", in realtà "suffragio di tutti i maschi adulti"»⁶⁰.

Oltre ai già citati approcci di "realismo metodologico" à la MacKinnon, su tale rimozione hanno fatto (e fanno ancora) leva anche le prospettive del "femminismo della differenza"⁶¹; queste ultime hanno spostato con determinazione e radicalità la posta in gioco, valorizzando i "caratteri" della femminilità: è possibile dare voce ad una filosofia e ad una pratica *femminile* della democrazia che si emancipi dalla «storia monosessuata maschile delle istituzioni politiche d'Occidente»⁶², e

58. Cfr. E. FIGES, *Il posto della donna nella società degli uomini. Le radici sessuali economiche religiose psicologiche sociali di una rivolta*, Feltrinelli, Milano, 1970; J. VÉRON, *Il posto delle donne* (1997), Il Mulino, Bologna, 1999.

59. C. PATEMAN, *Il contratto sessuale: i fondamenti nascosti della società moderna* (1988), Moretti&Vitali, Bergamo, 2015. Si veda, della stessa autrice, anche *The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory*, Polity Press, Cambridge, 1989. Sul punto si vedano, da ultimo, le puntuali argomentazioni di T. GAZZOLO, *Il contratto, o dell'inesistenza della donna*, in «Politica del diritto», 2, 2017, pp. 155–168. Cfr. anche M.R. MARELLA, S. CATANOSI, *Il contratto e il mercato sono maschili? Teorie dei generi intorno al consenso contrattuale*, in G. ROJAS ELGUETA, N. VARDI (a cura di), *Oltre il soggetto razionale*, Roma Tre E-Press, Roma, 2014, pp. 163–189.

60. A. CAVARERO, *Il modello democratico nell'orizzonte della differenza sessuale*, in «Democrazia e diritto», 2, 1990, pp. 221–241. Cfr. anche EAD., *Equality and Sexual Difference: the Amnesias of Political Thought*, in G. BOCK, S. JAMES (eds.), *Equality and Difference: Gender Dimensions of Political Thought, Justice and Morality*, Routledge, London, 1991, pp. 187–201.

61. Ne costituiscono due esempi interessanti, da ultimo, L. MURARO, *Autorità*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2013, e A. BUTTARELLI, *Sovrane: l'autorità femminile al governo*, Il Saggiatore, Milano, 2013. Si muove sulla stessa lunghezza d'onda IRENE STRAZZERI, la quale pone l'accento sulla co-implicazione tra concezione dell'autorità (in chiave arendtiana) e pratica del riconoscimento: *Autorità femminile e pratiche del riconoscimento*, in EAD. *Post-patriarcato. L'agonia di un ordine simbolico*, prefazione di E. Deiana, Aracne, Roma, 2014, pp. 71–119, in part. pp. 108–119. Della stessa autrice si veda anche *Dalla redistribuzione al riconoscimento. Declinazioni paradigmatiche della differenza sessuale*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

62. A. BUTTARELLI, *Sovrane: l'autorità femminile al governo*, cit., p. 19.

dunque dal costituzionalismo stesso, inteso come forma di potere e di organizzazione istituzionale costitutivamente discriminatoria?

Si tratta di una domanda che, secondo alcune interpreti afferenti a questo orientamento di pensiero, si rende necessaria constatando come «tutte le cose “maschie” siano oggi in agonia o già morte – Stato, famiglia dell’uomo che porta a casa il pane, matrimonio esclusivo tra uomo e donna, democrazia rappresentativa, *polis*, solidarietà di classe, salari, divisione privato–pubblico»⁶³. Esiste una narrazione solo maschile della sovranità che s’incarna nell’autorità del *pater familias* come nella democrazia rappresentativa e che esalta l’universale della legge contro il particolare della vita. Diversamente, come ha affermato Anna Buttarelli, la sovranità femminile si esercita «non contro, ma sopra la legge» prendendosi cura della vita nella sua particolarità⁶⁴. È pertanto il concetto stesso di costituzionalismo, e così quello di rappresentanza e di democrazia rappresentativa, nonché, in definitiva, di soggetto di diritto, che viene qui messo in discussione. In quest’ottica, non si tratta, dunque, di riabilitarne la funzione, quanto piuttosto di cogliere nella sua crisi attuale l’apertura a un altro orizzonte, ad un’altra pratica di governo, radicalmente *diversa*.

Ad essere convocata – presupponendo, in linea con un orientamento ormai abbastanza diffuso in letteratura, una sensibilità affettiva esclusivamente femminile – è un’idea del governare non come rappresentanza di un’altra volontà – del popolo, dello Stato, della nazione, dell’Europa, o perfino dei popoli del mondo – ma come esercizio di una cura fondata sul *primato assoluto della relazione*. Ne scaturisce una «fuga dal diritto»⁶⁵ e, di fatto, dal costituzionalismo stesso, che invita a ripensare le ragioni della vita insieme oltrepassando la dimensione,

63. Ivi. Di diverso orientamento è, invece, MacKinnon che constata come il patriarcato non sia affatto morente ma abbia, anzi, evoluto le proprie modalità di azione: cfr. il recentissimo C.A. MACKINNON, *Butterfly Politics*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2017.

64. A. BUTTARELLI, *Sovrane: l’autorità femminile al governo*, cit., p. 42. Come si è già avuto modo di mostrare, in particolare, nel corso del precedente capitolo, tutta la storia del femminismo è del resto caratterizzata dalla compresenza di una duplice prospettiva: quella incentrata sulle rivendicazioni di diritti che porta alla richiesta di parità, come eliminazione di ogni discriminazione, e quella dell’esaltazione dei «valori femminili» (maternità, cura, attività di assistenza).

65. Cfr. A. LORETONI, *Stato di diritto e differenza di genere*, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto*, cit., pp. 406–423 in part. pp. 411, 418, 419.

considerata tutta formale, delle costituzioni e delle istituzioni che dovrebbero metterne in atto i principi e consentirne l'attuazione. Agenda femminista e riflessione costituzionale, da questo punto di vista, sono irrimediabilmente disgiunti e il costituzionalismo parrebbe non avere alcun futuro.

Il costituzionalismo si è configurato, (anche e) certamente, come sistema patriarcale⁶⁶ ma lo scarto possibile sta nel pensarlo come fenomeno storico che, in quanto tale, può mutare nel tempo (anziché come struttura *ontologicamente* patriarcale).

In questa accezione, si può registrare il percorso che nel Novecento ha via via aperto la strada all'ingresso delle donne nel sistema della cittadinanza e nel corpo delle costituzioni stesse (mediante, per così dire, "incorporazione" nel soggetto giuridico della cittadinanza⁶⁷) creando le precondizioni per non fare della differenza di genere una sistematica *discriminazione* e, d'altro canto, per promuovere una concreta – per quanto non definitiva – *parità*.

È a questo livello che si innesta, insieme alla possibilità di affrontare ed eventualmente sciogliere «i nodi del rapporto tra femminismo e democrazia»⁶⁸, il potenziale sovversivo del giusefemminismo.

Il carattere identificativo delle diverse traiettorie di quest'ultimo consiste, prima di tutto, nell'idea di usare lo strumentario giuridico per mettere in discussione, contrastare, sovvertire il dominio maschile nella società. Si intraprende così un'analisi del diritto che tende ad evidenziare come esso sia partecipe nella fondazione e nella conservazione di una società patriarcale, come anzi siano il diritto e la cultura ad esso sottesa a mantenere le donne "al loro posto", ossia in una posizione di subordinazione, oppressione, dominio. Su queste basi, l'idea di fondo diviene quella di mettere in discussione l'ideologia che sta dietro, e al fondo, di un sistema giuridico che ha costruito e legittimato la *disparità di opportunità* tra gli individui appartenenti ai

66. Per un'analisi della nozione di patriarcato e delle sue attuali configurazioni rinvio a P. PERSANO, *Patriarcato in-essenziale e soggettività nella teoria critica femminista*, e a I. STRAZZERI, *Post-patriarcato*, cit.

67. Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza, 1999–2001*, vol. III, pp. 363–403, vol. IV, p. 503; A. CAVALIERE, *La comparsa delle donne. Eguaglianza, differenza, diritti*, cit. Per una scansione dei vari passaggi, con riferimento al contesto italiano del Novecento, rinvio, da ultimo, a L. PUPILLI, M. SEVERINI (a cura di), *Dodici passi nella storia: le tappe dell'emancipazione femminile*, Marsilio, Venezia, 2016.

68. Sul punto A. ROSSI DORIA, *Dare forma al silenzio*, cit.

due generi.

In secondo luogo, questo l'esito di alcune interpretazioni del giu-sfemminismo, è possibile individuare e sostenere una sorta di *funzione propulsiva e promozionale del diritto*. Come è stato opportunamente osservato, sulla scorta di alcune riflessioni di Bourdieu, «il femminismo giuridico può generare campi inattesi e imprevisi nei confronti del diritto stesso risignificandolo dall'interno, per ricalibrare anche il rapporto che intercorre tra ordine sociale, ordine giuridico e potere simbolico. Se è vero che lo Stato impone la propria volontà di dominio ai dominati e che in parte esercita un monopolio di violenza simbolica legittima attraverso la legge – per usare le parole del sociologo e filosofo francese – esattamente come per secoli ha fatto il dominio maschile [...] è altresì vero che la giurisprudenza e la Giustizia possono rovesciare quel simbolico rimettendo al centro il conflitto per de-naturalizzare questo approccio»⁶⁹.

Mi pare che questo indirizzo, già delineato nei precedenti capitoli, trovi un approdo sistematico se si assume come campo di esplicazione del diritto il testo delle costituzioni e, se così è, anziché essere consegnato ad un'immodificabile identificazione con il patriarcato, il costituzionalismo come progetto, oltre che come sistema di regole, acquisisce un'inedita apertura sul futuro.

Seguendo questa via diviene possibile, e rilevante, chiedersi, come ha suggerito MacKinnon⁷⁰, quali siano le Costituzioni che contengano le formulazioni “più avanzate” in relazione al *principio di non discriminazione* sulla base del genere, e quale sia l'incidenza di tali formulazioni costituzionali rispetto ai dati del paese reale; ciò costituisce una modalità, feconda, di ripensare al rapporto tra «costituzione reale» e «costituzione materiale». E del resto, seguendo questo approccio, si sostanzia la possibilità di una *feminist constitutional jurisprudence* che indica «how to work with a feminist agenda in one hand, and a constitution in the other»⁷¹.

69. A. SIMONE, *Bourdieu e il Femminismo giuridico*, cit.

70. C.A. MACKINNON, *Gender in Constitutions*, in M. ROSENFELD, A. SAJÒ (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 397–416. Della stessa autrice si veda anche *Substantive Equality*, cit.

71. H. IRVING, *Gender and Constitution*, cit., p. 37. Cfr., nella stessa direzione argomentativa, K. SULLIVAN, *Constitutionalizing Women's Equality*, in «California Law Review», 3, 2002, pp. 735–764; M. ALCARAZ RAMOS, *Constitucionalismo y feminismo símbolos y relatos*, in *Igualdad*

Se è vero, infatti, che la quasi totalità delle costituzioni al mondo è stata scritta esclusivamente o prevalentemente da uomini, è altresì corretto affermare che molte carte fondamentali contengono richiami al principio di parità di genere.

In linea generale, la declinazione maschile è spesso impiegata per indicare indifferentemente il sesso maschile e il sesso femminile (fa eccezione, in particolare, la Costituzione dell'Armenia, dove la declinazione traducibile con l'espressione inglese «his/her» ricorre ben 51 volte) e il principio di parità è formulato in una sede autonoma.

Molte carte seguono l'esempio della tradizione francofona, ben visibile nella Costituzione algerina, che richiama le «libertà fondamentali e i Diritti dell'Uomo», specificando poi che essi sono però rivolti a uomini e donne («a tutti gli Algerini e le Algerine»).

Solo sporadicamente sussistono formulazioni direttamente discriminatorie: si pensi alla Costituzione del Togo che istituisce il principio della precedenza nella successione ereditaria ai discendenti maschi sulle femmine, ovvero alla Costituzione del Brunei che prevede la successione ereditaria al trono solo in caso di figli maschi.

Più spesso, invece, si riscontra un fenomeno contro-intuitivo e che induce – sul piano teorico-giuridico – a fare i conti con la distanza tra la validità e l'efficacia degli apparati normativi: le Costituzioni dei paesi con maggiori disequaglianze di genere reali sono quelle le cui Carte costituzionali contengono principi più avanzati in tema di divieto di discriminazione sulla base del sesso. Ciò vale per la Costituzione dell'Armenia, dell'Algeria, o anche nel caso del Malawi (al 153° posto – su 169 stati – nella classifica del *ranking* globale della parità di genere), o nel caso della Repubblica Democratica del Congo (168° posto).

Viceversa, i due paesi meglio piazzati nel *ranking* globale – Norvegia e Australia (tra i primissimi a riconoscere il voto alle donne) – non hanno alcuna previsione costituzionale specifica a favore della parità di genere (l'Australia non ha nemmeno una Costituzione formale scritta⁷²). I paesi che seguono al terzo e quarto posto della classifica mondiale – Stati Uniti e Irlanda – hanno sistemi con generiche formu-

y democracia: el género como categoría de análisis jurídico Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla Merino, Corts Valencianes, Valencia, 2014, pp. 43–56.

72. Cfr. H. IRVING (ed. by), *A Woman's Constitution? Gender and History in the Australian Commonwealth*, Hale & Iremonger, Sidney, 1996; EAD., *Gender and the Constitution*, cit., pp. 14–16.

lazioni anti-discriminatorie che, tuttavia, non menzionano il genere come fattore di vulnerabilità.

Questo fenomeno può spiegarsi con il fatto che, nei paesi dove un certo grado di parità è già stato raggiunto, non sussiste la necessità di una previsione *ad hoc* nel dettato costituzionale. Occorre anche considerare la funzione suppletiva del diritto internazionale e dell'interpretazione giudiziale: in proposito, particolarmente significativo, tra gli altri, è il caso del Canada, la cui *Carta dei diritti e delle libertà* (parte del processo di *patriation* della costituzione del 1982), con un fondamentale richiamo alla *gender equality*, ha conosciuto una consistente estensione applicativa in via giurisprudenziale⁷³.

Queste riflessioni sembrano suggerire, dunque, quanto possa essere utile svolgere una ricerca comparata sui contenuti sostanziali, piuttosto che formali, delle carte fondamentali a partire dal genere. Ossia, assumendo il profilo *realista* del giusfemminismo⁷⁴, interrogarsi se, al di là delle specifiche formulazioni antidiscriminatorie, autonomamente inserite nei testi costituzionali, determinate configurazioni strutturali (dalla divisione dei poteri ad un sistema presidenziale piuttosto che parlamentare, dal grado di democrazia diretta e di organizzazione federalistica all'ampiezza dei poteri attribuiti alle autonomie politiche locali e alla Corte costituzionale, ecc.) siano più o meno direttamente incidenti sul livello di parità reale effettivamente conseguito⁷⁵.

In altri termini, quella del genere è una prospettiva che può con-

73. Cfr. L. SMITH, E. WACHTEL, *A Feminist Guide to the Canadian Constitution*, Canadian Advisory Council on the Status of Women, Ottawa-Ontario, 1992; A. DOBROWOLSKY, *The Politics of Pragmatism: Women, Representation and Constitutionalism in Canada*, Oxford University Press, New York, 2000. Per alcuni spunti d'indagine cfr. E. CECCHERINI (ed. by), *Sexual Orientation in Canadian Law*, Giuffrè, Milano, 2004. Dall'esperienza canadese hanno tratto ispirazione altri percorsi come quello descritto in R. HUNTER, C. MCGLYNN, E. RACKLEY, *Feminist Judgments: From Theory to Practice*, Hart Publishing, Oxford, 2010.

74. Sul punto si veda L. RE, *Femminismo e diritto un rapporto controverso*, cit., pp. 192-194. Sia consentito rinviare anche al mio *Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica*, in O. GIOLO, M.G. BERNARDINI (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., in part. pp. 370-371.

75. Su questi aspetti si veda P.A. MONOPOLI, *Gender and Constitutional Design*, in «The Yale Law Journal», 9, 2006, pp. 2643-2651. Cfr., inoltre, J. VICKERS, *Is Federalism Gendered? Incorporating Gender into Studies of Federalism*, in «Publius», 43, 2013, pp. 1-23; M. HAUSSMAN, M. SAWER, J. VICKERS (eds.), *Federalism, Feminism and Multilevel Governance*, Ashgate, Farnham, 2010; P. MEIER, *Étudier les systèmes fédéraux à travers le prisme du genre: un état des lieux*, in «Fédéralisme et régionalisme», 14, 2014: <http://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=1393>.

sentire di vedere scenari futuri e nuove sfide per il costituzionalismo; questione decisiva diviene la sua effettiva capacità di contrastare le forme di discriminazione basate sul genere e di perseguire, così, un assetto di *democrazia paritaria*⁷⁶ (*parity democracy*).

A venire in gioco, sotto questo profilo, è la questione dei soggetti istituzionali cui deve essere attribuita in via prioritaria o anche esclusiva l'opera di *determinatio* – di concretizzazione, specificazione, attuazione – delle norme costituzionali e, al contempo, la cultura politica condivisa all'interno della società in tema di eguaglianza⁷⁷. Nell'ambito delle democrazie occidentali, ad esempio, questo atteggiamento può condurre a una riflessione sul bilanciamento degli stessi principi costituzionali, dal momento che viene presupposta una prevalenza logica dell'eguaglianza come perno fondativo dell'intero impianto costituzionale.

4.3. Il caso della nuova Costituzione tunisina (2014)

Se un approccio di genere, orientato alla parità, consente di rileggere i testi e le esperienze costituzionali nei singoli paesi, esaminando per esempio alcune questioni centrali quali quelle della *rappresentanza*, del *lavoro*, delle *relazioni familiari*, dell'*assistenza socio-sanitaria* e della *concezione del corpo*⁷⁸, esso consente anche di mettere a fuoco, entro una «prospettiva globale»⁷⁹, recenti esperienze di elaborazione costituzionale⁸⁰, come quella della Tunisia.

Il caso tunisino si rivela particolarmente interessante, nel contesto degli eventi scaturiti dalle cosiddette “primavere arabe”⁸¹, proprio

76. Una ricostruzione del dibattito sulla democrazia paritaria è stata sviluppata nel capitolo precedente.

77. Sul punto, si veda O. GIOLO, *Eguaglianza e pari opportunità sono conciliabili? Un tentativo di chiarificazione concettuale (e di proposta politico giuridica)*, pp. 352–366.

78. Assai utile in quest'ottica, per la sua visione d'insieme, M. GIGANTE (a cura di), *Le donne nella Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007 (con saggi di M. Cartabia, M.V. Ballestrero, E. Frontoni, L. Ronchetti, G. Pistorio).

79. Come quella suggerita in B. BAINES, D. BARAK–EREZ, T. KAHANA (eds.), *Feminist Constitutionalism: Global Perspectives*, cit.

80. Cfr. E. CECCHERINI, *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni*, Giuffrè, Milano, 2002.

81. A. LORETONI, F.M. ORSINI (a cura di), *Il Mediterraneo dopo le primavere arabe: alcune*

perché pone al cuore di un complesso processo costituente⁸², e della lotta politica che l’ha preceduto, il ruolo e la condizione delle donne⁸³.

La Tunisia è tradizionalmente sensibile alle questioni di genere⁸⁴, il *Code de statut personel* adottato nel 1956, all’indomani dell’Indipendenza, è uno degli atti normativi più attenti ai diritti delle donne nell’ambito familiare⁸⁵. In tale contesto il dibattito femminista è stato fervido sin dai tempi della colonizzazione e ha conosciuto un grande rilancio nel recente processo di transizione costituzionale a partire dalla rivolta del 2011. Come è stato rilevato, la partecipazione politica e l’attivismo delle donne tunisine, anche molto giovani, si è caratte-

riflessioni sulle trasformazioni sociali, politiche, istituzionali, Ets, Pisa, 2013; G. GOZZI, *Umano, non umano: intervento umanitario, colonialismo, primavera arabe*, Il Mulino, Bologna, 2015, in part. pp. 245–280. Va precisato che sono stati ascritti all’espressione “primavera arabe” processi assai diversi tra loro: in alcuni casi, Giordania e Marocco, in conseguenza della mobilitazione popolare, le élite al potere hanno promosso riforme dall’alto all’interno di un assetto monarchico; in altri casi, Egitto e appunto Tunisia, le rivolte hanno provocato una rottura istituzionale, dando luogo a processi di transizione verso un diverso regime politico e costituzionale; altrove, Libia e Siria, i sommovimenti hanno innescato vere e proprie guerre civili, determinando situazioni molto complesse e drammatiche sul piano interno e internazionale, che restano a tutt’oggi irrisolte.

82. Sul punto S. SPADA, *Il difficile esercizio del potere costituente in Tunisia*, in AA.VV., *Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio: scenari e prospettive dall’Europa all’Africa*, cit., pp. 137–153; T. ABBIATE, *La partecipazione popolare ai processi costituenti: l’esperienza tunisina*, prefazione di T. Groppi, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.

83. Per un quadro analitico dei vari aspetti cfr. T. GROPPI, I. SPIGNO (a cura di), *Tunisia: la primavera della Costituzione*, Roma, Carocci, 2015; C. ALEXANDER, *Tunisia: From Stability to Revolution in the Maghreb*, Routledge, London–New York, 2016.

84. Cfr. L.A. BRAND, *Women, the State and Political Liberalization: Middle Eastern and North African Experiences*, Columbia University Press, New York, 1998, p. 202; O. GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione musulmana*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 170; E. CECCHERINI, *La questione dell’eguaglianza uomo–donna*, in T. GROPPI, I. SPIGNO (a cura di), *Tunisia*, cit., pp. 117–128. Per una disamina del contesto precedente la conquista dell’indipendenza nazionale si veda O. GIOLO, *Il riformismo giudiziario in Tunisia, tra ingerenze coloniali e lotte per l’indipendenza (1881–1956)*, in EAD., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Aracne, Roma, 2012, pp. 111–129. Nello stesso volume si veda, per un raffronto con il contesto del Marocco: *L’esperienza del costituzionalismo marocchino tra Islam, tradizione, modernità* (pp. 131–160).

85. Per una ricostruzione del contesto storico attenta a questi profili si vedano H. CEKIR, *Le statut des femmes entre les textes et les résistances. Le cas de la Tunisie*, Tunis, Chama, 2000; O. GIOLO, *Donne in Tunisia. La tutela giuridica dei diritti tra l’universalità dei principi e le specificità culturali*, in «Annali dell’Università di Ferrara – Scienze Giuridiche», vol. XVI, 2002, pp. 253–306; e A. BOUCHRAA, *Le radici filosofiche della Costituzione tunisina del 2014: democrazia, laicità e parità*, 2016 (tesi di laurea in Filosofia del diritto, Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia).

rizzata per un elemento nuovo: accanto alle tradizionali associazioni di stampo laico si è posto con forza un attivismo di genere di matrice islamica. La presenza di queste due anime del femminismo tunisino, attento ai profili costituzionali e giuridici, ha posto al centro delle discussioni le tematiche di genere, coinvolgendo non solo le *élites* intellettuali delle città ma anche ampi settori della popolazione più vicina alle istanze religiose e radicata nelle comunità rurali⁸⁶.

Se si assume questa prospettiva è possibile comprendere la portata di alcuni esiti della Costituzione adottata nel 2014 ma anche, in stretta connessione, l'approvazione della recente "legge contro la violenza domestica e per la parità tra i generi" che pare rinviare a un esempio paradigmatico di quella che è stata definita «costituzione "come fondamento" (o modello della costituzione "per principi")»⁸⁷.

Il testo costituzionale, scaturito dalla «rivoluzione della dignità (*karama*)»⁸⁸, è certamente il più avanzato nel mondo arabo, e infatti, all'art. 21, sancisce che «cittadine e cittadini sono uguali in diritti e doveri, senza discriminazione». La formulazione costituzionale pone tutti i

86. Cfr. E. CECCHERINI, *La questione dell'eguaglianza uomo-donna*, cit., p. 118, che richiama le tesi di A. KHALIL, *Tunisia's Women: Partners in Revolution*, in «The Journal of North Africa Studies», 19, 2014, pp. 186-199, p. 187. Cfr., da ultimo, M. BEN SALEM, *Mutations des engagements militants des femmes tunisiennes: trajectoires militantes et effets de contexte*, in «Afriche e Oriente», 1, 2016 (all'interno del dossier "I movimenti delle donne in Nord Africa e Medio Oriente" a cura di R. Pepicelli, A. Valzani). Più in generale, relativamente al decisivo compromesso che sorregge la carta costituzionale, si veda Y. BEN ACHOUR, *Il compromesso storico tra lo «Stato civile» e la religione nel neo-costituzionalismo arabo post-rivoluzionario*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2016, pp. 225-244.

87. G. PINO, *Tre concezioni della costituzione*, in «Rivista di Teoria e Critica della Regolazione sociale», 1, 2015, pp. 31-52. Distinta dalla «costituzione come limite (o modello della costituzione "per regole")» e dalla «costituzione come assiologia (o modello della costituzione "per valori")», il «modello di costituzione come fondamento considera le norme costituzionali non più (solo) come un limite alla legislazione, ma piuttosto come il "fondamento" di tutto l'ordinamento giuridico: la costituzione è vista come un insieme di principi capaci di penetrare in tutti i settori del diritto, e di rimodellare le categorie giuridiche proprie dei vari settori del diritto infra-costituzionale. La costituzione non è considerata come il documento che disciplina una più o meno delimitata "materia costituzionale", ma piuttosto come un progetto di società, che come tale è destinato a dispiegare effetti su tutta la società, sulle relazioni giuridiche e su quelle politiche» (ivi, p. 36).

88. Oltre che con questo tratto che la connota come «costituzione dignitaria», TANIA GROPPI (*La Costituzione tunisina del 2014*, cit.), considera la costituzione tunisina come espressione della recente tendenza delle «costituzioni partecipate» (ivi, pp. 203-206), nonché come una «costituzione garantita» (essendo una costituzione rigida: cfr. ivi, pp. 206-208), «aperta» («al diritto internazionale dei diritti umani»: ivi, p. 214), e orientata al pieno riconoscimento e alla valorizzazione dell'«autonomia delle collettività locali» (ivi, pp. 214-215).

presupposti per le azioni positive che il legislatore può introdurre con fini egualitari in senso sostanziale e ad essa si collega coerentemente l’obiettivo di realizzare la parità tra donne e uomini con riferimento alla rappresentanza nelle assemblee elettive (nell’Assemblea nazionale costituente eletta il 23 ottobre del 2011 il 26,27% dei rappresentanti è di sesso femminile, superiore alla percentuale delle donne nei parlamenti dei paesi europei dell’OCSE; nel Parlamento eletto nell’ottobre del 2014 il 31,3% è costituito da donne)⁸⁹.

Sono state così poste le basi per una *democrazia paritaria* che – e questo è un dato assai rilevante – non si ferma solo all’aspetto istituzionale. L’art. 46 infatti – in piena sintonia con la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”⁹⁰) del 2011 – mette al centro il tema della violenza sulle donne correlandolo al più ampio sistema sociale e attribuendo allo Stato un ruolo attivo per lo sradicamento delle condotte violente perpetrate ai danni dell’universo femminile⁹¹.

Su altri versanti, sempre nel contesto di un’analisi condotta entro una prospettiva giusfemminista, l’apertura a istanze egalarie è più blanda. La famiglia, rispetto alla precedente costituzione del 1959, è costituzionalizzata come formazione sociale ma, nonostante un’arti-

89. Vale la pena ricordare che, ad oggi, il paese con il maggior numero di deputate in Parlamento è il Rwanda: come è stato osservato, «il Paese è stato il primo a raggiungere la maggioranza femminile in parlamento, e ancora oggi ha la percentuale più alta di deputate donne al mondo: più del 60%, contro il 31% italiano. È stato un passo avanti incredibile, rispetto al 10–15% degli anni Novanta, prima del genocidio del 1994 in cui persero la vita più di 800.000 persone, la maggioranza di etnia Tutsi» (C. CLERICI, E. HAMELIN, *Ruanda, il voto delle donne*, in «La Stampa», 3 agosto 2017: <http://www.lastampa.it/2017/08/03/esteri/ruanda-il-voto-delle-donne-q5fDSCSCqL3rvGHXGlbglf/pagina.html>).

90. Sulla Convenzione di Istanbul si vedano, tra altri studi, quelli di P. PAROLARI, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 14, 2014, pp. 859–890; S. DI VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011*, Mimesis, Milano–Udine, 2016; F. POGGI, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, 2017, pp. 51–75.

91. «Lo Stato si impegna a proteggere i diritti acquisiti dalla donna, li sostiene e si adopera al fine di migliorarli, garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell’assunzione delle diverse responsabilità e in tutti gli ambiti, mira a realizzare la parità tra l’uomo e la donna nei consigli elettivi, adotta le misure necessarie al fine di sradicare la violenza contro le donne». Sul fatto che si tratti di disposizioni particolarmente avanzate nel mondo islamico (ma non solo) porta l’attenzione TANIA GROPPI: *La Costituzione tunisina del 2014*, cit., pp. 208–209.

colata discussione, non si è arrivati alla formulazione di un principio compiutamente egualitario, e questo per il prevalere della centralità dell'unità del nucleo familiare.

Anche con riferimento all'ambito del lavoro, il testo costituzionale si limita, mediante un riferimento all'art. 40, comma 2°, a disporre che ogni cittadino e ogni cittadina ha diritto al lavoro in condizioni decenti e con un salario equo. Il disequilibrio economico, la parità retributiva, la tutela della lavoratrice madre, la promozione dell'occupazione femminile, non hanno costituito un tema tale da assumere specifico rilievo; tuttavia, alcuni di questi aspetti hanno trovato in seguito una trattazione specifica nella legge contro la violenza e per la parità.

Con riferimento a questo profilo, la legge testé menzionata ha l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e assicurare l'uguaglianza tra i sessi, prevista dalla Costituzione (che – secondo il modello del fondamento sopra menzionato – «contiene principi destinati ad irradiarsi su tutto l'ordinamento»⁹²). Composta da 43 articoli (suddivisi in cinque capitoli)⁹³, essa riconosce che il problema della violenza dentro e fuori le mura domestiche deve essere affrontato con politiche integrate innanzitutto dallo Stato, per prevenire atti di violenza, proteggere chi ne è colpita e punire i colpevoli. Tra le novità rilevanti sta indubbiamente l'abrogazione dell'articolo 227 bis del Codice penale che prevedeva una sorta di “perdono” per gli stupratori di una minore in caso di matrimonio con la vittima. Il nuovo dettato legislativo prevede, invece, pene molto severe senza più alcuna possibilità per loro di sfuggire alla legge. Le donne potranno chiedere protezione dalle violenze del marito e dei familiari (ordini di restrizioni) così come potranno sporgere denuncia per molestie in luoghi pubblici. Ciò che resta sospeso, per il momento, è il giudizio sull'efficacia di tale disposizioni. Come mostra, solo per fare un esempio, il caso della stessa Turchia è spesso quello culturale il piano che pone ostacoli

92. G. PINO, *Tre concezioni della costituzione*, cit., p. 36.

93. Per un'illustrazione dei contenuti fondamentali: S. LANZONI, *Tunisia, passa la legge contro la violenza. C'è vento di diritti per le donne*, in «Il fatto quotidiano», 27 luglio 2017. Sulle possibili ulteriori implicazioni si vedano le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Béji Caid Essebsi, il 13 agosto 2017 in occasione della festa della donna e del 61° anniversario della promulgazione dello statuto personale che nel 1956, tra le altre cose, aboliva la poligamia: *Béji Caid Essebsi promet de relancer la question de l'égalité dans l'héritage et appelle à abroger la circulaire interdisant à une femme tunisienne d'épouser un non-musulman*, in «Huffpostmaghreb»: <http://www.huffpostmaghreb.com/2017/08/13/beji-caid-essebsi-fete-den17743578.html>.

all’effettivo godimento di queste forme di tutela⁹⁴.

In ogni caso, il Ministero della Salute è chiamato ad attrezzarsi per promuovere programmi volti al personale medico che dovrà essere in grado di riconoscere, valutare e prevenire casi di violenza, come anche il corpo insegnante nelle scuole dovrà saper riconoscere il fenomeno e mettere a punto strategie per farvi fronte e gestirlo. Nel testo si richiama poi la necessità di avere case rifugio e servizi di sostegno legale e supporto psicologico per uscire dall’incubo che si vive (secondo l’indagine statistica dell’Ufficio nazionale della famiglia, svolta nel 2011, ben il 47% delle donne, circa una su due, ha dichiarato di aver subito una qualche forma di violenza nel corso della sua esistenza).

Inoltre la legge, andando a colmare uno dei coni d’ombra sopra menzionati del testo costituzionale, prevede la punibilità di chi assume una donna e la retribuisce meno di un uomo a parità di mansioni e ruolo. Si tratta di un modo molto efficace per eliminare la disparità salariale, una forma di discriminazione economica che — è sempre bene rilevarlo — persiste, con intensità diversificate, in tutti i paesi del mondo⁹⁵.

La chiave di genere porta poi a rileggere il rapporto tra islam e diritti delle donne, e dunque a fare i conti con il peculiare modo di combinare laicità dello stato, dimensione pubblica della religione e rivendicazioni femministe. Si tratta di uno degli aspetti più originali che hanno fatto emergere le diverse articolazioni del femminismo islamico e musulmano⁹⁶, da alcune delle quali si evince che un’esgesi

94. Cfr. ECHU, *Opuz vs. Turkey*, 2009. Ne ha trattato SERENA VANTIN nel suo *Le violenze domestiche nelle riflessioni di Catharine MacKinnon. Un tentativo di applicazione entro il contesto legislativo e giurisprudenziale europeo*, in «Diritto & Questioni pubbliche», pp. 236–241.

95. Sulla parità salariale come problema internazionale nonché sulle misure di contrasto messe via via progressivamente in campo nella storia dell’integrazione europea si veda F. DI SARCINA, *L’Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957–2007)*, Il Mulino, Bologna, 2010, in part. pp. 23–121. Sulla persistenza dei differenziali salariali (*gender pay gap*) si veda R. NUNIN, *Alcune riflessioni in tema di gender pay nel contesto italiano ed eurounitario*, in *I confini della cittadinanza*, cit., pp. 251–276. Più in generale, si veda C. SHEPPARD, “*Bread and Roses*”: *Economic Justice and Constitutional Rights*, in «Ofiati Socio-legal Series», vol. 5, 1, 2015, pp. 237–257 (*Indignation, Socio-economic Inequality and the Role of Law*): <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/439/561>.

96. Ha osservato Renata Pepicelli: «va evidenziato che il femminismo islamico non si presenta come un movimento omogeneo: ci sono diverse identità. Alcune studiosse credono addirittura che sia ormai necessario parlare di femminismi islamici, al plurale, vista la molteplicità di posizioni insite nel movimento; altre, invece, contestano questa ter-

orientata del testo sacro può conciliare religione e diritti delle donne e questo, come mostra in modo esemplare il caso tunisino, nell'ottica di una democrazia paritaria.

Dal testo costituzionale, e dalle istanze che lo hanno ispirato e orientato sin dall'origine del processo costituente, scaturiscono dunque specifiche iniziative legislative e azioni in grado di promuovere politiche egalarie e di parità.

4.4. La forza del diritto e il suo valore simbolico

Come mostra il caso tunisino, nel contesto dei cosiddetti «nuovi costituzionalismi» (iii), la via, a lungo inesplorata, di un approccio basato sul genere risulta, dunque, interessante e questo per molteplici ragioni.

Essa consente di prendere sul serio i tre criteri da cui si sono prese le mosse, ma anche, per così dire, di misurare le potenzialità ermeneutiche, nonché di indirizzo in termini di principi, del giusfemminismo.

La costituzione tunisina è espressione di un'idea di *Stato democratico costituzionale* che porta, sin dall'origine, il segno esplicito della parità di genere e che, facendo dell'eguaglianza di genere un principio architettonico (ii), persegue i fini di un progetto di società che si propone di garantire effettive condizioni paritarie.

Essa esprime poi, mediante la sua connotazione partecipativa, una forma di *costituzionalismo politico* capace anche di addivenire, come ha osservato Yadh Ben Achour, ad un complesso equilibrio, non esente da «contraddizioni», tra cultura laica e cultura religiosa⁹⁷, nonché tra principi cosmopolitici e identità culturale e nazionale.

minologia e preferiscono espressioni come “critica di genere da una prospettiva islamica”, “movimento delle donne musulmane”, “jihad al femminile”» (R. PEPICELLI, *Femminismo islamico*, Carocci, Roma, 2009, p. 29). Cfr. L. SCUDIERI, *Oltre i confini dell'harem: femminismi islamici e diritto*, Ledizioni, Milano, 2013; M. IANNUCCI, *Gender Jihād. Storia, testi, interpretazioni nei femminismi musulmani*, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2013; A. ASSIRELLI, M. IANNUCCI, M. MANNUCCI, M.P. PATUELLI (a cura di), *Femminismi musulmani. Un incontro sul Gender Jihād*, Fernandel, Ravenna, 2014; A. VANZAN, *Le donne di Allah. Viaggio nei femminismi islamici*, Mondadori, Milano, 2010.

97. Y. BEN ACHOUR, *Il compromesso storico tra lo «Stato civile» e la religione nel costituzionalismo arabo post-rivoluzionario*, cit., in part. pp. 241-244.

Il recepimento poi di assunti e indicazioni come quelli in tema di violenza contro le donne, sedimentatesi nella Convenzioni di Istanbul, prefigura una sorta di *costituzionalismo multilivello* che si combina con una certa idea di *costituzionalismo globale*⁹⁸ (iii), facendo fronte con realismo anche a questioni inedite.

Ciò non oblitera di certo contese, controversie e lotte per i diritti ma, al contrario, mostra come la semantica aperta di un costituzionalismo innervato dal pluralismo possa offrire un campo fertile per coltivare nuove conquiste in termini di riconoscimento di diritti, doveri e dignità per tutti e tutte.

Qui l’incontro tra costituzionalismo e giusfemminismo conferma il suo potenziale virtuoso e sollecita a riconoscere, ancora una volta, una prospettiva femminista sul diritto e gli ordinamenti giuridici come prospettiva vitale e centrale nel contesto della teorizzazione giusfilosofica contemporanea⁹⁹.

Se buona parte dei giuristi positivisti sostiene che la società, di fatto, non rileva rispetto alla produzione giuridica o comunque si sforzano assai poco di comprenderne le trasformazioni e se, d’altro canto, i meno avvezzi a questa impostazione (riconducibili alla sociologia giuridica anti-formalista e realista), invece, ritengono che il diritto sia sempre un passo indietro rispetto ai mutamenti sociali, va rilevato come molti continuino a vedere nel costituzionalismo l’ultimo baluardo di riferimento da cui attingere per avere le dovute rassicurazioni sulle fonti giuridiche primarie¹⁰⁰, rischiando in questo senso di mantenere paradigmi neutrali e, in definitiva, aderenti allo *status quo*.

Prendere in considerazione il giusfemminismo come chiave di lettura (e di rovescio) dei grandi discorsi sul diritto à la Bourdieu, consente invece di vedere, di nuovo e in forma diversa, *la forza del diritto e il suo valore simbolico* e di approdare a due possibili considerazioni conclusive.

98. Quale quella espressa dallo stesso BEN ACHOUR, il quale rileva nel «neo-costituzionalismo arabo», che si è fortemente manifestato proprio attraverso il messaggio della rivoluzione tunisina, «una ripresa degli universali del costituzionalismo classico globale» (ivi, p. 229).

99. Per una serie di argomenti convincenti a questo riguardo si veda O. GIOLO, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, cit.

100. Rielaboro qui alcune considerazioni svolte da ANNA SIMONE: *Bourdieu e il Femminismo giuridico. Note su P. Bourdieu, La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, cit.

Se quanto osservato vale nella rilettura dei testi costituzionali consolidati, la questione fondamentale è *attuare* le Costituzioni, ossia quanto previsto in tutti i loro articoli (e nei principi che li ispirano), in concreto, quindi, *apprendere, condividere, praticare* la cultura costituzionale come patrimonio comune, a maggior ragione per le costituzioni più recenti come quella tunisina esaminata in questa sede. Seguendo l'idea che «il diritto è un universo simbolico socialmente condiviso» («riflette e al tempo stesso produce senso comune e valori comuni»¹⁰¹) si approda al fatto che il diritto stesso genera valori normativi (è questa anche la visione di MacKinnon) in grado di influenzare il piano dell'efficacia proprio perché capace di impattare la formazione del “senso comune”.

Il giusfemminismo, sotto questo profilo, contribuisce in maniera significativa a un recupero di fiducia e di apertura al futuro: «la fiducia nei confronti di un sistema che viene inteso come ancora in grado di offrire visibilità a quelle soggettività che altrimenti rimarrebbero ai margini della sfera pubblica»¹⁰², nel farsi costituente del popolo e nella suturazione tra istanze democratiche e assetti costituzionali. In questo caso, la nozione di democrazia non è assunta acriticamente, ma viene al contrario discussa, costruita e progettata in un'ottica fortemente partecipativa e inclusiva delle differenze e delle specificità, e orientata, dunque, alla giustizia sociale. Rilevanti divengono, pertanto, il tema della rappresentanza, delle azioni positive, della soggettività politica e sociale, ossia le analisi teoriche che nascono dalla necessità di stabilire, all'interno delle istituzioni e strutture democratiche, il riconoscimento dei diritti di soggetti che sono stati (o sono ancora) esclusi¹⁰³.

Il linguaggio dei diritti, la pratica costituzionale in cui si incorpora, si riappropria così, nel segno della parità, «del lato materiale del

101. L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., vol. II, p. 704. Per un'articolata illustrazione, riferita al contesto italiano, dei processi di attuazione della costituzione con riferimento alla parità si veda A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit. (cfr., pure, R. BIANCHERI [a cura di], *Ancora in viaggio verso la parità: dialogando con Annamaria Galoppini*, cit.).

102. O. GIOLO, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, cit., p. 395.

103. Per il dibattito femminista sulla partecipazione delle donne alla sfera pubblica, cfr., a titolo esemplificativo, C. PATEMAN, *The Disorder of Women*, cit.; I.M. YOUNG, *Inclusion and Democracy*, Oxford University Press, Oxford, 2002; J. TRONTO, *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*, cit.; e anche G. FIUME (a cura di), *Donne, diritti, democrazia*, XL edizioni, Roma, 2007.

diritto, quello che a che vedere con la sua giustizia»¹⁰⁴ e, dunque, di una dimensione imprescindibile per il costituzionalismo, pena la sua irrilevanza: quella della proiezione verso il futuro.

104. G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, cit., p. 157.

Approfondimenti bibliografici

Al fine di rendere più snella la trattazione dei capitoli, si è preferito in molti casi non inserire note a piè di pagina di esclusivo contenuto bibliografico. I testi di riferimento per approfondimenti tematici e, per così dire, “settoriali”, sono riportati qui di seguito, in aggiunta a riferimenti già contenuti nelle note di ogni singolo capitolo.

I. Il giusfemminismo: uno sguardo “d’insieme”

Profili storico-politici

AIMO M., *Olympe de Gouges e la carta dei diritti delle donne*, Sassari, 1990 («Memorie del Seminario di filosofia del diritto e di storia delle dottrine politiche della Facoltà di Magistero», Università di Sassari, s. 2, 16).

BARITONO R., *Il pensiero politico delle donne*, in R. GHERARDI (a cura di), *La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale*, nuova edizione, Carocci, Roma, 2011, pp. 153–170.

CONTI ODORISIO G., *Ragione e tradizione: la questione femminile nel pensiero politico*, Aracne, Roma, 2007.

CORTI I. (a cura di), *Universo femminile e rappresentanza politica*, EUM, Macerata, 2009.

COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Laterza, Roma–Bari, 1999–2001, (vol. III, cap. 8 “Il discorso della cittadinanza fra eguaglianza e differenze”).

DEL RE A., LONGO V., PERINI L. (a cura di), *I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana*, FrancoAngeli, Milano, 2010.

FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne*, Il Mulino, Bologna, 2013.

FORCINA M. (a cura di), *Rappresentazioni politiche della differenza*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

- FORCINA M., PERRONE F., PERRONE F. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni*, Milella, Lecce, 2007.
- FORCINA M., PRONTERA A., VERGINE P.I. (a cura di), *Filosofia donne filosofie*, Milella, Lecce, 1994.
- FORCINA M., *Soggette. Corpo, politica, filosofia: percorsi nella differenza*, FrancoAngeli, Milano, 2000.
- GAJOTTI DE BIASE P., *La cittadinanza dimezzata. Il percorso delle donne nelle istituzioni della Repubblica*, in M.L. BOCCIA, I. PERETTI (a cura di), *Il genere della rappresentanza*, in «Democrazia e diritto», 1, 1988, pp. 43–60.
- GERHARD U., *Sulla libertà, uguaglianza e dignità delle donne: il «differente» diritto di Olympe De Gouges*, in G. BONACCHI, A. GROPPI (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, cit., pp. 37–58.
- HUNT L., *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo* (2007), Laterza, Roma–Bari, 2010, pp. 135–141.
- MATTUCCI N., *Lessico della politica: donne tra diritti e cittadinanza*, Libellula, Tricase (LE), 2012.
- ROSSI DORIA A., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma, 2007.
- ROSSI DORIA A., *Il voto alle donne: una storia di contraddizioni*, in «Democrazia e diritto», 1, 1988, pp. 29–42.
- ROSSI DORIA A., *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Giunti, Firenze, 1996.
- ROSSI DORIA A. (a cura di), *La libertà delle donne: voci della tradizione politica suffragista*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2014.
- SBANO N. (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- TACCHI F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Profili teorico-giuridici

- BARTOLONI S. (a cura di), *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Manifestolibri, Roma, 2002, pp. 41–68.
- BELLO B.G., *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, in «Diritto e Questioni pubbliche», 2, 2015, pp. 141–171.

- BELLO B.G., *From Books to Action: Has Protection against Discrimination Become Intersectional in Italy*, in B.G. BELLO, L. MANCINI (a cura di), *Intersectionality, Law and Society*, in «Sociologia del diritto», n. 2 (special issue), 2017, pp. 11-21.
- CASALINI B., *Nel best interest dei bambini e delle madri surrogate*, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 9, 2015, pp. 29-36.
- CASTIGNONE S., «Con voce di donna». *In difesa dell'ambiente: l'ecofemminismo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2008, pp. 175-196.
- DEGANI P., *Condizione femminile e Nazioni Unite: recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, CLUEB, Padova, 2010.
- DEGANI P., DELLA ROCCA R., *Verso la fine del silenzio: recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, CLUEB, Padova, 2014.
- DEGANI P., *Diritti umani e violenza contro le donne. Recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Università degli studi di Padova, Padova, 2000.
- DEGANI P., PIVIDORI C., *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori. Questioni di diritti umani e risposte di policy*, CLUEB, Padova, 2016.
- DEGANI P., *Traffico di persone, sfruttamento sessuale, diritti umani: interpretazioni, monitoraggio e politiche di contrasto nell'azione della comunità internazionale*, CLUEB, Padova, 2003.
- DEL RE A., SCIURBA A., BARTHOLINI I., GIORDANO F., DI ROSA R.T. RINALDI C., in M. GRASSO (a cura di), *Razzismi, discriminazioni, confinamenti*, Ediesse, Roma, 2014.
- FANLO CORTÉS I., *Quando il femminismo si tinse di verde. Un'introduzione critica all'ecofemminismo*, in I. FANLO CORTÉS, R. MARRA (a cura di), *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 211-222.
- FRANCO V., *Bioetica e procreazione assistita: le politiche della vita tra libertà e responsabilità*, Donzelli, Roma, 2005.
- INGRAO C., SCOPPA C. (a cura di), *Diritti e rovesci. I diritti umani dal punto di vista delle donne*, Aidos, Roma, 2001.
- LI VIGNI I., *Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione*, FrancoAngeli, Milano, 2013.
- LI VIGNI I., *Avvocate negli studi associati e giuriste d'impresa*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

MALATESTA M. (a cura di), *Atlante delle professioni*, Bononia University Press, Bologna, 2009, cap. VII (“Donne e professioni”).

MARCHETTI S., *Intersezionalità*, in C. BOTTI (a cura di), *Le etiche della diversità culturale*, Le Lettere, Firenze, 2013, pp. 133–148.

MARCHETTI S., *Le ragazze di Asmara: lavoro domestico e migrazione postcoloniale*, Ediesse, Roma, 2011.

MATTUCCI N., *Diritti delle donne come diritti umani: il femminismo giuridico*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 9 maggio 2011 (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/02_73_mattucci.pdf).

MORONDO TARAMUNDI D., *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), *I nuovi femminismi*, cit., pp. 365–384.

PAROLARI P., *Culture, diritto, diritti: diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016.

POZZOLO S., *Delocalizzare la (ri)produzione? Riflessioni sul diritto, la maternità surrogata e il superiore interesse del minore*, in «Notizie di Politeia», 124, 2016, pp. 19–31.

POZZOLO S., *Gestazione per altri (ed altre). Spunti per un dibattito in (una) prospettiva femminista*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2015, pp. 93–110.

POZZOLO S., *Nuove tecnologie riproduttive: fra liberazione e nuove forme di patriarcato*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 2016, pp. 53–65.

Studi di genere

BACCOLINI R. (a cura di), *Le prospettive di genere. Discipline, soglie e confini*, Bononia University Press, Bologna, 2005.

BIANCHERI R., RUSPINI E. (a cura di), *Interpretare il genere: nuove tecnologie, dinamiche di salute e professioni*, Pisa University Press, Pisa, 2015.

BOTTI C., *Madri cattive. Una riflessione su bioetica e gravidanza*, Feltrinelli, Milano, 2007.

C. LALLI, *Libertà procreativa*, Liguori, Napoli, 2004.

CATANZARO R., COLOMBO A., *Badanti e co. Il lavoro domestico in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2009.

- CHEMOTTI S. (a cura di), *Donne: oggetto e soggetto di studio. La situazione degli Women's Studies nelle università italiane*, Il Poligrafo, Padova, 2009.
- MIES M., SHIVA V., *Ecofeminism*, Zed Books, London, 1993.
- MORINI C., *La serva serve: le nuove forzate del lavoro domestico*, DeriveApprodi, Roma, 2001.
- MORINI C., *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e le politiche del corpo*, DeriveApprodi, Roma, 2001.
- MOSCHINI L. (a cura di), *Il rapporto tra etica scienza e tecnologia: ricerca in ottica di genere*, Aracne, Roma, 2011.
- PIRNI A., "Connessioni di destino". Cura, interdipendenza, convivialismo, in «La società degli individui», 58, 2017, pp. 56–70.
- SARTI A.M., *Le ragioni dell'ecofemminismo*, Il Segnalibro, Torino, 1999.
- STURABOTTI A., Gender studies Terza via tra il contagio diffuso e il femminismo istituzionale, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi, identità nel pensiero femminista*, Aracne, Roma, 2015, pp. 181–210.
- TABET P., *Le dita tagliate*, Ediesse, Roma, 2014.
- VANTIN S., *Digital Gender Divide e ICT. Il femminismo alla prova della rivoluzione tecnologica*, in «SR – Il Senso della Repubblica nel XXI secolo», 10, 2015, pp. 9–10.

II. Dai profili teorici ai provvedimenti legislativi: prospettive di genere "in azione" contro le discriminazioni

Femminismi

- ANTROBUS P., *The Global Women's Movement. Origins, Issues and Strategies*, Zen Books, London, 2004.
- ARRUZZA C., CIRILLO L., *Storia delle storie del femminismo*, Alegre, Roma, 2017.
- BACCHETTA P., *Il femminismo transnazionale: aprirsi alle alleanze di genere*, in P. BACCHETTA, L. FANTONE (a cura di), *Femminismi queer postcoloniali*, Verona, ombre corte, 2015, pp. 21–34.
- BERTILOTTI T., SCATTIGNO A. (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma, 2005.

- CAVALIERE A., *La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenza, diritti*, Fattore Umano Edizioni, Roma, 2016.
- CONTI ODORISIO G., *Storia dell'idea femminista in Italia*, ERI, Roma, 1980.
- DARCY DE OLIVEIRA R., *In Praise of Difference: The Emergence of a Global Feminism*, trans. by P. Sharpe, Rutgers University Press, New Brunswick, 1998.
- ESCHLE C., *Global Democracy, Social Movements, and Feminism*, Westview Press, Boulder, 2001.
- HELLUM A., SINDING AASEN H., *Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- JÄNTERÄ-JAREBORG M., TIGROUDJA H. (eds.), *Women's Human Rights and the Elimination of Discrimination*, Brill Nijhoff, Leiden–Boston, 2016.
- LUSSANA F., *Il movimento femminista in Italia: esperienze, storie, memorie (1965–1980)*, Carocci, Roma, 2012.
- MARX FERREE M., TRIPP A.M. (eds.) *Global Feminism. Transnational Women's Activism, Organizing and Human Rights*, New York University Press, New York, 2006.
- MIGALE L., *Piccola storia del femminismo*, Empiria, Roma, 2016.
- PETERS J., WOLPER A. (eds.), *Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspective*, Routledge, New York–London, 1995.
- RAVERA C., *Breve storia del movimento femminile in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1978.
- REILLY N., *Women's Human Rights: Seeking Gender Justice in a Globalizing Age*, Polity Press, Cambridge, 2009.
- SMITH B.G., *Global Feminisms Since 1945*, Psychology Press, Hove, 2000.
- TIEFENBRUN S.W., *Women's International and Comparative Human Rights*, Carolina Academic Press, Durham, 2012.
- VIDA S., *Post-Colonial Studies. Dalla critica anticolonialista al neocolonialismo contemporaneo*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, Pacini, Ospedaletto (PI), 2017, pp. 79–107.
- WALBY S., *The Future of Feminism*, Polity Press, Cambridge, 2011.

Linguaggio di genere e rappresentazione della donna

- BAVIELLO D., *Potere maschile. Le rappresentazioni di genere nella pubblicità dal secondo dopoguerra a oggi*, in *Costruire una nazione. Politiche, discorsi e rappresentazioni che hanno fatto l'Italia*, a cura di S. ARU, V. DEPLANO, ombre corte, Verona, 2013, pp. 238–260.
- CAPECCHI S., *Il corpo erotizzato delle donne negli spot pubblicitari e nelle riviste di moda femminile*, in «Polis», 2, 2011, pp. 393–417.
- CAVAGNOLI S., *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013.
- CORBISIERO F., MATURI P., RUPINI E. (a cura di), *Genere e linguaggio: i segni dell'uguaglianza e della diversità*, FrancoAngeli, Milano, 2016.
- FUSCO F., *La lingua e il femminile nella lessicografia italiana: tra stereotipi e (in)visibilità*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2012.
- VIOLI P., *L'infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio*, Essedue, Verona, 1986.

Bilancio di genere e pubblica amministrazione

- BANCHIERI R., TORNIO P., *Lavoro e carriere nell'università: gli organismi di parità e la promozione dell'equità di genere*, Pisa, ETS, 2015.
- BENEDETTI M., BERTEZZOLO G., CAROLI CASAVOLA H., DE BELLIS M., MORLINO E., PELLIZZARI S., *La parità di genere nella pubblica amministrazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2013.
- DAL FIUME M. (a cura di), *Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano: il bilancio di genere della Provincia di Modena*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- D'AMICO M., *La verifica delle politiche di pari opportunità: il bilancio di genere*, in EAD., *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, cit., pp. 119–136.
- FIORAVANTI C., *Il bilancio di genere: strumento chiave di monitoraggio dei percorsi femminili in ambito universitario*, in A. CAGNOLATI, S. ROSSETTI (a cura di), *Donne e scienza: dall'esclusione al protagonismo consapevole*, Aracne, Roma, 2016, pp. 191–195.
- GALIZZI G., *Il bilancio di genere negli enti pubblici territoriali: origini, strumenti e implicazioni aziendali*, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- GENOVA A., VINCENTI A., *Bilancio sociale e bilancio di genere: strumenti di promozione e di partecipazione*, Carocci, Roma, 2011.

- MALTONI M., *Democrazia e partecipazione al femminile: il bilancio di genere*, in «Rivista trimestrale di scienze dell'amministrazione», 1, 2011, pp. 53–63.
- PULEJO L., *Cos'è e come si redige un bilancio di genere?*, in *Donne, politica, istituzioni*, cit., pp. 444–462.
- VINGELLI G., *Il bilancio di genere negli enti locali*, in *I confini della cittadinanza*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 100–116.

Lavoro e conciliazione

- CALABRÒ A.R. (a cura di), *Oltre il soffitto di cristallo: il difficile cammino delle donne*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2012.
- CALAFÀ L. (a cura di), *Paternità e lavoro*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- CALAFÀ L., *Il congedo di paternità*, in D. GOTTARDI (a cura di), *La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro: il rinnovato T.U. n. 151/2001 ai sensi del d.lgs. n. 80/2015*, Giappichelli, Torino, 2016.
- FORCINA M. (a cura di), *Un punto fermo per andare avanti: saperi, relazioni, lavoro e politica*, Milella, Lecce, 2015.
- FORNENGO G., GUADAGNINI M., *Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni decisionali in Europa*, Fondazione A. Olivetti, Roma, 1999.
- ROCELLA M., *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in «Ragion pratica», 35, 2010, pp. 419–438.
- SCIURBA A., *Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne migranti in Italia*, in «Cosmopolis», 1, 2017: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=4>.
- SIMONE A., *I talenti delle donne: l'intelligenza femminile al lavoro*, Einaudi, Torino, 2014.

Violenza contro le donne, tratta e matrimoni precoci

- CASTELLI V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta: uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, FrancoAngeli, Milano, 2014.
- DANNA D., *Ginocidio: la violenza contro le donne nell'era globale*, Elèuthera, Milano, 2007.
- DAVIDE A., DAL PRA T., RANDINI P., SPINELLI B. Associazione Trama di Terre, *Onore e destino, izzat e kismet, honour and fate. Linee guida per la*

- prevenzione ed il contrasto ai matrimoni forzati, Trama di Terre, Imola, 2014.
- GRAZIOSI M., *«Infirmis sexus»: la donna nell'immaginario penalistico*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1993.
- LA ROCCA S., *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto*, in F. CARCHEDI (a cura di), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Maggioli, Santarcangelo di R. (RN), 2010, pp. 147–204.
- LEE C., *Murder and The Reasonable Man: Passion and Fear in the Criminal Courtroom*, New York University Press, New York, 2003.
- MERLI A., *Violenza di genere e femminicidio: le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015.
- NEPI L., *Violenza sessuale e soggettività sessuata*, Giappichelli, Torino, 2017.
- SERUGHETTI G., RUGGERINI M.G., LOTTI M.R., MISITI M., VIRGILIO M., *Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre*, Roma, Dip. per le Pari opportunità, 2014.
- TAGLIANI M., *Matrimoni precoci e forzati. Un fenomeno di portata globale*, in «Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», 2017:
<http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/tagliani.html>.
- TAGLIANI M., *Nuove forme di schiavitù: i matrimoni precoci e forzati*, in «Cosmopolis», I, 2017:
<http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=5>.
- VERZA A., *La violenza contro le donne nell'ambito affettivo-relazionale*, in «Notizie di Politeia», 121, 2016, pp. 3–27.
- VIRGILIO M., *La legge sul “femminicidio”*, in «M@gm@», I, 2014 (fascicolo monografico su *Violenza maschile e femminicidio*, a cura di V. TOLA, G. CRIVELLI):
http://www.magma.analisiqualitativa.com/1201/articolo_08.htm.
- VIRGILIO M., *Violenza sessuale e norma: legislazioni penali a confronto*, Nuove ricerche, Ancona, 1996.

Medicina di genere

- BAGGIO G., *From Gender Medicine to Gender-specific Medicine*, in «Italian Journal of Gender-specific Medicine», 1, 2015, pp. 3–5.
- BERNARDINI M.G., GIOLO O., *Gender Medicine from a Philosophical and Legal Perspective: A “Critical Theory” of Medical Knowledge?*, in «Italian Journal of Gender-Specific Medicine», 1, 2015, pp. 29–32.
- DUDINI V., *La medicina di genere*, in *Percorsi di eguaglianza*, cit., pp. 108–120.
- FARALLI C., PELOTTI S., *Prospettive etico-giuridiche e medico-legali della salute di genere*, in C. CIPOLLA (a cura di), *Sociologia e salute di genere*, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 44–59.

III. La democrazia paritaria: tra istituzioni e società

Profili storici

- AA.VV., *Donne tra fascismo, nazismo, guerra e resistenza*, in «Storia e problemi contemporanei», 24, 1999 (fascicolo monografico).
- AA.VV., *Donne e fascismo: immagine e modelli educativi*, in *Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche*, 17, 2010 (fascicolo monografico).
- AA.VV., *Attraversare i confini. Pratiche culturali e politiche del femminismo italiano*, a cura di T. BERTILOTTI, E. BINI E PAPA C., in «Genesis», 2, 2011.
- AGLIETTI M., *Storia delle istituzioni, genere e cittadinanza. Un dialogo complesso*, in R. BANCHIERI (a cura di), *Ancora in viaggio verso la parità*, Plus Edizioni, Pisa, 2012, pp. 95–107.
- ALESSO I., *Il quinto stato: storie di donne, leggi e conquiste. Dalla tutela alla democrazia paritaria*, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- ASQUER E., SCATTIGNO A., VEZZOSI E. (a cura di), *Felicità della politica, politica della felicità: cittadinanza, giustizia, benessere in una visione di genere*, EUT, Trieste, 2016.
- CEDRONI L., *Il lessico della rappresentanza politica*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1996.
- CEDRONI L., *La rappresentanza politica: teoria e modelli*, FrancoAngeli, Milano, 2013.

- D'AMICO M., CONCARO A., *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Giappichelli, Torino, 2006.
- DEL RE A. (a cura di), *A scuola di politica: reti di donne e costruzione dello spazio pubblico*, prefazione di M. Cacciari, FrancoAngeli, Milano, 2000.
- DEL RE A. (a cura di), *Donne politica utopia*, Il Poligrafo, Padova, 2011.
- DEL RE A., LONGO V., PERINI L. (a cura di), *I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana*, FrancoAngeli, Milano, 2010.
- DINI T., TARANTINO S. (a cura di), *Femminismo e neo-liberismo. Libertà femminile versus imprenditoria di sé e precarietà*, Natan edizioni, Benevento, 2014.
- FORTUNA T., *Il lento e travagliato percorso del riequilibrio della rappresentanza di genere nelle assemblee elettive*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 2013, pp. 1–23.
- FROSINI T.E., *Tutte le contraddizioni di una scelta nell'equilibrio della rappresentanza politica*, in «Guida al Diritto», 12, 2003, pp. 30–31.
- GALASSO C., GISSI A., LAGORIO F. (a cura di), *Altri femminismi: corpi culture lavoro*, Manifestolibri, Roma, 2006.
- LECCARDI C. (a cura di), *Genere e mutamento sociale: le donne tra soggettività, politica e istituzioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2001.
- LECCARDI C. (a cura di), *Tra i generi: rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale*, Guerini, Milano, 2002.
- LECCARDI C., *Sociologie del tempo: soggetti e tempo nella società dell'accelerazione*, Laterza, Roma–Bari, 2009.
- LIROSI A., *Libere di sapere: il diritto delle donne all'istruzione dal Cinquecento al mondo contemporaneo*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015.
- MEZZETTI L., *Il non felice epilogo delle "quote rosa"*, in «Quaderni Costituzionali», 2, 2006, pp. 337–340.
- PAZÈ E., *Quote rosa: dubbi di costituzionalità e riserve critiche*, in «Politica del diritto», 4, 2010, pp. 669–697.
- ROSSI E.A., *Profili internazionali della recente giurisprudenza italiana sulla «preferenza di genere»*, in «Cultura giuridica e diritto vivente – Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo», 2, 2015:
<http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/422/407>.

STOJANOVIĆ N., *Dialogo sulle quote. Rappresentanza, eguaglianza e discriminazioni nelle democrazie multiculturali* (2013), Il Mulino, Bologna, 2014.

VANTIN S., *Prospettive di genere: l'educazione da attività filantropica a diritto universale*, in «La società degli individui», 58, 2017, pp. 43–55.

Profili teorici

ABBONDANTE F., *Democrazia paritaria e partecipazione politica: alla ricerca di un equilibrio fra pari opportunità ed eguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli, 2013.

BRUNELLI G., *Donne e politica. Quote rosa? Perché le donne in politica sono ancora così poche*, Il Mulino, Bologna, 2006.

BRUNELLI G., *L'alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e "quote" riservate alle donne*, CEDAM, Padova, 1994.

CATALANO S., *Le misure a favore del riequilibrio della rappresentanza di genere come oggetto di contenzioso elettorale*, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *La giustizia elettorale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, pp. 339–355.

FALCONE A. (a cura di), *Verso una democrazia paritaria: modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012.

PEZZINI B., LORENZETTI A., *Il principio di parità tra uomo e donna nell'integrazione europea: costruzione del genere e costruzione dell'uguaglianza*, in P. GARGIULO (a cura di), *Politica e diritti sociali nell'Unione europea: Quale modello sociale europeo?*, ESI, Napoli, 2011, pp. 81–113.

MAESTRI G., *Elezioni regionali e democrazia paritaria: una trama in tre atti (con prologo)*, in «Diritti regionali», 2017: <https://dirittiregionali.files.wordpress.com/2017/08/documento-integrale3.pdf>.

MIGLIUCCI D. (a cura di), *Dalle quote alla democrazia paritaria, fra teoria e pratica*, Atti del convegno organizzato dalla Camera del lavoro di Milano il 4 dicembre 2007, prefazione di N. BENUZZI, I. BRUNATO, T. SCALCO, Unicopli, Milano, 2012.

SIIM B., *La cittadinanza delle donne: verso una reale democrazia?*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997, pp. 253–270.

VARIKAS H., *Una cittadinanza "in quanto donna"? Elementi del dibattito europeo: parità versus uguaglianza*, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di), *Genere*

e democrazia. *La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, cit., pp. 235–251.

IV. Che “genere” di costituzionalismo?

Costituzionalismi

AZZARITI G., *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma–Bari, 2013.

BELLAMY R., CASTIGLIONE D. (eds.), *Constitutionalism in Transformation: European and Theoretical Perspectives*, Blackwell, Oxford–Cambridge, MA, 1999.

BILANCIA P., PIZZETTI F.G. (a cura di), *Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello*, Giuffrè, Milano, 2004.

BLANCO L., *Stato moderno e costituzionalismo antico: considerazioni inattuali*, in A. PROSPERI, P. SCHIERA, G. ZARRI (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno: scritti in onore di Paolo Prodi*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 403–419.

CASTIGLIONE D. et al., *Constitutional Politics in the European Union: The Convention Moment and its Aftermath*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007.

D'ATENA A., *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007.

D'ATENA A., GROSSI P. (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello: tra Europa e stati nazionali*, Giappichelli, Torino, 2004.

DEMURO G., *Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti: lezioni*, Giappichelli, Torino, 2009.

GRIMALDI A., *Disegno storico del costituzionalismo moderno*, Armando, Roma, 2007.

TORRE A. (a cura di), *Le vie di comunicazione del costituzionalismo contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2015.

VOLPE G., *Il costituzionalismo del Novecento*, Laterza, Roma–Bari, 2000.

Rappresentanza politica e cittadinanza

BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (a cura di), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, Giappichelli, Torino, 2002.

BRUNELLI G., *Donne e politica*, Il Mulino, Bologna, 2006.

COCCHIARA M.A., *Donne e riequilibrio della rappresentanza politica: bastano le quote?*, in EAD. (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: percorsi, esperienze e idee*, Aracne, Roma, 2009, pp. 334–376.

D'AMICO M., *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, con una prefazione di L. CARLASSARE, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 75–93.

GALEOTTI A. E., *Cittadinanza e differenza di genere. Il problema della doppia lealtà*, in G. BONACCHI, A. GROPPI (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza: diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma–Bari, 1993, pp. 190–213.

LEONE S., *L'equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali*, presentazione di M. D'AMICO, FrancoAngeli, Milano, 2013.

PALAZZANI L., *La cittadinanza tra uguaglianza e differenza: le istanze del femminismo giuridico*, in «Archivio giuridico», III/IV, 1999, pp. 321–353 (pubblicato anche in G. DALLA TORRE, F. D'AGOSTINO [a cura di], *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 175–195).

SIMONAZZI A. (a cura di), *Questioni di genere, questioni di politica: trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva di genere*, Carocci, Roma, 2006.

Democrazia paritaria e istituzioni

ABBONDANTE F., *Democrazia paritaria e partecipazione politica: alla ricerca di un equilibrio fra pari opportunità ed eguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli, 2013.

ALESSO I., *Il quinto stato: storie di donne, leggi e conquiste. Dalla tutela alla democrazia paritaria*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

D'AMICO M., *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Giappichelli, Torino, 2011.

- FALCONE A. (a cura di), *Verso una democrazia paritaria: modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- MIGLIUCCI D. (a cura di), *Dalle quote alla democrazia paritaria, fra teoria e pratica*, Atti del Convegno organizzato dalla Camera del lavoro di Milano il 4 dicembre 2007, prefazione di N. BENUZZI, I. BRUNATO, T. SCALCO, Unicopli, Milano, 2012.
- PALAZZANI L., *Il diritto tra eguaglianza e differenza di genere*, Giappichelli, Torino, 2005.
- PALICI DI SUNI E., *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Giappichelli, Torino, 2004.
- RODRÍGUEZ-RUIZ B., RUBIO MARÍN R., *On Parity, Interdependence, and Women's Democracy*, In B. BAINES, D. BARAK-EREZ, T. KAHANA (eds.), *Feminist Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 188–203.
- SALAZAR C., *Le norme statutarie regionali sulle pari opportunità tra i sessi: dai giudici amministrativi alla Corte costituzionale e ritorno*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio d'Atena*, cit., pp. 2891–2917.
- SCARLATTI P., *Democrazia e teoria della legittimazione nell'esperienza dell'integrazione europea: contributo a una critica del costituzionalismo multilivello*, Aracne, Roma, 2012.

Islam e femminismo

- AFKAMI M., *Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World*, Syracuse University Press, Syracuse (NY), 1995.
- BADRAN M., *Feminists, Islam and Nation*, Princeton University Press, Princeton, 1994.
- WADUD A., *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oneworld Publications, Oxford, 2006.
- WADUD A., *Qur'an and Woman: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- YAMANI M., *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*, New York University Press, New York, 1996.

Indice dei nomi

- ABBATECOLA E. 96n.
ABBIATE T. 161n.
ABBONDANTE F. 101n.
ABEL E.K. 41n.
ACKERMAN B. 150n.
ADAMO U. 114n.
ADDABBO T. 29, 30
ADORNO TH.W. 161nn.
AGACINSKI S. 110, 116n.
AGAMBEN G. 19n., 67n.
ALAGNA L.M. 27, 32
ALCARAZ RAMOS M. 158n.
ALCOFF L.M. 81n.
ALEMBERT J.-B. LE ROND D' 50n.
ALEXANDER C. 161n.
ALEXANDER J. 143n.
ALLPORT G.W. 74n.
AMATO MANGIAMELI A. 45n.
AMENDOLA A. 147n.
AMIRANTE C. 149n.
AMOREVOLE R.M. 27
ANCARANI G. 147n.
AÑÓN ROIG M.J. 85n., 93n.
ANSUÁTEGUI ROIG F.J. 30, 145n., 146n.
ARENDE H. 55 e n., 63, 123 e n., 139, 144n.
ARMELLINI P. 79n.
ARNAUT C. 98n.
ARRUZZA C. 34n., 42n., 49n., 81n., 106n.
ASSIRELLI A. 166n.
ATZORI C. 27
AVITABILE L. 51n., 69.
AUSTEN J. 78 e n., 104n.
AUSTIN J. 63n.
AZZARITI G. 151n.
BACCELLI L. 27, 47n., 152n.
BACCOLINI R. 27
BACHOFEN J.J. 68n.
BAERI E. 53n., 124n., 134n., 140 e n., 141
BAGGIO G. 91n.
BAGNI S. 149n.
BAIAMONTE C. 96n.
BAINES B. 133n., 140n., 152n., 160n.
BALBO L. 125n.
BALIBAR É. 15n., 74n., 116n.
BALLARINI A. 32
BALLESTRERO M.V. 29, 69n., 74n., 78n.,
95n., 113n., 160n.
BARAK-EREZ D. 133n., 140n., 152n., 160n.
BARATTA A. 46n., 75, 76 e n., 80n., 87n.,
101 e n., 102n.
BARBARULLI C. 130n.
BARBERA A. 145n., 147n.
BARBERA M. 42n., 90n.
BARBERIS M. 145n.,
BARBIERI M.C. 27

- BARITONO R. 50n., 131n.
 BARRANCO AVILÉS M.D.C. 29, 55n., 85n.
 BARRÈRE UNZUETA M.Á. 18n., 42n., 82n.,
 85n., 87n., 88n.
 BARRETT M. 70n.
 BARTLETT K. T. 17n.
 BASILE F. 53n.
 BASSU C. 150n.
 BATTISTELLI F. 27
 BAUDINO C. 116n.
 BAUDRILLARD J. 96 e n.
 BAZZOCCHI D. 27
 BEARFIELD C. 82n.
 BEAUVOIR S. DE 55, 77 e n., 102
 BEBEL A. 68
 BECCALI B. 43n., 109n., 113n., 116n., 124n.,
 125n.,
 BECCHI P. 101n., 102n.
 BELL HOOKS (G.J. Watkins)
 BELLASSAI S. 24, 42 e n.
 BELLO B.G. 27, 45n., 88n., 94n.
 BELLUCCI L. 82n.
 BELVISI F. 31/32, 148n., 150n.
 BEN ACHOUR Y. 162n., 166, 167n.
 BEN MOHAMED I. 29
 BEN SALEM M. 162n.
 BENAZZO A. 115n.
 BENN S.I. 55n.
 BENHABIB S. 46n., 54 e n., 55n., 58, 87n.,
 129
 BENTHAM J. 70n., 71n.
 BERNACCHI E. 48n., 62n., 66n., 71n.
 BERNARDINI M.G. 21n., 27, 34n., 41n.,
 45n., 46n., 47n., 53n., 59n. 76n., 77n.
 86n., 91, 130n., 131n., 137n., 151n., 159n.
 BERNASCONI E. 68n.
 BERNINI L. 34n., 46n., 49n.
 BERTILOTTI T. 133n.
 BESSONE V. 27
 BESUSSI A. 21n., 36n., 43n.
 BHATTACHARYA T. 81n.
 BHAVNANI K.K. 80n.
 BIANCHERI R. 126n., 168n.
 BIANCHI B. 49n.
 BIANCO G. 148n.
 BILOTTA F. 27n.
 BIMBI F. 36n., 93n., 119n., 134n.
 BIN R. 116n.
 BIORCIO R. 83n., 128n.
 BIX B.H. 19n.
 BLANCO VALDÉS R.L. 149n.
 BOBBIO N. 51n.
 BOCCIA M.L. 35n., 56n., 77n., 119n., 120 e
 n., 121 e n., 123n., 124n., 125n., 128n.,
 129n.
 BOCK G. 154n.
 BODELÓN GONZÁLEZ E. 85n.
 BOGDANDY A. VON 149n.
 BOIANO I. 27, 62n.
 BONACCHI G. 15n., 21n., 58n., 72n., 121n.,
 150n.
 BONAFÈ B.I. 115n.
 BONFIGLIO S. 148n.
 BONGIOVANNI G. 23n., 145n., 151n.
 BORGHI L. 43n., 130n.
 BORSELLINO P. 27, 38n., 84 e n.

- BOTTI C. 28, 82n.
 BOTTING E.H. 78n.
 BOUCHRAA A. 29, 161n.
 BOURDIEU P. 16 e n., 17 e n., 116n., 157 e n., 167n., 168
 BOZZOLI A. 61n.
 BRAIDOTTI R. 46 e n., 120n.
 BRAND L.A. 161n.
 BROWN W. 118 e n.
 BRUNELLI G. 116n.
 BUONARROTI F. 105n.
 BURKE E. 146n.
 BUTLER J. 45, 46n., 63 e n., 93n., 101 e n.
 BUTTARELLI A. 154n., 155 e n.
 CÁCERES LÓPEZ A. 82n.,
 CAGNOLATI A. 70n.
 CAID ESSEBSI B. 164n.
 CAIELLI M. 147n.
 ČAKARDIĆ A. 81n.
 CAMPESI G. 34n.
 CAMPIGLIO L. 130n.
 CANALI C. 30
 CANTARO A. 149n.
 CAPARÓS FABIÁN E.A. 76n.
 CAPECCHI S. 66n.
 CAPORALI R. 70n.
 CAPOZZI E. 146n., 147n.
 CARAFFI N. 27
 CARBONELL M. 35n.
 CARLASSARE L. 33n., 109n., 113n., 114n.
 CARLI M. 117n.
 CARNEVALE A. 13n., 134n.
 CARROZZA P. 143n.
 CARPANI G. 117n.
 CARTABIA M. 117n., 160n.
 CASADEI TH. 18n., 23n., 35n., 36n., 38n., 42n., 43n., 44n., 50n., 58n., 70n., 86n., 94n.
 CASALINI B. 27, 45n., 54n., 55n., 57n., 59n., 60n., 66n., 70n., 72n., 126n., 137n.
 CASTIGLIONE D. 28
 CATALANO S. 79n.
 CATELANI E. 117n.
 CAVALIERE A. 27, 50n., 70n., 137n., 156n.
 CAVARERO A. 34n., 35n., 43n., 46 e n., 52n., 55n., 63n., 104n., 105n., 121n., 123, 124n., 154n.
 CAZZETTA G. 74n., 75n.
 CECCHERINI E. 159n., 160n., 161n., 162n.
 CEDRONI L. 108n.
 CEKIR H. 161n.
 CELANO B. 17n.
 CENDON P. 44n.
 CERRI A. 148n.
 CHAFETZ J.S. 136n.
 CHELI E. 117n.
 CIANI D. 27
 CICCONE S. 61n., 62n., 84n.
 CICOGNANI P. 58n.
 CIGARINI L. 35n., 124n.
 CIPOLLA C. 91n.
 CIRILLO L. 34n., 42n., 106n., 127n.
 CIXOUS H. 120n.
 CLERICI C. 163n.
 COCCHIARA M.R. 44n., 61n.
 CODRIGNANI Gc. 64n.

- COHEN J.L. 150n.
 COLAJANNI M. 30
 COLERIDGE S.T. 101 e n.
 COLOMBO A. 70n.
 COLOMBO S. 20n.
 CONDORCET N. DE 50 e n., 68, 105n., 146n.
 CONNELL R.W. 67n.
 CONTADINI V. 27
 CONTE L. 77n.
 CONTI ODORISIO G. 104n., 118n., 153n.
 COOK R. 73 e n.
 CORNELL D. 45 e n.
 CORSINI F. 67n.
 CORSINI N. 30
 CORTESI C. 39n.
 CORTESI O. 27
 CORTI I. 51n., 71n., 109n., 115n.
 COSTA P. 52n., 56n., 106 e n., 139 e n.,
 145n., 147n., 155n., 156n.
 COTTA G. 79n.
 COY M. 93n.
 CRENSHAW K. 20 e n., 45 e n.
 CROCÈ I. 73n.
 CROCE M. 28
 CUOCO V. 146n.
 CURCIO A. 70n.
 CUSACK S. 73 e n.
 D'AGOSTINO F. 40n., 56n.
 D'ALOIA A. 117n.
 D'AMICO M. 79n., 108n., 112n., 117n., 151n.
 D'ATENA A. 143n., 144n.
 D'ELIA C. 72n.
 D'ORAZIO E. 27.
 DAHL T.S. 37 e n., 84 e n., 85n.
 DAL FIUME M. 27
 DALLA TORRE G. 147n.
 DAVINO C. 111n.
 DAVIS A. 42n., 81n.
 DE BÚRCA G. 149n.
 DE GIORGI R. 76n.
 DE LAURETIS T. 46n.
 DE MARCO E. 148n.
 DE PASCALE C. 86n.
 DE SIERVO U. 150n.
 DEFFENU A. 117n.
 DEGANI P. 47n., 71n.
 DEIANA E. 154n.
 DEL BÒ C. 27, 97n.
 DEL RE A. 36n., 43n., 119n., 132n., 134n.,
 135n., 137n.
 DELLAVALLE S. 151n.
 DEMARIA C. 81n., 131n., 132n.
 DENARO P. 42n.
 DEROIN J. 106n.
 DI BLASI A. 109n.
 DI GIOVINE A. 143n.
 DI PLINIO G. 149n.
 DI ROSA A. 32
 DI SARCINA F. 43n., 79n., 92n., 99n., 115n.,
 165n.
 DI VIDO S. 44n., 163n.
 DIDEROT D. 50n.
 DIETZ M. 69/70n.
 DOBROWOLSKY A. 159n.
 DODDS S. 39n.

- DOMINIJANNI I. 55n., 123n.,
DONÀ A. 43n.
DONATELLI P. 28
DONCHIN A. 39n.
DUBY G. 14n.
DUDINI V. 91n.
DURST M. 41n.
DWORKIN A. 64n.
DWORKIN R. 64n., 145n.
EISENSTEIN Z. 104n.
ELIA A. 93n.
ENGELS F. 68 e n.
ENSLER E. 83n.
ERCOLANI P. 14n.
ESPOSITO M. 27, 72n., 137n.
FABBRI M. 27
FACCHI A. 21n., 22, 23n., 27, 30, 36 e n., 37
e n., 40n., 48n., 52n., 53n., 66n., 71n.,
82n., 85n., 87n.
FALCHI F. 27, 50n.
FALLS S. 50 e n.
FANARI R. 153n.
FANLO CORTÉS I. 27, 45n., 88n.
FANTOZZI P. 93n.
FARALLI C. 23n., 27, 32, 35 e n., 37n., 39n.,
40n., 69n., 83n., 91n.
FAVRETTO A.R. 48n.
FAZIO I. 47n.
FECI S. 16n.
FEDER E.K. 40n.
FEDERICI C. 27
FEDERICI S. 70n.
FEREE M.M. 42n.
FERRAJOLI L. 13n., 28, 35 e n., 36n., 80 e
n., 102n., 109 e n., 121n., 134n., 145n.,
146n., 148n., 150n., 168n.
FERRANTI G. 39n.
FERRARA A. 159n.
FERRARESE M.R. 150n.
FERRARI G.F. 143n.
FERRARO L. 40n., 63n.
FIGES E. 154n.
FILIPPINI N.M. 14n., 74n., 111n.
FINEMAN M.A. 17n., 21 e n., 66n., 88n.
FIORAVANTI M. 143n., 150n.
FIORINO V. 77n.
FISCHER B.M. 41n.
FIUME G. 121n., 169n.
FORAN J. 80n.
FORCADA BARRERA I. 130n.
FORCINA M. 53n., 119n., 123n., 133n.
FORTINO M. 22n., 116n.
FRAIRE M. 15n., 120n.
FRASANNI L. 27
FRASER A.S. 78n.
FRASER E. 38n.
FRASER N. 38 e n., 55, 72n., 81n., 137
FRIEDAN B. 97n.
FRONTONI E. 160n.
FROSINI T.E. 28, 148n., 151n.
FUCI A. 40n.
FURIA A. 27
GALEOTTI A.E. 34n., 48n.
GALLEGO DURÁN M.D.M. 130n.
GALLI C. 143n.
GALLIGAN Y. 135n.

- GALOPPINI A. 68n., 74n., 78n., 108n.,
111n., 126n., 130n., 168n.
- GAMBI L. 62n.
- GAMBINO S. 144n., 149n.
- GARCÍA PASCUAL C. 35n., 66n., 85n.
- GAROFALO M.R. 95n.
- GAUS G.F. 55n.
- GAUTIER A. 43n.
- GENTILE G. 147
- GERHARD U. 36n.
- GIAMPIERETTI M. 109n.
- GIANFORMAGGIO L. 22, 23n., 34n., 35 e n.,
44n., 55n., 80, 86 e n., 103n., 104n., 109
e n., 117, 121n., 131n., 140 e n.
- GIARDINI N. 27
- GIBSON S. 39n.
- GIGANTE M. 160n.
- GIL RUIZ J.M. 85n.
- GILLIGAN C. 37 e n., 40, 58, 85n.
- GIOIA V. 54n.
- GIOLO O. 18n., 19n., 21n., 23n., 27, 29, 30,
32, 34n., 41n., 44n., 45n., 46n., 47n.,
48n., 53n., 54n., 55n., 57n., 70n., 72n.,
75 e n., 76n., 78n., 80n., 86n., 93n.,
104n., 105n., 128n., 130n., 131n., 137n.,
139n., 151n., 152n., 159n., 160n., 161n.,
167n., 168n.
- GIORGI C. 15n., 21n., 72n., 121n., 125n.
- GIOVANNETTI E. 27
- GIOVANNETTI M. 45n.
- GOFFMAN E. 74n., 96 e n.
- GOLDONI M. 147n., 150n.
- GONZÁLEZ MARÍN M.L. 61n.
- GORDON S. 143n.
- GOUGES O. DE 47n., 50 e n., 82, 87, 139 e
n., 153 e n.,
- GOURNAY M. DE 50n.
- GOZZI G. 147n., 161n.
- GRAMAGLIA M. 68n.
- GRAPPI G. 149n.
- GRASSO G. 148n.
- GRAZIANI C.A. 51n.
- GRAZIOSI M. 14n., 17n., 35n., 74n., 104n.
- GRESY B. 63n.
- GRIBALDO A. 92n.
- GRIMKÉ S.M. 47n., 50n.
- GROMPI A. 27, 41n., 58n.
- GROPPI A. 58n.
- GROPPI T. 117n., 150n., 161n., 162n., 163n.
- GROTE R. 149n.
- GUADAGNINI M. 116n., 128n.
- GUAGLIANONE L. 90n.
- GUARALDO O. 46n., 63n., 72n., 80n., 131n.
- GUASTINI R. 100n.
- GUERRINI D. 27n.
- GUGLIELMI S. 45n., 101n.
- GUZMÁN STEIN L. 61n.
- HABERMAS J. 38 e n., 54, 129
- HALL E.J., 42n.
- HALLEY J. 126n.
- HAMELIN E. 163n.
- HARAWAY D. 37
- HARDING S. 13
- HARRIS A.P. 45n.
- HART H.L.A. 11, 12n.
- HASLANGER S. 55n.

- HAUSSMAN M. 159n.
 HEGEL G.W.F. 52n., 147, 152n.
 HEINEN J. 43n.
 HELD V. 41 e n.
 HELLMAN D. 42n.
 HELVÉTIUS C.-A. 50n.
 HESFORD W.S. 23n.
 HIRSCHL R. 100n., 147n.
 HONNETH A. 38 e n.
 HUNTER R. 159n.
 IACONA R. 100n.
 IANNUCCI M. 27, 166n.
 ILLICH I. 67n.
 INGRAO P. 35n.
 INGROSSO M. 58n.
 IPPOLITO D. 146n.
 IRIGARAY L. 52 e n., 120 e n.
 IRVING H., 139 e n.
 JAMES S. 154n.
 JIMÉNEZ CANO R.M. 85n.
 JOURDAN C. 122 e n.
 KAHANA T. 133n., 140n., 152n., 160n.
 KANT I. 107, 146
 KAVARITOU Y. 119n.
 KELSEN H. 146
 KHALIL A. 162n.
 KITTAY E.F. 40 e n., 58, 59
 KOLLONTAJ A.M., 68 e n.
 KONTIADIS X. 150n.
 KOTISWARAN P. 126n.
 KOZOL W. 23n.
 KRISCH N. 148n.
 KRISTEVA J. 52 e n.
 KULISCIOFF A. 29, 68 e n.
 KURIAN P. 80n.
 KYMLICKA W. 34n.
 LA TORRE M. 36n., 39n., 150n.
 LABRIOLA S. 148n.
 LAGARDE M. 61 e n.
 LALATTA COSTERBOSA M. 30, 39n.
 LAMONICA G. 153n.
 LANG M. 98n.
 LANGTON R. 63n.
 LANZILLO M.L. 27, 30, 54n.
 LANZILLOTTA E. 144n.,
 LANZONI S. 164n.
 LASCHI G. 27
 LAUGIER S. 28
 LE GOFF J. 116n.
 LECCARDI C. 133n.
 LENCI A. 13n.
 LEONE S. 134n.
 LIOTTI C. 30
 LIVERANI M. 27
 LO GIUDICE A. 56n.
 LOCHE A. 27, 50n., 153n.
 LONZI C. 13, 52 e n., 73n., 77n., 152n.
 LORDE A. 43n.
 LORENZETTI A. 42n., 44n.
 LORETONI A. 14n., 15 e n., 16n., 19n., 20n.,
 22n., 23n., 27, 52n., 68n., 79 e n., 152n.,
 155n., 161n.
 LUCREZ F. 40n.
 LUHMANN N. 147n.
 LUKE C. 104n.

- LUSSU M. 50n.
 LUXEMBURG R. 49n., 68
 LYOTARD J.-F. 13 e n.
 MACIOTI M.I. 54n.
 MACKINNON C.A. 17n., 19 e n., 21 e n., 32,
 35n., 37 e n., 62n., 63n., 64 e n., 65 e n.,
 66 e n., 85n., 88n., 93n., 98n., 100n.,
 153 e n., 155n., 157 e n., 165n., 168
 MAESTRI E. 57n.
 MAESTRI G. 29, 98n.
 MAESTRONI V., 27, 30
 MAFFETTONE S. 34n., 39n.
 MAGARAGGIA S. 83n., 128n., 132n.
 MAGNI S.F. 58n.
 MAHOWALD M.B. 39n.
 MAIONE V. 44n.
 MAISTRE J. DE 146n.
 MANCINA C. 36n., 39n., 56n., 57n., 69n.,
 91n., 109n., 113n., 116n., 124n., 125n.
 MANCINI G.F. 149n.
 MANCINI L. 27, 45n., 53n.
 MANCUSO F. 40n., 147n.
 MANENTE T. 62n.
 MANIACI G. 66n.
 MANIERI F. 43n.
 MANNUCCI M. 166n.
 MANZINI P. 91n.
 MARCHEGIANI M. 115n.
 MARCHETTI S. 28, 86n., 128n.
 MARCIALIS M.T. 50n., 153n.
 MARÉCHAL P.-S. 105n.
 MARELLA M.R. 20n., 46n., 125n., 126n.,
 153n., 154n.
 MARRA M. 96n.
 MARRA R. 101n.
 MARRAS M. 27
 MARSHALL J. 45 e n.
 MARTINELLI C. 143n.
 MARTINELLI M. 38n.
 MARTINI L. 100n.
 MARTINI V. 77n.
 MARX K. 42n., 49n., 70n., 118 e n., 147,
 153n.
 MARZANO M. 56n.
 MARZOCCO V. 27, 56n., 69n., 101n.
 MASCAT J.M.H. 86n., 128n.
 MASSARI M. 93n.
 MASTROMARTINO F. 46n., 146n.
 MATTARELLI S. 70n.
 MATTEUCCI N. 143n., 144n.
 MAZZARESE T. 22 e n.
 McCLUSKEY M.T. 66n.
 MCGLYNN C. 159n.
 MEIER P. 159n.
 MELANDRI L. 63n., 66n., 120n.
 MÉNDEZ VÁZQUEZ J. 82n., 85n.
 MERELLI M. 61n.
 MERGAERT L. 98n.
 MESTRE I MESTRE R.M. 18n., 85n., 130n.
 MILANA F. 67n.
 MILL J.S. 50, 78n.,
 MINDA G. 51 e n.
 MINESSO M. 131n.
 MINOW M. 34n., 35n., 53 e n.
 MISSANA E. 86n.
 MOHANTY CH.T.D. 49n., 131 e n.
 MONCERI F. 56n., 67n.

- MONEREO J.L. 85n.
 MONEREO ATIENZA C. 75n., 79n., 83n., 85n.
 MONTAIGNE M. DE 50n.
 MONTELLA G. 22n.
 MOREAU S. 42n.
 MORGEN S. 48n.
 MORI R. 27
 MORIN E. 116n.
 MORINI C. 72n., 137n.
 MORINI M. 27
 MORONDO TARAMUNDI D. 18n., 23n., 34n., 45n., 48n., 84n., 85n., 131n.
 MORTARI L. 41n.
 MOSCA G. 147n.
 MOSCATI G. 27/28
 MÖSCHEL M. 73n.
 MOUFFE CH. 70n.
 MOZZONI A.M. 68 e n., 69n.
 MURARO L. 52 e n., 122n., 124n., 154n.
 NARDINI K. 83n.
 NELSON H.L. 39n.
 NELSON M.K. 41n.
 NEPI L. 34n., 44n.
 NGOZI ADICHIE C. 78 e n.
 NIETZSCHE F. 16n.
 NIVARRA L. 20n., 126n.
 NOBILI P. 28
 NUCCI A. 132n.
 NUNIN R. 165
 NUSSBAUM M.C. 17n., 33n., 40 e n., 54 e n., 58 e n., 59 e n., 63n., 83, 85n.
 ODEH R.Y. 81n.
 OKIN S.M. 36 e n., 37 e n., 40 e n., 54 e n., 58, 69n.
 OLIVETTI M. 117n.
 OLSEN F.E. 34n., 37, 52n., 76 e n., 84 e n.
 ORSINI F.M. 161n.
 OST F. 111n.
 OTTO D. 44n.
 OTTONELLI V. 66n.
 OWEN R. 50n.
 PACE A. 143n.
 PACHECO OREAMUNO G. 61n.
 PADOAN I. 67n.
 PAGANO M. 146n.
 PAINE TH. 146n.
 PALAZZANI L. 34n., 39 e n., 40n.
 PALICI DI SUNI E. 22n., 75n., 110n., 111n., 116n.
 PALOMBELLA G. 36n., 149n.
 PANNARALE L. 134n.
 PARADISI B. 111n.
 PARIOTTI E. 28, 150n.
 PARKER M.S. 50n.
 PAROLARI P. 44n., 53n., 163n.
 PASQUINO M. 101n.
 PASSANITI P. 68n.
 PASSERINI L. 68n.
 PASSERON J.C. 16n.
 PASTORE B. 23n., 30, 34n., 41n., 51n., 54n., 86n., 131n.
 PATEMAN C. 37n., 52n., 55n., 85n., 100 e n., 154 e n., 168n.
 PATERNÒ M.P. 50n., 54n., 69n.
 PATUELLI P. 28, 62n., 166n.
 PAUNCZ A. 61n.

- PEDRETTI G.P. 28
 PELIZZARI M.R. 96n.
 PELOTTI S. 91n.
 PEPICELLI R. 162n., 165n., 166n.
 PERETTI I. 115n., 121n., 124n.
 PÉREZ ALONSO E. 93n.
 PERILLI V. 86n., 128n.
 PERROT M. 14n.
 PERSANO P. 28, 45n., 47n., 54n., 105n., 156n.
 PETERSEN H. 35n.
 PETRILLO P.L. 117n., 136n.
 PETRUCCIANI S. 49n.
 PEZZINI B. 33n., 42n., 44n., 102n., 107n., 134n.
 PHILIPS A. 110n.
 PICCONE STELLA S. 125n.
 PIEVATOLO M.C. 36n., 69n.
 PINO G. 23n., 162n., 164n.
 PIRRI A. 43n.
 PISA B. 79n.
 PISANÒ A. 51n.
 PISCAGLIA M.G. 28, 91n.
 PISTORIO G. 160n.
 PITCH T. 22, 23n., 35 e n., 39n., 44n., 53n., 54n., 56n., 57n., 62n., 66n., 84 e n., 85n., 100n., 121 e n.
 PITINO A. 15n., 44n., 102n., 134n.
 PLASTINA S. 101n.
 PLATONE 69n.
 PLEBANI T. 14n., 74n.
 POGGI F. 23n., 28, 44n., 88n., 100n., 163n.
 POMARICI U. 86n.
 PONETI K. 45n.
 PORCIELLO A. 19n.
 PORTINARO P.P. 146n., 148n.
 POUILLAIN DE LA BARRE F. 50n.
 POWER N. 132n.
 POZZOLO S. 12n., 17n., 18n., 28, 45n., 70 e n., 73n., 76n., 96n., 145n.
 PRAMSTRAHLER A. 100n.
 PRISCO S. 101n., 143n., 148n.
 PRODI P. 153n.
 PROUDHON P.-J. 105n., 108n.
 PUGGIOTTO A. 116n.
 PULCINI E. 60n.
 PULLIA G. 67n.
 PUPILLI L. 78n., 156n.
 PUPOLIZIO I. 34n.
 PUTINO A. 40n., 121n.
 QUINN M.C. 18n., 88n.
 RACKLEY E. 159n.
 RANSBY B. 81n.
 RAZ J. 38,
 RE L. 21n., 28, 30, 34n., 45n., 48n., 55n., 57n., 65n., 66n., 83n., 88n., 105n., 128n., 153n., 159n.
 REBUFFA G. 145n., 148n.
 REICH R. 36n.
 REITER R. 34n.
 RESCIGNO F. 28, 33n., 90n., 91n.,
 RESTAINO F. 34n., 43n., 46n., 50n., 105n., 128n.
 REVEL J. 72n.
 RHODE D. 36n.
 RIBERO A. 91n., 110n., 112n.

- RICCOBONO F. 32
 RIDOLA P. 143n., 147n.
 RIGO E. 78n., 93n.
 RIGOTTI F. 43n., 113n.
 RINALDI C. 17n.
 RIPEPE E. 32
 RIPOLI M. 44n.
 RIVA N. 34n., 40n., 57n., 134n.
 RIVERA A. 63n.
 RIVERA GARRETAS M.M. 122n.
 ROBUSTELLI C. 97n.
 RODANO M. 115n.
 RODER T.J. 149n.
 RODESCHINI S. 47n.
 RODOTÀ S. 40n., 153n.
 RODRÍGUEZ-RUIZ B. 140n.
 RONCHETTI L. 160n.
 RONFANI P. 41n.
 ROSENFELD M. 157n.
 ROSSETTI S. 70n., 73n., 77n., 101n.
 ROSSI E. 28, 30, 96n., 102n.
 ROSSI G. 112n., 122n.
 ROSSI S. 44n.
 ROSSI DORIA A. 153n., 156n.
 ROSSILLI M. 79n.
 ROTHBLATT S. 46n.
 ROUSSEAU J.-J. 105n., 146
 ROVERSI C. 23n.
 ROWBOTHAM S. 70n.
 RUBIN G. 34n.
 RUBIO CASTRO A.M. 85n., 104n., 130n.,
 RUBIO-MARÍN R. 140n., 152n.
 RUDAN P. 53n.
 RUGGERINI M.G. 61n.
 RUIZ MIGUEL A. 114n.
 RUSCHI F. 28
 RUSPINI E. 66n.
 RUSSELL D. 97n.
 SABATINI A. 29, 97 e n.
 SABELLI S. 41n.
 SAJÒ A. 157n.
 SALA E. 157n.
 SÁNCHEZ MARTÍNEZ M.O. 85n.
 SANGIULIANO M. 67n.
 SANTORO E. 28, 70n., 94n.
 SAPEGNO M.S. 103n.
 SARACENO C. 58n., 125n.
 SARTI R. 70n.
 SARTORI D. 52n.
 SATYARTHI K. 83n.
 SATZ D. 36n.
 SAVIGNY F.C. VON 146n.
 SAWER M. 159n.,
 SCAGLIARINI S. 32
 SCALES A. 34n., 35n., 51n.,
 SCAMARDO M. 42n.
 SCARPONI S. 33n., 104n., 109n., 117n.
 SCATTIGNO A. 14n., 74n., 111n., 133n.
 SCERBO A. 39n.
 SCHETTINI L. 16
 SCHIAVELLO A. 28, 145n.
 SCICHLONE G. 28, 32
 SCIURBA A. 28, 70n., 93n.
 SCOTT J. 14n., 47n.,

- SCUCCIMARRA L. 105n.
 SCUDIERI L. 166n.
 SEBASTIANI C. 133n.
 SEN A. 83
 SERUGHETTI C. 72n.
 SEVERINI M. 78n., 156n.
 SGARBI C. 28, 94n.
 SHAMIR H. 126n.
 SHANLEY M.L. 37n.
 SHEPPARD C. 165n.
 SHERWIN S. 39n.
 SIMONATI A. 109n.
 SIMONE A. 17n., 63n., 157n., 167n.
 SIMONI S. 62n.
 SINISCALCHI A. 117n.
 SMITH L. 159n.
 SOMMA A.L. 29n.
 SOMMA N. 28
 SOUVLIS G. 81n.
 SPADA S. 161n.
 SPANÒ M. 19n.
 SPAOLONZI C. 62n.
 SPIGNO I. 161n.
 SPINELLI B. 28, 94n., 100n.
 SPIVAK Ch. 49n., 92n.
 STAGI L. 96n.
 STALIN J. 68n.
 STARITA M. 42n.
 STEPHENSON R. 133n.
 STONE SWEET A. 148n.
 STRAZZERI I. 154n., 156n.
 SULLEROT E. 74n.
 SULLIVAN K. 158n.
 TAGLIANI M. 32
 TALLACCHINI M. 40n.
 TAMPIERI A. 30
 TAYLOR Ch. 38 e n.,
 TAYLOR H. 47n., 50, 78 e n., 82
 TAYLOR K.-Y. 81n.
 TEDESCO F. 93n.
 TEUBNER G. 147n.
 THOMADSEN N.S. 17n.
 THOMAS C. 126n.
 THOMAS Y. 19n.
 THOMPSON W. 50n.
 THOMSON J.J. 39 e n.
 THREFOOLD M. 125n.
 TOFFANIN T. 70n.
 TOLA V. 115n.
 TOLAND J. 50n.
 TOMMASI W. 52n.
 TONG R. 39 e n.
 TOURAINE A. 116n.
 TRAMPUS A. 146n.
 TREMBLAY M. 135n.
 TRISTAN F. 106n.
 TRONTO J.C. 37n., 40 e n., 41n., 58 e n.,
 59, 84 e n., 140n., 169n.
 TRUJILLO I. 66n., 86n.
 TRUMP D. 81n.
 TULLY J. 148n.
 TUORI K. 149n.
 TURRI M.G. 63n.
 TUSHNET M. 150n.

- URBINATI N. 50n., 78n.
 URSO E. 45n.
 VACCARO S. 44n.
 VALDUCCI R. 28.
 VALENTI V. 28
 VALERA G. 28
 VALZANI A. 162n.
 VAN CAENEGEM R.C. 143n.
 VAN DER GAAG N. 102n.
 VANTIN S. 16n., 30, 50n., 62n., 92n., 165n.
 VANZAN A. 166n.
 VECA S. 34n.
 VENTURA L. 151n.
 VENTURELLI P. 30
 VERDOLINI V. 45n.
 VÉRON J. 48n., 154n.
 VERONESI P. 116n.
 VERTOMMEN T. 98n.
 VERZA A. 28, 34n., 62n., 64n., 66n., 73n.,
 83n., 100n., 136n.
 VICKERS J. 159n.
 VIDA S. 28, 45n., 48n., 54n.
 VIMBORSATI A.C. 149n.
 VINCENTI A. 153n.
 VINGELLI G. 83n., 128n.
 VIOLA F. 28, 51n., 147n., 148n., 151n.
 VIRGILIO M. 28, 45n., 93n., 100n.
 VISANI G. 28
 VISCONTI C. 149n.
 WACHTEL E. 159n.
 WALZER M. 36n., 38
 WEIL S. 123n.
 WEILER J.H.H. 149n.
 WEST R. 34n., 35n., 52n.
 WHEELER A.D. 50n.
 WOLGAST E.H. 40 e n.
 WOLLSTONECRAFT M. 47n., 50 e n., 68,
 78n., 82, 105n., 153,
 WOOLF V. 63n., 69 e n., 101 e n.
 YOUNG I.M. 13 e n., 36 e n., 53, 109, 129,
 132 e n., 168n.
 YOUSAFZAI M. 83n.
 ZACCARIA R. 97n.
 ZAGREBELSKY G. 72n., 169n.
 ZAMAGNI GM. 30
 ZAMBONI C. 52n.
 ZAMPINO L. 147n.
 ZANETTI Gf. 12n., 13 e n., 30, 33n., 36n.,
 37n., 41n., 58n., 71n., 82n., 86n., 129n.,
 134n.
 ZANICHELLI M. 59n.
 ZANOLINI G. 30
 ZAPPERI G. 77n., 92n.
 ZAPPINO F. 130n., 137n.
 ZATTONI M. 30
 ZETKIN C. 68 e n.
 ZOLO D. 52n., 145n., 155n.
 ZULLO S. 25n.

LIMINA

1. Alessandro Serpe

Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del diritto nella cultura giuridica italiana

Prefazione di Mario Giuseppe Losano

ISBN 978-88-548-5379-9, formato 17 x 24 cm, 148 pagine, 10 euro

2. Michele Fabio Tenuta

Le sovranità ordinamentali. Lineamenti di una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del Novecento

ISBN 978-88-548-5516-8, formato 17 x 24 cm, 268 pagine, 16 euro

3. Giorgio Torresetti

La frattura e il crollo. Quale diritto dopo il Totalitarismo?

ISBN 978-88-548-6457-3, formato 17 x 24 cm, 140 pagine, 10 euro

4. Augusto Romano

La sterilizzazione umana in un approccio biogiuridico

ISBN 978-88-548-6508-2, formato 17 x 24 cm, 128 pagine, 9 euro

5. Alessandra Callegari

Liberalismo, Rule of Law. Diritto nel pensiero di Lon L. Fuller

ISBN 978-88-548-6728-4, formato 17 x 24 cm, 212 pagine, 13 euro

6. Alessandra Callegari

Il giudice tra emozioni, biases ed empatia

ISBN 978-88-548-9734-2, formato 17 x 24 cm, 196 pagine, 12 euro

Compilato il 29 novembre 2017, ore 08:01
con il sistema tipografico \LaTeX 2 ϵ

Finito di stampare nel mese di novembre del 2017
dalla tipografia «System Graphic S.r.l.»
00134 Roma – via di Torre Sant’Anastasia, 61
per conto della «Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale» di Canterano (RM)